

Nn. 4236 e 4237-A

ALLEGATO 3-II

RELAZIONE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000) (n. 4236)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000
e bilancio pluriennale per il triennio 2000-2002 (n. 4237)

ALLEGATO 3-II

EMENDAMENTI

*al disegno di legge finanziaria, esaminati dalla 5^a Commissione permanente,
con indicazione del relativo esito procedurale*

INDICE

Disegno di legge n. 4236:

– articolo 1	<i>Pag.</i>	5
– articolo 2	»	6
– articolo 3	»	17
– articolo 4	»	52
– articolo 5	»	53
– articolo 6	»	66
– articolo 7	»	99
– articolo 8	»	107
– articolo 9	»	124
– articolo 10	»	126
– articolo 11	»	132
– articolo 12	»	163
– articolo 13	»	172
– articolo 14	»	173
– articolo 15	»	175
– articolo 16	»	180
– articolo 17	»	182
– articolo 18	»	186
– articolo 19	»	209
– articolo 20	»	219
– articolo 21	»	235
– articolo 22	»	253
– articolo 23	»	260
– articolo 24	»	267
– articolo 25	»	273
– articolo 26	»	276
– articolo 27	»	283

- articolo 28	<i>Pag.</i> 285
- articolo 29	» 288
- articolo 30	» 290
- articolo 31	» 294
- articolo 32	» 303
- articolo 33	» 306
- articolo 34	» 307
- articolo 35	» 309
- articolo 36	» 346
- articolo 38	» 410
- articolo 39	» 415
Art. 2 - Tabella A	» 421
Art. 2 - Tabella B	» 455
Art. 2 - Tabella C	» 512
Art. 2 - Tabella D	» 526
Art. 2 - Tabella E	» 548
Art. 2 - Tabella F	» 549
Allegato n. 1	» 554
Coordinamento	» 556

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000) (n. 4236)**

Art. 1.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

Accolto

«2-bis. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato».

1.1

IL GOVERNO

Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:

**Dichiarato
inammissibile**

«È consentito un incremento straordinario di investimenti pubblici pari al massimo al 5 per cento del ricorso al mercato finanziario programmato, per progetti che si ammortizzano entro quindici anni. Tale opportunità sarà soggetta, per ogni progetto ipotizzato, alla approvazione dell'Unione europea, in considerazione del limite posto all'indebitamento».

1.2

TONIOLLI, ASCIUTTI

Conseguentemente, per la copertura, si veda l'emendamento 2.0.3.

1.3

VEGAS, AZZOLLINI, COSTA, D'ALÌ, VENTUCCI

Al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero di provvedimenti di riduzione del carico fiscale». **Respinto**

Art. 2. (*)

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Il fondo di solidarietà previsto dall'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108 è rifinanziato nella misura di lire 10 miliardi».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda la compensazione n. 2 delle seguenti:

A) COMPENSAZIONE n. 1:

Alla tabella A, apportare le seguenti variazioni:

Ministero delle finanze:

2000: - 400;

2001: - 500;

2002: - 600;

Ministero della giustizia:

2000: - 40;

2001: - 50;

2002: - 60;

Ministero degli affari esteri:

2000: - 100;

2001: - 100;

2002: - 50;

Ministero della pubblica istruzione:

2000: - 100;

2001: - 150;

2002: - 200;

Ministero dell'interno:

2000: - 50;

2001: - 60;

2002: - 40;

(*) Per gli emendamenti alle tabelle e all'allegato 1 si vedano le pagine 421 e seguenti.

Ministero dei trasporti e della navigazione:

2000: - 100;

2001: - 150;

2002: - 150;

Ministero della difesa:

2000: - 10;

2001: - 40;

2002: - 50;

Ministero delle politiche agricole e forestali:

2000: - 20;

2001: - 20;

2002: - 260;

Ministero del commercio con l'estero:

2000: - 10;

2001: - 20;

2002: - 20;

Ministero della sanità:

2000: - 530;

2001: - 550;

2002: - 520;

Ministero per i beni e le attività culturali:

2000: - 10;

2001: - 30;

2002: - 10;

Ministero dell'ambiente:

2000: - 40;

2001: - 30;

2002: - 30;

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

2000: - 40;

2001: - 40;

2002: - 70.

B) COMPENSAZIONE n. 2:

Alla tabella A, ridurre gli accantonamenti di tutti i Ministeri

in misura pari al 45 per cento per gli anni 2000, 2001 e 2002 al netto delle somme relative alle regolazioni debitorie.

C) COMPENSAZIONE n. 3:

Alla tabella B apportare le seguenti variazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: - 500;

2001: - 400;

2002: - 300;

Ministero dei lavori pubblici:

2000: - 100;

2001: - 300;

2002: - 200;

Ministero dei trasporti e della navigazione:

2000: - 50;

2001: - 200;

2002: - 250;

Ministero delle comunicazioni:

2000: - 100;

2001: - 100;

2002: - 100;

Ministero delle politiche agricole forestali:

2000: - 400;

2001: - 200;

2002: - 200;

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

2000: - 50;

2001: - 50;

2002: - 50;

Ministero per i beni e le attività culturali:

2000: - 20;

2001: - 20;

2002: - 10;

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

2000: - 100;

2001: - 100;

2002: - 100;

Ministero dell'ambiente:

2000: - 30;

2001: - 40;

2002: - 20.

D) COMPENSAZIONE n. 4:

Alla tabella B, ridurre gli accantonamenti di tutti i Ministeri in misura pari al 45 per cento per gli anni 2000, 2001 e 2002.

E) COMPENSAZIONE n. 5:

Alla tabella C, ridurre tutti gli stanziamenti in misura pari al 30 per cento per gli anni 2000, 2001 e 2002.

F) COMPENSAZIONE n. 6:

Aggiungere il seguente articolo:

«Art. 40-bis. - (Nuove norme in materia di autenticazione delle firme). - 1. All'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

“L'autenticazione delle firme effettuata dai pubblici funzionari incaricati dal sindaco può riguardare anche gli atti di cui agli articoli 2296, 2479, 2556, 2561 e 2562 del codice civile con l'efficacia prevista dall'articolo 2703 del medesimo codice.

Qualora gli atti di cui al quinto comma comportino obblighi tributari, l'atto deve essere controfirmato anche da un professionista iscritto agli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri e periti commercialisti o degli avvocati, il quale deve adempiere a detti obblighi in sostituzione del pubblico funzionario incaricato dal sindaco.

Il professionista di cui al sesto comma deve provvedere altresì alle dovute comunicazioni nei casi di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 12 agosto 1993, n. 310, nonchè agli adempimenti di

cui all'ultimo comma dell'articolo 2479 e al secondo comma dell'articolo 2556 del codice civile".

2. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, dopo le parole: "società di intermediazione mobiliare" sono inserite le seguenti: "i soggetti di cui all'articolo 20, quinto comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni".

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'interno, con proprio decreto, stabilisce i diritti di autentica relativi agli atti di cui al presente articolo. Dall'attuazione della presente norma le casse comunali dovranno ricevere un introito non inferiore, per il 2000, a 500 miliardi di lire ed a 1.000 miliardi l'anno a partire dall'anno 2001; di pari importo si intendono ridotti i trasferimenti a qualsiasi titolo dallo Stato ai comuni».

G) COMPENSAZIONE n. 7:

Aggiungere il seguente articolo:

«Art. 40-ter. - (Assoggettamento a tassazione degli utili di società cooperative). - 1. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, e l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, sono abrogati. Analoghe disposizioni continuano ad applicarsi alle società cooperative agricole, della piccola pesca, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e loro consorzi, nonché alle banche di credito cooperativo, alle cooperative di garanzia e fidi e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi la cui attività esclusiva o prevalente sia la trasformazione industriale dei prodotti agricoli».

H) COMPENSAZIONE n. 8:

Alla tabella C ridurre proporzionalmente gli importi iscritti per ciascuna legge, fino a un tetto massimo del 10 per cento.

I) COMPENSAZIONE n. 9:

Aggiungere il seguente articolo:

«Art. 40-quater - (Nuove norme di regolarizzazione contributiva previdenziale e assistenziale). - 1. I soggetti tenuti al versamento dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali, debitori per contributi omessi o pagati tardivamente relativi a periodi contributivi maturati fino a tutto il mese di settembre 1999, possono regolarizzare la loro posizione debitoria nei confronti degli enti previdenziali presso gli sportelli polifunzionali di cui all'articolo 14, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 15 gen-

naio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, mediante il versamento, entro il 31 marzo 2000, di quanto dovuto a titolo di contributi e premi stessi maggiorati, in luogo delle sanzioni civili, degli interessi nella misura del 6 per cento annuo, nel limite massimo del 30 per cento dei contributi e dei premi complessivamente dovuti.

2. La regolarizzazione può avvenire, secondo le modalità fissate dagli enti impositori, anche in un massimo di quaranta rate trimestrali consecutive di uguale importo, la prima delle quali da versare entro il 31 marzo 2000. L'ammontare delle rate deve essere maggiorato degli interessi di dilazione pari al 5 per cento annuo.

3. I soggetti che intendono avvalersi delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, sono ammessi ad imputare alla quota capitale del debito contributivo in essere nei confronti di ciascun ente previdenziale le eventuali somme già versate e non ancora attribuite alle rispettive posizioni assicurative, a titolo di contributi, di premi, di interessi in luogo delle sanzioni civili, ad eccezione delle somme già versate a titolo di interessi di dilazione, per effetto delle domande di condono, non perfezionate per qualsivoglia motivo, presentate nei termini di cui all'articolo 1, comma 226, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con le modifiche di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, nonché per effetto delle domande di regolarizzazione contributiva previste dall'articolo 3 del decreto-legge 24 settembre 1996, n. 499, dall'articolo 2 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 538, dall'articolo 18, commi da 1 a 3 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dall'articolo 14-*bis* del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, dall'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 105, dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 416, dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, e dall'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 1° febbraio 1996, n. 40. Detti importi dovranno essere imputati, con riferimento ai periodi oggetto delle disposizioni di cui al comma 5, alle partite debitorie più remote.

4. L'importo complessivo dei contributi o premi imputati e residuati dopo le operazioni di cui al comma 3 costituisce riferimento per l'individuazione del limite massimo del 30 per cento degli interessi dovuti in luogo delle sanzioni civili ed è soggetto alle altre disposizioni dei commi 1 e 2.

5. I soggetti interessati all'imputazione di cui al comma 3, sono tenuti a presentare, entro il termine del 31 marzo 2000, apposita domanda a ciascun ente previdenziale competente, specificando le somme già versate per ciascuno dei titoli sopra indicati nonché la normativa di riferimento utilizzata per la sanatoria dei periodi contributivi già oggetto di domande di regolarizzazione, sia in un'unica soluzione, sia in via rateizzata.

6. Trovano applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 230, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La regolarizzazione prevista dalle disposizioni precedenti estingue, altresì, i reati e le obbli-

gazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio, connessi con adempimenti di qualsiasi natura previsti da leggi speciali in materia previdenziale ed assistenziale, anche se non comportino il versamento di contributi e di premi.

7. Le singole partite debitorie di importo non superiore a lire 100.000 per contributi o premi dovuti agli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale in essere alla data del 30 settembre 1999, sono estinte unitamente agli accessori di legge ed alle eventuali sanzioni e non si fa luogo della loro riscossione».

L) COMPENSAZIONE n. 10:

All'articolo 26, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 e per un periodo di tre anni, sugli importi dei trattamenti pensionistici, corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, complessivamente superiori al massimale annuo previsto dall'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è dovuto sulla parte eccedente, un contributo di solidarietà nella misura del 5 per cento secondo modalità e termini stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

M) COMPENSAZIONE n. 11:

La spesa autorizzata al comma 2 dell'articolo 36, per gli anni 2000 e 2001, è ridotta del 40 per cento. L'ammontare di tale riduzione è reintegrato dalle eventuali maggiori disponibilità risultanti dalla lotta all'evasione e, in particolare, dalle maggiori somme autoliquidate a tale titolo rispetto a quelle indicate nel DPEF o nella sua nota di variazione; a tal fine ulteriori maggiori disponibilità sono utilizzabili ancora per l'anno 2000.

2.0.10 SILIQUINI, BUCCIERO, MANTICA, MACERATINI, CURTO, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Respinto

«Art. 2-bis.

1. Il Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura di cui all'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, è rifinanziato per un importo uguale a quello degli anni precedenti, pari a lire 100 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000, da utilizzare a favore di fondi speciali

costituiti da CONFIDI, istituiti dalle associazioni di categoria e dagli ordini professionali ed a favore di tutte le fondazioni ed associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda la compensazione n. 2 dell'emendamento 2.0.11

2.0.11 SILIQUINI, BUCCIERO, MANTICA, MACERATINI, CURTO, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Respinto

«Art. 2-bis.

(Detassazione per nuovi investimenti)

1. È escluso dall'imposizione sul reddito d'impresa il 50 per cento degli investimenti realizzati in ciascun periodo d'imposta, a decorrere da quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei cinque periodi d'imposta precedenti.

2. L'esclusione di cui al comma 1 non compete alle banche e alle imprese di assicurazione e si applica per il periodo d'imposta nel corso del quale sono stati realizzati gli investimenti di cui al medesimo comma 1.

3. Per le imprese che non hanno consuntivato cinque periodi d'imposta precedenti, la media degli investimenti da considerare è quella risultante dagli investimenti eseguiti nel primo anno di attività corrispondente al 50 per cento degli investimenti eseguiti in tale anno.

4. Per investimento si intende la realizzazione, nel territorio dello Stato, di nuovi impianti, il completamento delle opere sospese, l'ampliamento, la riattivazione, l'ammodernamento di impianti esistenti e l'acquisto, la riattivazione, l'ammodernamento di impianti esistenti e l'acquisto di beni strumentali nuovi, anche mediante contratti di locazione finanziaria. L'investimento immobiliare è limitato ai beni strumentali per natura».

Conseguentemente alla tabella A, apportate le seguenti variazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: - 500.000;
2001: - 850.000;
2002: - 950.000;

Ministero delle finanze:

2000: - 4.700.000;
2001: - 5.000.000;
2002: - 6.000.000;

Ministero della giustizia:

2000: - 70.000;
2001: - 100.000;
2002: - 140.000;

Ministero degli affari esteri:

2000: - 160.000;
2001: - 130.000;
2002: - 130.000;

Ministero della pubblica istruzione:

2000: - 350.000;
2001: - 350.000;
2002: - 350.000;

Ministero dell'interno:

2000: - 90.000;
2001: - 90.000;
2002: - 90.000;

Ministero dei trasporti e della navigazione:

2000: - 100.000;
2001: - 250.000;
2002: - 250.000;

Ministero della difesa:

2000: - 50.000;
2001: - 150.000;
2002: - 310.000;

Ministero delle politiche agricole e forestali:

2000: - 7.000;
2001: - 3.000;
2002: - 3.000;

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

2000: - 100.000;
2001: - 150.000;
2002: - 150.000;

Ministero del commercio con l'estero:

2000: - 10.000;

2001: - 20.000;

2002: - 20.000;

Ministero della sanità:

2000: - 100.000;

2001: - 100.000;

2002: - 100.000;

Ministero per i beni e le attività culturali:

2000: - 25.000;

2001: - 35.000;

2002: - 10.000;

Ministero dell'ambiente:

2000: - 60.000;

2001: - 70.000;

2002: - 35.000.

2.0.3 VEGAS, MANTICA, TAROLLI, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI,
COSTA, CURTO, PEDRIZZI, GRILLO

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Respinto

«Art. 2-bis.

1. Per la lotta alla criminalità e per consentire l'ordinato sviluppo economico del territorio, è istituito un fondo di lire 500 miliardi annue da destinare ai comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti che istituiscano un servizio di vigilanza di quartiere.

2. Le modalità di attuazione della presente disposizione sono definite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

Conseguentemente alla tabella A, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 1.000.000;

2001: - 750.000;

2002: - 500.000.

2.0.1 VEGAS, MANTICA, TAROLLI, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI,
COSTA, CURTO, PEDRIZZI

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Respinto

«Art. 2-bis.

1. Ai lavoratori, provenienti da zone in cui il tasso di disoccupazione sia superiore alla media nazionale, che trovano occupazione in territori non compresi nelle predette zone, è riconosciuto per un periodo massimo di due anni un contributo alla mobilità relativo alle spese di soggiorno, nel limite massimo di 500 miliardi di lire, determinati con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale».

Conseguentemente alla tabella A, Ministero delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 1.000.000;
2001: - 750.000;
2002: - 500.000.

2.0.2 VEGAS, MANTICA, TAROLLI, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI,
COSTA, CURTO, PEDRIZZI

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Respinto

«Art. 2-bis.

1. Le spese di ricerca scientifica e tecnologica sostenute dalle imprese al fine di introdurre nuovi prodotti e di sviluppare le loro potenzialità concorrenziali, allo scopo di incrementare le esportazioni sono deducibili dall'IRPEG per il loro intero ammontare, entro il limite complessivo di lire 2.000 miliardi per l'anno 2000, 1.500 miliardi per il 2001 e 1.000 miliardi per il 2002».

Conseguentemente alla tabella A, Ministero delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 2.000.000;
2001: - 1.500.000;
2002: - 1.000.000.

2.0.4 VEGAS, MANTICA, TAROLLI, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI,
COSTA, CURTO, PEDRIZZI

Art. 3.

Sopprimere l'articolo.

Respinto

Conseguentemente:

1) *All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sostituire le parole: «nonchè nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» con le seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 1.000 miliardi».*

Conseguentemente, sopprimere il comma 2 dell'articolo 45 del decreto legislativo medesimo, nonché sostituire all'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» con le altre: «fra il 3,5 e il 7,5».

2) *All'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, il comma 194 è sostituito dal seguente:*

«194. Limitatamente al periodo contributivo dal 1° settembre 1985 al 30 giugno 1991, i datori di lavoro, per i periodi per i quali non abbiano versato per intero o in parte i contributi di previdenza ed assistenza sociale sulle contribuzioni e sulle somme di cui all'articolo 9-bis, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, sono tenuti ad effettuare a partire dal 1° gennaio 2000, nella misura del 100 per cento dei predetti contributi e somme il versamento degli stessi in sei rate bimestrali consecutive di uguale importo, la prima delle quali avente scadenza il 20 del mese di febbraio 2000 con le modalità che saranno stabilite dagli enti previdenziali. Su quanto già versato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1997 e il 31 dicembre 1999, i datori di lavoro devono corrispondere, secondo le medesime modalità, le somme ed i contributi mancanti entro il 31 dicembre 2000. Qualora nel corso della rateizzazione intervenga la cessazione dell'azienda, le rate residue devono essere saldate in unica soluzione. Il contributo dovuto ai sensi del presente comma può essere imputato in parti uguali al conto economico degli esercizi nei quali abbiano scadenza le rate in pagamento».

3) *Le detrazioni per spese mediche di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1982, n. 217, e successive modificazioni, non si applicano per i redditi superiori ai 150 milioni di lire annue.*

4) *All'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, il comma 29 è sostituito dal seguente:*

«29. A decorrere dal 1° gennaio 2000 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi da azoto (NO_x). La tas-

sa è dovuta nella misura di lire 996.000 per tonnellata/anno per anidride solforosa e di lire 996.000 per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione».

5) *A decorrere dal 1° gennaio 2000 l'accisa sul tabacco è aumentata del 4 per cento.*

6) *A decorrere dal 1° gennaio 2000 la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento.*

7) *Alla tabella A apportare le seguenti variazioni:*

«Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: - 1.000.000;
2001: - 1.000.000;
2002: - 1.000.000;

Ministero delle finanze:

2000: - 1.000.000;
2001: - 1.000.000;
2002: - 1.000.000».

8) *All'articolo 20, comma 2, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sostituire le parole: «2,7 per cento», «2,5 per cento», «2 per cento», «1,5 per cento», rispettivamente con le seguenti: «4,5 per cento», «4 per cento», «3,7 per cento» e «3,5 per cento».*

9) *Alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997, apportare le seguenti variazioni:*

2000: - 1.000.000;
2001: - 1.000.000;
2002: - 1.000.000;

10) 1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.

3. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, quali che siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

3.40 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 1, sopprimere il capoverso 2-ter.

Respinto

Conseguentemente, per la copertura, si veda l'emendamento 3.40.

3.76 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 1, capoverso 2-ter, primo periodo, dopo le parole: «Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e il Ministro del lavoro e della previdenza sociale», inserire le seguenti: «, sentiti gli enti previdenziali interessati,».

Respinto

3.103 GUBERT, COVIELLO

Al comma 1, capoverso 2-ter, dopo la parola: «definiscono», inserire le seguenti: «, previa valutazione degli effetti sul mercato immobiliare,».

Respinto

3.20 DE LUCA Michele, DUVA, MORANDO

Al comma 1, capoverso 2-ter, sopprimere la parola: «ulteriori».

Respinto

3.21 DE LUCA Michele, MORANDO

Al comma 1, capoverso 2-ter, dopo le parole: «programmi di dismissione di beni e diritti immobiliari», inserire le seguenti: «principalmente ad uso non residenziale».

Respinto

3.67 BORTOLOTTO, FERRANTE

Al comma 1, capoverso 2-ter, dopo le parole: «beni e diritti immobiliari» inserire le seguenti: «prioritariamente ad uso abitativo». **Ritirato**

Conseguentemente, per la copertura, si veda l'emendamento 3.40.

3.83 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 1, capoverso 2-ter, dopo le parole: «definiscono ulteriori programmi di dismissione di beni e diritti immobiliari di enti previdenziali pubblici», inserire le seguenti: «in relazione al solo patrimonio immobiliare ad uso non residenziale». **Respinto**

Conseguentemente, per la copertura, si veda l'emendamento 3.40.

3.81 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 1, capoverso 2-ter, sopprimere le parole: «anche in deroga alle leggi vigenti», e le altre: «e specificando i diritti attribuiti ai conduttori e agli obblighi a carico degli stessi». Dopo le parole: «programmi di dismissione di beni e diritti immobiliari» inserire le seguenti: «principalmente ad uso non residenziale». **In parte dichiarato inammissibile, in parte ritirato**

Al capoverso 2-quater, dopo le parole: «alienati singolarmente», aggiungere le seguenti: «a cooperative di inquilini o, in via subordinata»; dopo il quarto periodo inserire il seguente: «Gli stessi soggetti, devono impegnarsi, nel caso procedano alla rivendita frazionata degli immobili così acquistati, ad applicare ai conduttori i criteri previsti all'articolo 6, commi 5 e 6, del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, e all'articolo 3, comma 109, della legge 23 dicembre 1996, n. 662». Sopprimere il comma 2-novies.

3.100 POLIDORO, ZILIO, MONTAGNINO

Al comma 1, capoverso 2-ter, sopprimere le parole: «anche in deroga alle norme vigenti,» e le altre: «e specificando i diritti attribuiti ai conduttori e gli obblighi a carico degli stessi». **V. nuovo testo**

3.72 DE LUCA Athos, PAROLA, AGOSTINI, D'ALESSANDRO PRISCO, BORTOLOTTO, CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 1, capoverso 2-ter, sopprimere le parole: «e specificando i diritti attribuiti ai conduttori e gli obblighi a carico degli stessi». **Accolto**

3.72a (Nuovo testo) DE LUCA Athos, DOLAZZA, D'ALESSANDRO PRISCO, BORTOLOTTI, CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA, COVIELLO

Al comma 1, capoverso 2-ter, primo periodo sopprimere le parole: «anche in deroga alle norme vigenti» dopo la parola: «condizione», inserire le seguenti: «anche in deroga a norme vigenti, stabilita esplicitamente dagli stessi programmi di dismissioni» dopo la parola: «stessi», inserire le seguenti: «quali condizioni di miglior favore per il conduttore rispetto alla disciplina generale delle locazioni di immobili urbani». **Ritirato**

3.23 DE LUCA Michele, DUVA, MORANDO

Al comma 1, capoverso 2-ter, primo periodo, sopprimere le parole: «anche in deroga alle norme vigenti». **Respinto**

Conseguentemente, per la copertura, si veda l'emendamento 3.40.

3.77 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 1, capoverso 2-ter, primo periodo, sopprimere le parole: «, anche in deroga alle norme vigenti». **Respinto**

3.22 DE LUCA Michele

Al comma 1, capoverso 2-ter, primo periodo, sopprimere le parole: «, anche in deroga alle norme vigenti». **Respinto**

3.102 MARINO, ALBERTINI

Al comma 1, capoverso 2-ter, primo periodo, sopprimere le parole: «anche in deroga alle norme vigenti». **Respinto**

3.50 MANTICA, VEGAS, TAROLLI, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, CURTO, PEDRIZZI

Al comma 1, capoverso 2-ter, primo periodo, sostituire le parole: **Ritirato**
«indicandone, anche in deroga alle norme vigenti, modalità, tempi e ogni altra condizione e specificando i diritti attribuiti ai conduttori e gli obblighi a carico degli stessi», *con le seguenti:* «fermo restando quanto previsto dalle norme vigenti in merito a modalità, tempi e ogni altra condizione, compresi i diritti attribuiti ai conduttori e agli obblighi a carico degli stessi di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, nonché del decreto del 4 agosto 1999 e la circolare del 26 agosto 1999 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale».

Conseguentemente, per la copertura, si veda l'emendamento 3.40.

3.82

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 1, capoverso 2-ter, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Nella definizione di tali diritti e obblighi, qualora i programmi di dismissione riguardino immobili adibiti ad uso diverso dall'abitativo, deve essere garantita la consultazione delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale dei settori del commercio, del turismo, dell'artigianato e dell'industria». **Ritirato e trasformato in ordine del giorno**

3.99

POLIDORO, ZILIO, MONTAGNINO

Al comma 1, capoverso 2-ter, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Nella definizione di tali diritti e obblighi, qualora i programmi di dismissione riguardino immobili adibiti ad uso diverso dall'abitativo, deve essere garantita la consultazione delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale dei settori del commercio, del turismo, dell'artigianato e dell'industria». **Respinto**

3.4

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, COSTA, VENTUCCI

Al comma 1, capoverso 2-ter, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Nella definizione di tali diritti e obblighi, qualora i programmi di dismissione riguardino immobili adibiti ad uso diverso dall'abitativo, deve essere garantita la consultazione delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale dei settori del commercio, del turismo, dell'artigianato e dell'industria». **Respinto**

3.60

POLIDORO, ZILIO

Al comma 1, capoverso 2-ter, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Nella definizione di tali diritti e obblighi, qualora i programmi di dismissione riguardino immobili adibiti ad uso diverso dall'abitativo, deve essere garantita la consultazione delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale dei settori del commercio, del turismo, dell'artigianato e dell'industria».

3.79

GAMBINI, PASQUINI, POLIDORO

Respinto

Al comma 1, capoverso 2-ter, primo periodo, dopo le parole: «e gli obblighi a carico degli stessi», *inserire il seguente periodo:* «Restano salvi i diritti attribuiti ai conduttori e gli obblighi a carico degli stessi stabiliti dal decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, in attuazione della delega conferita dall'articolo 3, comma 27, della legge 8 agosto 1995, n. 335».

3.33

FALOMI, FERRANTE

Respinto

Al comma 1, capoverso 2-ter, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Al conduttore è comunque riconosciuto il diritto di prelazione sull'alloggio occupato qualora nel medesimo comune egli non disponga di altra abitazione idonea alle esigenze sue e della sua famiglia».

3.105

GUBERT, COVIELLO

Respinto

Al comma 1, capoverso 2-ter, sopprimere le parole da: «intervendendo con poteri sostitutivi» *fino alla fine del capoverso.*

Conseguentemente, per la copertura, si veda l'emendamento 3.40.

3.78

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Respinto

Al comma 1, capoverso 2-ter, secondo periodo, sopprimere le parole: «, intervenendo con poteri sostitutivi in caso di inerzia o ritardo dell'Ente nell'esecuzione del programma».

3.104

MARINO, ALBERTINI

**Dichiarato
inammissibile**

Al comma 1, capoverso 2-ter, terzo periodo, sopprimere le parole: «, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato» ed aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche in deroga alle norme di contabilità dello stato, stabilita esplicitamente dagli stessi programmi di dismissioni». **Respinto**

3.25

DE LUCA Michele

Al comma 1, capoverso 2-ter, terzo periodo, sopprimere le parole: «, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato». **Respinto**

3.24

DE LUCA Michele

Al comma 1, capoverso 2-ter, terzo periodo, sopprimere le parole: «, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato». **Respinto**

3.101

MARINO, ALBERTINI

Al comma 1, capoverso 2-ter, terzo periodo, sopprimere le parole: «, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato». **Respinto**

3.51

MANTICA, VEGAS, TAROLLI, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI,
COSTA, CURTO, PEDRIZZI

Al comma 1, capoverso 2-ter, terzo periodo, sopprimere le parole: «anche in deroga alle norme di contabilità di Stato». **Respinto**

Conseguentemente, per la copertura, si veda l'emendamento 3.40.

3.80

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 1, capoverso 2-ter, terzo periodo, sostituire la parola: «competitive» con la seguente: «concorsuali», al capoverso 2-quater, secondo periodo, sostituire la parola: «competitive» con la seguente: «concorsuali». **Ritirato**

3.62

PIERONI, BOCO, RIPAMONTI

Al comma 1, capoverso 2-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I consulenti eventualmente incaricati sono esclusi dall'acquisto o diritti reali conseguenti alle dismissioni programmate». **Accolto**

3.8 TONIOLLI, VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, ASCIUTTI

Al comma 1, sopprimere il capoverso 2-quater. **Respinto**

Conseguentemente, per la copertura, si veda l'emendamento 3.40.

3.84 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 1, capoverso 2-quater, sostituire i primi tre periodi con i seguenti: «I beni e diritti immobiliari di cui al comma 2-ter possono essere alienati singolarmente ovvero in uno o più lotti, in via prioritaria ai conduttori che hanno esercitato il diritto di prelazione e a cooperative di inquilini, ovvero a uno o più intermediari scelti con procedure competitive. Nel caso l'alienazione avvenga tramite intermediari, gli stessi corrispondono l'importo pattuito e si impegnano a rivendere gli immobili entro il termine concordato, corrispondendo la differenza tra il prezzo di rivendita e il prezzo di acquisto, al netto di una commissione percentuale progressiva calcolata su tale differenza. Gli stessi soggetti devono impegnarsi, nel caso procedano alla rivendita frazionata degli immobili, a garantire i conduttori secondo i criteri di cui all'articolo 6, commi 5 e 6 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104 e dell'articolo 3, comma 109, della legge 23 dicembre 1996, n. 662». **Respinto**

3.106 MARINO, ALBERTINI

Al comma 1, capoverso 2-quater, primo periodo, sopprimere le parole: «, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato» ed aggiungere, alla fine del comma, le seguenti parole: «anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, stabilita esplicitamente dagli stessi programmi di dismissioni». **Respinto**

3.27 DE LUCA Michele

Al comma 1, capoverso 2-quater, primo periodo, sopprimere le parole: «anche in deroga alle norme di contabilità di Stato». **Respinto**

Conseguentemente, per la copertura, si veda l'emendamento 3.40.

3.85 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 1, capoverso 2-quater, primo periodo, sopprimere le parole: «, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato». **Respinto**

3.26 DE LUCA Michele

Al comma 1, capoverso 2-quater, primo periodo, sopprimere le parole: «anche in deroga alle norme di contabilità di Stato». **Respinto**

3.52 MANTICA, VEGAS, TAROLLI, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, CURTO, PEDRIZZI

Al comma 1, capoverso 2-quater, sopprimere il secondo, il terzo, il quarto e il quinto periodo. **Respinto**

Conseguentemente, per la copertura, si veda l'emendamento 3.40.

3.88 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 1, capoverso 2-quater, secondo periodo, dopo le parole: «alienati singolarmente» inserire le seguenti: «a cooperative di inquinati». **Respinto**

3.71 DE LUCA Athos, PAROLA, AGOSTINI, D'ALESSANDRO PRISCO, BORTOLOTTO

Al comma 1, capoverso 2-quater, secondo periodo, dopo le parole: «alienati singolarmente» inserire le seguenti: «a cooperative di inquinati». **Respinto**

3.32 FALOMI, MARINO

Al comma 1, capoverso 2-quater, alla fine del terzo periodo, inserire le seguenti parole: «Qualora il valore di mercato sia riconosciuto sovrastimato da parte del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, la differenza da corrispondere è ridotta dell'importo della sopravvalutazione». **Dichiarato inammissibile**

3.107 GUBERT

Al comma 1, capoverso 2-quater, dopo il terzo periodo inserire il seguente: «Qualora essi siano rivenduti singolarmente, è garantito il diritto di prelazione del conduttore dell'alloggio; qualora essi siano rivenduti in lotto e vi siano conduttori dell'alloggio privi di altro alloggio idoneo alla famiglia nel medesimo comune, tali conduttori possono esercitare il diritto di prelazione ad un prezzo tale da coprire complessivamente le eventuali minori entrate derivanti dal conseguente frazionamento del lotto». **Respinto**

3.108

GUBERT

Al comma 1, capoverso 2-quater, dopo il terzo periodo inserire il seguente: «Gli stessi soggetti devono impegnarsi, nel caso procedano alla rivendita frazionata degli immobili così acquistati, a garantire i conduttori secondo i criteri di cui all'articolo 6, commi 5 e 6, del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, e all'articolo 3, comma 109, della legge 23 dicembre 1996, n. 662». **Respinto**

3.34

FALOMI

Al comma 1, capoverso 2-quater, quarto periodo, sostituire le parole da: «l'intermediario corrisponde la differenza» fino a: «precedente calcolata su tale differenza» con le seguenti: «e con le modalità di cui al precedente periodo, il contratto tra committente e intermediario decade e quest'ultimo è tenuto a corrispondere al committente una somma precedentemente concordata e che è calcolata in base al valore di mercato degli immobili da alienare». **Respinto**

3.86

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 1, capoverso 2-quater, dopo il quarto periodo, inserire il seguente: «Gli stessi soggetti, devono impegnarsi, nel caso procedano alla rivendita frazionata degli immobili così acquistati, a garantire i conduttori secondo i criteri di cui all'articolo 6, commi 5 e 6, del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, e dell'articolo 3, comma 109, della legge 23 dicembre 1996, n. 662». **Respinto**

3.70DE LUCA Athos, PAROLA, AGOSTINI, D'ALESSANDRO PRISCO,
BORTOLOTTI, CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 1, capoverso 2-quater, sesto periodo, dopo le parole: «Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta» ,inserire le seguenti: «, formulata secondo i criteri di cui alla lettera b) del comma 1». **Ritirato**

3.110

MARINO, ALBERTINI

Al comma 1, capoverso 2-quater, sesto periodo, dopo le parole: «alienare singolarmente», inserire le seguenti: «anche in modo frazionato, tenendo conto della presenza negli immobili di conduttori che non abbiano la disponibilità nel medesimo comune di altro alloggio idoneo per la loro famiglia». **Respinto**

3.109

GUBERT

Al comma 1, capoverso 2-quater, sesto periodo, sopprimere le parole da: «; con le stesse modalità...» fino alla fine del periodo. **Respinto**

3.63

PIERONI, BOCO, RIPAMONTI

Al comma 1, capoverso 2-quater, sesto periodo, sopprimere dalle parole: «con le stesse modalità» fino alla fine del periodo. **Respinto**

3.111

MARINO, ALBERTINI

Al comma 1, capoverso 2-quater, sesto periodo, sopprimere le parole da: «con le stesse modalità» fino alla fine del periodo. **Respinto**

Conseguentemente, per la copertura, si veda l'emendamento 3.40.

3.87

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 1, capoverso 2-quater, sesto periodo, sopprimere le parole: «con le stesse modalità può essere previsto che l'alienazione degli immobili ad intermediari avvenga senza obbligo di rivendita successiva». **Respinto**

3.89

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

- Al comma 1, capoverso 2-quater, sopprimere l'ultimo periodo.* **Dichiarato inammissibile**
- 3.112** MARINO, ALBERTINI
- Al comma 1, capoverso 2-quinquies, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Anche in deroga alle norme vigenti, l'ente venditore, ai fini della determinazione del prezzo di vendita dei singoli beni da alienare, può avvalersi di società di consulenza immobiliare ovvero di professionisti iscritti all'albo degli ingegneri ed architetti che, sotto la propria responsabilità, rilasciano apposita asseverazione».* **Ritirato**
- 3.1** IL GOVERNO
- Al comma 1, capoverso 2-quinquies, al secondo periodo, aggiungere le seguenti parole: «e la scelta del notaio, laddove sul medesimo territorio operino più notai, avvenga con procedura casuale».* **Respinto**
- 3.113** GUBERT
- Al comma 1, capoverso 2-quinquies, sopprimere il terzo e quarto periodo.* **Ritirato**
- Conseguentemente, per la copertura, si veda l'emendamento 3.40.*
- 3.90** CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA
- Al comma 1, capoverso 2-quinquies, sostituire il terzo periodo con il seguente: «Le valutazioni di interesse storico e artistico sui beni da alienare sono effettuate secondo le medesime modalità e i medesimi termini stabiliti per i beni immobili di interesse storico artistico di proprietà dello Stato, delle regioni e degli enti locali con il regolamento adottato ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1998, n. 448».* **Respinto**
- 3.46** FIGURELLI

Al comma 1, capoverso 2-quinquies, sopprimere gli ultimi due periodi; sopprimere altresì il capoverso 2-sexies. **Ritirato**

Conseguentemente alla tabella A, Ministero dei trasporti e della navigazione, apportate le seguenti variazioni:

2000: - 20.000;
2001: - 17.500;
2002: -

3.65 RIPAMONTI, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTI, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, capoverso 2-quinquies, sostituire l'ultimo periodo con i seguenti: «Qualora entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il regolamento di cui all'articolo 32 della citata legge n. 448 del 1998 ancora non sia stato emanato, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica comunica l'elenco degli immobili oggetto di alienazione al Ministero per i beni e le attività culturali, che si pronuncia entro e non oltre novanta giorni dalla ricezione della comunicazione in ordine all'eventuale sussistenza dell'interesse storico-artistico individuando, in caso positivo, le singole parti soggette a tutela degli immobili stessi. Per i beni riconosciuti di tale interesse si applicano le disposizioni di cui agli articoli 24 e seguenti della legge 1° giugno 1939, n. 1089. Le approvazioni e le autorizzazioni di cui alla predetta legge sono rilasciate entro centottanta giorni dalla ricezione della richiesta. Decorso tale termine senza che la valutazione sia stata effettuata si provvede, in via sostitutiva, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro per i beni e le attività culturali». **V. nuovo testo**

Sopprimere altresì il capoverso 2-sexies.

Conseguentemente alla tabella A, Ministero dei trasporti e della navigazione, apportate le seguenti variazioni:

2003: - 20.000;
2004: - 17.500;
2005: -

3.64 RIPAMONTI, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTI, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, capoverso 2-quinquies, sostituire l'ultimo periodo con i seguenti: «Qualora all'entrata in vigore della presente disposizione il regolamento di cui all'articolo 32 della citata legge n. 448 del 1998 an- **Accolto**

Al comma 1, capoverso 2-quinquies, sostituire le parole: «può essere alienato» con le altre: «è considerato inalienabile». **Ritirato**

Conseguentemente, per la copertura, si veda l'emendamento 3.40.

3.91 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 1, sopprimere il capoverso 2-sexies. **Ritirato**

Conseguentemente, per la copertura, si veda l'emendamento 3.40.

3.92 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 1, capoverso 2-sexies, sopprimere il primo periodo. **Ritirato**

3.116 MARINO, ALBERTINI

Al comma 1, capoverso 2-sexies, sopprimere il primo periodo. **Ritirato**

3.44 FIGURELLI

Al comma 1, dopo il capoverso 2-sexies, inserire il seguente: «2-sexies-bis. All'articolo 3, comma 109, lettera d), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo le parole: "vendita degli alloggi", sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione di quelli facenti parte di immobili di pregio, definiti nella contrattazione fra Enti previdenziali e Sindacati degli inquilini, come previsto dal decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104,"». **Respinto**

3.117 MARINO, ALBERTINI

Al comma 1, sopprimere il capoverso 2-septies. **Respinto**

Conseguentemente, per la copertura, si veda l'emendamento 3.40.

3.93 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 1, capoverso 2-septies, all'alinea, sostituire le parole: «sentito il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, può» con le seguenti: «e il Ministro del lavoro e della previdenza sociale possono:». **Ritirato**

3.43

FIGURELLI

Al comma 1, capoverso 2-septies, lettera a), sopprimere le parole: «scelti, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato,». **Ritirato**

3.118

MARINO, ALBERTINI

Al comma 1, capoverso 2-septies, lettera a), sopprimere le parole: «anche in deroga alle norme di contabilità di Stato,». **Respinto**

3.53MANTICA, VEGAS, TAROLLI, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI,
COSTA, CURTO, PEDRIZZI

Al comma 1, capoverso 2-septies, lettera b), sopprimere le parole da: «il Ministro del tesoro» fino a: «ai fini dell'operazione di cartolarizzazione». **Respinto**

3.94

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 1, capoverso 2-septies, lettera b), sopprimere le parole: «anche in deroga alle norme di contabilità di Stato,». **Ritirato**

3.119

MARINO, ALBERTINI

Al comma 1, capoverso 2-septies, lettera b), sopprimere le parole: «anche in deroga alle norme di contabilità di Stato,». **Respinto**

3.54MANTICA, VEGAS, TAROLLI, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI,
COSTA, CURTO, PEDRIZZI

- Al comma 1, sopprimere il capoverso 2-octies.* **Respinto**
- Conseguentemente, per la copertura, si veda l'emendamento 3.40.*
- 3.95** CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA
- Al comma 1, sopprimere il capoverso 2-octies.* **Respinto**
- Conseguentemente, per la copertura, si veda l'emendamento 2.0.3.*
- 3.17** VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA
- Al comma 1, capoverso 2-octies, in fine, aggiungere il seguente periodo: «La scelta del concessionario avviene mediante gara pubblica».* **Respinto**
- 3.18** VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA
- Al comma 1, sopprimere il capoverso 2-nonies.* **Respinto**
- Conseguentemente, per la copertura, si veda l'emendamento 3.57.*
- 3.55** MANTICA, VEGAS, TAROLLI, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, CURTO, PEDRIZZI
- Al comma 1, sopprimere il capoverso 2-nonies* **Dichiarato inammissibile**
- 3.120** MARINO, ALBERTINI
- Al comma 1, sopprimere il capoverso 2-nonies* **Dichiarato inammissibile**
- 3.69** DE LUCA Athos, PAROLA, AGOSTINI, D'ALESSANDRO PRISCO, CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA
- Al comma 1, sopprimere il capoverso 2-nonies.* **Respinto**
- Conseguentemente, per la copertura, si veda l'emendamento 3.40.*
- 3.96** CÒ CRIPPA, RUSSO SPENA

- Al comma 1, sopprimere il capoverso 2-nonies.* **Dichiarato inammissibile**
- 3.61** BORTOLOTTO
- Al comma 1, capoverso 2-nonies, primo periodo, sostituire le parole: «alla data del 29 febbraio» con le seguenti: «alla data del 30 giugno».* **Dichiarato inammissibile**
- 3.121** MARINO, ALBERTINI
- Al comma 1, capoverso 2-nonies, sostituire le parole: «29 febbraio 2000» con le seguenti: «30 giugno 2000».* **Respinto**
- Conseguentemente, per la copertura, si veda l'emendamento 3.57.*
- 3.56** MANTICA, VEGAS, TAROLLI, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, CURTO, PEDRIZZI
- Al comma 1, capoverso 2-decies, primo periodo, dopo le parole: «agli enti previdenziali» aggiungere le seguenti: «ovvero ai singoli fondi pensionistici esistenti all'interno degli enti previdenziali stessi».* **Respinto**
- 3.41** MUNDI, NAPOLI Roberto, LAURIA, CIMMINO, NAVA
- Al comma 1, capoverso 2-decies, primo periodo, dopo le parole: «agli enti previdenziali» aggiungere le seguenti: «ovvero ai singoli fondi pensionistici esistenti all'interno degli enti previdenziali stessi».* **Respinto**
- 3.122** BESOSTRI
- Al comma 1, capoverso 2-decies, primo periodo, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «che li destinano al Fondo di cui all'articolo 58, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144, per la gestione speciale di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e all'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449».* **Dichiarato inammissibile**
- 3.31** PIZZINATO

Al comma 1, capoverso 2-decies, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è definita sulla base degli effettivi introiti, la quota dei proventi di competenza dell'INPS da attribuire alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335». **Respinto**

3.123 MONTAGNINO, DE LUCA Michele, PELELLA, BATTAFARANO

Al comma 1, capoverso 2-decies, sopprimere gli ultimi due periodi. **Respinto**

Consequentemente, per la copertura, si veda l'emendamento 3.40.

3.97 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 1, capoverso 2-decies, sostituire il secondo periodo con i seguenti: **V. nuovo testo**

«Nel caso che l'ente venditore non risulti beneficiario di trasferimenti a copertura di disavanzi, i ricavi sono acquisiti al bilancio per essere successivamente accreditati, con esclusione dell'INPDAl, su conti di tesoreria vincolati intestati all'ente venditore; sulle giacenze il Tesoro corrisponde un interesse pari al rendimento netto medio degli investimenti immobiliari e mobiliari rilevato negli esercizi 1997, 1998 e 1999.

A decorrere dal 1° gennaio 2000 il medesimo interesse è corrisposto dal Tesoro sulle somme a titolo di premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, già soggette ad accreditamento su conti di tesoreria vincolati intestati all'INAIL.

Gli interessi corrisposti dal Tesoro ai sensi dei due periodi precedenti, in relazione alle somme accreditate su conti di tesoreria vincolati intestati all'INAIL, sono in ogni caso destinati a corrispondenti misure di riduzione dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sullavoro e le malattie professionali».

Consequentemente, per la copertura, si veda la compensazione n. 1 dell'emendamento 2.4.

3.48 PONTONE, TURINI, DEMASI, MANTICA, MACERATINI, CURTO, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO

Al comma 1, capoverso 2-decies, al secondo periodo, sopprimere la parola: «netto» e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per gli enti non assoggettati al regime di tesoreria unica, sulla giacenza determinata per l'applicazione della presente disposizione si applica il tasso d'interesse annuo fissato con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ai sensi del terzo comma dell'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720, per le contabilità speciali fruttifere intestate agli enti soggetti al sistema della tesoreria unica.».

Accolto**3.48** (Nuovo testo)

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso 2-decies, sostituire il primo periodo con i seguenti:

Ritirato

«Nel caso che l'ente venditore non risulti beneficiario di trasferimenti a copertura di disavanzi, i ricavi sono acquisiti al bilancio per essere successivamente accreditati, con esclusione dell'INPDAI, su conti di tesoreria vincolati intestati all'ente venditore; sulle giacenze il Tesoro corrisponde un interesse pari al rendimento netto medio degli investimenti immobiliari e mobiliari rilevato negli esercizi 1997, 1998 e 1999.

A decorrere dal 1° gennaio 2000 il medesimo interesse è corrisposto dal Tesoro sulle somme a titolo di premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, già soggette ad accreditamento su conti di tesoreria vincolati intestati all'INAIL.

Gli interessi corrisposti dal Tesoro ai sensi dei due periodi precedenti, in relazione alle somme accreditate su conti di tesoreria vincolati intestati all'INAIL, sono in ogni caso destinati a corrispondenti misure di riduzione dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali».

Conseguentemente, per la copertura, si veda l'emendamento 2.0.3.

3.7

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, COSTA, VENTUCCI

Al comma 1, capoverso 2-decies, sostituire il secondo periodo con i seguenti:

Dichiarato inammissibile limitatamente al secondo e al terzo capoverso. Per la restante parte ritirato

«Nel caso che l'ente venditore non risulti beneficiario di trasferimenti a copertura di disavanzi, i ricavi sono acquisiti al bilancio per essere successivamente accreditati, con esclusione dell'INPDAI, su conti di tesoreria vincolati intestati all'ente venditore; sulle giacenze il Tesoro

corrisponde un interesse pari al rendimento netto medio degli investimenti immobiliari e mobiliari rilevato negli esercizi 1997, 1998 e 1999.

A decorrere dal 1° gennaio 2000 il medesimo interesse è corrisposto dal Tesoro sulle somme a titolo di premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, già soggette ad accreditamento su conti di tesoreria vincolati intestati all'INAIL.

Gli interessi corrisposti dal Tesoro ai sensi dei due commi precedenti, in relazione alle somme accreditate su conti di tesoreria vincolati intestati all'INAIL, sono in ogni caso destinati a corrispondenti misure di riduzione dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali».

3.37

MUNDI

Al comma 1, capoverso 2-decies, sostituire gli ultimi due periodi con il seguente:

**Dichiarato
inammissibile**

«Nel caso che l'ente venditore non risulti beneficiario di trasferimenti a copertura di disavanzi, i ricavi sono acquisiti al bilancio per essere successivamente accreditati su conti di tesoreria accreditati intestati all'ente venditore; sulle giacenze il Tesoro applica il medesimo tasso di interesse annuo posticipato fissato con decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi del terzo comma dell'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720 per le contabilità speciali fruttifere intestate agli enti soggetti al sistema di tesoreria unica».

3.42

NAPOLI Roberto, MUNDI, LAURIA, CIMMINO, NAVA

Al comma 1, capoverso 2-decies, sostituire le parole da: «sulle giacenze il Ministero del tesoro» sino alla fine, con le seguenti: «sulle giacenze il Tesoro applica il medesimo tasso di interesse annuo posticipato fissato con decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ai sensi del terzo comma dell'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720 per le contabilità speciali fruttifere intestate agli enti soggetti al sistema della tesoreria unica».

Ritirato

Conseguentemente alla Tabella A, Ministero delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 500.000;
2001: - 500.000;
2002: - 500.000.

3.73

GRILLO, VENTUCCI

Al comma 1, capoverso 2-decies, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «; sulle giacenze il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica corrisponde un interesse pari al tasso di interesse annuo di cui al decreto ministeriale 16 dicembre 1998 e successivi aggiornamenti». **Ritirato**

Conseguentemente, sopprimere all'articolo 18, il comma 11.

3.12

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Al comma 1, capoverso 2-decies, all'ultimo periodo, sostituire le parole da: «; sulle giacenze» sino alla fine del capoverso, con le seguenti: «; sulle giacenze il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, corrisponde un interesse pari al tasso di interesse annuo di cui al decreto ministeriale 16 dicembre 1998 e successivi aggiornamenti». **Ritirato**

Conseguentemente:

COMPENSAZIONE n. 1:

Alla tabella A, apportare le seguenti variazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: - 1.039.904;

2001: - 1.755.754;

2002: - 1.903.804;

Ministero delle finanze:

2000: - 9.336.235;

2001: - 9.919.021;

2002: - 11.519.021;

Ministero delle giustizia:

2000: - 136.437;

2001: - 198.537;

2002: - 278.537;

Ministero degli affari esteri:

2000: - 320.179;

2001: - 253.278;

2002: - 260.778;

Ministero della pubblica istruzione:

2000: - 688.369;

2001: - 735.273;

2002: - 735.273;

Ministero dell'interno:

2000: - 174.450;

2001: - 193.000;

2002: - 163.000;

Ministero dei trasporti e della navigazione:

2000: - 118.000;

2001: - 253.000;

2002: - 253.000;

Ministero della difesa:

2000: - 94.790;

2001: - 373.999;

2002: - 629.999;

Ministero delle politiche agricole:

2000: - 14.250;

2001: - 7.250;

2002: - 7.250;

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

2000: - 209.600;

2001: - 309.600;

2002: - 309.600;

Ministero del commercio con l'estero:

2000: - 200.000;

2001: - 40.000;

2002: - 40.000;

Ministero della sanità:

2000: - 199.250;

2001: - 202.200;

2002: - 198.400;

Ministero per i beni e le attività culturali:

2000: - 48.870;

2001: - 69.370;

2002: - 22.500;

Ministero dell'ambiente:

2000: - 120.376;

2001: - 136.676;

2002: - 70.876;

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

2000: - 190.000;

2001: - 190.000;

2002: - 155.000.

3.57 MANTICA, VEGAS, TAROLLI, AZZOLINI, D'ALÌ, VENTUCCI,
COSTA, CURTO, PEDRIZZI

Al comma 1, capoverso 2-decies, sostituire le parole: «sulle giacenze il Ministero» sino alla fine, con le seguenti: «sulle giacenze il Tesoro applica il medesimo tasso di interesse annuo posticipato fissato con decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi del terzo comma dell'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720 per le contabilità speciali fruttifere intestate agli enti soggetti al sistema della tesoreria unica».

Ritirato

Conseguentemente alla Tabella A, Ministero delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 400.000;

2001: - 300.000;

2002: - 100.000.

3.11

LAURO

Al comma 1, capoverso 2-decies, sostituire le parole da: «sulle giacenze» sino alla fine, con le seguenti: «sulle giacenze il Tesoro applica il medesimo tasso di interesse annuo posticipato fissato con decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ai sensi del terzo comma dell'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720, per le contabilità speciali fruttifere intestate agli enti soggetti al sistema della tesoreria unica».

**Dichiarato
inammissibile**

3.124

MONTAGNINO, BEDIN

Al comma 1, capoverso 2-decies, sostituire le parole da: «al rendimento» sino a: «1999» con le seguenti: «al tasso medio, per operazioni identiche ed analoghe, calcolato dal consulente finanziario di cui al comma 2-ter».

**Dichiarato
inammissibile**

3.29

DE LUCA Michele

Al comma 1, capoverso 2-decies, sostituire le parole da: «al rendimento» sino a: «1999» con le seguenti: «al tasso medio per operazioni identiche ed analoghe».

**Dichiarato
inammissibile**

3.28

DE LUCA Michele

Al comma 1, dopo il capoverso 2-decies, aggiungere il seguente:

Ritirato

«2-decies-bis. Per la definizione del prezzo di vendita degli immobili di pregio, definiti nella contrattazione fra Enti previdenziali e sindacati degli inquilini come previsto dal decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, non si applica quanto disposto dall'articolo 3, comma 109, della legge 23 dicembre 1996, n. 662».

3.68

DE LUCA Athos, PAROLA, AGOSTINI, D'ALESSANDRO PRISCO,
RIPAMONTI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

Accolto

«Alla lettera d) del comma 109 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è aggiunto il seguente periodo: "Gli alloggi in edifici di pregio, come definiti ai sensi della circolare del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 30 aprile 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 30 giugno 1997, sono venduti al migliore offerente con base d'asta pari al valore di mercato, ridotto, se l'alloggio è occupato, del 15 per cento"».

3.1500

IL RELATORE

Sopprimere il comma 2.

Respinto

3.14

BETTAMIO, BUCCI, MINARDO

Sopprimere il comma 2.

Respinto

Conseguentemente, per la copertura, si vede l'emendamento 3.40.

3.98

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

Respinto

«2. Il rendimento dei proventi della dismissione dei beni e diritti immobiliari dell'INAIL realizzata ai sensi del presente articolo, fatta eccezione per le quote destinate per legge agli investimenti immobiliari per la sanità, il pubblico interesse e l'edilizia universitaria, è destinato ad investimenti mobiliari i cui rendimenti annuali confluiranno in un fondo di rotazione finalizzato ad incentivare i datori di lavoro dei settori industria, artigianato, terziario e altre attività impegnati nella realizzazione di progetti per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. Le modalità di effettuazione degli investimenti sono stabilite con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del Consiglio di Amministrazione dell'INAIL».

3.74

GRILLO, VENTUCCI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

Respinto

«2. I proventi della dismissione dei beni e diritti immobiliari dell'INAIL realizzata ai sensi del presente articolo, fatta eccezione per le quote destinate per legge agli investimenti immobiliari per la sanità, il pubblico interesse e l'edilizia universitaria, è destinato ad investimenti mobiliari i cui rendimenti annuali confluiranno in un fondo di rotazione finalizzato ad incentivare i datori di lavoro dei settori dell'industria, artigianato, terziario e altre attività impegnati nella realizzazione di progetti per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. Le modalità di effettuazione degli investimenti sono stabilite con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del Consiglio di Amministrazione dell'INAIL».

3.125

MONTAGNINO, CASTELLANI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

Respinto

«2. I proventi della dismissione dei beni e diritti immobiliari dell'INAIL realizzata ai sensi del presente articolo, fatta eccezione per le quote destinate per legge agli investimenti immobiliari per la sanità, il pubblico interesse e l'edilizia universitaria, è destinato a misure di riduzione dei premi dovuti dai datori di lavoro per gli iscritti alle gestioni industria, artigianato, terziario e altre attività. A tal fine, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sulla base degli effettivi introiti, sono determinate annualmente, su proposta del Consiglio di amministrazione dell'INAIL le aliquote di riduzione con riferimento al tasso tecnico considerato per la determinazione dei coefficienti di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124».

3.126

MONTAGNINO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

Respinto

«2. Il rendimento dei proventi della dismissione dei beni e diritti immobiliari dell'INAIL realizzata ai sensi del presente articolo fatta eccezione per le quote destinate per legge agli investimenti immobiliari per la sanità, il pubblico interesse e l'edilizia universitaria, è destinato a misure di riduzione dei premi dovuti ai datori di lavoro per gli iscritti alle gestioni industria, artigianato, terziario e altre attività. A tal fine, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, alla base degli effettivi introiti, sono determinate annualmente, su proposta del Consiglio di Amministrazione dell'INAIL, le aliquote di riduzione con riferimento al tasso di rendimento dei proventi annuali della vendita, al netto del tasso tecnico considerato per la determinazione dei coefficienti di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124».

3.75

GRILLO, VENTUCCI

Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente:

Ritirato

«I proventi della dismissione dei beni e diritti immobiliari dell'INAIL realizzata ai sensi del presente articolo sono destinati a misure di esonero dal versamento o di riduzione dei premi dovuti dai datori di lavoro per gli iscritti alle gestioni di cui all'articolo 55, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144».

3.2

D'ALÌ, VEGAS, AZZOLLINI, VENTUCCI, COSTA

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «del presente articolo sono destinati» inserire le seguenti: «all'assicurazione del danno biologico e degli infortuni in itinere, di cui all'articolo 55 della legge 17 maggio 1999, n. 144». **Respinto**

3.30 PIZZINATO, PELELLA, LARIZZA, MACONI, DUVA, CÒ, MARINO, CRESCENZIO

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «del settore industria», con le seguenti: «dei settori di attività produttive e di servizio per i quali opera l'INAIL». **Ritirato**

3.130 GUBERT

Al comma 2, alla fine del primo periodo, sostituire le parole: «per gli iscritti alla gestione del settore industria», con le seguenti: «per gli iscritti alle gestioni separate di cui all'articolo 55, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144, a condizione che abbiano provveduto all'adeguamento alle norme di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni o vi provvedano entro il 30 giugno 2000». **Respinto**

3.66 RIPAMONTI, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTI, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, SARTE, SEMENZATO

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «per gli iscritti alla gestione del settore industria» con le seguenti: «per gli iscritti alle gestioni separate di cui all'articolo 55, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144». **Accolto**
Id. emendamenti
3.128, 3.127,
3.59, 3.58,
3.15, 3.9

3.129 MARINO, ALBERTINI, CAPONI

Al comma 2, alla fine del primo periodo, sostituire le parole: «per gli iscritti alla gestione del settore industria» con le seguenti: «per gli iscritti alle gestioni separate di cui all'articolo 55, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144».

3.128 DE CAROLIS

Al comma 2, alla fine del primo periodo, sostituire le parole: «per gli iscritti alla gestione del settore industria» con le seguenti: «per gli iscritti alle gestioni separate di cui all'articolo 55, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144».

3.127

TAROLLI, ZANOLETTI

Al comma 2, alla fine del primo periodo, sostituire le parole: «per gli iscritti alla gestione del settore industria» con le seguenti: «per gli iscritti alle gestioni separate di cui all'articolo 55, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144».

3.59

ZILIO, MONTAGNINO, LARIZZA, RIPAMONTI, MACONI, NIEDDU

Al comma 2, alla fine del primo periodo, sostituire le parole: «per gli iscritti alla gestione del settore industria» con le seguenti: «per gli iscritti alle gestioni separate di cui all'articolo 55, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144».

3.58MANTICA, VEGAS, TAROLLI, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI,
COSTA, CURTO, PEDRIZZI

Al comma 2, alla fine del primo periodo, sostituire le parole: «per gli iscritti alla gestione del settore industria» con le seguenti: «per gli iscritti alle gestioni separate di cui all'articolo 55, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144».

3.15

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Al comma 2, alla fine del primo periodo, sostituire le parole: «per gli iscritti alla gestione del settore industria» con le seguenti: «per gli iscritti alle gestioni separate di cui all'articolo 55, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144».

3.9

SELLA DI MONTELUCE

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «del settore». **Ritirato**

3.6

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, COSTA, VENTUCCI

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «del settore». **Respinto**
3.36 GAMBINI, PASQUINI, POLIDORO

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «del settore industria» aggiungere le seguenti: «e dell'agricoltura». **Ritirato**
3.3 BETTAMIO, BUCCI, MINARDO

Al comma 2, dopo la parola: «industria» aggiungere le seguenti: «nonchè al finanziamento delle spese di cui all'articolo 55, comma 1, lettere l) e q), della legge 17 maggio 1999, n. 144». **Respinto**
3.19 DE LUCA Michele

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Nel caso che l'Ente venditore non risulti beneficiario di trasferimenti a copertura di disavanzi, i ricavi sono acquisiti al bilancio per essere successivamente accreditati su conti di tesoreria vincolati intestati all'Ente venditore; sulle giacenze il Tesoro applica tassi di interesse annuo corrispondenti a quelli di mercato in relazione all'entità delle giacenze stesse e, comunque, non inferiori al tasso di interesse annuo, ai sensi del terzo comma dell'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720, per le contabilità speciali fruttifere intestate agli enti soggetti al sistema della tesoreria unica». **Respinto**
3.10 VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: «sono determinate le aliquote di esonero» sino alla fine con le seguenti: «con riferimento al tasso di rendimento medio dei proventi annuali della vendita». **Respinto**
3.47 PONTONE, TURINI, DEMASI, MANTICA, MACERATINI, CURTO, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: «sono determinate le aliquote di esonero», fino alla fine, con le seguenti: «con riferimento al tasso di rendimento medio dei proventi annuali della vendita». **Respinto**
3.5 VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, COSTA, VENTUCCI

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: «sono determinate le aliquote di esonero», fino alla fine, con le seguenti: «con riferimento al tasso di rendimento medio dei proventi annuali della vendita».

Respinto**3.38**

MUNDI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

Respinto

«2-bis. I proventi derivanti dalla vendita delle partecipazioni mobiliari, degli immobili e delle aziende di proprietà degli Enti locali non sono soggetti alle disposizioni sulla Tesoreria unica».

Conseguentemente alla tabella A, Ministero delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 1.000.000;
2001: - 550.000;
2002: - 500.000».

3.13

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

Ritirato

«2-bis. La valutazione di interesse storico e artistico sui beni da alienare devono essere effettuate entro trenta giorni dalla richiesta da parte dell'amministrazione alienante; decorso tale termine senza che la valutazione sia stata effettuata il bene può essere alienato»

3.16

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

**Dichiarato
inammissibile****«Art. 3-bis.**

(Suppressione dei contributi ex ENPI ed ex ENAOLI)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 sono soppressi i contributi a carico dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) previsti dall'articolo 3, secondo comma, della legge 19 dicembre 1952, n. 2390, e dall'articolo 6, comma 1, numero 1, del decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 327.

2. Il relativo importo è destinato ad una equivalente riduzione dei premi e dei contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali».

3.0.6 PONTONE, TURINI, DEMASI, MULAS, BONATESTA, MANTICA, MACERATINI, CURTO, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Respinto

«Art. 3-bis.

(Soppressione dei contributi ex ENPI ed ex ENAOLI)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 sono soppressi i contributi a carico dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) previsti dall'articolo 3, secondo comma, della legge 19 dicembre 1952, n. 2390, e dall'articolo 6, comma 1, numero 1, del decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 327.

2. Il relativo importo è destinato ad una equivalente riduzione dei premi e dei contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali».

Conseguentemente, per la copertura, si veda l'emendamento 2.0.3.

3.0.5 VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Respinto

«Art. 3-bis.

1. Viene data priorità nella concessione dei beni dismessi dal patrimonio immobiliare statale ad associazioni senza fini di lucro che abbiano come scopo la creazione di case famiglia per disabili gravi o non autosufficienti, a nuclei familiari singoli che abbiano a carico una persona con *handicap* con oltre il 65 per cento di invalidità o nuclei familiari con un reddito inferiore ai 100.000.000 di lire annue che abbiano a carico tre o più figli minori o maggiorenni non economicamente indipendenti. L'agevolazione è estesa anche nel caso di coniugi che abbiano ottenuto l'affidamento preadottivo del minore.

2. A tutti i soggetti sopra menzionati viene applicato il reddito catastale minimo».

Conseguentemente, per la copertura, si veda l'emendamento 2.0.3.

3.0.4 VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Respinto

«Art. 3-bis.

1. L'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato deve concedere prelazione sulla vendita ai comuni nel cui territorio insistono aree dismesse dall'attività produttiva sulle quali sono stati realizzati interventi di edilizia economica e popolare ed opere pubbliche e di pubblico interesse».

3.0.3

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

**Dichiarato
inammissibile**

«Art. 3-bis.

(Autorizzazione all'esercizio di impresa)

1. Chiunque intenda avviare un'attività produttiva per la quale siano richieste licenze o autorizzazioni, ivi comprese quelle per l'utilizzazione di immobili, è tenuto a notificare al sindaco del comune dove avrà sede l'iniziativa una domanda specificando le caratteristiche dell'attività stessa.

2. Il sindaco provvede ad acquisire, secondo modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, i pareri e le autorizzazioni necessari di tutti i soggetti pubblici competenti, che sono tenuti a pronunciarsi o deliberare in via definitiva entro sessanta giorni dalla domanda. Entro i successivi trenta giorni il sindaco nega l'autorizzazione ovvero definisce l'atto autorizzativo, specificando eventuali limiti e condizioni per lo svolgimento dell'attività e lo comunica all'interessato.

3. In caso di mancata comunicazione entro novanta giorni dalla data della richiesta, l'attività è autorizzata e il richiedente può avviarne la realizzazione senza bisogno di ulteriori atti o deliberazioni da parte di soggetti statali, regionali, provinciali e comunali».

3.0.2

VEGAS, MANTICA, TAROLLI, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI,
COSTA

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Respinto

«Art. 3-bis.

1. I soggetti assegnatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 560,

realizzati alla data del 31 dicembre 1960, possono presentare domanda di cessione in proprietà dell'alloggio entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, usufruendo delle condizioni di cui al secondo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, così come sostituito dall'articolo 14 della legge 27 aprile 1962, n. 231. La suddetta disposizione si applica altresì agli aventi causa dei soggetti assegnatari. Le alienazioni possono essere effettuate con le seguenti modalità:

a) pagamento in un'unica soluzione, con una riduzione pari al 10 per cento del prezzo di cessione;

b) pagamento immediato di una quota non inferiore al 30 per cento del prezzo di cessione, con dilazione del pagamento della parte rimanente in non più di venti anni, in rate mensili, senza interessi, previa iscrizione ipotecaria a garanzia dalla parte del prezzo dilazionata».

3.0.1

SCIVOLETTO

Art. 4.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Respinto

«Art. 4-bis.

(Rivalutazione cespiti quartieri fieristici)

1. I soggetti pubblici e privati assoggettabili all'IRPEG ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, che possiedano quartieri fieristici anche con contratti di locazione finanziaria, possono rivalutare, anche in deroga all'articolo 2425 del codice civile ed altre norme di legge o di statuto, tali immobili se acquisiti a titolo di proprietà entro il 31 dicembre 1990. La rivalutazione suddetta può essere eseguita anche dagli enti pubblici e dalle società a prevalente capitale pubblico relativamente ai beni immobili dati in disponibilità ai predetti soggetti pubblici. Tale rivalutazione può essere eseguita nei bilanci e negli inventari relativi all'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge ed ai quattro esercizi successivi. Contemporaneamente, gli ammortamenti risultanti nei bilanci e negli inventari devono essere rivalutati secondo lo stesso coefficiente proporzionale risultante dal processo di rivalutazione concernenti i corrispondenti beni. La rivalutazione non può, in nessun caso, superare i valori correnti.

2. I saldi attivi risultanti dalle rivalutazioni eseguite ai sensi del comma 1 devono essere accantonati in una speciale riserva, designata con riferimento alla presente legge, che non concorre a formare il reddito imponibile dei soggetti pubblici o delle società che possono eseguire la rivalutazione ai sensi del comma 1. Detta riserva può essere utilizzata esclusivamente per la copertura di spese relative ad interventi di ristrutturazione e di ammodernamento del quartiere fieristico, con la sola esclusione della manutenzione ordinaria, anche mediante operazioni di delocalizzazione, in tutto o in parte, del quartiere stesso».

Conseguentemente, per la copertura, si veda l'emendamento 2.0.3.

4.0.1

SELLA DI MONTELUCE

Art. 5.

Sopprimere l'articolo.

Respinto

Conseguentemente, per la copertura, si veda l'emendamento 3.40.

5.25

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Sopprimere il comma 1.

Respinto

Conseguentemente, per la copertura, si veda l'emendamento 3.40.

5.26

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 1, sopprimere le parole: «, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato,». **Respinto**

5.8

MANTICA, VEGAS, TAROLLI, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI,
COSTA, CURTO, PEDRIZZI

Al comma 1, sopprimere le parole: «, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato,». **Respinto**

5.34

MARINO, ALBERTINI

Al comma 3, capoverso 99, dopo le parole: «che ne cura l'attuazione», aggiungere le seguenti: «, sentite le organizzazioni sindacali dell'utenza o quando le dismissioni riguardano beni concessi in locazione a famiglie con reddito inferiore a quelli fissati per la decadenza dall'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica». **Respinto**

5.24

BORTOLOTTI, CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 3, capoverso 99, dopo le parole: «che ne cura l'attuazione», aggiungere le seguenti: «, sentite le organizzazioni sindacali dell'utenza o quando le dismissioni riguardano beni concessi in locazione a famiglie con reddito inferiore a quelli fissati per la decadenza dall'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica». **Respinto**

5.32

POLIDORO, ZILIO

Al comma 3, capoverso 99, dopo le parole: «che ne cura l'attuazione», aggiungere le seguenti: «, sentite le organizzazioni sindacali dell'utenza o quando le dismissioni riguardano beni concessi in locazione a famiglie con reddito inferiore a quelli fissati per la decadenza dall'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica». **Respinto**

5.54

BORTOLOTTO

Al comma 3, capoverso 99, sostituire dalle parole: «In detti programmi» fino alla fine del periodo con le seguenti: «In detti programmi vengono altresì stabiliti i diritti attribuiti ai conduttori e gli obblighi a carico degli stessi. Allo scopo di consentire l'esercizio del diritto di prelazione previsto dal comma 113, nel caso di vendita a trattativa privata, l'Amministrazione finanziaria deve informare della determinazione di vendere e delle relative condizioni il comune dove il bene è situato. L'esercizio del diritto da parte del comune deve avvenire entro i quindici giorni successivi al ricevimento della comunicazione. Nel caso si proceda mediante asta pubblica i quindici giorni decorrono dall'avvenuta aggiudicazione». **Respinto**

5.37

MARINO, ALBERTINI

Al comma 3, capoverso 99, secondo periodo, dopo le parole: «, gli obblighi a carico degli stessi.», inserire le seguenti: «In detti programmi, quando si tratti di terreni agricoli di proprietà dello Stato, sono previste, anche nell'ambito delle risorse all'uopo preordinate del Fondo per l'occupazione, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e successive modificazioni, e comunque senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, particolari incentivazioni alla imprenditoria giovanile in agricoltura e alle relative produzioni di qualità in senso ecocompatibile». **Respinto**

5.49

FIGURELLI, SCIVOLETTO

Al comma 3, capoverso 99, terzo periodo, sopprimere le parole: **Respinto**
«, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato,».

5.2 PASTORE, VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Al comma 3, capoverso 99, terzo periodo, sopprimere le parole: **Respinto**
«, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato,».

5.9 MANTICA, VEGAS, TAROLLI, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI,
COSTA, CURTO, PEDRIZZI

Al comma 3, capoverso 99, terzo periodo, sopprimere le parole: **Respinto**
«, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato,».

5.35 MARINO, ALBERTINI

Al comma 3, capoverso 99, terzo periodo, sostituire la parola: **Ritirato**
«competitive» con la seguente: «concorsuali», nonché, al sesto periodo,
sostituire la parola: «competitive», con la seguente: «concorsuali».

5.18 PIERONI, BOCO

Al comma 3, capoverso 99, sopprimere il quarto periodo. **Respinto**

Conseguentemente, per la copertura, si veda l'emendamento 2.0.3.

5.3 PASTORE

Al comma 3, capoverso 99, quarto periodo, sopprimere le parole: **Respinto**
«, anche non compresi nei programmi,».

*Conseguentemente, le accise di cui all'articolo 7 sono aumentate
fino a concorrenza.*

5.48 FIGURELLI

Al comma 3, capoverso 99, quarto periodo, sopprimere le parole: **Respinto**
«in deroga alle norme di contabilità di Stato».

5.10 MANTICA, VEGAS, TAROLLI, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI,
COSTA, CURTO, PEDRIZZI

Al comma 3, capoverso 99, quarto periodo, sopprimere le seguenti **Respinto**
parole: «in deroga alle norme di contabilità di Stato».

5.36 MARINO, ALBERTINI

Al comma 3, capoverso 99, quinto periodo, dopo le parole: «al diritto sul bene», **Accolto**
inserire le seguenti: «nonchè alla regolarità urbanistica ed a quella fiscale» *e, dopo le parole:* «di titolarità del diritto», *aggiungere le seguenti:* «e di regolarità urbanistica e fiscale».

5.4 PASTORE, VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Al comma 3, capoverso 99, sesto periodo, sostituire le parole da: **Respinto**
«possono essere alienati a uno o più intermediari» fino alla fine del comma con le seguenti: «sono alienati da comuni nel cui territorio è ubicato il bene da alienare con conseguente compartecipazione agli utili del comune stesso in misura non inferiore al 10 per cento del prezzo di vendita del bene».

Conseguentemente, per la copertura si veda l'emendamento 3.40.

5.27 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 3, capoverso 99, dopo il quinto periodo, inserire il seguente: «Gli onorari notarili sono ridotti al 20 per cento». **V. nuovo testo**

5.45 GUBERT

Al comma 3, capoverso 99, dopo il quinto periodo, inserire il seguente: «Gli onorari notarili sono ridotti al 50 per cento». **Accolto**

5.45 (Nuovo testo) GUBERT

Al comma 3, capoverso 99, dopo il quinto periodo, inserire il seguente: «Gli onorari notarili sono ridotti al 20 per cento e la scelta del notaio avviene con procedura casuale tra quelli operanti in loco».

5.46

GUBERT

Fino alle parole «20 per cento» precluso; per la parte restante respinto

Al comma 3, capoverso 99, dopo l'ottavo periodo, inserire il seguente: «Qualora il valore di mercato sia riconosciuto sovrastimato da parte del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, la differenza da corrispondere è ridotta dell'importo della sopravvalutazione».

5.44

GUBERT

Dichiarato inammissibile

Al comma 3, capoverso 99, sopprimere dalle parole: «Con decreto del Presidente del Consiglio...» fino alla fine del periodo.

5.17

RIPAMONTI, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, SARTO, SEMENZATO, MARINO

Respinto

Al comma 3, capoverso 99, sopprimere l'ultimo periodo.

5.38

MARINO, ALBERTINI

Respinto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Dopo il comma 99 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«99-bis. La disposizione di cui al comma 99 si applica anche ai beni immobili appartenenti al patrimonio dello Stato non conferiti nei fondi di cui al comma 86, suscettibili di utilizzazione agricola, prevedendo, nella definizione del relativo programma di alienazione, il concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, che ne cura l'attuazione. I suddetti beni sono alienati dallo Stato al prezzo per ettaro corrispondente al valore agricolo medio, secondo i tipi di coltura praticati, determinato ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865. La rivendita, previo accorpamento in lotti minimi di dieci ettari, deve essere effettuata ad imprenditori agricoli, con preferenza per i giovani imprenditori che non abbiano superato i quaranta anni di età. Il Ministro delle politiche agricole e forestali presenta al Parlamento una relazione annuale sull'attuazione delle disposizioni del presente comma».

5.39

BEDIN, PREDÀ, PIATTI, SCIVOLETTO, FIGURELLI

Respinto

Sopprimere il comma 4.

Respinto

Conseguentemente, per la copertura, si veda l'emendamento 3.40.

5.28

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 4, capoverso 100, primo periodo, dopo le parole: «al diritto sul bene», inserire le seguenti: «nonchè alla regolarità urbanistica ed a quella fiscale» e, dopo le parole: «di titolarità del diritto», aggiungere le seguenti: «e di regolarità urbanistica e fiscale».

Accolto

5.5

PASTORE, VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Al comma 4, capoverso 100, secondo periodo, dopo le parole: «20 per cento», aggiungere le seguenti: «, a meno che la parte acquirente non richieda espressamente al notaio di procedere alla verifica di quanto dichiarato dallo Stato, nel qual caso gli onorari notarili sono ridotti al 50 per cento».

Respinto

5.6

PASTORE

Al comma 4, capoverso 100, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Per l'alienazione o il conferimento di beni immobili sottoposti a tutela, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e il Ministro delle finanze procedono di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali».

Respinto

5.51

FIGURELLI

Al comma 4, capoverso 100, ultimo periodo, sostituire le parole: «entro trenta giorni» con le seguenti: «entro novanta giorni».

Ritirato

5.40

MARINO, ALBERTINI

Al comma 4, capoverso 100, ultimo periodo, sopprimere le parole: «; decorso tale termine senza che la valutazione sia stata effettuata il bene può essere alienato».

Respinto

Conseguentemente, per la copertura, si veda l'emendamento 3.57.

5.11 MANTICA, VEGAS, TAROLLI, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI,
COSTA, CURTO, PEDRIZZI

Al comma 4, capoverso 100, sopprimere l'ultimo periodo.

5.41 MARINO, ALBERTINI

**Dichiarato
inammissibile**

Al comma 4, capoverso 100, ultimo periodo, sopprimere le parole:
«; decorso tale termine senza che la valutazione sia stata effettuata il be-
ne può essere alienato».

Respinto

*Conseguentemente, le accise di cui all'articolo 7 sono aumentate
fino a concorrenza.*

5.50 FIGURELLI

*Al comma 4, capoverso 100, sopprimere l'ultimo periodo, nonché
al comma 8, capoverso 1, sopprimere l'ultimo periodo.*

Ritirato

*Conseguentemente, alla Tabella C, apportare le seguenti varia-
zioni:*

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione econo-
mica:

Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980):

- Art. 36: Assegnazione a favore dell'Istituto nazionale di statistica
(3.1.2.36 - cap. 2504/p):

2000: - 40.000;

2001: - 40.000;

2002: - ;

- Art. 36: Finanziamento censimenti (3.1.2.36 - cap. 2504/p):

2000: - 10.000;

2001: - 10.000;

2002: - ;

Ministero del commercio con l'estero:

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

- Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (4.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2130):

2000: - 25.000;

2001: - 25.000;

2002: - ;

Legge n. 68 del 1997: Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero:

- Art. 8, comma 1, lettera *b*): Contributo di finanziamento attività promozionale (4.1.2.1 - Istituto commercio estero - cap. 2101):

2000: - 25.000;

2001: - 25.000;

2002: - ;

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

Legge n. 537 del 1993: Interventi correttivi di finanza pubblica:

- Art. 5, comma 1, lettera *a*): Costituzione fondo finanziamento ordinario delle università (2.1.2.3 - cap. 1263):

2000: - 300.000;

2001: - 300.000;

2002: - ».

5.19 RIPAMONTI, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTI, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, SARTO, SEMENZATO

Al comma 4, capoverso 100, sopprimere l'ultimo periodo, nonchè al comma 8, capoverso 1, sopprimere l'ultimo periodo. **Respinto**

Conseguentemente, nella tabella A, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 800.000;

2001: - 700.000;

2002: - ».

5.20 RIPAMONTI, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTI, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, SARTO, SEMENZATO

Al comma 4, capoverso 100, sostituire l'ultimo periodo, con i seguenti: «Qualora entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento di cui all'articolo 32 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ancora non sia stato emanato, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica comunica l'elenco degli immobili oggetto di alienazione al Ministero per i beni e le attività culturali che si pronuncia entro e non oltre novanta giorni dalla ricezione della comunicazione in ordine all'eventuale sussistenza dell'interesse storico-artistico individuando, in caso positivo, le singole parti soggette a tutela degli immobili stessi. Per i beni riconosciuti di tale interesse si applicano le disposizioni di cui agli articoli 24 e seguenti della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni. Le approvazioni e le autorizzazioni di cui alla predetta legge sono rilasciate entro centoventi giorni dalla ricezione della richiesta. Decorso tale termine senza che la valutazione sia stata effettuata vi provvede, in via sostitutiva, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro per i beni e le attività culturali».

V. nuovo testo

Inoltre, al comma 8, capoverso 100, sopprimere l'ultimo periodo.

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 800.000;
2001: - 700.000;
2002: - ».

5.21 RIPAMONTI, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTI, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, SARTO, SEMENZATO

Al comma 4, capoverso 100, sostituire l'ultimo periodo, con i seguenti: «Qualora, all'entrata in vigore della presente disposizione, il regolamento di cui all'articolo 32 della citata legge n. 448 del 1998 ancora non sia stato emanato, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica comunica l'elenco degli immobili oggetto di alienazione al Ministero per i beni e le attività culturali ed ambientali che si pronuncia entro e non oltre novanta giorni dalla ricezione della comunicazione in ordine all'eventuale sussistenza dell'interesse storico-artistico individuando, in caso positivo, le singole parti soggette a tutela degli immobili stessi. Per i beni riconosciuti di tale interesse si applicano le disposizioni di cui agli articoli 24 e seguenti della legge 1° giugno 1939, n. 1089. Le approvazioni e le autorizzazioni di cui alla predetta legge sono rilasciate entro centoventi giorni dalla ricezione della richiesta. Decorso tale termine senza che la valutazione sia stata effettuata vi provvede, in via sostitutiva, il Presidente del Consiglio dei ministri».

Accolto

Inoltre, al comma 8, capoverso 1, sopprimere l'ultimo periodo.

5.21 (Nuovo testo) RIPAMONTI, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTI, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, SARTO, SEMENZATO

Al comma 4, capoverso 100, sostituire le parole: «può essere alienato» con le seguenti: «è inalienabile». **Respinto**

Conseguentemente, per la copertura, si veda l'emendamento 3.40.

5.29 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Sopprimere il comma 8.

Respinto

Conseguentemente, per la copertura, si veda l'emendamento 3.40.

5.30 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Sopprimere il comma 8.

**Dichiarato
inammissibile**

5.42 MARINO, ALBERTINI

Al comma 8, al primo periodo del capoverso 1, dopo le parole: «di concerto con il Ministro delle finanze» inserire le seguenti: «e, relativamente agli immobili soggetti a tutela, con il Ministro per i beni e le attività culturali.». **Respinto**

5.23 RIPAMONTI, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTI, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, SARTO, SEMENZATO

Al comma 8, capoverso 1, primo periodo, sopprimere le parole: «, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato.». **Respinto**

5.12 MANTICA, VEGAS, TAROLLI, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, CURTO, PEDRIZZI

Al comma 8, capoverso 1, sopprimere le parole: «, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato,». **Respinto**

5.43

MARINO, ALBERTINI

Al comma 8, capoverso 1, primo periodo, dopo le parole: «appositamente costituite:» inserire le seguenti: «e garantite da primari istituti bancari». **Respinto**

5.13

MANTICA, MACERATINI, CURTO, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO

Al comma 8, capoverso 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato,». **Respinto**

5.14

MANTICA, VEGAS, TAROLLI, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI,
COSTA, CURTO, PEDRIZZI

Al comma 8, capoverso 1, secondo periodo, sostituire la parola: «competitive» con la seguente: «concorsuali». **Ritirato**

5.22

PIERONI, BOCO

Al comma 8, capoverso 1, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «I consulenti immobiliari e finanziari sono esclusi dall'acquisto di compendi o singoli beni immobili o diritti reali su di essi». **Accolto**

5.1

TONIOLLI, VEGAS, AZZOLLINI, VENTUCCI, D'ALÌ, COSTA,
ASCIUTTI

Al comma 8, capoverso 1, dopo il settimo periodo, inserire il seguente: «Per l'alienazione o il conferimento di beni immobili sottoposti a tutela i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e delle finanze procedono di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali». **Respinto**

5.53

FIGURELLI

Al comma 8, capoverso 1, nono periodo, sopprimere le parole: **Ritirato**
«; decorso tale termine senza che la valutazione sia stata effettuata il bene può essere alienato».

Conseguentemente, per la copertura, si veda l'emendamento 3.57.

5.15 MANTICA, VEGAS, TAROLLI, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI,
COSTA, CURTO, PEDRIZZI

Al comma 8, capoverso 1, nono periodo, sopprimere le parole: **Ritirato**
«; decorso tale termine senza che la valutazione sia stata effettuata il bene può essere alienato».

Conseguentemente, le accise di cui all'articolo 7 sono aumentate fino a concorrenza.

5.52 FIGURELLI

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Il comma 8 dell'articolo 23 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, è sostituito dal seguente:

“8. Il comma 7 si applica anche alle concessioni di derivazione già concesse. Al momento in cui le stesse, per effetto del medesimo comma 7, risultino scadute, possono continuare ad essere esercitate sino alla data di scadenza originaria, purché venga presentata domanda di rinnovo e fatta salva l'applicazione di quanto previsto all'articolo 22”».

5.7 GAMBINI, PASQUINI

**Dichiarato
inammissibile**

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Al fine di realizzare ulteriori risorse per l'ammodernamento ed il potenziamento operativo, infrastrutturale e strutturale delle Forze armate previsto all'articolo 44 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e allo scopo di sostenere il nuovo programma pluriennale di ristrutturazioni, costruzioni ed acquisizioni abitative per il personale militare di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 28 settembre 1999, n. 266, il Governo è delegato a procedere, con appositi decreti legislativi, a piani di alienazione di alloggi di servizio di cui alla legge 18 agosto 1978, n. 497, e successive modificazioni. Tempi, modalità, criteri, procedure e prezzi di vendita saranno definiti nell'apposito collegato ordinamentale alla legge finanziaria 2000».

5.33 TAROLLI

**Dichiarato
inammissibile**

Sopprimere il comma 10.

Respinto

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda l'emendamento 3.57.

5.16 MANTICA, VEGAS, TAROLLI, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI,
COSTA, CURTO, PEDRIZZI

Sopprimere il comma 10.

Respinto

Conseguentemente alla tabella A, Ministero delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 30.000;

2001: - 30.000;

2002: - 30.000.

5.100 MARINO, ALBERTINI

Sopprimere il comma 10.

Respinto

Conseguentemente, per la copertura, si veda l'emendamento 3.40.

5.31 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Respinto

«Art. 5-bis.

1. Al comma 1 dell'articolo 44 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso di immobili da dismettere in favore di altre amministrazioni statali, il Ministero della difesa concorda con le amministrazioni stesse l'importo da trasferire a tale scopo nel proprio stato di previsione attraverso variazioni compensative di bilancio, da disporre con decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica".

5.0.1 BESOSTRI

Art. 6.

- Al comma 1, sopprimere la lettera a).* **Respinto**
- 6.1** MANTICA, MACERATINI, CURTO, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO
- Al comma 1, sopprimere la lettera a).* **Respinto**
- Conseguentemente, per la copertura, si veda l'emendamento 3.40.*
- 6.7** CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA
- Al comma 1, sopprimere la lettera b).* **Respinto**
- Conseguentemente, per la copertura, si veda l'emendamento 3.40.*
- 6.8** CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA
- Al comma 2, sopprimere le lettere a), b) e c).* **Respinto**
- 6.4** BORTOLOTTO, CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA
- Al comma 2, sopprimere le lettere a), b) e c).* **Respinto**
- 6.17** BORTOLOTTO, RIPAMONTI
- Al comma 2, sopprimere le lettere a), b) e c).* **Respinto**
- 6.15** POLIDORO, ZILIO
- Al comma 2, sopprimere la lettera b).* **Respinto**
- 6.5** DE LUCA Athos, PAROLA, AGOSTINI, D'ALESSANDRO PRISCO,
RIPAMONTI

- Al comma 2, sopprimere la lettera b).* **Respinto**
- Conseguentemente, per la copertura, si veda l'emendamento 3.40.*
- 6.9** CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA
- Al comma 2, sopprimere la lettera b).* **Respinto**
- 6.16** MARINO, ALBERTINI
- Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «purchè all'assegnatario venga garantita la prosecuzione della locazione» aggiungere le seguenti: «alle stesse condizioni in atto al momento della vendita e per un periodo non inferiore ai venti anni».* **Respinto**
- Conseguentemente, per la copertura, si veda l'emendamento 3.40*
- 6.10.** CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA
- Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «la prosecuzione della locazione» aggiungere le seguenti: «; per gli alloggi occupati da ultra sessantacinquenne o da nuclei familiari in cui sia presente un portatore di handicap, in caso di mancato esercizio della prelazione, è consentita solo l'alienazione della nuda proprietà; in tal caso i soggetti citati possono conservare il titolo di conduttore o convertirlo in quello di usufruttuario, con i relativi vincoli e vantaggi».* **Respinto**
- Conseguentemente, per la copertura, si veda l'emendamento 3.40.*
- 6.11** CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA
- Al comma 2, sopprimere la lettera c).* **Respinto**
- Conseguentemente, per la copertura, si veda l'emendamento 3.40.*
- 6.12** CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA
- Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «a parità di prezzo», inserire le seguenti: «definito dall'ufficio tecnico erariale».* **Respinto**
- 6.13** CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 2, lettera c), sostituire il secondo periodo con il seguente: «Al medesimo comma è aggiunto infine il seguente periodo: “Non possono essere ceduti a terzi gli alloggi di cui al comma 2, lettera a), che risultino liberi. Gli alloggi liberi di cui al comma 2, lettera a), possono essere ceduti all’ente locale che li utilizza per i fini, e gli scopi dell’edilizia residenziale pubblica”».

Respinto

Conseguentemente, per la copertura, si veda l’emendamento 3.40.

6.14

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 2, lettera c), sopprimere il secondo periodo.

Respinto

Conseguentemente, per la copertura, si veda l’emendamento 3.40.

6.18

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 2, dopola lettera c), aggiungere la seguente:

Respinto

«c-bis) dopo il comma 9, è inserito il seguente:

“9-bis. I soggetti assegnatari di alloggi di cui al comma 2, lettera a), che non intendano acquistare l’alloggio condotto a titolo di locazione, possono partecipare ai bandi di concorso per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, fermo restando l’obbligo del rilascio dell’alloggio condotto a titolo di locazione al momento dell’effettiva assegnazione del nuovo alloggio.”».

6.3

MORO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

**Dichiarato
inammissibile**

«2-bis. Le risorse derivanti dalle discussioni di cui al comma 1, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato, al fine della riassegnazione, al netto di quanto spettante per le attività svolte da eventuale società incaricata delle attività di discussione ovvero decurtati gli oneri sostenuti per la discussione, al Fondo pensioni dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato SpA, di cui all’articolo 31».

6.2

MANTICA, MACERATINI, CURTO, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. La Ferrovie dello Stato SpA è autorizzata a concedere, con apposite convenzioni, in comodato d'uso alle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, beni immobili, o una parte di essi, costituenti dotazione delle stazioni o delle fermate, presidiate o non presidiate, per la gestione di sportelli informativi relativi alle attività delle ONLUS medesime, servizi di informazione e assistenza ai viaggiatori, servizi bar e ristorazione, depositi bagagli e, più in generale, per l'espletamento di servizi per cui non sia necessario l'intervento di personale tecnico della Ferrovia dello Stato Spa. Gli enti cessionari hanno l'obbligo di provvedere alla ordinaria manutenzione degli immobili ricevuti in comodato. La convenzione deve specificare obblighi, temi e condizioni della cessione in comodato».

6.6

SARTO

**Dichiarato
inammissibile**

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Interpretazione autentica dell'articolo 3, secondo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 546)

1. La disposizione di cui all'articolo 3, secondo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 546, è intesa nel senso che, nell'ipotesi in cui il contributo concesso venga utilizzato per ricostruire, su un sedime diverso da quello originario, un immobile distrutto in comunione tra più titolari, ad ogni singolo comproprietario dell'immobile distrutto spetta una corrispondente quota di comproprietà dell'immobile ricostruito, salvo l'obbligo per i comproprietari non titolari del contributo di concorrere, in misura corrispondente alle rispettive quote di comproprietà, alle spese di ricostruzione limitatamente alla parte eccedente l'ammontare del contributo erogato».

6.0.1

MORO

All'emendamento 6.0.2, capoverso 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) a decorrere dal 1° gennaio 2000 i contribuenti in possesso di unica casa sull'intero territorio nazionale di categoria catastale A2, A3, A4 e A5, adibita a propria abitazione, sono esentati dal pagamento di tutte le imposte ad essa relative. Gli stessi soggetti, nonchè i proprietari di immobili di edilizia economica e popolare, sono esentati dal paga-

**Dichiarato
inammissibile**

Respinto

mento dell'imposta comunale sugli immobili (ICI). Le amministrazioni comunali, in attesa della compartecipazione delle stesse alle entrate fiscali generali dello Stato, possono stabilire una aliquota ICI pari al 10 per mille relativa alle unità immobiliari che insistono sul proprio territorio, non dichiarate inagibili, sfitte da almeno 12 mesi, ovvero per le quali non risulti versata l'imposta di registro qualora dovuta; ai comuni che hanno adottato per intero quanto previsto dalla presente disposizione e che dimostrino un'entrata inferiore relativa all'ICI causata dalla predetta applicazione, lo Stato corrisponde la differenza tra l'entrata accertata nell'anno precedente e l'entrata accertata nell'esercizio finanziario in vigore».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda l'emendamento 3.40.

6.0.2/1

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

All'emendamento 6.0.2, capoverso 1, sostituire la lettera a) con la seguente: **Respinto**

«a) a decorrere dal 1° gennaio 2000 i contribuenti in possesso di unica casa sull'intero territorio nazionale di categoria catastale A2, A3, A4 e A5, adibita a propria abitazione, sono esentati dal pagamento di tutte le imposte ad essa relative».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda l'emendamento 3.40.

6.0.2/2

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

All'emendamento 6.0.2, capoverso 1, lettera a), dopo le parole: «concernente gli oneri deducibili,» inserire le seguenti: «al comma 1, è aggiunta la seguente lettera: “l-ter) le spese sopportate dai ciechi per il mantenimento dei cani guida, fino all'importo di un milione di lire” e». **Ritirato**

*Conseguentemente, nella tabella A, Ministero delle finanze, appor-
tare le seguenti variazioni:*

2000: - 300;

2001: - 200;

2002: - 100.

6.0.2/3

IL RELATORE

All'emendamento 6.0.2, capoverso 1, lettera a), è aggiunto in fine il seguente periodo: «È considerata adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata». **Respinto**

Conseguentemente all'onere relativo valutato in lire 1,5 miliardi annue si fa fronte con una riduzione di pari importo, per il triennio 2000-2002, a valere sugli accantonamenti previsti alla tabella A relativi al Ministero delle finanze.

6.0.2/4 ALBERTINI, MARINO, MARCHETTI, BERGONZI, CAPONI,
MANZI

All'emendamento 6.0.2, capoverso 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e al comma 1, dopo la lettera l-bis) è aggiunta la seguente: **Respinto**

“l-ter) le spese sostenute per l'acquisto dei testi scolastici per la scuola dell'obbligo, per un importo non superiore a lire 500.000”».

Conseguentemente alla tabella A, Ministero delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 800.000;

2001: - 800.000;

2002: - 800.000.

6.0.2/5 GRILLO, VENTUCCI, VEGAS

All'emendamento 6.0.2, capoverso 1, sostituire la lettera b) con la seguente: **Respinto**

«b) per i redditi da lavoro e da pensione compresi nel primo scaglione IRPEF l'aliquota relativa è ridotta, a decorrere dal 1° gennaio 1999, del 3 per cento: nella stessa percentuale e a decorrere dalla stessa data, si applica un incremento relativo alle detrazioni di imposta a favore dei contribuenti medesimi. Per i lavoratori e i pensionati titolari di reddito fino a lire 30 milioni, l'aliquota IRPEF, a decorrere dal 1° gennaio 1999, è ridotta del 2 per cento. La medesima riduzione del 2 per cento è estesa ai redditi da lavoro e da pensione compresi nel terzo scaglione relativamente alla parte non eccedente i 30 milioni di reddito. Le aliquote relative ai titolari di reddito compresi nel quarto e nel quinto scaglione IRPEF sono aumentate, a decorrere dal 1° gennaio 2000, rispettivamente dell'1 per cento e del 1,5 per cento. Conseguentemente, all'articolo 3, comma 145, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: “il 46 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “il 48 per cento”. La restituzione agli aventi diritto di quanto maggiormente versato nell'anno 1999 avverrà mediante accreditamento a favore del contribuente tramite minori trattenute fiscali entro e non oltre il 31 dicembre 2000».

6.0.2/6 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

All'emendamento 6.0.2, capoverso 1, sostituire la lettera b) con la seguente: **Respinto**

«b) all'articolo 11, comma 1, lettera b), recante l'aliquota applicabile al secondo scaglione di reddito, dopo le parole: "26,5 per cento", sono aggiunte le seguenti: "ridotta al 25,5 per cento per l'anno 2000"».

Inoltre, allo stesso capoverso 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) all'articolo 12, comma 1, lettera b), concernente le detrazioni per familiari a carico, le parole "lire 336.000" sono sostituite dalle seguenti: "lire 408.000 per l'anno 2000", e sono aggiunte infine le seguenti parole: "il suddetto importo per l'anno 2000 è aumentato di lire 240.000 per ciascun figlio di età inferiore a tre anni". A decorrere dal 1° gennaio 2001, la citata lettera b) del comma 1 dell'articolo 12 è abrogata».

Conseguentemente, allo stesso emendamento 6.0.2, capoverso 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) all'articolo 10, concernente gli oneri deducibili, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

“3-bis. Dal 1° gennaio 2001 per ogni persona a carico diversa dal coniuge spetta una deduzione dal reddito pari a una quota del reddito definito come “minimo vitale”. La legge finanziaria stabilisce annualmente tale quota. Il “minimo vitale” di ciascuna persona a carico può essere differenziato in rapporto all'età, alla numerosità e alla composizione del nucleo familiare, alla presenza o meno di *handicap* o di invalidità o ad altre condizioni rilevanti ed è determinato annualmente entro il 30 giugno con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

3-ter. Per gli anni 2001, 2002 e 2003 la quota dei minimi vitali deducibile è fissata in modo da rendere invariante l'onere diretto e indiretto per lo Stato rispetto all'adozione del sistema delle detrazioni, considerandone gli aumenti di lire 1.265 miliardi su base annua a decorrere dal 2000, di ulteriori 415 miliardi a decorrere dal 2001 e di ulteriori 425 miliardi a decorrere dal 2002, con minori introiti di cassa di lire 755 miliardi per il 2000, 2.325 miliardi per il 2001, 2.200 miliardi per il 2002 e di 2.400 miliardi per il 2003, inoltre a tale fine utilizzando i minori oneri derivanti dalla limitazione all'anno 2000 della riduzione di un punto percentuale dell'aliquota IRPEF del secondo scaglione, pari a lire 2.750 miliardi annue a decorrere dal 2001”».

All'emendamento 6.0.2, dopo l'articolo 6-bis (Disposizioni in materia di imposte sui redditi) è aggiunto il seguente: **Respinto**

«Articolo 6-ter.

(Disposizioni in materia di tasse sulla successione)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 è soppressa l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al testo unico approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346».

Conseguentemente, allo stesso emendamento 6.0.2, articolo 6-bis, al capoverso 1, sopprimere le lettere c), d) e f) e sopprimere i capoversi 7, 8 e 9.

Conseguentemente ancora, nella tabella A, Ministero delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 1.800.000;
2001: - 1.800.000;
2002: - 1.800.000.

6.0.2/8

MORO

All'emendamento 6.0.2, capoverso 1, sostituire la lettera c) con la seguente: **Respinto**

«c) all'articolo 12, comma 1, lettera b) concernente le detrazioni per familiari a carico, le parole: "lire 336.000" sono sostituite dalle seguenti: "lire 408.000" per l'anno 2000, e sono aggiunte infine le seguenti parole: "il suddetto importo per l'anno 2000 è aumentato di lire 240.000 per ciascun figlio di età inferiore a tre anni". A decorrere dal 1° gennaio 2001, la citata lettera b) del comma 1 dell'articolo 12 è abrogata».

Conseguentemente, allo stesso emendamento 6.0.2, capoverso 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) all'articolo 10, concernente gli oneri deducibili, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

“3-bis. Dal 1° gennaio 2001 per ogni persona a carico diversa dal coniuge spetta una deduzione dal reddito pari a una quota del reddito definito come ‘minimo vitale’. La legge finanziaria stabilisce annualmente tale quota. Il “minimo vitale” di ciascuna persona a carico può essere differenziato in rapporto all'età, alla numerosità e alla composizione del nucleo familiare, alla presenza o meno di *handicap* o di invalidità o ad altre condizioni rilevanti ed è determinato annualmente entro il 30 giugno con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

3-ter. Per gli anni 2001, 2002 e 2003 la quota dei minimi vitali deducibile è fissata in modo da rendere invariante l'onere diretto e indiretto per lo Stato rispetto all'adozione del sistema delle detrazioni nel 1999, considerandone gli aumenti di lire 1.265 miliardi su base annua a decorrere dal 2000, di ulteriori 415 miliardi a decorrere dal 2001 e di ulteriori 425 miliardi a decorrere dal 2002, con minori introiti di cassa di lire 755 miliardi per il 2000, 2.325 miliardi per il 2001, 2.200 miliardi per il 2002 e di 2.400 miliardi per il 2003».

6.0.2/9

GUBERT

All'emendamento 6.0.2, capoverso 1, sostituire la lettera c) con la seguente: **Ritirato**

«c) all'articolo 12, comma 1, lettera b), concernente le detrazioni per familiari a carico, le parole: "lire 336.000" sono sostituite dalla seguente: "lire 408.000" per l'anno 2000, e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "il suddetto importo per l'anno 2000 è aumentato di lire 240.000 per ciascun figlio di età inferiore a tre anni". A decorrere dal 1° gennaio 2001, la citata lettera b) del comma 1 dell'articolo 12 è abrogato».

Conseguentemente, allo stesso emendamento 6.0.2, capoverso 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) all'articolo 10, concernente gli oneri deducibili, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

“3-bis. Dal 1° gennaio 2001 per ogni persona a carico diversa dal coniuge spetta una deduzione dal reddito pari a una quota del reddito definito come 'minimo vitale'. La legge finanziaria stabilisce annualmente tale quota. Il 'minimo vitale' di ciascuna persona a carico può essere differenziato in rapporto all'età, alla numerosità e alla composizione del nucleo familiare, alla presenza o meno di *handicap* o di invalidità o ad altre condizioni rilevanti ed è determinato annualmente entro il 30 giugno con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri».

6.0.2/10

GUBERT

All'emendamento 6.0.2, capoverso 1, lettera c), al numero 1), sostituire le parole da: «lire 336.000» fino alla fine del numero con le seguenti: «lire 500.000 a decorrere dal 1° gennaio 2000». **Respinto**

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda l'emendamento 3.40.

6.0.2/11

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

All'emendamento 6.0.2, capoverso 1, alla lettera d), numero 2), capoverso 2, sostituire le lettere a), b), c) e d) con la seguente: **Respinto**

«a) lire 400.000 per i soggetti di età non inferiore ai 65 anni se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione non supera lire 18.000.000».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda l'emendamento 3.40.

6.0.2/12

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

All'emendamento 6.0.2, capoverso 1, alla lettera d), numero 2), capoverso 2-bis, sostituire la parola: «settantacinquesimo» con la seguente: «sessantacinquesimo». **Respinto**

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda l'emendamento 3.40.

6.0.2/13

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

All'emendamento 6.0.2, capoverso 1, lettera e), dopo le parole: «comma 1» inserire le seguenti: «alla lettera c), dopo il quinto periodo, è inserito il seguente: “Le agevolazioni per i veicoli destinati all'accompagnamento dei ciechi si intendono applicabili indipendentemente dalla necessità di adattamento” e alla». **Ritirato**

6.0.2/14

IL RELATORE

All'emendamento 6.0.2, capoverso 1, lettera f), dopo le parole: «degli articoli 2,» inserire le seguenti: «comma 1 e». **Respinto**

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda l'emendamento 3.40.

6.0.2/15

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

All'emendamento 6.0.2, al capoverso 1, lettera f), sostituire la parola: «30.000.000» con le seguenti: «20.000.000, aumentate di lire 5.000.000 per ogni persona a carico» e la parola: «60.000.000» con le seguenti: «45.000.000, aumentate di lire 5.000.000 per ogni persona a carico». **Respinto**

6.0.2/16

GUBERT

All'emendamento 6.0.2, capoverso 1, dopo la lettera f), inserire la seguente: **Respinto**

«f-bis). All'articolo 34, comma 4-bis, è aggiunto il seguente periodo: «Nel caso di contratto di locazione stipulato ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, la riduzione è ridotta al 5 per cento»;».

6.0.2/17

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

All'emendamento 6.0.2, capoverso 7, dopo la parola: «assumendo», inserire le seguenti: «a tempo pieno e indeterminato e in ossequio ai contratti collettivi nazionali di lavoro». **Respinto**

6.0.2/18

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

All'emendamento 6.0.2, capoverso 7, sopprimere le parole da: «soggetti che alternativamente» fino alla fine del capoverso. **Dichiarato inammissibile**

6.0.2/19

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

All'emendamento 6.0.2, capoverso 7, sopprimere le parole da: «soggetti che» fino alla fine del capoverso. **Dichiarato inammissibile**

6.0.2/20

MORO

All'emendamento 6.0.2, al capoverso 7, alla lettera d), aggiungere in fine le seguenti parole: «in un comune distante per via stradale o ferroviaria almeno 30 chilometri». **Respinto**

6.0.2/21

GUBERT

All'emendamento 6.0.2, sopprimere il capoverso 8. **Dichiarato inammissibile**

6.0.2/22

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

All'emendamento 6.0.2, capoverso 11, sostituire la cifra: **Respinto**
«15.000.000», con la seguente: «30.000.000».

Conseguentemente, nella tabella A, Ministero delle finanze, appor-
tare le seguenti variazioni:

2000: - 10.000;
2001: - 10.000;
2002: - 10.000.

6.0.2/23

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

All'emendamento 6.0.2, dopo il capoverso 13, aggiungere i **Ritirato**
seguenti:

«13-bis. Alla Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modifiche ed integrazioni, dopo il numero 120) è inserito il seguente: “120-bis) prestazioni di servizi rese sul litorale demaniale dai titolari dei relativi provvedimenti amministrativi rilasciati dalle autorità competenti, escluse le somministrazioni di alimenti e bevande e ogni altra attività non connessa con quella autorizzata”.

13-ter. All'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

“2-bis. Per i casi di detenzione all'interno degli alberghi e delle altre strutture ricettive la determinazione del canone è concordata con le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale delle categorie interessate, e deve comunque rispondere a criteri di proporzionalità decrescenti al crescere del numero di apparecchi installati in ogni struttura ed all'effettivo periodo di apertura nel corso dell'anno”.

13-quater. All'articolo 19-bis1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, le parole da “prestazioni alberghiere” a “sostitutivi di mense aziendali, a” sono soppresse.

13-quinquies. Il comma 1 dell'articolo 26 del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è sostituito dal seguente: “1. È sottoposto ad accisa il gas metano (codice NC 2711 29 00) destinato all'autotrazione ed alla combustione per usi civili ed usi industriali. Si considerano compresi negli usi civili anche gli impieghi del gas metano nei locali delle imprese industriali, di pubblico esercizio, artigianali ed agricole posti al di fuori degli stabilimenti, dei laboratori, e delle aziende ove viene svolta l'attività produttiva, e nella produzione di acqua calda, di altri vettori termici e/o di calore non utilizzati in impieghi produttivi dell'impresa ma per la cessione a terzi per usi civili. Si considerano compresi negli usi industriali gli impieghi del gas metano nel settore alberghiero, della ricettività all'aria aperta e della ristorazione, nel teleriscaldamento alimentato da impianti di cogenerazione che hanno le caratteristiche tecniche indicate nell'articolo 11, comma 2, lettera b),

della legge 9 gennaio 1991, n. 10, anche se riforniscono utenze civili, e gli impieghi in tutte le attività produttive di beni e servizi e nelle attività artigianali ed agricole. Le predette disposizioni valgono anche per la tassazione dei gas di petrolio liquefatti utilizzati negli impianti centralizzati per uso industriale”.

13-*sexies*. È autorizzata la spesa di lire 50 miliardi per l'anno 2000, 50 miliardi per l'anno 2001 e 50 miliardi per l'anno 2002 per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dei commi da 13-*bis* a 13-*quinquies*».

Conseguentemente nella Tabella A, Ministero delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 50.000;
2001: - 50.000;
2002: - 50.000.

6.0.2/24

GAMBINI, CADDEO, POLIDORO, DE LUCA Athos

All'emendamento 6.0.2, dopo il capoverso 13, aggiungere i seguenti:

**Dichiarato
inammissibile**

«13-*bis*. All'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, le parole: “e dei consulenti del lavoro” sono sostituite dalle seguenti: “dei consulenti del lavoro e degli agrotecnici”.

13-*ter*. Al comma 3, lettera *a*), dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, le parole: “e dei consulenti del lavoro” sono sostituite dalle seguenti: “dei consulenti del lavoro e degli agrotecnici”».

6.0.2/25

LARIZZA

All'emendamento 6.0.2, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

**Dichiarato
inammissibile**

«13-*bis*. L'articolo 17 della legge 13 aprile 1977, n. 114, riguardante “Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche”, come da ultimo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, è abrogato».

6.0.2/27

MONTAGNINO

All'emendamento 6.0.2, dopo l'articolo 6-bis aggiungere il seguente:

**Dichiarato
inammissibile**

«Articolo 6-ter.

(Disposizioni per gli accessi carrai agli immobili adibiti ad abitazione principale)

1. A decorrere dal periodo d'imposta 1999, i contribuenti che versano i canoni di concessione per gli accessi carrai ai loro immobili adibiti ad abitazione principale possono detrarre dall'imposta sui redditi delle persone fisiche l'intero importo».

6.0.2/26

MORO

Dopo l'articolo 6-bis, aggiungere il seguente:

**Dichiarato
inammissibile**

«Art. 6-ter.

(Istituzione di un credito d'imposta a titolo di indennizzo conseguente all'annullamento di ruoli erroneamente formati dall'amministrazione finanziaria)

1. Il contribuente, a cui è stata notificata una cartella di pagamento errata, contenente un ruolo successivamente annullato, perchè relativo ad imposte e tasse non dovute, ha diritto ad un credito d'imposta di lire 250.000 a titolo di risarcimento, da utilizzare in occasione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche, detraendo l'importo del credito dall'imposta finale da versare.

2. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità di applicazione del presente articolo».

6.0.2/100

VISENTIN, MORO

Nel Capo II, dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

V. nuovo testo

«Art. 6-bis. - *(Disposizioni in materia di imposte sui redditi)*. - 1. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, concernente gli oneri deducibili, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

“3-bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze, si deduce un importo fino a lire 1.800.000 rapportato al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione ed

in proporzione alla quota di possesso di detta unità immobiliare. L'importo della deduzione spettante non può comunque essere superiore all'ammontare del suddetto reddito di fabbricati. Sono pertinenti le cose immobili di cui all'articolo 817 del codice civile, classificate o classificabili in categorie diverse da quelle ad uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche. Per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente.”;

b) all'articolo 11, comma 1, lettera *b)*, recante l'aliquota applicabile al secondo scaglione di reddito, le parole: “26,5 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “25,5 per cento”;

c) all'articolo 12:

1) nel comma 1, lettera *b)*, concernente le detrazioni per familiari a carico, le parole: “lire 336.000” sono sostituite dalle seguenti: “lire 408.000 per l'anno 2000, lire 444.000 per l'anno 2001, e lire 480.000, a decorrere dal 1° gennaio 2002”;

2) nel comma 1, lettera *b)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “; il suddetto importo è aumentato di lire 240.000 per ciascun figlio di età inferiore a tre anni”;

d) all'articolo 13:

1) nel comma 1, relativo alle detrazioni per redditi di lavoro dipendente, le parole: “lire 1.680.000”, “lire 1.600.000”, “lire 1.500.000”, “lire 1.350.000”, “lire 1.250.000” e “lire 1.150.000”, rispettivamente contenute nelle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)* ed *f)*, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: “lire 1.750.000”, “lire 1.650.000”, “lire 1.550.000”, “lire 1.400.000”, “lire 1.300.000” e “lire 1.200.000”;

2) il comma 2, è sostituito dai seguenti:

“2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di pensione e quello dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, spetta una ulteriore detrazione, rapportata al periodo di pensione nell'anno, così determinata:

a) lire 120.000, per i soggetti di età inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione non supera lire 18.000.000;

b) lire 360.000, per i soggetti di età non inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione non supera lire 18.000.000;

c) lire 180.000, per i soggetti di età non inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione supera lire 18.000.000 ma non lire 18.500.000;

d) lire 90.000, per i soggetti di età non inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione supera lire 18.500.000 ma non lire 19.000.000.

2-bis. La detrazione di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)* del comma 2 compete a decorrere dal periodo d'imposta nel quale è compiuto il settantacinquesimo anno di età.”;

3) dopo il comma 2-*bis*, introdotto dal numero 2), è inserito il seguente, in materia di detrazioni per particolari tipologie di redditi:

“2-*ter*. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto il reddito, non superiore alla deduzione prevista dall’articolo 10, comma 3-*bis*, dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, il reddito derivante dagli assegni periodici percepiti in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, il reddito di lavoro autonomo derivante da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e il reddito derivante da rapporti di lavoro dipendente di durata inferiore all’anno, spetta una detrazione secondo i seguenti importi:

a) lire 300.000, se l’ammontare del reddito complessivo non supera lire 9.100.000;

b) lire 200.000, se l’ammontare del reddito complessivo supera lire 9.100.000 ma non lire 9.300.000;

c) lire 100.000, se l’ammontare del reddito complessivo supera lire 9.300.000 ma non lire 9.600.000.”;

4) nel comma 3, relativo alle detrazioni per redditi di lavoro autonomo e di impresa minore, le parole: “lire 700.000”, “lire 600.000”, “lire 500.000”, “lire 400.000” e “lire 300.000”, rispettivamente contenute nelle lettere a), b), c), d) ed e), sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: “lire 750.000”, “lire 650.000”, “lire 550.000”, “lire 450.000” e “lire 350.000”;

e) all’articolo 13-*bis*, comma 1, lettera d), relativa alle detrazioni per spese funebri, le parole: “1 milione di lire” sono sostituite dalle seguenti: “3 milioni di lire”;

f) dopo l’articolo 13-*bis* è inserito il seguente:

“Art. 13-*ter*. - (*Detrazioni per canoni di locazione*). - 1. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi, stipulati o rinnovati a norma degli articoli 2, comma 3, e 4, commi 2 e 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una detrazione, rapportata al periodo dell’anno durante il quale sussiste tale destinazione, nei seguenti importi:

a) lire 640.000, se il reddito complessivo non supera lire 30.000.000;

b) lire 320.000, se il reddito complessivo supera lire 30.000.000 ma non lire 60.000.000.”;

g) nell’articolo 48-*bis*, concernente la determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

“a-*bis*) ai fini della determinazione del reddito di cui alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 47, i compensi percepiti dal personale dipendente del Servizio sanitario nazionale per l’attività libero professionale intramuraria, esercitata presso studi professionali privati a seguito di autorizzazione del direttore generale dell’azienda sanitaria, costituiscono reddito nella misura del 90 per cento;”.

2. All'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente la detrazione dall'IRPEG spettante alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, le parole: "lire 270.000", sono sostituite dalle seguenti: "lire 500.000".

3. Le disposizioni del comma 1, lettere *a)*, *d)*, numero 3), *e)* ed *f)*, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta 1999; le disposizioni del comma 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1999; le disposizioni del comma 1, lettere *b)*, *c)*, numero 2), *d)*, numeri 1), 2), e 4), e *g)*, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta 2000.

4. Ai fini della determinazione delle imposte da versare a titolo di acconto per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 1999, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 18, commi 7, secondo periodo, ed 8, secondo periodo, della legge 13 maggio 1999, n. 133.

5. Nell'articolo 1, quarto comma, lettere *b)*, *b-bis)* e *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: "di cui all'articolo 34, comma 4-*quater*", sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 10, comma 3-*bis*".

6. Per il periodo d'imposta 2000, ai soli fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la misura dell'acconto è ridotta dal 98 al 92 per cento.

7. È attribuito un credito d'imposta pari al 19 per cento del compenso in natura, determinato ai sensi dell'articolo 48, comma 4, lettera *c)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, agli imprenditori individuali, alle società e agli enti che incrementano la base occupazionale dei lavoratori dipendenti in essere alla data del 30 settembre 1999, assumendo, dal 1° gennaio 2000 e fino al 31 dicembre 2002, soggetti che, alternativamente:

a) fruiscono di trattamento di integrazione salariale, se non in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia o di anzianità;

b) si trovano collocati in mobilità ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223;

c) sono impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative;

d) trasferiscono per esigenze connesse con il rapporto di lavoro la loro residenza anagrafica.

8. L'incremento della base occupazionale di cui al comma 7 deve essere considerato al netto delle diminuzioni occupazionali, comprese quelle che intervengono in società controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

9. Il credito d'imposta di cui al comma 7 non concorre alla formazione del reddito imponibile, non va considerato ai fini della determinazione del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è riportabile nei periodi d'imposta successivi ed è uti-

lizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

10. Il comma 5 dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come sostituito dall'articolo 12, comma 1, lettera *d*), della legge 13 maggio 1999, n. 133, concernente le modalità di effettuazione della trattenuta relativa all'addizionale provinciale e comunale all'IRPEF, è sostituito dal seguente:

“5. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli articoli 46 e 47 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per le modalità di determinazione dell'addizionale provinciale e comunale e per l'effettuazione delle relative trattenute da parte dei sostituti di imposta si applicano le disposizioni previste per l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 50, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446”.

11. Sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche le somme erogate a titolo di borse di studio bandite, a decorrere dal 1° gennaio 2000, nell'ambito del programma Socrates, istituito con decisione n. 819/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 1995, come modificata dalla decisione n. 576/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 1998, nonché le somme aggiuntive corrisposte dalle università, a condizione che l'importo complessivo annuo non sia superiore a lire 15.000.000.

12. Al comma 3 dell'articolo 2 della legge 20 dicembre 1996, n. 638, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Relativamente al primo versamento delle somme ad essa spettanti ai sensi del presente articolo, lo Stato corrisponde all'Unione delle Comunità ebraiche, entro il 31 gennaio 2000, un anticipo pari a lire 500 milioni salvo conguaglio da effettuare entro il termine di cui al periodo precedente.”.

13. È autorizzata la spesa di lire 500 miliardi per l'anno 2001, e di lire 1.500 miliardi per l'anno 2002, per la copertura degli oneri recati dal comma 5 dell'articolo 2 della legge 13 maggio 1999, n. 133».

Conseguentemente, nella tabella A, Ministero delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 6.790.000;
2001: - 8.227.000;
2002: - 8.581.000.

6.0.2

IL GOVERNO

Nel Capo II, dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Accolto

«Art. 6-bis. - (*Disposizioni in materia di imposte sui redditi*). - 1.
Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Pre-

sidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, concernente gli oneri deducibili, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

“3-bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze, si deduce un importo fino a lire 1.800.000 rapportato al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione ed in proporzione alla quota di possesso di detta unità immobiliare. L'importo della deduzione spettante non può comunque essere superiore all'ammontare del suddetto reddito di fabbricati. Sono pertinenze le cose immobili di cui all'articolo 817 del codice civile, classificate o classificabili in categorie diverse da quelle ad uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche. Per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente.”;

b) all'articolo 11, comma 1, lettera b), recante l'aliquota applicabile al secondo scaglione di reddito, le parole: “26,5 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “25,5 per cento”;

c) all'articolo 12:

1) nel comma 1, lettera b), concernente le detrazioni per familiari a carico, le parole: “lire 336.000” sono sostituite dalle seguenti: “lire 408.000 per l'anno 2000, lire 444.000 per l'anno 2001, e lire 480.000, a decorrere dal 1° gennaio 2002”;

2) nel comma 1, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “; il suddetto importo è aumentato di lire 240.000 per ciascun figlio di età inferiore a tre anni”;

d) all'articolo 13:

1) nel comma 1, relativo alle detrazioni per redditi di lavoro dipendente, le parole: “lire 1.680.000”, “lire 1.600.000”, “lire 1.500.000”, “lire 1.350.000”, “lire 1.250.000” e “lire 1.150.000”, rispettivamente contenute nelle lettere a), b), c), d), e) ed f), sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: “lire 1.750.000”, “lire 1.650.000”, “lire 1.550.000”, “lire 1.400.000”, “lire 1.300.000” e “lire 1.200.000”;

2) il comma 2, è sostituito dai seguenti:

“2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di pensione e quello dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, spetta una ulteriore detrazione, rapportata al periodo di pensione nell'anno, così determinata:

a) lire 120.000, per i soggetti di età inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione non supera lire 18.000.000;

b) lire 360.000, per i soggetti di età non inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione non supera lire 18.000.000;

c) lire 180.000, per i soggetti di età non inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione supera lire 18.000.000 ma non lire 18.500.000;

d) lire 90.000, per i soggetti di età non inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione supera lire 18.500.000 ma non lire 19.000.000.

2-bis. La detrazione di cui alle lettere b), c) e d) del comma 2 compete a decorrere dal periodo d'imposta nel quale è compiuto il settantacinquesimo anno di età.”;

3) dopo il comma 2-bis, introdotto dal numero 2), è inserito il seguente, in materia di detrazioni per particolari tipologie di redditi:

“2-ter. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto il reddito, non superiore alla deduzione prevista dall'articolo 10, comma 3-bis, dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, il reddito derivante dagli assegni periodici percepiti in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, il reddito di lavoro autonomo derivante da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e il reddito derivante da rapporti di lavoro dipendente di durata inferiore all'anno, spetta una detrazione secondo i seguenti importi:

a) lire 300.000, se l'ammontare del reddito complessivo non supera lire 9.100.000;

b) lire 200.000, se l'ammontare del reddito complessivo supera lire 9.100.000 ma non lire 9.300.000;

c) lire 100.000, se l'ammontare del reddito complessivo supera lire 9.300.000 ma non lire 9.600.000.”;

4) nel comma 3, relativo alle detrazioni per redditi di lavoro autonomo e di impresa minore, le parole: “lire 700.000”, “lire 600.000”, “lire 500.000”, “lire 400.000” e “lire 300.000”, rispettivamente contenute nelle lettere a), b), c), d) ed e), sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: “lire 750.000”, “lire 650.000”, “lire 550.000”, “lire 450.000” e “lire 350.000”;

e) all'articolo 13-bis, comma 1, lettera d), relativa alle detrazioni per spese funebri, le parole: “1 milione di lire” sono sostituite dalle seguenti: “3 milioni di lire”;

f) dopo l'articolo 13-bis è inserito il seguente:

“Art. 13-ter. - (Detrazioni per canoni di locazione). - 1. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi, stipulati o rinnovati a norma degli articoli 2, comma 3, e 4, commi 2 e 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una detrazione, rapportata al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione, nei seguenti importi:

a) lire 640.000, se il reddito complessivo non supera lire 30.000.000;

b) lire 320.000, se il reddito complessivo supera lire 30.000.000 ma non lire 60.000.000.”;

g) nell'articolo 48-bis, concernente la determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

“a-bis) ai fini della determinazione del reddito di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 47, i compensi percepiti dal personale dipendente del Servizio sanitario nazionale per l'attività libero professionale intramuraria, esercitata presso studi professionali privati a seguito di autorizzazione del direttore generale dell'azienda sanitaria, costituiscono reddito nella misura del 90 per cento;”.

2. All'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente la detrazione dall'IRPEG spettante alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, le parole: “lire 270.000”, sono sostituite dalle seguenti: “lire 500.000”.

3. Le disposizioni del comma 1, lettere a), d), numero 3), e) ed f), si applicano a decorrere dal periodo d'imposta 1999; le disposizioni del comma 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1999; le disposizioni del comma 1, lettere b), c), numero 2), d), numeri 1), 2), e 4), e g), si applicano a decorrere dal periodo d'imposta 2000.

4. Ai fini della determinazione delle imposte da versare a titolo di acconto per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 1999, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 18, commi 7, secondo periodo, ed 8, secondo periodo, della legge 13 maggio 1999, n. 133.

5. Nell'articolo 1, quarto comma, lettere b), b-bis) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: “di cui all'articolo 34, comma 4-quater”, sono sostituite dalle seguenti: “di cui all'articolo 10, comma 3-bis”.

6. Per il periodo d'imposta 2000, ai soli fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la misura dell'acconto è ridotta dal 98 al 92 per cento.

7. È attribuito un credito d'imposta pari al 19 per cento del compenso in natura, determinato ai sensi dell'articolo 48, comma 4, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, agli imprenditori individuali, alle società e agli enti che incrementano la base occupazionale dei lavoratori dipendenti in essere alla data del 30 settembre 1999, assumendo, dal 1° gennaio 2000 e fino al 31 dicembre 2002, soggetti che, alternativamente:

a) fruiscono di trattamento di integrazione salariale, se non in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia o di anzianità;

b) si trovano collocati in mobilità ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223;

c) sono impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative;

d) trasferiscono per esigenze connesse con il rapporto di lavoro la loro residenza anagrafica.

8. L'incremento della base occupazionale di cui al comma 7 deve essere considerato al netto delle diminuzioni occupazionali, comprese quelle che intervengono in società controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

9. Il credito d'imposta di cui al comma 7 non concorre alla formazione del reddito imponibile, non va considerato ai fini della determinazione del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è riportabile nei periodi d'imposta successivi ed è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

10. Il comma 5 dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come sostituito dall'articolo 12, comma 1, lettera d), della legge 13 maggio 1999, n. 133, concernente le modalità di effettuazione della trattenuta relativa all'addizionale provinciale e comunale all'IRPEF, è sostituito dal seguente:

“5. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli articoli 46 e 47 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per le modalità di determinazione dell'addizionale provinciale e comunale e per l'effettuazione delle relative trattenute da parte dei sostituti di imposta si applicano le disposizioni previste per l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 50, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446”.

11. Sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche le somme erogate a titolo di borse di studio bandite, a decorrere dal 1° gennaio 2000, nell'ambito del programma Socrates, istituito con decisione n. 819/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 1995, come modificata dalla decisione n. 576/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 1998, nonché le somme aggiuntive corrisposte dalle università, a condizione che l'importo complessivo annuo non sia superiore a lire 15.000.000.

12. È autorizzata la spesa di lire 500 miliardi per l'anno 2001, e di lire 1.500 miliardi per l'anno 2002, per la copertura degli oneri recati dal comma 5 dell'articolo 2 della legge 13 maggio 1999, n. 133».

*Conseguentemente, nella tabella A, Ministero delle finanze, appor-
tare le seguenti variazioni:*

2000: - 6.790.000;
2001: - 8.227.000;
2002: - 8.581.000.

All'emendamento 6.0.3, capoverso 1, dopo le parole: «ai procedimenti civili, penali ed amministrativi» inserire le seguenti: «di esecuzione civile mobiliare e di esecuzione immobiliare, in materia fiscale, tavolare». **Respinto**

6.0.3/4 PINGGERA, THALER AUSSEHOFER

All'emendamento 6.0.3, all'articolo 6-bis, al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche per copie». **Respinto**

6.0.3/7 BUCCIERO, CARUSO Antonino, MANTICA

All'emendamento 6.0.3, all'articolo 6-bis, dopo il comma 2 inserire il seguente: «La tabella di cui al comma 2 non può essere modificata se non trascorsi dieci anni». **Respinto**

6.0.3/8 BUCCIERO, CARUSO Antonino, MANTICA

All'emendamento 6.0.3, all'articolo 6-bis, sopprimere il comma 5. **Respinto**

6.0.3/9 BUCCIERO, CARUSO Antonino, MANTICA

All'emendamento 6.0.3, dopo il capoverso 11, inserire il seguente: **Dichiarato inammissibile**
«11-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2001, gli atti e i provvedimenti relativi ai procedimenti in materia di lavoro, comprese le procedure concorsuali e di volontaria giurisdizione, sono esenti da imposte di bollo, tasse di iscrizione a ruolo in qualsiasi grado di giudizio».

Conseguentemente alla tabella A, Ministero delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2001: - 8.000;

2002: - 8.000.

6.0.3/1 VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

All'emendamento 6.0.3, nella Tabella 2 ivi introdotta, al capoverso 1, dopo le parole: «dei procedimenti giurisdizionali civili, penali ed amministrativi» inserire le seguenti: «di esecuzione civile mobiliare e di esecuzione immobiliare, in materia fiscale». **Respinto**

6.0.3/5 PINGGERA, THALER AUSSEHOFER

All'emendamento 6.0.3, nella tabella 2 ivi introdotta, sostituire le lettere da a) a l) con le seguenti: **Respinto**

«a) nulla è dovuto per i processi di valore fino a lire 50.000.000;

b) lire 300.000 per i processi di valore da lire 50.000.000 a lire 100.000.000;

c) lire 500.000 per i processi di valore superiore».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 1.000.000;

2001: - 1.000.000;

2002: - 1.000.000.

6.0.3/2

FIGURELLI

All'emendamento 6.0.3, nella tabella 2 ivi introdotta, sopprimere il capoverso 3. **Respinto**

6.0.3/3

FIGURELLI

All'emendamento 6.0.3, nella tabella 2 ivi introdotta, al comma 4, sostituire le parole: «Titoli I e II» con le seguenti: «Titolo I», e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «salvo che per i procedimenti di cui ai Capi I e II per i quali il contributo è ridotto a un terzo». **Respinto**

6.0.3/10

BUCCIERO, CARUSO Antonino, MANTICA

All'emendamento 6.0.3, nella Tabella 2 ivi introdotta, dopo il capoverso 4 inserire il seguente: **Dichiarato inammissibile**

«4-bis. I procedimenti di volontaria giurisdizione si considerano compresi nello scaglione di cui alla lettera b) del comma 1».

6.0.3/6

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

Nel capo II, dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Accolto

«Art. 6-bis. - (Esenzione dall'imposta di bollo, soppressione dei diritti di cancelleria e delle tasse di iscrizione a ruolo e riduzione delle

imposte per gli atti giudiziari). - 1. Per gli atti e per i provvedimenti relativi ai procedimenti civili, penali ed amministrativi, comprese le procedure concorsuali e di volontaria giurisdizione, sono soppressi le imposte di bollo, la tassa di iscrizione a ruolo e i diritti di cancelleria.

2. Nei procedimenti giurisdizionali indicati al comma 1, per ciascun grado di giudizio, è istituito il contributo unificato di iscrizione a ruolo, secondo gli importi e i valori indicati nella tabella 2 allegata alla presente legge.

3. La parte che per prima si costituisce in giudizio, che propone una domanda riconvenzionale, ovvero, nei procedimenti esecutivi, che fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati, o che interviene nella procedura di esecuzione, è tenuta all'anticipazione del pagamento del contributo di cui al comma 1, salvo il diritto alla ripetizione nei confronti della parte soccombente, ai sensi dell'articolo 91 del codice di procedura civile.

4. In caso di mancato pagamento o di necessità di integrazione dei versamenti nel corso del procedimento, la cancelleria o la segreteria competente provvede al recupero delle somme dovute nei confronti della parte nelle forme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

5. Il valore dei procedimenti, determinato ai sensi degli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile, deve risultare da apposita dichiarazione resa espressamente nelle conclusioni dell'atto introduttivo ovvero nell'atto di precetto.

6. Con decreto del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro delle finanze e il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono apportate le variazioni alla misura del contributo unificato di cui al comma 2 e degli scaglioni di valore indicati nella tabella 2 allegata alla presente legge, tenuto conto della necessità di adeguamento alle variazioni del numero, del valore, della tipologia dei processi registrate nell'anno precedente. Con il predetto decreto sono altresì disciplinate le modalità di versamento del contributo unificato.

7. Le disposizioni previste dal presente articolo si applicano ai procedimenti che hanno inizio dal 1° luglio 2000. Per i procedimenti in corso alla predetta data l'attore può valersi delle disposizioni del presente articolo versando l'importo del contributo di cui alla tabella 2 in ragione del 50 per cento. Non si fa luogo al rimborso o alla ripetizione di quanto già pagato a titolo di imposta di bollo, di registro, di tassa di iscrizione a ruolo e di diritti di cancelleria.

8. I soggetti ammessi al gratuito patrocinio sono esentati dal pagamento del contributo di cui al presente articolo.

9. Non sono soggetti al contributo di cui al presente articolo i procedimenti già esenti, senza limiti di competenza o di valore, dall'imposta di bollo, di registro, e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.

10. Le sentenze e gli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria di valore fino a lire 10 milioni sono esenti dell'imposta di registro. L'im-

posta di registro sulle sentenze e su ogni altro provvedimento dell'autorità giudiziaria è ridotta alla metà per gli atti di valore superiore a lire 10 milioni fino a lire 50 milioni. Sono altresì esenti dall'imposta di registro i processi verbali di conciliazione di valore non superiore a lire 100 milioni. Oltre tale limite l'imposta di registro è ridotta alla metà.

11. Con decreto del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro delle finanze e il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono dettate le disposizioni per la ripartizione tra le amministrazioni interessate dei proventi del contributo unificato di cui al comma 2 e per la relativa regolazione contabile.

12. Le disposizioni del presente articolo si applicano dal 1° luglio 2000; detto termine può essere prorogato, per un periodo massimo di sei mesi, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia e del Ministro delle finanze, tenendo conto di oggettive esigenze organizzative degli uffici, o di accertate difficoltà dei soggetti interessati per gli adempimenti posti a loro carico».

Conseguentemente, dopo la tabella 1, inserire la seguente:

“TABELLA 2. - 1. Importo del contributo unificato per l'iscrizione a ruolo per ogni grado di giudizio dei procedimenti giurisdizionali civili, penali ed amministrativi:

a) nulla è dovuto per i processi di valore inferiore a lire 2.000.000;

b) lire 50.000 per i processi di valore superiore a lire 2.000.000 e fino a lire 10.000.000;

c) lire 300.000 per i processi di valore superiore a lire 10.000.000 e fino a lire 25.000.000;

d) lire 600.000 per i processi di valore superiore a lire 25.000.000 e fino a lire 50.000.000;

e) lire 800.000 per i processi di valore superiore a lire 50.000.000 e fino a lire 100.000.000;

f) lire 1.300.000 per i processi di valore superiore a lire 100.000.000 e fino a lire 500.000.000;

g) lire 2.000.000 per i processi di valore superiore a lire 500.000.000 e fino a lire 1.000.000.000;

h) lire 3.000.000 per i processi di valore superiore a lire 1.000.000.000 e fino a lire 3.000.000.000;

i) lire 5.000.000 per i processi di valore superiore a lire 3.000.000.000 e fino a lire 10.000.000.000;

l) lire 10.000.000 per i processi di valore superiore a lire 10.000.000.000.

2. Per i processi amministrativi instaurati in primo grado e per quelli dinanzi ai Tribunali delle acque il contributo unificato di iscrizione a ruolo è dovuto nella misura di lire 400.000; per i processi amministrativi instaurati in secondo grado e per quelli dinanzi al Tribunale superiore delle acque pubbliche il contributo unificato di iscrizione a ruolo è dovuto nella misura di lire 800.000.

3. I processi di valore indeterminabile si considerano compresi nello scaglione di cui alla lettera g) del comma 1.

4. Il contributo dovuto per i procedimenti speciali previsti nel Libro quarto, titoli I e II, del codice di procedura civile, nonché per i procedimenti esecutivi, è ridotto alla metà.

5. Per il rilascio di copie autentiche è dovuto un unico diritto fisso di lire 10.000 per ogni atto".».

Conseguentemente, nella tabella A, Ministero delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2001: - 57.000;

2002: - 108.000.

6.0.3

IL GOVERNO

All'emendamento 6.0.4, capoverso 1, apportare le seguenti modifiche:

**Dichiarato
decaduto**

a) dopo le parole: «delle persone» inserire le seguenti: «, che abbiano la residenza e la cittadinanza italiana,»;

b) sostituire le parole: «e si trovano» con le seguenti: «e/o si trovano».

Inoltre, al capoverso 2, sostituire le parole: «20 miliardi» con le seguenti: «35 miliardi».

Conseguentemente, all'emendamento 6.0.6, capoverso 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «esclusivamente a favore dei possessori dei natanti adibiti allo svolgimento di attività d'impresa».

6.0.4/1

MORO

All'emendamento 6.0.4, capoverso 1, dopo le parole: «delle persone» inserire le seguenti: «, che abbiano la residenza e la cittadinanza italiana,» e sostituire le parole: «e si trovano» con le seguenti: «e/o si trovano»

**Dichiarato
decaduto**

6.0.4/2

MORO

All'emendamento 6.0.4, capoverso 1, dopo le parole: «delle persone» inserire le seguenti: «, che abbiano la residenza e la cittadinanza italiana,».

**Dichiarato
decaduto**

6.0.4/3

MORO

All'emendamento 6.0.4, capoverso 1, sostituire le parole: «delle persone» con le seguenti: «dei cittadini ovvero dei residenti provvisti di regolare permesso di soggiorno». **Dichiarato decaduto**

6.0.4/4

GUBERT

All'emendamento 6.0.4, al capoverso 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «impregiudicato il diritto di regresso contro gli obbligati alla prestazione degli alimenti di cui ai numeri 1), 2) e 3) dell'articolo 433 del codice civile». **Dichiarato decaduto**

6.0.4/10

PINGGERA, THALER AUSSEHOFER

All'emendamento 6.0.4, dopo il capoverso 1 inserire i seguenti: **Dichiarato decaduto**

«1-bis. In attesa dell'approvazione della legge di riordino dell'assistenza, i finanziamenti previsti in maniera specifica dalle leggi di settore in materia di servizi sociali confluiscono nel fondo sociale istituito dall'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, ai sensi dell'articolo 133, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e vengono ripartiti alle Regioni in unica soluzione tenendo conto dei criteri di assegnazione previsti dalle rispettive leggi.

1-ter. Le Regioni provvedono alla successiva ripartizione agli enti locali e ad altri soggetti previsti dalla programmazione regionale assicurando la prosecuzione delle attività in atto e comunque le prestazioni previste dai provvedimenti richiamati al comma 1.

1-quater. Le relazioni delle regioni alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento degli affari sociali sulle progettualità elaborate e sui piani finanziari previsti nelle leggi di cui al comma 1 sono unificate in unica relazione da inviarsi al Dipartimento stesso entro il 30 settembre di ciascun anno».

6.0.4/5

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

All'emendamento 6.0.4, capoverso 2, sostituire le parole: «pari a lire 20 miliardi» con le seguenti: «pari a lire 200 miliardi». **Dichiarato decaduto**

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda l'emendamento 3.40.

6.0.4/6

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

All'emendamento 6.0.4, capoverso 2, sostituire le parole: «dell'importo di lire 20 miliardi» con le seguenti: «dell'importo di lire 200 miliardi». **Dichiarato decaduto**

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda l'emendamento 3.40.

6.0.4/7

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

All'emendamento 6.0.4, capoverso 2, sostituire le parole: «presentati dagli enti locali e dalle associazioni di volontariato» con le seguenti: «presentati dagli enti locali, dalle associazioni di volontariato e da altri soggetti». **Dichiarato decaduto**

6.0.4/8

IL RELATORE

All'emendamento 6.0.4, capoverso 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Sono considerati in via prioritaria i progetti presentati dalle associazioni di volontariato che presentano il migliore rapporto costi-benefici determinati sulla base dei criteri generali individuati nel decreto di cui al comma 3». **Dichiarato decaduto**

6.0.4/9

GUBERT

Nel capo II, dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Ritirato

«Art. 6-bis. - (Interventi a favore delle persone senza fissa dimora).

– 1. Fino alla completa attuazione dei provvedimenti legislativi di riforma in materia di servizi sociali, sono previsti interventi straordinari a favore delle persone che versano in stato di povertà estrema e si trovano senza fissa dimora.

2. Ai fini di cui al comma 1, una quota del Fondo nazionale per le politiche sociali, disciplinato dal comma 44 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni e integrazioni, pari a 20 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, è destinata al finanziamento di progetti presentati dagli enti locali e dalle associazioni di volontariato, concernenti la realizzazione di centri e servizi di pronta accoglienza, interventi socio-sanitari, servizi per l'accompagnamento e il reinserimento delle persone nella rete delle strutture di protezione sociale. A tal fine il predetto Fondo è integrato dell'importo di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni suindicati. Sono considerati in via prioritaria i progetti presentati congiuntamente dagli enti locali e dalle associazioni

di volontariato, che si riferiscono ai comuni delle grandi aree urbane individuate nel decreto di cui al comma 3.

3. I progetti sono presentati alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari sociali. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per la solidarietà sociale, con proprio decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, indica le modalità di presentazione dei progetti, i requisiti per l'accesso ai finanziamenti, i criteri generali di valutazione dei progetti e le modalità per l'azione di monitoraggio degli interventi».

Conseguentemente, nella tabella A, Ministero delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 20.000;
2001: - 20.000;
2002: - 20.000.

6.0.4

IL GOVERNO

Nel capo II, dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Accolto

«Art. 6-bis. - (*Imposta di registro sui conferimenti in società*). - 1. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 50 è sostituito dal seguente:

“Art. 50. - (*Atti ed operazioni concernenti società, enti, consorzi, associazioni ed altre organizzazioni commerciali od agricole*). - 1. Per gli atti costitutivi e per gli aumenti di capitale o di patrimonio di società o di enti, diversi dalle società, compresi i consorzi, le associazioni e le altre organizzazioni di persone o di beni con o senza personalità giuridica aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole, con conferimento di immobili o diritti reali immobiliari, la base imponibile è costituita dal valore dei beni o diritti conferiti al netto delle spese e degli oneri inerenti alla costituzione o all'esecuzione dell'aumento calcolati forfetariamente nella misura del due per cento del valore dichiarato fino a lire 200 milioni e dell'uno per cento per la parte eccedente, e in ogni caso in misura non superiore a lire 1 miliardo.”;

b) nell'articolo 2 della Tariffa allegata, parte prima, il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Contratti di associazione in partecipazione con apporto di beni diversi da quelli indicati nell'articolo 1 e nel successivo articolo 7: lire 250.000.”;

c) nell'articolo 4 della predetta Tariffa:

1) alle lettere a), numeri, 3), 5) e 6), e), f) e g), nella colonna delle aliquote, le parole: "1 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "lire 250.000";

2) le note sono sostituite dalle seguenti:

"NOTE - I) La proprietà ed i diritti reali su immobili o unità da diporto si intendono conferiti alla data dell'atto che comporta il loro trasferimento o la loro costituzione.

II) L'imposta di cui alla lettera e) si applica se l'atto di regolarizzazione è registrato entro un anno dall'apertura della successione. In ogni altro caso di regolarizzazione di società di fatto, ancorché derivanti da comunioni ereditarie, l'imposta si applica a norma dell'articolo 22 del testo unico.

III) Per gli atti propri delle società ed enti diversi da quelli indicati nel presente articolo si applica l'articolo 9 della tabella.

IV) Gli atti di cui alla lettera a) sono soggetti all'imposta nella misura fissa di lire 250.000 se la società destinataria del conferimento ha la sede legale o amministrativa in altro Stato membro dell'Unione europea.

V) Per gli atti propri dei gruppi europei di interesse economico contemplati alla lettera a), numero 4), si applicano le imposte ivi previste.";

d) sono abrogati il comma 3 dell'articolo 19, il comma 6 dell'articolo 27, la lettera g) del comma 1 dell'articolo 43.

2. Per gli aumenti di capitale sociale, le disposizioni contenute nel comma 1 si applicano a decorrere da quelli sottoscritti nel trimestre in corso al 31 dicembre 1999, la cui denuncia deve presentarsi successivamente a tale data».

Conseguentemente, nella tabella A, Ministero delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 132.000;

2001: - 120.000;

2002: - 113.000.

6.0.5

IL GOVERNO

All'emendamento 6.0.6, sopprimere il capoverso 1.

6.0.6/1

RIPAMONTI

Respinto

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis. - (Disposizioni fiscali per il settore della nautica e per l'industria armatoriale). - 1. È soppressa la tassa sulle concessioni go-

Accolto

vernative di rilascio e annuale per la patente di abilitazione al comando o alla condotta di imbarcazioni da diporto, compresi i motoscafi, e di navi da diporto prevista dall'articolo 16 della nuova tariffa delle tasse sulle concessioni governative introdotta con decreto del Ministro delle finanze del 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995.

2. All'articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, concernente la tassa di stazionamento dovuta per unità da diporto, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Le navi e le imbarcazioni (a motore o a vela con motore ausiliario) da diporto nazionali sono soggette al pagamento della tassa di stazionamento annuale”;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. L'importo della tassa di stazionamento dovuta è determinato sommando all'importo fisso di lire 360.000 le seguenti somme:

a) lire 1.500 per ogni centimetro eccedente metri 7,5 e fino a 12 metri;

b) lire 4.000 per ogni centimetro eccedente metri 12 e fino a 18 metri;

c) lire 6.000 per ogni centimetro eccedente metri 18 e fino a 24 metri;

d) lire 8.000 per ogni centimetro eccedente metri 24.»;

c) i commi 3-ter e 6 sono abrogati.

3. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, concernente il trattamento fiscale del reddito delle imprese prodotto dalla utilizzazione di navi iscritte nel Registro internazionale, è aggiunto il seguente:

“2-ter. Gli utili di esercizio, le riserve, e gli altri fondi formati con utili che non concorrono a formare il reddito ai sensi del comma 2, rilevano agli effetti della determinazione dell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, secondo i criteri previsti per i proventi di cui al numero 1) dello stesso comma”.».

Conseguentemente, nella tabella A, Ministero delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 23.000;

2001: - 23.000;

2002: - 23.000.

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Respinto

«Art. 6-bis.

1. All'articolo 11, comma 1, lettera *b*), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito all'articolo 46 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: "26,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "25 per cento"».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 6.000.000;
2001: - 6.000.000;
2002: - 5.000.000.

6.0.7 VEGAS, MANTICA, TAROLLI, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI,
COSTA, CURTO, PEDRIZZI

Art. 7.

Sopprimere l'articolo.

Respinto

Conseguentemente, per la copertura si veda l'emendamento 3.40.

7.4

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

Respinto

«3-bis. All'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, comma 10, lettera c), le parole: "e distribuito attraverso reti canalizzate", ovunque ricorrano, sono soppresse».

7.1

MORO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

Respinto

«3-bis. All'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le parole: "e distribuito attraverso reti canalizzate", ovunque ricorrano, sono soppresse».

Conseguentemente alla tabella A, Ministero delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 100.000;

2001: - 75.000;

2002: - 50.000.

7.8

MANFREDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

In parte dichiarato inammissibile (parole da «per un importo» a «428», in parte respinto

«3-bis. La sovrattassa di cui all'articolo 8 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786, è abolita a decorrere dal 1° gennaio 2000. Alle minori entrate si provvede per un importo di lire 240 miliardi mediante gli introiti derivanti dall'articolo 5 del decreto-legge 1° luglio 1996, n. 346, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 428; per il restante onere si provvede a carico delle maggiori entrate derivanti dal lotto e lotterie, di cui all'accantonamento nel fondo speciale di parte corrente della Tabella A, rubrica "Ministero delle finanze"».

7.2

MORO

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

Respinto

«3-bis. L'accisa sui prodotti petroliferi è ridotta, dal 1° dicembre 2000, in misura pari all'incremento del gettito IVA, registrato nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 1999».

Conseguentemente alla Tabella A, Ministero delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 1.200.000;
2001: - 1.200.000;
2002: - 1.200.000.

7.3

FUMAGALLI CARULLI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

V. nuovo testo

«3-bis. All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dopo il comma 16 è inserito il seguente:

“16-bis. Alle regioni Piemonte, Veneto e Trentino-Alto Adige, al fine di ridurre la concorrenzialità delle rivendite di benzine negli Stati confinanti, è assegnata una quota delle accise sulle benzine pari ad 800 lire per ogni litro venduto nei territori delle regioni suindicate. Qualora le accise sui carburanti fossero ridotte o inferiori a tale importo, anche per effetto di iniziative legislative regionali, è assegnata alle regioni suindicate la quota di accisa di lire 800 diminuita della riduzione applicata sull'accisa stessa. Conseguentemente i trasferimenti statali a qualsiasi titolo spettanti alle regioni Piemonte, Veneto e Trentino-Alto Adige, ivi comprese le devoluzioni erariali in attuazione dello statuto, sono complessivamente ridotti, a piè di lista, dei minori introiti statali in dipendenza del presente comma, calcolati sulla base dei tributi incassati sulle benzine vendute nell'anno 1999 nei territori delle regioni suindicate. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto col Ministro delle finanze, d'intesa con le regioni Piemonte, Veneto e Trentino-Alto Adige, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono dettate le disposizioni attuative del presente comma. Per l'anno 2000 è conservato lo speciale regime relativo alla regione Friuli-Venezia-Giulia».

Conseguentemente alla Tabella A, Ministero delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 200.000;
2001: - 150.000;
2002: - 100.000.

7.7

MANFREDI, VEGAS

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

Respinto

«3-bis. All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dopo il comma 16 è inserito il seguente:

“16-bis. Alle regioni Piemonte, Veneto e Trentino-Alto Adige, al fine di ridurre la concorrenzialità delle rivendite di benzine negli Stati confinanti, è assegnata una quota delle accise sulle benzine pari ad 800 lire per ogni litro venduto nei territori delle regioni suindicate. Qualora le accise sui carburanti fossero ridotte o inferiori a tale importo, anche per effetto di iniziative legislative regionali, è assegnata alle regioni suindicate la quota di accisa di lire 800 diminuita della riduzione applicata sull'accisa stessa. Conseguentemente i trasferimenti statali a qualsiasi titolo spettanti alle regioni Piemonte, Veneto e Trentino-Alto Adige, ivi comprese le devoluzioni erariali in attuazione dello statuto, sono complessivamente ridotti, a piè di lista, dei minori introiti statali in dipendenza del presente comma, calcolati sulla base dei tributi incassati sulle benzine vendute nell'anno 1999 nei territori delle regioni suindicate. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto col Ministro delle finanze, d'intesa con le regioni Piemonte, Veneto e Trentino-Alto Adige, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono dettate le disposizioni attuative del presente comma».

Conseguentemente alla Tabella A, Ministero delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 200.000;
2001: - 150.000;
2002: - 100.000.

7.7 (Nuovo testo)

MANFREDI, VEGAS

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

**Dichiarato
inammissibile**

«Art. 7-bis.

1. Il comma 29 dell'articolo 24 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come sostituito dall'articolo 17 della legge 13 maggio 1999, n. 133, è abrogato».

7.0.1

NAPOLI Roberto, MUNDI, LAURIA, CIMMINO, NAVA

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

**Dichiarato
inammissibile**

«Art. 7-bis.

1. Al comma 29 dell'articolo 24 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 17 della legge 13 maggio 1999, n. 133, la parola: "solo" è soppressa e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ed al di fuori di essi in strutture idonee con apposito regolamento del Ministro delle finanze da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

7.0.2 NAPOLI Roberto, MUNDI, LAURIA, CIMMINO, NAVA

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Respinto

«Art. 7-bis.

1. Al comma 1, dell'articolo 49, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426, le parole "a decorrere dal 1° gennaio 2000" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2001"».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda la compensazione n. 2 dell'emendamento 2.4.

7.0.3 MANTICA, MACERATINI, CURTO, PEDRIZZI, BOSELLO,
COLLINO

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Respinto

«Art. 7-bis.

(Disposizioni in materia di imposte di consumo sul gas metano)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 le agevolazioni sulle imposte sui consumi di gas metano relativi alle tariffe T1, T2 fino a 250 metri cubi annui e per altri usi civili nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, sono soppresse».

7.0.4 ROSSI, MORO

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

**Dichiarato
inammissibile**

«Art. 7-bis.

1. È istituita un'imposta addizionale comunale consistente in un aumento dei diritti di imbarco passeggeri previsti dall'articolo 5 della legge 5 maggio 1976, n. 324, e successive modificazioni, fissata in lire 1.000 ogni passeggero, in relazione al traffico passeggeri annuale in partenza dall'aeroporto.

2. I comuni che possono istituire l'addizionale di cui al comma 1 sono individuati con decreto del Ministero dell'ambiente da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. L'addizionale è istituita con delibera del consiglio comunale da adottare entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione stabilito dalla legge 3 agosto 1999, n. 265, o dai decreti ministeriali di proroga dei termini.

4. Il gettito dell'addizionale è riversato, a cura dei soggetti di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 434, direttamente ai comuni gravitanti nelle aree aeroportuali, individuati con il decreto del Ministero dell'ambiente di cui al comma 2, secondo ripartizioni e norme che lo stesso Ministero dell'ambiente stabilirà, privilegiando i criteri dell'impatto acustico sul territorio calcolato ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente 31 ottobre 1997 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 15 novembre 1997, ed in rapporto alla popolazione anagrafica.

5. Per l'anno 2000 la deliberazione istitutiva è adottata entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto di cui al comma 2 nella *Gazzetta Ufficiale*.

6. Fermi restando gli obblighi delle società di gestione di cui alla legge 26 ottobre 1995, n. 447, ed ai decreti attuativi, i proventi dell'addizionale sono destinati al finanziamento delle spese per gli studi e l'organizzazione dei sistemi di monitoraggio e di controllo acustico, nonché per le misure previste dai piani di risanamento di cui agli articoli 6 e 7 della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

7. È abrogato l'articolo 18 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.».

7.0.5

PERUZZOTTI, CASTELLI, MORO

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Respinto

«Art. 7-bis.

(Norme in materia di sicurezza alimentare)

1. I titolari di stabilimenti di produzione e degli esercizi di vendita di prodotti fitosanitari sono tenuti al versamento di un contributo per la

sicurezza alimentare nella misura dello 0,5 per cento del fatturato annuo direttamente attribuibile, rispettivamente, alla produzione e alla vendita dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti di sintesi, secondo le modalità e i termini stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Al fine di privilegiare sistemi di allevamenti estensivi e biologici di cui al regolamento (CE) n. 1804/99 del Consiglio, del 19 luglio 1999, è istituita una imposta sui consumi pari al 5 per cento del prezzo dei mangimi e degli integratori contenenti farine e proteine animali, nonché dei mangimi e degli integratori contenenti mais e soia geneticamente manipolata o loro derivati. È fatto altresì divieto di somministrare agli animali da allevamento mangimi medicati, integratori medicati, nonché mangimi addizionati con alcali, acidi composti azotati non proteici o altri prodotti farmaceutici di sintesi, sostanze coloranti, conservanti, appetizzanti, urea, elementi minerali, sostanze ad azione auxinica, aminoacidi di origine sintetica».

7.0.6 RIPAMONTI, CORTIANA, BORTOLOTTI, PIERONI, BOCO, CARELLA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, SARTO, SEMENZATO

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Respinto

«Art. 7-bis.

(Modifica all'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448)

1. La lettera e) del comma 10 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è abrogata».

7.0.7 RIPAMONTI, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTI, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, SARTO, SEMENZATO

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Respinto

«Art. 7-bis.

1. L'aliquota dell'accisa sulla benzina senza piombo è rideterminata in misura tale da scontare, a partire dal 1° gennaio 2000, gli incrementi di gettito IVA determinati da eventuali aumenti del prezzo al consumo derivanti dalla componente non fiscale».

Conseguentemente, per la copertura dell'onore si veda la compensazione n. 1 dell'emendamento 2.4.

7.0.8 GRILLO, VEGAS, MANTICA, TAROLLI, AZZOLLINI, D'ALÌ,
VENTUCCI, COSTA, CURTO, PEDRIZZI

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

**Dichiarato
inammissibile**

«Art. 7-bis.

1. Le aliquote dell'accisa sugli oli minerali sono rideterminate in misura tale da scontare, a partire dal 1° gennaio 2000, gli incrementi di gettito IVA determinati da eventuali aumenti del prezzo al consumo derivanti dalla componente non fiscale».

7.0.10 GRILLO, VEGAS, MANTICA, TAROLLI, AZZOLLINI, D'ALÌ,
VENTUCCI, COSTA, CURTO, PEDRIZZI

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Respinto

«Art. 7-bis.

1. Le aliquote dell'accisa sugli oli minerali sono rideterminate in misura tale da scontare, a partire dal 1° gennaio 2000, gli incrementi di gettito IVA determinati da eventuali aumenti del prezzo al consumo derivanti dalla componente non fiscale».

Conseguentemente, per la copertura dell'onore si veda la compensazione n. 1 dell'emendamento 2.4.

7.0.9 GRILLO, VEGAS, MANTICA, TAROLLI, AZZOLLINI, D'ALÌ,
VENTUCCI, COSTA, CURTO, PEDRIZZI

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

**Dichiarato
inammissibile**

«Art. 7-bis.

1. L'aliquota dell'accisa sulla benzina senza piombo è rideterminata in misura tale da scontare, a partire dal 1° gennaio 2000, gli incrementi di gettito IVA determinati da eventuali aumenti del prezzo al consumo derivanti dalla componente non fiscale».

7.0.11 GRILLO, VEGAS, MANTICA, TAROLLI, AZZOLLINI, D'ALÌ,
VENTUCCI, COSTA, CURTO, PEDRIZZI

Alla tabella A inserire la seguente rubrica:

Respinto

Ministero dei lavori pubblici (*):

2000: + 3.500;

2001: + 3.500;

2002: + 3.500.

Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 1.500;

2001: - 1.500;

2002: - 1.500.

Conseguentemente, dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

Art. 7-bis.

1. All'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Per i soggetti di cui all'articolo 6, per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2000 e per i tre successivi, l'aliquota è stabilita, rispettivamente, nelle misure del 5,4, del 5, del 6,2 e del 6,6 per cento. A decorrere dal quarto periodo d'imposta successivo, l'aliquota è stabilita nella misura del 6 per cento. Per i soggetti di cui all'articolo 7, per il periodo d'imposta in corso dal 1° gennaio 2000 e per i due successivi, l'aliquota è stabilita, rispettivamente, nelle misure del 5,4, del 5 e del 4,75 per cento”».

L'aumento delle aliquote produce un maggior gettito pari a 2.000 miliardi annui.

7.0.100

TAROLLI, D'ONOFRIO, BOSI, BRIENZA, CALLEGARO, DENTAMARO, DE SANTIS, FAUSTI, NAPOLI Bruno, RONCONI, ZANOLETTI

(*) Aumento finalizzato a sostenere, tramite fondo, l'acquisizione in proprietà di un alloggio, avente caratteristiche di edilizia popolare, a favore delle giovani famiglie o di coloro che intendono contrarre matrimonio.

Art. 8.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «al contributo al Servizio sanitario nazionale» inserire le seguenti: «ivi compreso senza calcolo degli interessi quello corrisposto come contributo per il medico di famiglia».

Respinto

Conseguentemente all'articolo 7, comma 1, sono aumentati gli importi ivi previsti in misura percentualmente eguale per i diversi tipi di emulsioni fino a concorrenza del maggiore onere.

8.100

GUBERT

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Gli uffici finanziari provvedono all'esecuzione dei rimborsi relativi alle imposte sui redditi, all'imposta sul valore aggiunto, al contributo al Servizio sanitario nazionale, nonché alle tasse ed altre imposte dirette sugli affari, secondo modalità semplificate che prevedano l'utilizzazione di procedure automatizzate e senza alcun ulteriore adempimento a carico dei contribuenti, mediante la realizzazione di piani e progetti strumentali e di risultato. Per tali finalità un importo non superiore a 10 miliardi di lire è destinato al Fondo unico previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto dei Ministeri».

**Dichiarato
inammissibile**

Conseguentemente, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: «, per un importo complessivo pari, per l'anno 2000, a 1000 miliardi di lire».

8.4

FUMAGALLI CARULLI

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «nel limite massimo di lire 1.000 miliardi».

**Dichiarato
inammissibile****8.5**

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «modalità semplificate che prevedano l'utilizzazione di procedure automatizzate», inserire le seguenti: «, seguendo l'ordine cronologico di versamento dell'imposta e del contributo».

Respinto**8.6**

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 2, sostituire le parole: «31 dicembre 1993» con le seguenti: «31 dicembre 1996». **Respinto**

Conseguentemente, al comma 1, sostituire le parole: «lire 1.000 miliardi» con le seguenti: «lire 2.000 miliardi».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 1.000.000.

8.2

MORO

Al comma 3, dopo le parole: «decreto del Ministro delle finanze», inserire le seguenti: «, previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti,». **Respinto**

8.7

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. L'adeguamento da parte degli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile alle disposizioni ed agli obblighi di cui agli articoli 11, 22 e 52 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, decorre dal 1° gennaio 2000».

8.3

BIANCO

**Dichiarato
inammissibile**

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

Respinto

«Art. 8-bis.

1. L'accisa sul gasolio utilizzato in floricoltura per il riscaldamento delle serre è soppressa».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 10.000;

2001: - 10.000;

2002: - 10.000.

8.0.1

PASSIGLI

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

**Dichiarato
inammissibile**

«Art. 8-bis.

(Istituzione di un'imposta addizionale comunale per gli studi e l'organizzazione dei sistemi di monitoraggio e di controllo per l'inquinamento acustico)

1. È istituita un'imposta addizionale comunale consistente in un aumento dei diritti d'imbarco passeggeri previsti dall'articolo 5 della legge 5 maggio 1976, n. 324, e successive modificazioni, fissata in lire 1.000 per ogni passeggero, in relazione al traffico passeggeri annuale in partenza dall'aeroporto.

2. I comuni che possono istituire l'addizionale di cui al comma 1 sono individuati con decreto del Ministero dell'ambiente da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. L'addizionale è istituita con delibera del consiglio comunale da adottare entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione stabilito dalla legge 3 agosto 1999, n. 265, o dei decreti ministeriali di proroga dei termini.

4. Il gettito dell'addizionale è riversato, a cura dei soggetti di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 434, direttamente ai comuni gravitanti nelle aree aeroportuali, individuati con il decreto ministeriale di cui al comma 2, secondo ripartizioni e norme che lo stesso Ministero dell'ambiente stabilirà privilegiando i criteri dell'impatto acustico sul territorio calcolato ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente 31 ottobre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 15 novembre 1997, ed in rapporto alla popolazione anagrafica.

5. Per l'anno 2000 la deliberazione istitutiva è adottata entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di cui al comma 2.

6. Fermo restando gli obblighi delle società di gestione, di cui alla legge 26 ottobre 1995, n. 447, e successive modificazioni, e dei relativi decreti attuativi, i proventi dell'addizionale sono destinati al finanziamento delle spese per gli studi e l'organizzazione dei sistemi di monitoraggio e di controllo acustico, nonché per le misure previste dai piani di risanamento di cui agli articoli 6 e 7 della citata legge n. 447 del 1995.

7. È abrogato l'articolo 18 della legge 27 dicembre 1997, n. 449».

8.0.2

VELTRI

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

**Dichiarato
inammissibile**

«Art. 8-bis.

1. Le somme erogate a titolo di arretrati maturati sino al 31 dicembre 1995, in applicazione della sentenza 8-10 giugno 1994, n. 240, della

Corte costituzionale, ai fini del mantenimento del diritto alla cristallizzazione, non vengono valutate tra i redditi di cui all'articolo 6, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni, sia per la dichiarazione reddituale relativa all'anno 1998, sia per quelle degli anni successivi fino a totale erogazione delle somme stesse.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai beneficiari della sentenza 29 dicembre 1993, n. 495, della Corte costituzionale».

8.0.3 MUNDI, NAPOLI Roberto, LAURIA, CIMMINO, NAVA

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

Respinto

«Art. 8-bis.

1. Alla tabella A, parte III, numero 127-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «somministrazione di gas metano come combustibile per uso domestico;».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda la compensazione dell'emendamento 2.4.

8.0.4 BONATESTA, MANTICA, MACERATINI, CURTO, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

Respinto

«Art. 8-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000, i motoveicoli e gli autoveicoli ad uso privato dei soggetti minorati dell'udito e della parola di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni, e all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, muniti di patente di guida A, B o C speciale, usufruiscono dell'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica erariale e regionale.

2. L'esenzione di cui al comma 1 è fruibile una sola volta nell'anno solare e limitatamente al motoveicolo o all'autoveicolo che risulti di proprietà dell'avente diritto.

3. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale

di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda la compensazione n. 10 dell'emendamento 2.4.

8.0.5 BORNACIN, BONATESTA, FLORINO, MULAS, MANTICA, MACERATINI, CURTO, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

**Dichiarato
inammissibile**

«Art. 8-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1997, l'indennità di comunicazione erogata ai sordomuti ai sensi della legge 21 novembre 1988, n. 508, come modificata dalla legge 11 ottobre 1990, n. 289, è stabilita in misura pari all'indennità di accompagnamento stabilita in favore dei ciechi civili assoluti, ivi compresi i meccanismi di adeguamento automatico.

2. L'indennità di cui al comma 1 non può essere soggetta a ritenute per fini associativi. Eventuali contributi sono volontari.

3. Alle persone che presentino più minorazioni le quali, singolarmente considerate, darebbero titolo ad una delle indennità previste dall'articolo 1, comma 2, e dall'articolo 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508, è erogata una indennità cumulativa pari alla somma delle indennità attribuibili ai sensi delle norme citate.

4. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 2 miliardi annui a decorrere dall'anno 2000 si provvede mediante istituzione di un apposito capitolo nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda la compensazione n. 10 dell'emendamento 2.4.

8.0.6 BORNACIN, BONATESTA, FLORINO, MULAS, MANTICA, MACERATINI, CURTO, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

**Dichiarato
inammissibile**

«Art. 8-bis.

1. Le imposte dovute per le lotterie su base provinciale dalle associazioni di disabili, che abbiano il riconoscimento quali "persone giuridiche di diritto privato" e quali "organizzazioni non lucrative di utilità sociale", devono essere versate alla fine della vendita dei biglietti e, comunque, tre giorni prima dell'estrazione che non può, in caso contrario, aver luogo.

2. Unitamente alla ricevuta, rilasciata dalla Banca d'Italia per il versamento dell'importo di cui al comma 1 vanno consegnate agli uffici finanziari competenti le ricevute e le fatture relative ai premi più importanti».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda la compensazione n. 10 dell'emendamento 2.4.

8.0.7 BONATESTA, BORNACIN, MULAS, MANTICA, MACERATINI,
CURTO, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

Respinto

«Art. 8-bis.

1. I benefici previsti in favore degli invalidi non deambulanti, relativamente all'imposta sul valore aggiunto e alla tassa di immatricolazione per l'acquisto di automobili, all'inserzione della tassa di proprietà degli autoveicoli, nonché alla detrazione Irpef del costo del mezzo e del carburante, sono estesi ai ciechi assoluti e ventesimisti per ogni causa, in possesso dell'indennità di accompagnamento e dell'indennità speciale, purchè l'autovettura sia intestata al minorato visivo.

2. I limiti, rispettivamente di lire 10.000.000 e di lire 100.000.000 per le lotterie su base provinciale, effettuate dalle associazioni di cui al comma 1, sono raddoppiati e portati rispettivamente a lire 20.000.000 e a lire 200.000.000».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere si veda la compensazione n. 10 dell'emendamento 2.4.

8.0.8 BONATESTA, BORNACIN, MULAS, MANTICA, MACERATINI,
CURTO, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

**Dichiarato
inammissibile**

«Art. 8-bis.

1. Ogni cittadino che ha titolo per ricevere da un ente pubblico o privato un gettone di presenza o quant'altro per compensi o parcelle salutarie può delegare l'ente erogatore a versare l'importo ad una organizzazione non governativa abilitata dal Ministero degli affari esteri o dall'Unione europea per la cooperazione internazionale.

2. Le somme di cui al comma 1 sono regolarmente sottoposte al prelievo alla fonte del 20 per cento. L'interessato è esentato da ogni ulteriore obbligo di carattere civilistico e fiscale».

8.0.9

BEDIN

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

**Dichiarato
inammissibile**

«Art. 8-bis.

1. All'articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera *l-bis*) aggiungere la seguente: «*l-ter*) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla conservazione e strettamente attinenti alla manutenzione, protezione o restauro delle cose o delle collezioni di cui agli articoli 3 e 5 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e degli archivi o documenti di cui all'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, sulla base di un progetto approvato dalla soprintendenza competente. Sono altresì ivi comprese le spese per gli impianti di sicurezza e per quelli finalizzati alla buona conservazione delle cose, anche se tali cose o collezioni, nel caso di beni mobili, sono conservate in edifici non vincolati. Tali spese, incluse quelle per gli impianti tecnologici e quelle giudicate necessarie per la fruizione del bene in rapporto al suo decoro ed alla sua destinazione d'uso, sono deducibili in base ad una certificazione di necessità rilasciata dalla soprintendenza stessa contestualmente all'approvazione del progetto di cui all'articolo 18 della citata legge n. 1089 del 1939. La congruità delle spese è attestata con perizia giurata del direttore dei lavori. Detta certificazione e la perizia giurata, ove non debbano essere allegate alle dichiarazioni annuali dei redditi, debbono essere esibite su richiesta dei competenti uffici finanziari. Qualora le spese superino l'ammontare del reddito complessivo per l'anno a cui si riferiscono, ai fini della deducibilità, esse possono essere imputate a più esercizi successivi per un massimo di dieci. Il mutamento di destinazione dei beni, senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per i beni e le attività culturali, il mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire il diritto di prelazione dello Stato sui beni mobili e

immobili vincolati, la tentata asportazione o spedizione non autorizzata, determinano la decadenza delle agevolazioni godute e inoltre il pagamento di una pena pecuniaria pari all'ammontare delle agevolazioni stesse. L'Amministrazione per i beni e le attività culturali da immediata comunicazione al competente ufficio delle entrate del Ministero delle finanze e all'interessato delle violazioni che comportano tale decadenza; dalla data di ricevimento della comunicazione iniziano a decorrere i termini per il pagamento dell'imposta dovuta, della pena pecuniaria e dei relativi accessori».

2. All'articolo 13-*bis*, comma 1, del testo unico approvato con il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, la lettera g) è soppressa.

3. All'articolo 65, comma 2, del testo unico approvato con il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, la lettera *c-ter*) è sostituita dalla seguente: "*c-ter*) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla conservazione e strettamente attinenti alla manutenzione, protezione o restauro delle cose o delle collezioni di cui agli articoli 3 e 5 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e degli archivi o documenti di cui all'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, sulla base di un progetto approvato dalla soprintendenza competente. Sono altresì ivi comprese le spese per gli impianti di sicurezza e per quelli finalizzati alla buona conservazione delle cose, anche se tali cose o collezioni, nel caso di beni mobili, sono conservate in edifici non vincolati. Tali spese, incluse quelle per gli impianti tecnologici e quelle giudicate necessarie per la fruizione del bene in rapporto al suo decoro ed alla sua destinazione d'uso, sono deducibili in base ad una certificazione di necessità rilasciata dalla soprintendenza stessa contestualmente all'approvazione del progetto di cui all'articolo 18 della citata legge n. 1089 del 1939. La congruità delle spese è attestata con perizia giurata dal direttore dei lavori. Detta certificazione e la perizia giurata, ove non debbano essere allegate alle dichiarazioni annuali dei redditi, devono essere esibite su richiesta dei competenti uffici finanziari. qualora le spese superino l'ammontare del reddito complessivo per l'anno a cui si riferiscono, ai fini della deducibilità, esse possono essere imputate a più esercizi successivi per un massimo di dieci. Il mutamento di destinazione dei beni, senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per i beni e le attività culturali, il mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire il diritto di prelazione dello Stato sui beni mobili o immobili vincolati, la tentata esportazione o spedizione non autorizzata, determinano la decadenza delle agevolazioni godute e, inoltre, il pagamento di una pena pecuniaria pari all'ammontare delle agevolazioni stesse. L'Amministrazione per i beni e le attività culturali dà immediata comunicazione al competente ufficio delle entrate del Ministero delle finanze e all'interessato delle violazioni che comportano tale decadenza; dalla data di ricevimento della comunicazione iniziano a decorrere i termini per il pagamento dell'imposta dovuta, della pena pecuniaria e dei relativi accessori"».

Conseguentemente alla tabella A, Ministero delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 10.000;
2001: - 10.000;
2002: - 10.000.

8.0.10

PASSIGLI

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

**Dichiarato
inammissibile**

«Art. 8-bis.

1. Dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche è detraibile un importo pari al 19 per cento delle spese sostenute dai proprietari o possessori delle cose vincolate ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, nella misura effettivamente rimasta a loro carico, nonchè i contributi, le donazioni e le oblazioni in favore delle organizzazioni non governative idonee ai sensi dell'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato».

Conseguentemente alla tabella A, Ministero delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 10.000;
2001: - 10.000;
2002: - 10.000.

8.0.11

PASSIGLI

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

Respinto

«Art. 8-bis.

1. L'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, si applica anche ad abitazioni ed insediamenti produttivi ubicati in parti di comuni classificate in zone climatiche E o F ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412. L'agevolazione risultante si applica al comparto floro-vivaistico in aggiunta a quanto già previsto dalla legislazione vigente per la riduzione dell'accisa sul gasolio agricolo per il riscaldamento delle serre. Nel caso di comuni metanizzati classificati in zone climatiche E dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993, le agevolazioni si applicano limitatamente alle aree non raggiunte dalla metanizzazione».

Conseguentemente alla tabella A, Ministero delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 10.000;
2001: - 10.000;
2002: - 10.000.

8.0.12

PASSIGLI

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

**Dichiarato
inammissibile**

«Art. 8-bis.

1. Tra le somme di cui all'articolo 17, comma 4-*bis*, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al fine di incentivare l'esodo, devono intendersi ricomprese anche quelle corrisposte in relazione a procedure di riduzione di personale».

8.0.13

ROGNONI

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

**Dichiarato
inammissibile**

«Art. 8-bis.

(Addizionale comunale per il finanziamento di studi e organizzazione di sistemi di monitoraggio e controllo acustico)

1. È istituita un'imposta addizionale comunale consistente in un aumento dei diritti di imbarco passeggeri di cui all'articolo 5 della legge 5 maggio 1976, n. 324, e successive modificazioni, fissata in 1.000 lire per ogni passeggero, in relazione al traffico passeggeri annuale in partenza da ciascun aeroporto.

2. I comuni che possono istituire l'addizionale di cui al comma 1 sono individuati con decreto del Ministro dell'ambiente, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. L'addizionale è istituita con delibera del consiglio comunale da adottare entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione stabilito dalla legge 3 agosto 1999, n. 265.

4. Il gettito dell'addizionale è riversato, a cura dei soggetti di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 434, direttamente ai comuni gravitanti nelle aree aeroportuali, individuati con il decreto ministeriale di cui al comma 2, secondo le modalità ivi previste, privilegiando i criteri dell'impatto acustico sul ter-

ritorio calcolato ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente 31 ottobre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 15 novembre 1997, ed in rapporto alla popolazione anagrafica.

5. Per l'anno 2000 la deliberazione istitutiva è adottata entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di cui al comma 2.

6. Fermi restando gli obblighi delle società di gestione di cui alla legge 26 ottobre 1995, n. 447, e successive modificazioni, i proventi dell'addizionale sono destinati al finanziamento delle spese per gli studi e l'organizzazione dei sistemi di monitoraggio e di controllo acustico, nonchè per le misure previste dai piani di risanamento di cui agli articoli 6 e 7 della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

7. L'articolo 18 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è abrogato».

8.0.14 RIPAMONTI, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTI, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, SARTEO, SEMENZATO

All'emendamento 8.0.15, alla fine, aggiungere il seguente capoverso:

**Dichiarato
inammissibile**

«3. L'articolo 14 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, è abrogato».

8.0.15/1 MANTICA, MACERATINI, CURTO, PEDRIZZI, BOSELLO, CURTO

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

Respinto

«Art. 8-bis.

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 33 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

“2-bis. Non si considerano produttive di reddito le unità immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche e le relative pertinenze. Sono ricomprese tra le pertinenze le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche. Per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale e i suoi familiari dimorano abitualmente”.

2. Il comma 4-*quater* dell'articolo 34 del testo unico di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è abrogato».

Conseguentemente alla tabella A, Ministero delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 2.000.000;

2001: - 2.000.000;

2002: - 2.000.000.

8.0.15 GRILLO, VEGAS, MANTICA, TAROLLI, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, CURTO, PEDRIZZI

All'emendamento 8.0.16, dopo il capoverso 1, aggiungere il seguente:

**Dichiarato
inammissibile**

«2. Il contributo assegnato nell'anno 1995, ai sensi dell'articolo 3, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, è confermato anche per l'anno 2000 e per gli anni successivi».

8.0.16/1 MANTICA, MACERATINI, CURTO, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

Respinto

«Art. 8-bis.

1. Il comma 1 dell'articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è sostituito dal seguente:

“1. A decorrere dall'anno d'imposta 2000, l'imposta comunale sugli immobili relativa alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale è totalmente deducibile agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale e i suoi familiari dimorano abitualmente”».

Conseguentemente alla tabella A, Ministero delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 2.000.000;

2001: - 2.000.000;

2002: - 2.000.000.

8.0.16 GRILLO, VEGAS, MANTICA, TAROLLI, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, CURTO, PEDRIZZI

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

Respinto

«Art. 8-bis.

1. Il comma 1 dell'articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è sostituito dal seguente:

“1. A decorrere dall'anno d'imposta 2000, l'imposta comunale sugli immobili relativa alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale è detraibile per un importo pari al 19 per cento dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche. Per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale e i suoi familiari dimorano abitualmente”».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 1.200.000;
2001: - 1.200.000;
2002: - 1.200.000.

8.0.17 GRILLO, VEGAS, MANTICA, TAROLLI, AZZOLLINI, D'ALÌ,
VENTUCCI, COSTA, CURTO, PEDRIZZI

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

Respinto

«Art. 8-bis.

1. Al comma 2 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, la cifra “200.000” è sostituita dalla seguente: “400.000”, e al comma 3 del citato decreto legislativo sono sostituite le cifre “200.000” e “500.000” rispettivamente con le seguenti: “400.000” e “700.000”».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 800.000;
2001: - 800.000;
2002: - 800.000.

8.0.18 GRILLO, VEGAS, MANTICA, TAROLLI, AZZOLLINI, D'ALÌ,
VENTUCCI, COSTA, CURTO, PEDRIZZI

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

Respinto

«Art. 8-bis.

1. A partire dal periodo di imposta 2000, la detrazione di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 13-bis del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è elevata a lire 10.000.000».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 4.000.000;
2001: - 4.000.000;
2002: - 4.000.000.

8.0.19 GRILLO, VEGAS, MANTICA, TAROLLI, AZZOLLINI, D'ALÌ,
VENTUCCI, COSTA, CURTO, PEDRIZZI

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

**Dichiarato
inammissibile**

«Art. 8-bis.

1. All'articolo 6 del decreto del Ministro delle finanze 23 marzo 1998, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 111 del 15 maggio 1998, le parole: "10 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "30 per cento". Il Ministro delle finanze si attiene alla presente norma anche nel definire la percentuale da fissare per analoga esigenza nei decreti annuali successivi».

8.0.20

MANFREDI

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

Respinto

«Art. 8-bis.

1. Per gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e successive modificazioni, l'ammontare degli eventuali accantonamenti al fondo di copertura di rischi su crediti, iscritti nel bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 1998, può essere trasferito, in tutto o in parte, al fondo per rischi bancari generali di cui all'articolo 11, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 87 del 1992, e successive modificazioni.

2. L'ammontare trasferito ai sensi del comma 1 è assoggettato ad imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche in misura pari al 5 per cento.

3. L'imposta sostitutiva di cui al comma 2 è indeducibile e può essere computata, in tutto o in parte, in diminuzione delle riserve iscritte in bilancio.

4. L'applicazione dell'imposta sostitutiva va richiesta con apposito modello, approvato con decreto del Ministro delle finanze, da allegare alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. L'imposta sostitutiva deve essere versata entro il 20 dicembre 2000. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi dell'imposta sostitutiva nonché per il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

5. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni occorrenti per l'applicazione del presente articolo».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2000: -;
2001: - 50.000;
2002: - 50.000.

8.0.30

DEBENEDETTI, PASQUINI

All'emendamento 8.0.31, alla fine, aggiungere il seguente articolo: **Respinto**

«Art. 8-ter.

1. I comuni possono deliberare l'applicazione di un contributo obbligatorio, che viene istituito con la presente legge, calcolato sui corrispettivi dei pernottamenti in strutture ricettive del territorio e sul prezzo dei biglietti di ingresso di strutture museali pubbliche e private. Il contributo a carico dei beneficiari delle prestazioni ricettive e museali viene riscosso dai titolari delle strutture stesse e versato ai rispettivi comuni secondo criteri e modalità da disciplinare con apposito decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il contributo è applicato con deliberazione consiliare secondo aliquote percentuali sui corrispettivi delle prestazioni di cui al comma 1 oltre il 3 per cento.

3. Il contributo introitato dai comuni è specificatamente destinato alla manutenzione, alla valorizzazione dei beni culturali e ambientali, alle attività di potenziamento dei servizi ed alla promozione e allo sviluppo delle attività turistico-alberghiere».

8.0.31/1 MANTICA, MACERATINI, CURTO, PEDRIZZI, BOSELLO,
COLLINO

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

Respinto

«Art. 8-bis.

1. All'articolo 48-bis, comma 1, lettera c), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente periodo: "Gli assegni periodici al coniuge compresi quelli corrisposti per il mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, concorrono a formare il reddito per la parte eccedente lire 8.400.000;".

2. All'articolo 10, comma 1, lettera c), del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e successive modificazioni, dopo le parole: "da provvedimenti dell'autorità giudiziaria" sono aggiunte le seguenti: "per la parte eccedente lire 8.400.000;"».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 10.000;
2001: - 10.000;
2002: - 10.000.

8.0.31

MANZI, MARINO, ALBERTINI

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

Respinto

«Art. 8-bis.

1. Per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, per il periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2000 l'aliquota di cui all'articolo

45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, è fissata nella misura dell'1,9».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 150.000.

8.0.32

SCIVOLETTO, FIGURELLI

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

Respinto

«Art. 8-bis.

1. Le agevolazioni previste dall'articolo 8 dalla legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, si applicano a tutte le aziende agricole operanti nelle zone agricole svantaggiate così come classificate ai sensi della direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, indipendentemente dalle altre agevolazioni».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 10.000;

2001: - 10.000;

2002: - 10.000.

8.0.33

PASSIGLI

Art. 9.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'articolo 14 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, è abrogato».

9.1 MANTICA, MACERATINI, CURTO, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO

**Dichiarato
inammissibile**

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il contributo assegnato nell'anno 1995, ai sensi dell'articolo 3, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, è confermato anche per l'anno 2000 e per gli anni successivi».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere si veda la compensazione n. 1 dell'emendamento 2.4.

9.2 MANTICA, MACERATINI, CURTO, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO

**Dichiarato
inammissibile**

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. I comuni possono deliberare l'applicazione di un contributo obbligatorio, che è istituito con la presente legge, calcolato sui corrispettivi dei pernottamenti in strutture ricettive del territorio e sul prezzo dei biglietti in ingresso di strutture museali pubbliche e private. Il contributo a carico dei beneficiari delle prestazioni ricettive e museali è riscosso dai titolari delle strutture stesse e versato ai rispettivi comuni secondo criteri e modalità da disciplinare con apposito decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il contributo è applicato con deliberazione consiliare secondo aliquote percentuali sui corrispettivi delle prestazioni di cui al primo periodo oltre il 3 per cento. Il contributo introitato dai comuni è specificamente destinato alla manutenzione, alla valorizzazione dei beni culturali e ambientali, alle attività di potenziamento dei servizi ed alla promozione e allo sviluppo delle attività turistico-alberghiere».

9.3 MANTICA, MACERATINI, CURTO, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO

Respinto

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

**Dichiarato
inammissibile**

«Art. 9-bis.

(Società di comodo)

1. Al fine di favorire l'evoluzione strutturale delle aziende agricole, le disposizioni di cui ai commi da 37 a 45 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non si applicano alle società che operano nelle attività agro-forestali».

9.0.1

OCCHIPINTI, MAZZUCA POGGIOLINI

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Respinto

«Art. 9-bis.

1. Le tariffe per l'applicazione dell'imposta di pubblicità di cui agli articoli 12, comma 1, 13, comma 3, 14, commi 1 e 4, e 15, commi 2, 4 e 5, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, eventualmente modificate ai sensi dell'articolo 11, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono aumentate del 50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2000.

2. I comuni, tenuto conto delle esigenze di bilancio, possono approvare tariffe in misura inferiore, con deliberazione da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno, e che entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo.

3. L'articolo 7, comma 2, del citato decreto legislativo n. 507 del 1993 è sostituito dal seguente:

“2. Non si dà luogo ad applicazione d'imposta per superfici inferiori al metro-quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, si arrotondano al mezzo metro quadrato”».

9.0.2

PASQUINI

Art. 10.

Prima del comma 1, inserire il seguente:

«01. A decorrere dal 1° gennaio 2001, l'orario normale di lavoro secondo le modalità di calcolo previste dai contratti collettivi dei lavoratori della pubblica amministrazione è fissato in trentacinque ore settimanali».

**Dichiarato
inammissibile**

Conseguentemente, per la copertura dell'onere si veda l'emendamento 3.40.

10.7

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Sopprimere il comma 1.

Respinto

Conseguentemente, per la copertura dell'onere si veda l'emendamento 3.40.

10.8

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 1, dopo le parole: «e della scuola», inserire le seguenti: «nonchè delle università, ivi compreso il personale degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviani», e sostituire le parole: «in lire 629 miliardi, in lire 1.761 miliardi ed in lire 2.269 miliardi» con le seguenti: «in lire 769 miliardi, in lire 1.901 miliardi ed in lire 2.409 miliardi»;

**L'ultima parte
dichiarata inam-
missibile; le pri-
me due parti
respinte**

al comma 4 sopprimere le parole: «e delle università, ivi compreso il personale degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano», e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per il sistema universitario, per il Consiglio nazionale delle ricerche, l'Istituto nazionale di fisica nucleare e l'Istituto nazionale per la fisica della materia, gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma non concorrono al fabbisogno finanziario di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449».

Conseguentemente, alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, legge n. 468 del 1978; Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio: Art. 9-ter: Fondo di riserva e per le autorizzazioni

di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (7.1.3.1 - Fondi di riserva - cap. 4355), *apportare le seguenti variazioni:*

2000: - 140.000;
2001: - 140.000;
2002: - 140.000.

10.101

MONTICONE

Al comma 1, sostituire le parole: «in lire 629 miliardi, in lire 1.761 miliardi e in lire 2.269 miliardi», con le seguenti: «in lire 1.258 miliardi, in lire 3.522 miliardi e in lire 4.358 miliardi». **Respinto**

Conseguentemente, per la copertura dell'onere si veda l'emendamento 3.40.

10.9

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Tutti i provvedimenti e le iniziative di attuazione del nuovo ordinamento del personale relativi ai passaggi a posizioni di sviluppo economico previsti dall'ordinamento stesso continuano ad essere finanziati con le risorse dei fondi unici di amministrazione ed in ogni caso con quelle destinate alla contrattazione collettiva integrativa; le specifiche risorse così come impegnate sono restituite alla disponibilità dei fondi unici o, comunque, della contrattazione collettiva integrativa all'atto della cessazione dal servizio del dipendente o del conseguimento, da parte di quest'ultimo, di una diversa posizione». **Respinto**

10.15

MONTAGNINO

Al comma 2, sopprimere il primo periodo.

Respinto

Conseguentemente, per la copertura dell'onere si veda l'emendamento 3.40.

10.10

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 2, sostituire le parole: «in lire 236 miliardi, in lire 660 miliardi e in lire 850 miliardi», con le seguenti: «in lire 472 miliardi, in lire 1.320 miliardi e in lire 1.720 miliardi». **Respinto**

Conseguentemente, per la copertura dell'onere si veda l'emendamento 3.40.

10.11

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 1, dopo le parole: «alla contrattazione integrativa», inserire le seguenti: «; per l'anno 2002 è aggiunta la somma di lire 1.200 miliardi per le finalità di cui all'articolo 42 del vigente Contratto collettivo nazionale dei lavoratori del comparto scuola».

**Dichiarato
inammissibile**

Conseguentemente, all'articolo 7, aumentare le accise sugli oli emulsionati fino a copertura del maggior onere previsto.

10.110

NAPOLI Roberto, MUNDI, LAURIA Baldassare, CIMMINO, NAVA, CIRAMI, CORTELLONI, DI BENEDETTO, FIRRARELLO, LOIERO, MISSERVILLE

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Le somme sopra indicate sono integrate, per l'attuazione di quanto stabilito dall'articolo 21, comma 17, della legge 15 marzo 1997, n. 59, per un importo di lire 10 miliardi, di lire 50 miliardi e di lire 70 miliardi, rispettivamente, per gli anni 2000, 2001, 2002».

**Dichiarato
inammissibile**

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 10.000;
2001: - 50.000;
2002: - 70.000.

10.100

PAGANO, BISCARDI, BRUNO GANERI, DONISE, LOMBARDI SATRANI, MASULLO, MELE

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «100 miliardi», con le seguenti: «140 miliardi».

Respinto

Conseguentemente, per la copertura dell'onere si veda la compensazione n. 1 dell'emendamento 2.4.

10.5

SERVELLO, MAGLIOCCHETTI, BASINI, PALOMBO, PELLICINI

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «100 miliardi», con le seguenti: «130 miliardi». **Respinto**

Conseguentemente, per la copertura dell'onere si veda la compensazione n. 2 dell'emendamento 2.4.

10.4 PALOMBO, PELLICINI, MANTICA, MACERATINI, CURTO, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO

Sopprimere il comma 3. **Respinto**

Conseguentemente, per la copertura dell'onere si veda la compensazione n. 2 dell'emendamento 2.4.

10.6 PALOMBO, PELLICINI, MANTICA, MACERATINI, CURTO, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO

Sopprimere il comma 3. **Respinto**

Conseguentemente, per la copertura dell'onere si veda l'emendamento 3.40.

10.12 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 4, sostituire le parole: «nell'ambito delle disponibilità dei rispettivi bilanci», con le seguenti: «adeguando i rispettivi bilanci». **Respinto**

Conseguentemente, per la copertura dell'onere si veda l'emendamento 3.40.

10.13 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Sopprimere il comma 5. **Respinto**

Conseguentemente, per la copertura dell'onere si veda l'emendamento 3.40.

10.14 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Sopprimere il comma 5.

Respinto

Conseguentemente, per la copertura, si veda l'emendamento 2.0.3.

10.17

GRILLO, VENTUCCI

Sopprimere il comma 5.

**Dichiarato
inammissibile**

10.16

MONTAGNINO

Sopprimere il comma 5.

**Dichiarato
inammissibile**

10.2

NAPOLI Roberto, MUNDI, LAURIA Baldassare, CIMMINO,
NAVA

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

**Dichiarato
inammissibile**

«5-bis. Al personale delle qualifiche di cui all'articolo 25, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ferme restando le attribuzioni indicate nel predetto articolo, è data priorità, senza alcun onere aggiuntivo a carico delle amministrazioni di appartenenza, ai fini dell'eventuale conferimento di incarichi di collaborazione e supporto diretto per le esigenze della dirigenza, nonché di incarichi di reggenza temporanea degli uffici dirigenziali non generali sprovvisti di titolare. Al suddetto personale possono conferirsi i posti di funzione degli uffici dirigenziali non generali disponibili presso le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo e degli enti pubblici non economici, fino ad un massimo del 50 per cento annuo entro il 31 dicembre 2002, nell'ambito delle procedure di programmazione di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e nei limiti dallo stesso previsti. I relativi incarichi, in applicazione dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, sono attribuiti sulla base di graduatorie formate da ciascuna amministrazione tenuto conto dei titoli di servizio posseduti dagli aspiranti e delle specifiche attitudini dei medesimi».

10.1

NAVA, NAPOLI Roberto, MUNDI, CIMMINO, LOMBARDI S-
TRIANI, FOLLIERI, LAURIA Baldassare, MISSERVILLE, FIR-
RARELLO, DI BENEDETTO, CORTELLONI, CIRAMI, DUVA,
GIORGIANI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Gli ultimi due periodi del comma 10 dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono soppressi».

10.18

ASCIUTTI, BEVILACQUA, MARRI

**Dichiarato
inammissibile**

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. L'articolo 12 è soppresso. Con la legge finanziaria per l'anno 2002 e seguenti saranno previsti gli stanziamenti occorrenti per la copertura finanziaria per l'attribuzione entro il 2005, della maggiorazione retributiva di cui all'articolo 29, comma 2, del Contratto collettivo nazionale dei lavoratori 26 maggio 1999 a tutto il personale docente di ruolo in possesso dei prescritti requisiti, come previsto dall'articolo 38 del Contratto collettivo nazionale integrativo».

10.0.1

BRIGNONE

**Dichiarato
inammissibile**

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. Dell'importo di lire 1.000 miliardi di cui all'articolo 9 della legge 7 agosto 1997, n. 266, come modificato dall'articolo 28 della legge 17 maggio 1999, n. 144, la somma di lire 50 miliardi è riservata alle isole minori secondo un programma per la realizzazione di reti comunali di distribuzione del gas da esercitare transitoriamente a gas di petrolio liquefatto (GPL), nonchè degli impianti predisposti per ricevere il GPL, deliberato dal Comitato interministeriale della programmazione economica (CIPE) nel quadro delle agevolazioni previste dalla legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni».

10.0.2

LAURO

**Dichiarato
inammissibile**

Art. 11.

Sopprimere l'articolo.

Respinto

Conseguentemente, per la copertura si veda l'emendamento 3.40.

11.43

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

Respinto

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda l'emendamento 3.40.

11.44

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Sostituire l'articolo 11 con il seguente:

Respinto

«Art. 11. - 1. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a costituire una società per azioni, denominata Agenzia per lo sviluppo e l'occupazione del Mezzogiorno, di seguito denominata "Agenzia", con un capitale sociale iniziale di 100 miliardi, successivamente incrementabile con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sottoscritto direttamente con gli introiti del Fondo di cui alla lettera *m*).

2. L'Agenzia ha come oggetto sociale:

a) la progettazione, realizzazione e gestione diretta di interventi di ampliamento, adeguamento e modernizzazione delle dotazioni, strutturali ed infrastrutturali, funzionali allo sviluppo economico e sociale del Mezzogiorno, intendendo per dotazioni tutto quello che attiene alla realizzazione di reti, nonchè l'attivazione di progetti innovativi finalizzati allo sviluppo di nuove opportunità di lavoro nei servizi alla persona, nella salvaguardia e cura dell'ambiente, nel recupero e riqualificazione dei centri storici e degli spazi urbani, nei beni culturali;

b) l'Agenzia esprime, inoltre, pareri obbligatori su progetti e piani di investimento in reti ed infrastrutture, localizzati nel Mezzogiorno, elaborati da società pubbliche o private, le quali sono tenute ad inviare copia dei medesimi all'Agenzia. Detti pareri sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei ministri e alle Commissioni parlamentari competenti;

c) al fine del perseguimento delle finalità di cui alle lettere *a)* l'Agenzia elabora un piano di interventi che, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, viene approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il piano, nel quale sono indicati strategie e criteri di carattere generale per un'azione pubblica di promozione dello sviluppo e dell'occupazione nel Mezzogiorno, contiene analitica descrizione degli interventi che si intendono attuare, la loro articolazione territoriale, i tempi previsti per la realizzazione, le unità di lavoro da impiegare per la realizzazione dei singoli interventi. Nella formulazione di detto Piano l'agenzia tiene conto delle proposte avanzate dalle società miste di cui alla lettera *d)*. I progetti, definiti di interesse nazionale, vengono realizzati direttamente dall'Agenzia sulla base di protocolli d'intesa con le regioni interessate. Gli interventi previsti dal piano sono finanziati a valere sulle risorse del fondo di cui al punto *e)*, preferibilmente attivando meccanismi di cofinanziamento europeo;

d) al fine del perseguimento delle finalità, di cui alla lettera *c)* l'Agenzia provvede, inoltre, alla costruzione e partecipa al capitale di società miste regionali a partecipazione delle regioni e degli enti locali, aventi come obiettivo il supporto e l'assistenza tecnica alla progettazione esecutiva di interventi promossi da soggetti pubblici locali, nonché la realizzazione esecutiva di interventi promossi da soggetti pubblici locali, nonché la realizzazione degli interventi di cui alla lettera *a)* e *b)* aventi rilevanza di carattere regionale o locale. Questi ultimi interventi sono finanziati all'interno del piano di cui alla lettera *c)* o con risorse finanziarie attivate dalle società medesime a valere su finanziamenti disposti da normative regionali, nazionali o comunitarie;

e) alle società miste regionali di cui alla lettera *d)* possono partecipare, con quote di minoranza, soggetti ed istituzioni, di natura sia pubblica che privata, in possesso di strutture e competenze idonee a favorire processi di sviluppo locale nei settori e negli ambiti di cui alla lettera *a)*;

f) sono organi dell'Agenzia:

- 1) il presidente;
- 2) il consiglio di amministrazione;
- 3) il collegio dei sindaci;

g) il presidente ha la rappresentanza dell'Agenzia, presiede e convoca il consiglio di amministrazione ed è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere della conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome;

h) il consiglio di amministrazione è composto dal presidente a sei membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, dei quali quattro designati dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome, scelti tra i presidenti delle giunte delle regioni di cui all'obiettivo 1 del Regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988 e successive modificazioni, o loro delegati, uno designato dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e uno designato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

i) il collegio dei sindaci è composto da tre membri effettivi e due supplenti iscritti all'albo dei revisori contabili;

l) i componenti degli organi previsti dalla presente legge durano in carica quattro anni;

m) è istituito il Fondo per lo sviluppo e l'occupazione del Mezzogiorno, con gestione autonoma affidata al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che provvede alla sua regolamentazione, sulla base dei principi e delle normative contabili vigenti regolanti fondi analoghi. Le risorse di detto Fondo sono finalizzate al finanziamento del piano di interventi di cui al presente articolo;

n) al Fondo di cui alla lettera m) affluiscono le seguenti risorse:

1) i proventi derivanti da cespiti patrimoniali dello Stato che il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica individua per ciascun esercizio finanziario;

2) gli stanziamenti statali destinati al fondo da disposizioni di legge e da delibere del Cipe;

3) le plusvalenze che a partire dal 1° gennaio 1998 sono state realizzate, rispetto ai valori peritali o iscritti nel bilancio, attraverso cessioni o collocamento sul mercato di partecipazioni dirette o indirette dello Stato, determinate con provvedimento del Consiglio dei ministri. Le predette plusvalenze, per la parte non espressamente richiesta dal riequilibrio patrimoniale dell'ultima società controllante, sono comunque accantonate per i fini di cui al presente articolo e seguenti per essere destinate al finanziamento dei programmi di cui alla lettera c);

o) entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, contestualmente alla costituzione dell'Agenzia, definisce un piano di riordino e razionalizzazione degli strumenti e delle strutture pubbliche operanti nel campo della promozione dello sviluppo e dell'occupazione, con particolare riguardo delle aree depresse, che viene inviato, per acquisirne il parere, alle competenti Commissioni parlamentari;

p) sulla base di detto piano, tenuto conto dei compiti che la presente legge affida all'Agenzia, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica definisce con IRI SpA, con ENI SpA, con Italia Investimenti SpA, con IG SpA le modifiche ed i tempi per il trasferimento di attività e strutture societarie all'Agenzia;

q) è consentito all'Agenzia e alle società di cui alla lettera d) assorbire personale proveniente dalle società di cui al punto o), le cui attività siano state trasferite all'Agenzia medesima;

r) per l'attuazione degli interventi di cui alla lettera a), l'Agenzia e le società di cui alla lettera d) provvedono ad assumere direttamente, a tempo indeterminato, secondo le norme contrattuali in vigore, il personale necessario alla realizzazione di singoli interventi tra i lavoratori socialmente utili».

Conseguentemente, per la copertura si veda l'emendamento 3.40.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

Respinto

«1. La società Sviluppo Italia, sentite le regioni, le province e i comuni interessati, provvede all'attuazione del piano nazionale delle infrastrutture e della sicurezza, mediante la progettazione, la realizzazione e la gestione, di opere infrastrutturali e per la tutela dell'ambiente, per il potenziamento della protezione civile, di controllo e di ripristino dell'assetto idrogeologico, di monitoraggio e ripristino delle condizioni di sicurezza dei territori a rischio sismico, vulcanico o per altri fattori derivanti dalla conformazione morfologica degli stessi.

1-bis. Il piano nazionale delle infrastrutture e della sicurezza è attuato nell'intero territorio nazionale e, in particolare, nelle zone già colpite da eventi calamitosi o indicate nelle mappe di rischio. Una quota pari al 75 per cento dello stanziamento totale è destinata alle regioni di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, e successive modificazioni, in considerazione dell'elevato potenziale di rischio ambientale e della carenza di strutture e infrastrutture nelle predette regioni.

1-ter. La società Sviluppo Italia è autorizzata, in deroga alle disposizioni del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, alla gestione del personale necessario alla realizzazione del piano di cui al comma 1, ivi comprese le attività di formazione in collaborazione con gli istituti universitari interessati.

1-quater. Alla società Sviluppo Italia e all'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), d'intesa con le regioni e gli enti locali interessati, sono affidate la progettazione, la realizzazione e la gestione dei piani di intervento territoriali, nonché dei piani di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, con facoltà di avvalersi anche dei poteri sostitutivi in caso di inadempienza degli enti preposti.

1-quinquies. Il piano nazionale delle infrastrutture e della sicurezza ha durata ventennale ed è articolato in due piani decennali e relative verifiche quinquennali.

1-sexies. La progettazione del piano e gli atti conseguenti, ivi comprese le assunzioni di personale e la relativa formazione, devono concludersi non oltre il 31 dicembre 2000.

1-septies. Il piano nazionale delle infrastrutture e della sicurezza si articola nei seguenti settori di intervento:

a) infrastrutture primarie per la difesa del sottosuolo dal rischio sismico e dal dissesto idrogeologico;

b) grandi infrastrutture idriche e reti di collegamento, ivi compresa l'infrastrutturazione telematica;

c) redazione dei piani di bacino, sopralluoghi sugli insediamenti esistenti nel territorio, aggiornamento dei catasti, controllo sulla ubicazione di cave e discariche, misurazione della intensità delle piogge e della portata dei fiumi, interventi di riforestazione protettiva, vigilanza contro gli incendi boschivi, perimetrazione antiabusivismo, regolazione del moto delle acque, depuratori, valutazione del rischio idraulico e della stabilità dei versanti in considerazione del pericolo di frane, sistema-

zione idraulico-forestale, escavazione, rischio sismico, ed altri interventi in attuazione della legge 18 maggio 1989, n.183, e successive modificazioni;

d) aggiornamento degli studi morfologici sul reticolo scalante minore, con particolare riferimento alle condizioni di canali e fossi, sulla quantità e tipologia degli scarichi inquinanti, sui fenomeni pregressi, gli eventi nivopluviometrici, gli eventi storici franosi e alluvionali;

e) approntamento di carte geopedologiche che riguardano il suolo fertile, di carte geologiche, di carte dell'uso dei suoli; ricerca sui cambiamenti climatici e le piogge lampo;

f) potenziamento dei servizi per la prevenzione di incendi, frane, alluvioni, erosioni, dei servizi di polizia idraulica e di monitoraggio idrografico e della qualità delle acque;

g) interventi di delocalizzazione di case in posizione pericolosa;

h) interventi di studio, prevenzione, messa in sicurezza del territorio interessato al rischio vulcanico.

1-*octies*. La società Sviluppo Italia è autorizzata ad assumere il personale necessario all'attuazione del piano per l'intera durata della vigenza del piano stesso, mediante chiamata numerica diretta fino alla quarta qualifica funzionale e mediante indizione di pubblico concorso per le mansioni inquadrabili oltre la quarta qualifica funzionale.

1-*nonies*. Una quota non inferiore al 50 per cento delle assunzioni è riservata ai lavoratori che svolgono lavori socialmente utili le cui mansioni siano riconducibili a quelle previste dalla pianta organica. I predetti lavoratori sono assunti mediante chiamata numerica diretta fino alla quarta qualifica funzionale e attraverso concorsi riservati per titoli ed esami per le qualifiche superiori alla quarta.

1-*decies*. I soggetti di cui ai commi 1-*octies* e 1-*nonies* sono inquadrati nel contratto collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti pubblici relativamente alle qualifiche funzionali previste per le attività affini da essi svolte».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda l'emendamento 3.40.

11.68

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Il personale di ruolo dipendente dalle amministrazioni comunali che presta servizio per le scuole elementari statali è trasferito alle dipendenze dello Stato e inquadrato nei ruoli provinciali del personale insegnante delle scuole elementari statali.

1-*bis*. Al personale di cui al comma 1 è riconosciuta integralmente a tutti gli effetti giuridici ed economici l'anzianità di servizio maturata presso l'amministrazione comunale di provenienza.

**Dichiarato
inammissibile**

1-ter. Ai fini di cui al comma 1-bis sono rivalutati secondo le disposizioni vigenti per il personale docente statale sia i passaggi conseguiti per gli anni di servizio prestati alle dipendenze dell'ente locale, sia i titoli valutabili posseduti all'atto del trasferimento nei ruoli dello Stato.

1-quater. Il trasferimento del predetto personale, che ne faccia richiesta entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, avviene secondo tempi e modalità da stabilire con decreto del Ministro della pubblica istruzione, emanato di concerto coi Ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica, sentita l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI).

1-quinquies. A decorrere dall'anno in cui hanno effetto le disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis, si procede alla riduzione dei trasferimenti statali a favore dell'ente locale, in misura pari alle spese comunque sostenute dagli stessi enti nell'anno finanziario precedente a quello dell'effettivo trasferimento del personale; i criteri e le modalità per la determinazione degli oneri sostenuti dall'ente locale sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, emanato entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e della pubblica istruzione e per la funzione pubblica, sentita l'ANCI».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda l'emendamento 3.40.

11.69

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 1, sostituire le lettera a) e b) con le seguenti:

Respinto

«a) al comma 2 dopo le parole: “anche ad ordinamento autonomo”, aggiungere le seguenti: “ad eccezione delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e”;

b) dopo al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Per l'anno 2001 deve essere realizzata una riduzione di personale non inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 1997, fermi restando gli obiettivi di riduzione previsti per gli anni precedenti”»;

e) dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Allo scopo di assicurare il rispetto delle percentuali annue di riduzione del personale di cui al comma 2, la programmazione delle assunzioni, ad eccezione di quelle riferite al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, tiene conto dei risultati quantitativi raggiunti al termine dell'anno precedente separatamente per i ministeri e le altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, per gli enti pubblici non economici con organico superiore a duecento unità. Ai predetti fini i Ministri per la

funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica riferiscono al Consiglio dei ministri entro il primo bimestre di ogni anno».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere si veda la compensazione n. 2 dell'emendamento 2.4.

11.13 PALOMBO, PELLICINI, MANTICA, VEGAS, TAROLLI, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, CURTO, PEDRIZZI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parola da: «una riduzione» fino a: «per gli anni precedenti» con le seguenti: «un aumento di personale attraverso assunzioni secondo le modalità previste dalle leggi nazionali e regionali, al fine di adeguare i servizi resi dalla pubblica amministrazione alle esigenze della stessa e degli utenti».

**Dichiarato
inammissibile**

Conseguentemente, per la copertura dell'onere si veda l'emendamento 3.40.

11.45 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «previsti per gli anni precedenti» aggiungere le seguenti: «, con esclusione delle Università e degli enti pubblici di ricerca collocate nelle aree delle regioni meridionali;».

**Dichiarato
inammissibile**

11.77 MARINO, ALBERTINI

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e la salvaguardia della occupazione delle categorie protette;».

Respinto

Conseguentemente, per la copertura dell'onere si veda la compensazione n. 1 dell'emendamento 2.4.

11.14 BONATESTA, FLORINO, MULAS, BORNACIN, MANTICA, MACERATINI, CURTO, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La riduzione non si applica per le assunzioni obbligatorie degli invalidi civili;».

Respinto

Conseguentemente, per la copertura dell'onere si veda la compensazione n. 1 dell'emendamento 2.4.

11.12 BONATESTA, BORNACIN, MULAS, MANTICA, MACERATINI,
PEDRIZZI, CURTO, BOSELLO, COLLINO

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: **Dichiarato
inammissibile**
«La riduzione non si applica per le assunzioni obbligatorie degli invalidi civili;».

11.42 FUMAGALLI CARULLI

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: **Dichiarato
inammissibile**
«La riduzione non si applica per le assunzioni obbligatorie degli invalidi civili;».

11.91 MONTAGNINO, POLIDORO

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: **Dichiarato
inammissibile**
«La riduzione non si applica per le assunzioni obbligatorie degli invalidi civili;».

11.76 DONDEYNAZ

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: **Respinto**
«La riduzione non si applica per le assunzioni obbligatorie degli invalidi civili;».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda l'emendamento 2.0.3.

11.63 VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, COSTA, VENTUCCI

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: **Dichiarato
inammissibile**
«La riduzione non si applica per le assunzioni obbligatorie degli invalidi civili;».

11.32 BATTAFARANO

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: **V. nuovo testo**
«Nell'ambito della programmazione e delle procedure di autorizzazione delle assunzioni, deve essere prioritariamente garantita l'immissione in servizio, entro il 30 giugno 2000, dei vincitori dei concorsi espletati alla data del 31 ottobre 1999;».

11.29

MONTAGNINO

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: **Accolto**
«Nell'ambito della programmazione e delle procedure di autorizzazione delle assunzioni, deve essere prioritariamente garantita l'immissione in servizio dei vincitori dei concorsi espletati alla data del 30 settembre 1999;».

11.29 (Nuovo testo)MONTAGNINO, MARINO, GUBERT, DONDEYNAZ,
FIGURELLI

Al comma 1, lettera a), aggiungere il seguente periodo: «La riduzione non si applica per le assunzioni obbligatorie degli invalidi civili;».

11.28

MONTAGNINO, POLIDORO

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente: **Respinto**

«a-bis) la disposizione di cui al comma 1, lettera a), si applica anche alle società per azioni le cui azioni sono interamente possedute dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;».

11.59

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, dopo le parole: «di cui al comma 2,» **Respinto**
inserire le seguenti: «e la salvaguardia della occupazione delle categorie protette.».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere si veda la compensazione n. 1 dell'emendamento 2.4.

11.16BONATESTA, FLORINO, MULAS, BORNACIN, MANTICA, MACE-
RATINI, CURTO, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO

Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, dopo le parole: «al termine dell'anno precedente» sopprimere la parola: «separatamente». **Respinto**

11.84

MONTAGNINO, VERALDI

Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, sopprimere la parola: «separatamente». **Respinto**

11.36

GRILLO, VENTUCCI

Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, primo periodo, sopprimere la parola: «separatamente». **Respinto**

11.7

MUNDI, NAPOLI Roberto, LAURIA, CIMMINO, NAVA

Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, alla fine del primo periodo sopprimere le parole: «nonchè per le Forze armate, le Forze di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco». **Respinto**

Conseguentemente, per la copertura dell'onere si veda la compensazione n. 2 dell'emendamento 2.4.

11.15

PALOMBO, PELLICINI, MANTICA, VEGAS, TAROLLI, AZZOLINI, D'Alì, VENTUCCI, COSTA, CURTO, PEDRIZZI

Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, all'undicesimo rigo, sostituire la parola: «nonchè» con le seguenti: «salvo che». **Dichiarato inammissibile**

11.71

DE SANTIS, TAROLLI

Al comma 1, sopprimere la lettera c). **Respinto**

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda l'emendamento 3.40.

11.46

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

Respinto

«c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Per consentire lo sviluppo del processo di riqualificazione delle amministrazioni pubbliche connesso all’attuazione delle riforme amministrative, a decorrere dall’anno 2000 il Consiglio dei ministri definisce e determina, entro il primo semestre di ciascun anno, il numero delle assunzioni delle amministrazioni di cui trattasi”».

Conseguentemente, per la copertura dell’onere si veda l’emendamento 3.40.

11.49

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «il comma 3 è sostituito dal seguente» con le seguenti: «i primi quattro periodi del comma 3 sono sostituiti con i seguenti».

Respinto

11.87

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA

Al comma 1, lettera c), capoverso 3, dopo le parole: «riduzione programmata del personale» inserire le seguenti: «e di garanzia della occupazione delle categorie protette».

Respinto

Conseguentemente, per la copertura dell’onere si veda la compensazione n. 1 dell’emendamento 2.4.

11.17

BONATESTA, FLORINO, MULAS, BORNACIN, MANTICA, MACERATINI, CURTO, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO

Al comma 1, lettera c), capoverso 3, alla fine del primo periodo, dopo le parole: «introduzione di nuove professionalità» aggiungere le seguenti: «e di nuove tecnologie per i posti di lavoro coperti da soggetti appartenenti a categorie protette».

**Dichiarato
inammissibile**

Conseguentemente, per la copertura si veda la compensazione n. 1 dell’emendamento 2.4.

11.18

BONATESTA, FLORINO, MULAS, BORNACIN, MANTICA, MACERATINI, CURTO, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO

Al comma 1, lettera c), capoverso 3, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «In ogni caso devono essere assicurate le esigenze della giustizia e il pieno adempimento dei compiti di sicurezza pubblica affidati alle Forze di polizia». **Dichiarato inammissibile**

11.72

BONFIETTI, SENESE, FASSONE

Al comma 1, lettera c), capoverso 3, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Le deliberazioni relative all'esercizio 2000 autorizzano in via prioritaria la copertura dei posti relativi ai concorsi già banditi alla data del 30 settembre 1999». **Ritirato**

11.58

FIGURELLI, SCIVOLETTO

Al comma 1, lettera c), capoverso 3, sopprimere l'ultimo periodo. **Respinto**

Conseguentemente, per la copertura dell'onere si veda la compensazione n. 1 dell'emendamento 2.4.

11.19

BONATESTA, FLORINO, MULAS, BORNACIN, MANTICA, MACERATINI, CURTO, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO

Al comma 1, lettera c), capoverso 3, sopprimere l'ultimo periodo. **Dichiarato inammissibile**

11.79

MARINO, ALBERTINI

Al comma 1, lettera c), capoverso 3, sopprimere l'ultimo periodo. **Ritirato**

Conseguentemente, all'articolo 7, le accise sugli oli emulsionati sono variate fino a concorrenza degli oneri.

11.48

FIGURELLI, SCIVOLETTO

Al comma 1, lettera c), capoverso 3, sopprimere l'ultimo periodo. **Dichiarato inammissibile**

11.27

MONTAGNINO

Al comma 1, lettera c), capoverso 3, sopprimere l'ultimo periodo. **Dichiarato
inammissibile**

11.6 NAPOLI Roberto, MUNDI, LAURIA, CIMMINO, NAVA

Al comma 1, lettera c), capoverso 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È fatta salva la facoltà di assunzione del personale vincitore di concorsi pubblici regolarmente autorizzati, inserito utilmente in graduatorie pubblicate dopo il 31 dicembre 1998, destinato ad uffici della pubblica amministrazione istituiti con legge posteriore al 1° gennaio 1992, le cui piante organiche risultino scoperte per oltre il 50 per cento alla data di entrata in vigore della presente legge». **Respinto**

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1, le parole: «di una percentuale non inferiore dell'1 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «di una percentuale non inferiore dell'1,03 per cento».

11.75 MAZZUCA POGGIOLINI

Al comma 1, lettera c), capoverso 3, aggiungere, i seguenti periodi: «Fermi restando gli obiettivi di riduzione numerica complessiva, è fatta salva la facoltà di assunzione del personale vincitore di concorsi pubblici regolarmente autorizzati, inserito utilmente in graduatorie pubblicate dopo il 31 dicembre 1998, destinato ad uffici della pubblica amministrazione istituiti con legge posteriore al 1° gennaio 1992, le cui piante organiche risultino scoperte per oltre il 50 per cento alla data di entrata in vigore della presente legge. È altresì consentito all'Ufficio centrale per la giustizia minorile di attingere alle proprie graduatorie dei concorsi già espletati, nei limiti dei posti disponibili della vigente pianta organica». **Respinto**

11.92 GUBERT

Al comma 1, lettera c), capoverso 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «È fatta salva la facoltà di assunzione del personale vincitore di concorsi pubblici regolarmente autorizzati, inserito utilmente in graduatorie pubblicate dopo il 31 dicembre 1998, destinato ad uffici della pubblica amministrazione istituiti con legge posteriore al 1° gennaio 1992, le cui piante organiche risultino scoperte per oltre il 50 per cento alla data di entrata in vigore della presente legge. È altresì consentito all'Ufficio centrale per la giustizia minorile di attingere alle proprie graduatorie dei concorsi già espletati, nei limiti dei posti disponibili della vigente pianta organica». **Dichiarato
inammissibile**

11.93 PALUMBO

Al comma 1, lettera c), capoverso 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Nell'anno 2000, per la priorità dell'azione di contrasto e prevenzione del lavoro nero e dell'evasione contributiva, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato ad assumere 1.000 unità di personale, con procedura regionale accelerata per il potenziamento della attività di vigilanza. All'onere relativo, valutato in 80 miliardi per ciascuno degli anni del triennio 2000-2002, si provvede utilizzando quota parte degli accantonamenti relativi al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di cui alla tabella A».

**Dichiarato
inammissibile**

Oppure come copertura utilizzare la seguente:

Conseguentemente al comma 4 dell'articolo 18 sostituire le parole: «sono ridotti del 5 per cento» con le altre: «sono ridotti del 6 per cento».

11.80 MANZI, MARINO, ALBERTINI, CAPONI, BERGONZI, MARCHETTI

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

Respinto

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda l'emendamento 3.40.

11.50 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) al comma 3-bis, sono soppresse le parole da: “ivi comprese” fino alla fine del periodo. Tale soppressione ha effetto a partire dal 1° gennaio 1999».

**Dichiarato
inammissibile**

11.11 MUNDI, NAPOLI Roberto, LAURIA, CIMMINO, NAVA

Al comma 1, lettera e), capoverso 3-ter, primo periodo dopo le parole: «ai compiti e ai programmi» aggiungere le seguenti: «, con specifico riferimento, eventualmente, anche a nuove funzioni e qualificati servizi da fornire all'utenza».

**Accolto.
Id. em. 11.85**

11.37 GRILLO, VENTUCCI

Al comma 1, lettera e), capoverso 3-ter, primo periodo, dopo le parole: «ai compiti e ai programmi», aggiungere in fine, le seguenti: «, con specifico riferimento, eventualmente, anche a nuove funzioni e qualificati servizi da fornire all'utenza».

11.85

MONTAGNINO, BEDIN

Al comma 1, lettera e), capoverso 3-ter, terzo periodo, sopprimere le parole: «e l'impraticabilità di soluzioni alternative collegate a procedure di mobilità o all'adozione di misure di razionalizzazione interna».

Respinto

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda l'emendamento 3.40.

11.51

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 1, lettera e), capoverso 3-ter, dopo il terzo periodo inserire il seguente: «Le istanze di mobilità devono essere evase entro due mesi dalla loro presentazione ovvero dalla eventuale integrazione se richiesta a termini di legge; le omissioni o i ritardi configurano responsabilità per danno erariale con conseguente obbligo di denuncia ai procuratori regionali presso le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti da parte del soggetto organizzativo sovraordinato all'autore del fatto dannoso».

**Dichiarato
inammissibile**

Conseguentemente, per la copertura dell'onere si veda la compensazione n. 2 dell'emendamento 2.4.

11.20MANTICA, MACERATINI, CURTO, PEDRIZZI, BOSELLO,
COLLINO

All'emendamento 11.1, capoverso 1-bis, dopo le parole: «sono trasmessi» inserire le seguenti: «per conoscenza».

**Dichiarato
inammissibile****11.1/1**

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

All'emendamento 11.1, capoverso 1-bis, sopprimere le parole da: «e al Ministero del tesoro», fino alla fine del capoverso.

**Dichiarato
inammissibile****11.1/2**

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 1, lettera e), capoverso 3-ter, sopprimere gli ultimi tre periodi.

**Dichiarato
inammissibile**

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 52, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono aggiunti i seguenti periodi: "Per le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonché per gli enti pubblici non economici con organico superiore alle 200 unità, i contratti integrativi sottoscritti, corredati di una apposita relazione tecnico-finanziaria riguardante gli oneri derivanti dall'applicazione della nuova classificazione del personale, certificata dai predetti organi di controllo, laddove operanti, sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica -, e al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che, entro 30 giorni dalla data di ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la compatibilità economico-finanziaria, ai sensi dell'articolo 45, comma 4. Decorso tale termine, la delegazione di parte pubblica può procedere alla stipula del contratto integrativo. Nel caso in cui il riscontro abbia esito negativo, le parti riprendono le trattative"».

11.1

IL GOVERNO

Al comma 1, lettera e), capoverso 3-ter, sostituire gli ultimi tre periodi con i seguenti: «Per le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonché per gli enti pubblici non economici con organico superiore a duecento unità, i contratti integrativi sottoscritti, corredati di una apposita relazione tecnico-finanziaria riguardante gli oneri derivanti dall'applicazione della nuova classificazione del personale, certificata dai competenti organi di controllo, di cui all'articolo 52, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, laddove operanti, sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la compatibilità economico-finanziaria, ai sensi dell'articolo 45, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Decorso tale termine, la delegazione di parte pubblica può procedere alla stipula del contratto integrativo. Nel caso in cui il riscontro abbia esito negativo, le parti riprendono le trattative.».

Accolto

11.1 (Nuovo testo)

IL GOVERNO

Al comma 1, lettera e), capoverso 3-ter, quarto periodo, sopprimere le parole: «con un'organico superiore a duecento unità».

Respinto

Conseguentemente, per la copertura dell'onere si veda l'emendamento 3.40.

11.52

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 1, lettera e), capoverso 3-ter, quarto periodo, sopprimere le parole: «dall'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287».

**Dichiarato
assorbito**

11.86

MONTAGNINO, LO CURZIO

Al comma 1, lettera e), capoverso 3-ter, quarto periodo, sopprimere le parole: «dall'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287».

**Dichiarato
assorbito**

11.38

GRILLO, VENTUCCI

Al comma 1, lettera e), capoverso 3-ter, quarto periodo, sopprimere le parole: «dall'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287».

**Dichiarato
assorbito**

11.10

MUNDI, NAPOLI Roberto, LAURIA, CIMMINO, NAVA

Al comma 1, lettera e), capoverso 3-ter, quarto periodo, dopo le parole: «contratti collettivi nazionali di lavoro», aggiungere le seguenti: «fatta salva la progressione interna che deve essere disposta per i dipendenti in aspettativa che hanno ricoperto o ricoprono cariche elettive o di governo nel Parlamento europeo, nel Parlamento italiano e nelle Assemblee regionali a statuto ordinario».

Respinto

Conseguentemente, per la copertura dell'onere si veda la compensazione n. 1 dell'emendamento 2.4.

11.21

MONTELEONE, FLORINO, MULAS, MANTICA, MACERATINI,
CURTO, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO

Al comma 1, lettera e), capoverso 3-ter, aggiungere, in fine, le parole: «con specifico riferimento, eventualmente, anche a nuove funzioni e qualificati servizi da fornire all'utenza».

**Dichiarato
assorbito**

11.9

NAPOLI Roberto, MUNDI, LAURIA, CIMMINO, NAVA

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

**Dichiarato
inammissibile**

«e-bis) Dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

“5-bis. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato ad assumere, al di fuori della previsione di fabbisogno di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'ar-

articolo 22, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nel 2000 e nel 2001, 1.000 unità di personale da destinare al servizio ispettivo delle Direzioni regionali del lavoro».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 60.000;
2001: - 80.000;
2002: - 80.000.

11.81 MANZI, MARINO, ALBERTINI, CAPONI, BERGONZI,
MARCHETTI

Al comma 1, dopo la lettera e) è inserita la seguente:

«e-bis) le disposizioni dei commi precedenti non si applicano al personale della giustizia».

11.89

BONFIETTI, SENESE, FASSONE

**Dichiarato
inammissibile**

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

Respinto

Conseguentemente, per la copertura dell'onere si veda l'emendamento 3.40.

11.54

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 1, lettera f), capoverso 18, secondo periodo, sostituire le parole: «inferiore al 50», con le seguenti: «superiore al 10».

Respinto

Conseguentemente, per la copertura dell'onere si veda l'emendamento 3.40.

11.55

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 1, lettera f), capoverso 18, sopprimere il seguente periodo: «L'eventuale trasformazione a tempo pieno può avvenire purchè ciò non comporti riduzione complessiva delle unità con rapporto di lavoro a tempo parziale».

**Dichiarato
inammissibile**

11.8

NAPOLI Roberto, MUNDI, LAURIA, CIMMINO, NAVA

Al comma 1, lettera f), capoverso 18, sopprimere il seguente periodo: «L'eventuale trasformazione a tempo pieno può avvenire purchè ciò non comporti riduzione complessiva delle unità con rapporto di lavoro a tempo parziale». **Respinto**

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda l'emendamento 2.0.3.

11.39

GRILLO, VENTUCCI

Al comma 1, lettera f), capoverso 18, sopprimere il seguente periodo: «L'eventuale trasformazione a tempo pieno può intervenire purchè ciò non comporti riduzione complessiva delle unità con rapporto di lavoro a tempo parziale». **Dichiarato inammissibile**

11.88

MONTAGNINO

Al comma 1, lettera f), capoverso 18, sopprimere il seguente periodo: «L'eventuale trasformazione a tempo pieno può intervenire purchè ciò non comporti riduzione complessiva delle unità con rapporto di lavoro a tempo parziale». **Dichiarato inammissibile**

11.82

MARINO, ALBERTINI

Al comma 1, lettera f), capoverso 18, ultimo periodo, sostituire le parole: «purchè ciò non» con le seguenti: «anche se ciò». **Respinto**

Conseguentemente, per la copertura dell'onere si veda l'emendamento 3.40.

11.56

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 1, lettera f), capoverso 18, aggiungere, in fine, il seguente periodo: **Respinto**

«Vanno fatte salve le esigenze di impiego continuativo imposto a determinate funzioni e mansioni da esigenze di efficacia, efficienza ed economicità».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere si veda la compensazione n. 1 dell'emendamento n. 2.4.

11.23 FLORINO, MULAS, MANTICA, MACERATINI, CURTO, PEDRIZZI,
BOSELLO, COLLINO

Al comma 1, lettera f), stralciare il capoverso 18-ter. **Accolto**

11.66 AZZOLLINI, VEGAS, MANTICA, TAROLLI, COSTA, D'ALÌ,
VENTUCCI, CURTO, PEDRIZZI

Al comma 1, lettera f), sopprimere il capoverso 18-ter. **Ritirato**

Conseguentemente, per la copertura dell'onere si veda la compensazione n. 2 dell'emendamento n. 2.4.

11.22 SILIQUINI, MANTICA, MACERATINI, CURTO, PEDRIZZI, BOSELLO,
COLLINO

Al comma 1, lettera f), sopprimere il capoverso 18-ter. **Ritirato**

Conseguentemente, alla Tabella A, ridurre l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002.

11.78 THALER AUSSERHOFER, PINGGERA, DONDEYNAZ

Al comma 1, lettera f), sopprimere il capoverso 18-ter. **Ritirato**

11.34 IL RELATORE

Al comma 1, lettera f), sopprimere il capoverso 18-ter. **Ritirato**

11.70 PASQUINI

Al comma 1, lettera f), sopprimere il capoverso 18-ter. **Ritirato**

11.74 PINTO

Al comma 1, lettera f), sopprimere il capoverso 18-ter. **Ritirato**
11.5 NAPOLI Roberto

Al comma 1, lettera f), capoverso 18-ter, sostituire le parole: «50 per cento» con le seguenti: «60 per cento». **Ritirato**
11.94 GUBERT

Al comma 1, lettera f), capoverso 18-ter, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ad eccezione delle professioni che prevedono, nelle loro leggi ordinamentali, il regime d'incompatibilità all'esercizio della stessa con attività di altro lavoro autonomo o subordinato sia pubblico che privato». **Ritirato**

Conseguentemente, per la copertura dell'onere si veda la compensazione n. 2 dell'emendamento 2.4.

11.24 SILIQUINI, MANTICA, MACERATINI, CURTO, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO

Al comma 1, lettera f), capoverso 18-ter, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ad eccezione di quelle professioni che hanno uno specifico regime di incompatibilità di esercizio della professione con lo svolgimento di attività di lavoro autonomo o subordinato, sia pubblico che privato». **Ritirato**

11.40 FUMAGALLI CARULLI

Al comma 1, lettera f), capoverso 18-ter, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ferme restando le incompatibilità stabilite dai singoli ordinamenti professionali e sempre che l'attività svolta come dipendente pubblico corrisponda all'attività professionale stessa». **Ritirato**

11.65 PASTORE

Al comma 1, sopprimere la lettera g). **Respinto**

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda l'emendamento 3.40.

11.57 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 1, lettera g), capoverso 20-bis, ultimo periodo, dopo le parole: «per le università» inserire le seguenti: «e per gli enti pubblici di ricerca». **Respinto**

Conseguentemente, all'articolo 7, le accise sugli oli emulsionati sono variate fino a concorrenza degli oneri.

11.47

FIGURELLI, SCIVOLETTO

All'emendamento 11.2, sostituire la lettera h) con la seguente: **Respinto**

«h) dopo il comma 20-bis, è inserito il seguente:

“20-ter. Le economie realizzate in ciascuna delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e presso gli enti pubblici non economici sono destinate, entro i limiti e con le modalità di cui all'articolo 53, comma 5, ai fondi per la contrattazione integrativa di cui ai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro”».

11.2/1

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente: **Accolto**

«g-bis) dopo il comma 20-bis è inserito il seguente:

“20-ter. Le ulteriori economie conseguenti all'applicazione del presente articolo, realizzate in ciascuna delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e presso gli enti pubblici non economici con organico superiore a duecento unità, sono destinate, entro i limiti e con le modalità di cui all'articolo 43, comma 5, ai fondi per la contrattazione integrativa di cui ai vigenti contratti nazionali di lavoro ed alla retribuzione di risultato del personale dirigente. Con la medesima destinazione e ai sensi del predetto articolo 43, comma 5, le amministrazioni e gli enti che abbiano proceduto a ridurre la propria consistenza di personale di una percentuale superiore allo 0,4 per cento rispetto agli obiettivi percentuali di riduzione annua di cui al comma 2 possono comunque utilizzare le maggiori economie conseguite”».

11.2

IL GOVERNO

Dopo il comma 1, inserire il seguente: **Accolto**

«1-bis. All'articolo 33 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, al comma 1, sono soppresse le parole: «Nell'ambito del medesimo comparto». Al medesimo articolo, il comma 2 è abrogato».

11.64

GRILLO, VENTUCCI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

Respinto

«1-bis. Le regioni e enti locali, nel rispetto delle disposizioni sul reclutamento del personale, possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale indicate nell'articolo 36, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, applicando la disciplina legislativa ivi richiamata, in attesa del relativo completamento da parte dei contratti collettivi nazionali».

11.95

GUBERT

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

**Dichiarato
inammissibile**

«1-bis. Gli Istituti previdenziali del comparto degli enti pubblici non economici con organico superiore a duecento unità sono autorizzati ad assumere le unità di personale previste dai concorsi in corso di espletamento indetti per il reclutamento di personale anche in applicazione di specifiche disposizioni legislative. Tali assunzioni sono finalizzate per l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) al potenziamento dell'attività di vigilanza in materia di lotta al lavoro nero ed all'evasione contributiva, attraverso la destinazione di un contingente di personale pari ad almeno 500 unità alle attività ispettive».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 80.000;
2001: - 80.000;
2002: - 80.000.

11.83

MANZI, MARINO, ALBERTINI, CAPONI, BERGONZI, MARCHETTI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

Respinto

«1-bis. Le regioni e gli enti locali, nel rispetto delle disposizioni sul reclutamento del personale, possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale indicate nell'articolo 36, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, applicando la disciplina legislativa ivi richiamata, in attesa del relativo completamento da parte dei contratti collettivi nazionali».

11.41

FUMAGALLI CARULLI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

Respinto

«1-bis. Le regioni e gli enti locali, nel rispetto delle disposizioni sul reclutamento del personale, possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale indicate nell'articolo 36, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, applicando la disciplina legislativa ivi richiamata, in attesa del relativo completamento da parte dei contratti collettivi nazionali».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere si veda la compensazione n. 1 dell'emendamento n. 2.4.

11.25 MANTICA, MACERATINI, CURTO, PEDRIZZI, BOSELLO,
COLLINO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

Respinto

«2. Fatti salvi i periodi di vigenza maggiori previsti da specifiche disposizioni di legge, la validità delle graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale, anche con la qualifica dirigenziale, ivi comprese quelle relative ai concorsi per dirigenti già espletati per titoli di servizio professionali e di cultura integrati da colloquio, presso le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, è elevata da 18 a 24 mesi e comunque fino al 31 dicembre 2000. Restano parimenti in vigore fino alla predetta data le graduatorie valide al 31 dicembre 1998».

11.31 FORCIERI

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:

Respinto

«; sono invece, valide fino ad esaurimento, anche oltre i termini prima fissati, le graduatorie dei concorsi pubblici per la qualifica dirigenziale del comparto Ministeri, già espletati, ove risultino non più di 45 idonei, oltre i vincitori.».

11.61 LAURO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

**Dichiarato
inammissibile**

«2-bis. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano ai concorsi espletati fino al 30 settembre 1999».

11.90 MONTAGNINO, VERALDI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al personale inquadrato nel profilo di collaboratore tributario della VII qualifica funzionale dell'amministrazione finanziaria con almeno cinque anni di anzianità ed in possesso del diploma di laurea alla data del 24 maggio 1989, si applica, a domanda, la disposizione del comma 14-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17.».

11.96

POLIDORO, MONTAGNINO

**Dichiarato
inammissibile**

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine della lotta all'evasione fiscale e nell'ambito del potenziamento del personale dell'amministrazione finanziaria, al personale rivestente il profilo di collaboratore tributario della settima qualifica funzionale dell'amministrazione finanziaria, con almeno cinque anni di anzianità e munito del diploma di laurea dalla data del 24 maggio 1989, a domanda, si applica il comma 14-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, interpretato dalla legge 24 maggio 1989, n. 193. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede con i fondi già stanziati per la riqualificazione del personale dell'amministrazione finanziaria».

11.60

NOVI, AZZOLLINI

**Dichiarato
inammissibile**

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al personale inquadrato nel profilo di collaboratore tributario della VII qualifica funzionale dell'amministrazione finanziaria con almeno cinque anni di anzianità ed in possesso del diploma di laurea alla data del 24 maggio 1989, si applica, a domanda, la disposizione del comma 14-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, alla legge 17 febbraio 1985, n. 17».

11.33

POLIDORO, MONTAGNINO

**Dichiarato
inammissibile**

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 14 della legge 26 febbraio 1996, n. 74, così come modificato dall'articolo 7, comma 2-bis, della legge 31 dicembre 1996, n. 677, il comma 3 è soppresso».

11.3

MANFREDI

**Dichiarato
inammissibile**

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis.. All'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, al comma 1 dopo le parole: «a disposizione delle organizzazioni di volontariato» *aggiungere le seguenti:* «anche di protezione civile,».

11.4

MANFREDI

**Dichiarato
inammissibile**

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis.. Gli idonei dei concorsi per esami indetti dalla legge 10 luglio 1984, n. 301, inquadrati nelle qualifiche ad esaurimento o nella IX qualifica funzionale, in possesso di una anzianità complessiva non inferiore a quindici anni di effettivo servizio reso nelle stesse o in qualifiche delle ex carriere direttive, formalmente incaricati della rassegna o del coordinamento di una Divisione e di firma degli atti contabili della Divisione medesima, sono inquadrati nella qualifica di dirigente a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge con carattere di priorità rispetto agli idonei dei concorsi dirigenziali le cui graduatorie sono prorogate per effetto della stessa».

11.73

BEDIN

**Dichiarato
inammissibile**

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Al fine della lotta all'evasione fiscale e nell'ambito del potenziamento del personale dell'amministrazione finanziaria, al personale rivestente il profilo di collaborazione tributario della settima qualifica funzionale dell'amministrazione finanziaria, con almeno cinque anni di anzianità e munito di diploma di laurea alla data del 24 maggio 1989, a domanda, si applica l'articolo 4, comma 14-bis del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, interpretato dalla legge 24 maggio 1989, n. 193.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede con i fondi già stanziati per la riqualificazione del personale dell'amministrazione finanziaria».

11.0.1

MUNDI, NAPOLI Roberto, LAURIA, CIMMINO, NAVA

**Dichiarato
inammissibile**

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Alle società sportive che, nel periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e nei due successivi, stipu-

**Dichiarato
inammissibile**

lano un contratto di lavoro avente ad oggetto l'assunzione di giovani di età compresa tra i 14 e 19 anni (cioè 18 anni completati) definiti "giovani di serie" ai sensi dell'articolo 33 del regolamento interno della FIGC, viene riconosciuto, per tali periodi, un credito d'imposta che non concorre alla formazione del reddito imponibile e che vale ai fini del versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta regionale sulle attività produttive, dell'imposta sul valore aggiunto e delle ritenute alla fonte operate.

2. Il credito d'imposta è pari al 10 per cento dei redditi dal lavoro dipendente corrisposti ai soggetti assunti ai sensi del comma 1. Al calcolo non concorre la parte di reddito ragguagliato al periodo di lavoro nell'anno che eccede 10 milioni di lire per dipendente.

3. Il credito d'imposta, ferme restando le condizioni previste dalla presente legge, spetta anche sui redditi dal lavoro dipendente prestato all'estero, purchè i soggetti siano residenti nel territorio dello Stato».

11.0.2

MUNDI, NAPOLI Roberto, LAURIA, CIMMINO, NAVA

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

**Dichiarato
inammissibile**

«Art. 11-bis.

1. Il Ministro delle finanze è autorizzato, in assenza di specifico provvedimento e in analogia a quanto già previsto per la Polizia di Stato dalla legge 17 agosto 1999, n. 288, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad indire un corso straordinario di formazione per la nomina di tenenti in servizio permanente effettivo, mediante utilizzazione della graduatoria di merito degli idonei del primo concorso straordinario, bandito dal Comando generale della Guardia di finanza il 14 luglio 1997 - Foglio d'Ordine n. 32, ai sensi dell'articolo 8 della legge 28 marzo 1997, n. 85.

2. Tale graduatoria rimane efficace per la copertura di posti già disponibili e non messi a concorso alla data del 31 dicembre 1999. Eventuali eccedenze organiche che si dovessero determinare nel ruolo normale verranno assorbite con le vacanze che avverranno per cause diverse.

3. Gli idonei, iscritti nell'anzidetta graduatoria dopo aver superato un corso di formazione di durata non inferiore a sei mesi ed un periodo di tirocinio della durata non inferiore ai sei mesi, e secondo l'ordine della graduatoria approvata al termine dello stesso, sono nominati tenenti in servizio permanente effettivo del ruolo normale della Guardia di finanza, con decorrenza da data successiva in cui saranno stati dichiarati vincitori del concorso medesimo e a quella in cui sono nominati tenenti, nello stesso anno solare, gli ufficiali provenienti dall'Accademia ai sensi dell'articolo 2, numero 1, della legge 29 maggio 1967, n. 371.

Conseguentemente, all'articolo 7, aumentare le accise sugli olii emulsionati fino a copertura del maggior onere previsto.

11.0.3 DI BENEDETTO, MUNDI, NAPOLI Roberto, NAVA, CIMMINO

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

**Dichiarato
inammissibile**

«Art. 11-bis.

1. Al fine di agevolare e promuovere l'addestramento e la preparazione tecnica di giovani di età compresa tra i 14 e i 19 anni (cioè 18 anni completati) definiti "giovani di serie" ai sensi dell'articolo 33 del regolamento interno della FIGC, alle società sportive che stipulino un contratto di lavoro avente la sueposta finalità, a partire del 1° gennaio 2000, per ogni "giovane di serie" assunto negli anni 2000, 2001 e 2002 sarà riconosciuto uno sgravio contributivo in forma capitaria concesso nella misura annua indicata al comma 2.

2. Tale contributo è corrisposto in quote mensili fino ad un massimo di dodici, mediante conguaglio di ogni quota con i contributi previdenziali e assistenziali di competenza, fino a concorrenza dell'importo contributivo riferito a ciascun lavoratore interessato: lire 1.000.000 fino al 31 dicembre 2000; lire 1.100.000 fino al 31 dicembre 2001; lire 1.200.000 fino al 31 dicembre 2002.

3. Nel caso in cui la società sportiva provveda a stipulare il primo contratto professionistico con il giovane di serie, lo sgravio contributivo sarà prorogato, nella misura in vigore, dalla data di stipulazione del contratto e fino al ventiduesimo anno di età compiuto, ove il giovane sia ancora in forza presso la medesima società.

4. In via sperimentale e ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge n. 196 del 1997, alle società sportive che nell'espletamento delle finalità formative di cui all'articolo 1 della presente legge provvedano all'assunzione, in via permanente, di un preparatore atletico per le iniziative formative, sarà riconosciuta una riduzione del 3 per cento sul totale dei contributi dovuti per tale figura alle gestioni previdenziali di competenza, nel limite delle risorse derivanti dal contributo di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 giugno 1997, n. 196.

5. La determinazione della durata, del contenuto e dell'orario di lavoro sarà rimessa alla contrattazione collettiva del settore.

6. Spetta alla contrattazione collettiva la determinazione delle iniziative di formazione che siano considerate complementari all'attività di addestramento tenendo conto della particolarità del rapporto di lavoro sportivo e nel rispetto di quanto stabilito in materia di apprendistato dal comma 2 dell'articolo 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e, per quanto riguarda l'assolvimento dell'obbligo scolastico, dall'articolo 68 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

7. Agli oneri per la formazione professionale derivanti dal presente articolo si provvederà a valere sul Fondo di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

11.0.4 MUNDI, NAPOLI Roberto, LAURIA, CIMMINO, NAVA

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

**Dichiarato
inammissibile**

«Art. 11-bis.

1. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, al fine di far fronte alle nuove competenze trasferite alle Dirizioni regionali e provinciali del lavoro in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, di istruttoria degli illeciti amministrativi, nonché di interventi ispettivi finalizzati alla lotta al lavoro irregolare, è autorizzato all'assunzione di 1000 ispettori del lavoro da inquadrare nell'area C, posizione economica C2 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro. Ai relativi oneri, valutati in lire 55 miliardi annui a decorrere dal 2000, si provvede quanto a lire 25 miliardi, attraverso l'utilizzo di parte degli introiti derivanti dalle sanzioni amministrative e dai proventi contravvenzionali conseguenti all'attività ispettiva, e quanto a lire 30 miliardi alla Tabella A, voce Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ridurre:

2000: - 60.000;
2001: - 40.000;
2002: - 30.000"».

11.0.5 PIZZINATO, PELELLA, MACONI, LARIZZA

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

**Dichiarato
inammissibile**

«Art. 11-bis.

1. Gli idonei dei concorsi indetti ai sensi della legge 10 luglio 1984, n. 301, inquadrati nelle qualifiche ad esaurimento e nella IX qualifica funzionale, in possesso di una anzianità complessiva non inferiore a dieci anni di effettivo reso nella stesse o in qualifiche delle ex carriere direttive, sono inquadrati nella qualifica di primo dirigente con carattere di priorità rispetto al personale nominato fuori delle procedure concorsuali».

Conseguentemente, all'articolo 7, aumentare le accise sugli oli emulsionati fino a copertura del maggior onere previsto.

11.0.6 MUNDI, NAPOLI Roberto, LAURIA, CIMMINO, NAVA

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

**Dichiarato
inammissibile**

«Art. 11-bis.

(Piano straordinario di formazione nel settore pubblico)

1. Per l'attuazione del piano straordinario di formazione nel settore pubblico sono destinate nel triennio 2000-2002 risorse pari a lire 50 miliardi nel 2000, lire 100 miliardi nel 2001 e lire 150 miliardi nel 2002, che sono assegnate alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Annualmente il Ministro per la funzione pubblica riferisce al Parlamento sullo stato di attuazione del Piano, realizzato con l'apporto della Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA) e del Formez, secondo criteri di integrazione e collaborazione con le iniziative assunte a livello territoriale, nell'ambito dei programmi finanziati con risorse comunitarie.

2. Per consentire l'attuazione del primo piano triennale del Centro formazione studi-Formez, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 285, sono destinate lire 35 miliardi annui per il triennio 2000-2002, assegnate alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. Allo scopo di consentire alla Scuola superiore della pubblica amministrazione lo svolgimento degli specifici compiti derivanti dall'attuazione degli impegni assunti dal Governo nell'ambito del Patto sociale, lo stanziamento per la SSPA è incrementato, a partire dall'anno 2000, di lire 7 miliardi».

11.0.7

MONTAGNINO

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Respinto

«Art. 11-bis.

1. Entro il 30 giugno 2000 il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, può disporre che almeno il 5 per cento dei contratti a tempo pieno del personale delle amministrazioni pubbliche venga trasformato a tempo parziale per un periodo non inferiore a dodici mesi.

2. I risparmi derivanti dall'applicazione della disposizione di cui al comma 1 potranno essere utilizzati per una percentuale non superiore al 25 per cento per misure di riqualificazione ed aggiornamento professionale dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, previste da istituti contrattuali».

11.0.8

GRILLO

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

**Dichiarato
inammissibile**

«Art. 11-bis.

1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il comma 110 è sostituito dal seguente:

“110. Il servizio obbligatorio di leva è prestato presso unità o reparti aventi sede nel luogo più vicino al comune di residenza del militare e destinati non oltre 150 chilometri da essa. Per i militari che, a causa della dislocazione sul territorio nazionale delle unità delle Forze armate derivante dalle direttive strategiche e per effetto delle limitate possibilità logistiche di accasernamento, siano destinati, previo parere dell'interessato, a prestare servizio di leva obbligatorio presso unità o reparti aventi sede oltre 150 chilometri dalla località di residenza verrà corrisposto un aumento della diaria giornaliera pari al 50 per cento di quella attuale».

Conseguentemente alla Tabella A, Ministero della difesa, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 160.000;
2001: - 120.000;
2002: - 80.000.

11.0.9

LAURO

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

**Dichiarato
inammissibile**

«Art. 11-bis.

(Fondo di incentivazione per il personale dipendente dal Ministero della giustizia)

1. Al fine di potenziare l'efficienza collettiva ed individuale del personale contrattualizzato dipendente dal Ministero della giustizia è autorizzata, a decorrere dall'anno 2000, la spesa di lire 28 miliardi annui. I contratti collettivi stabiliscono le modalità di utilizzazione del fondo ed i parametri di valutazione, individuale e collettiva, dei risultati raggiunti».

11.0.10

BONFIETTI, SENESE, FASSONE

Art. 12.

Sopprimere l'articolo.

Respinto

Conseguentemente, per la copertura del relativo onere, si veda la copertura dell'emendamento 3.40.

12.12

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Sopprimere l'articolo.

Respinto

Conseguentemente, per la copertura del relativo onere, si veda la compensazione n. 2 dell'emendamento 2.4.

12.5

BEVILACQUA, MARRI, PACE, MANTICA, MACERATINI, CURTO,
PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO

Sostituire l'articolo con il seguente:

**Dichiarato
inammissibile**

«Art. 12. - 1. Con la legge finanziaria per l'anno 2002 e per gli anni seguenti saranno previsti gli stanziamenti occorrenti per la copertura finanziaria per l'attribuzione, entro il 2005, della maggiorazione retributiva di cui all'articolo 29, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro del 26 maggio 1999 a tutto il personale docente di ruolo in possesso dei prescritti requisiti, come previsto dall'articolo 38 del contratto collettivo nazionale integrativo del 31 agosto 1999».

12.3

ASCIUTTI, BEVILACQUA, MARRI

Sopprimere il comma 1 e sostituire il comma 2 con il seguente:

**Dichiarato
inammissibile**

«2. Sono destinate lire 534 miliardi, in ragione d'anno, ad incrementare, per l'anno 2001, nella misura di lire 123 miliardi, e, a decorrere dall'anno 2002, nella misura del 60 per cento dell'intero ammontare, il fondo di cui all'articolo 40, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 499».

Conseguentemente alla tabella A, Ministero della pubblica istruzione, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 1.068;
2001: -;
2002: ->.

12.4

ASCIUTTI, BEVILACQUA, MARRI

Al comma 1, sopprimere le parole: «non inferiore».

Respinto

Conseguentemente, per la copertura del relativo onere, si veda la compensazione n. 1 dell'emendamento 2.4.

12.6

BEVILACQUA, MARRI, PACE, ASCIUTTI

Al comma 1, dopo le parole: «31 dicembre 1999», inserire le seguenti: «ad esclusione del personale di sostegno e mantenendo comunque il rapporto docenti-alunni stabilito dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.»

**Dichiarato
inammissibile**

12.8

BORTOLOTTO

Al comma 1, sopprimere le parole da: «fermi restando» fino alla fine del comma.

**Dichiarato
inammissibile**

12.16

PAGANO, BISCARDI, BRUNO GANERI, DONISE, LOMBARDI SARTRIANI, MASULLO, MELE

Alla fine del comma 1, inserire il seguente periodo: «Tale riduzione è disposta in modo da evitare la chiusura di scuole e istituti o la riduzione di offerta formativa nelle aree montane, nelle isole minori o comunque in aree a bassa densità demografica.»

Respinto

12.11

GUBERT

Alla fine del comma 1, aggiungere il seguente periodo: «A decorrere dall'anno scolastico 2000-2001, e fino alla completa realizzazione del nuovo ordinamento dell'istruzione, il personale docente in servizio nella scuola elementare e nella scuola secondaria di primo grado potrà essere utilizzato nella attività di tempo pieno e di tempo prolungato, con riferimento al numero dei dipendenti in servizio al 31 dicembre 2000, in deroga ai limiti quantitativi posti dalle disposizioni legislative vigenti».

**Dichiarato
inammissibile**

12.14

PAGANO, BRUNO GANERI, BISCARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

Respinto

«2. I risparmi derivanti dall'attuazione del comma 1, stimati in lire 534 miliardi in ragione d'anno, sono destinati ad incrementare, per l'anno 2001, nella misura di lire 200 miliardi e, a decorrere dall'anno 2002, nella misura dell'80 per cento dell'intero ammontare, il Fondo di cui all'articolo 40, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449».

Conseguentemente, per la copertura del maggiore onere, stimato in lire 77 miliardi per il 2001 e 106 miliardi per il 2002, alla Tabella A, Ministero dei trasporti e della navigazione, apportare le seguenti variazioni:

2001: - 116.000;

2002: - 106.000.

12.10

FUMAGALLI CARULLI

Alla fine del comma 2, aggiungere il seguente periodo: «Detto fondo, per la parte relativa alle scuole superiori, è destinato, per ogni anno, al personale degli istituti che, in ciascuna provincia, presentino un più favorevole rapporto tra gli studenti che hanno terminato il corso di studio e quelli che di essi hanno trovato occupazione».

**Dichiarato
inammissibile**

12.1

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Alla fine del comma 2, aggiungere il seguente periodo: «L'eventuale maggiore risparmio oltre i 534 miliardi di lire previsti in ragione d'anno, connesso ad una riduzione del personale di cui al comma 1, superiore all'1 per cento, sarà destinato all'incremento del fondo per l'incentivazione».

Respinto

12.2

TONIOLLI

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis) Ai fini della prosecuzione degli interventi di cui al comma 1 dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è autorizzata una spesa non superiore a lire 300 miliardi per l'anno 2000».

Conseguentemente, al comma 4 dell'articolo 18 sostituire le parole: «sono ridotti del 5 per cento» con le seguenti: «sono ridotti del 6 per cento».

12.13 BERGONZI, MARINO, ALBERTINI, CAPONI, MANZI,
MARCHETTI

**Dichiarato
inammissibile**

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis) Al fine di evitare la chiusura di scuole o la soppressione di classi, le comunità montane sono autorizzate al mantenimento delle scuole e del personale mediante compartecipazioni finanziarie degli utenti e di altri enti locali interessati».

12.9 ROSSI, MORO

**Dichiarato
inammissibile**

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis) I proventi delle dismissioni o degli impieghi diversificati, da parte degli enti locali, di plessi scolastici o immobili destinati a scuole, già assistiti da finanziamenti dello Stato, sono destinati al miglioramento del servizio scolastico ed all'impiego di insegnanti di sostegno per gli alunni disabili o portatori di *handicap*».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda la compensazione n. 2 dell'emendamento 2.4.

12.7 BEVILACQUA, MARRI, PACE, ASCIUTTI, BONATESTA, MANTICA,
MACERATINI, CURTO, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO,
BORNACIN

**Dichiarato
inammissibile**

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis) Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alla regione Valle d'Aosta che disciplina la materia nell'ambito delle competenze derivanti dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione».

12.15 DONDEYNAZ

Respinto

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

**Dichiarato
inammissibile**

«Art. 12-bis.

(Norme per incentivare il trasferimento del trattamento di fine rapporto ai fondi pensione e per favorire la libertà di scelta dei lavoratori fra diversi fondi pensione)

1. Il comma 2 dell'articolo 8 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

“2. Le fonti istitutive fissano il contributo complessivo da destinare al fondo pensione, stabilito in percentuale della retribuzione assunta a base della determinazione del trattamento di fine rapporto, che può ricadere anche su elementi particolari della retribuzione stessa o essere individuato mediante destinazione integrale di alcuni di questi al fondo. Nel caso dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti, il contributo è definito in percentuale del reddito d'impresa e di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF, relativo al periodo d'imposta precedente; nel caso dei soci lavoratori di società cooperative, il contributo è definito in percentuale degli imponibili considerati ai fini dei contributi previdenziali obbligatori”.

2. Il comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

“2. Detti fondi sono aperti all'adesione dei destinatari delle disposizioni del presente decreto legislativo; la facoltà di adesione ai fondi aperti può essere prevista anche dalle fonti istitutive su base collettiva”.

3. Il comma 3-bis dell'articolo 10 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

“3-bis. Le fonti istitutive prevedono per ogni singolo iscritto, anche in mancanza delle condizioni di cui ai commi precedenti, la facoltà di trasferimento dell'intera posizione individuale dell'iscritto stesso presso altro fondo pensione, di cui agli articoli 3 e 9, non prima di due anni con continuità degli apporti contributivi e della messa a disposizione del trattamento di fine rapporto. La Commissione di vigilanza di cui all'articolo 16 emanerà norme per regolare le offerte commerciali proposte dai vari fondi pensione al fine di eliminare distorsioni nell'offerta che possono creare nocumento agli iscritti ai fondi”.

4. È abrogato l'articolo 9, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

5. Il Governo è delegato a emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo finalizzato a prevedere misure di coordinamento e armonizzazione con il trattamento, anche tributario, previsto dalla presente legge a salvaguardia delle quote di trattamento di fine rapporto già destinate ai fondi pensione».

12.0.1

VEGAS, MANTICA, TAROLLI, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI,
COSTA, CURTO, PEDRIZZI

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

**Dichiarato
inammissibile**

«Art. 12-bis.

1. I docenti universitari con almeno cinque di anni incarico a contratto e con almeno trenta pubblicazioni scientifiche su riviste qualificate e specializzate attinenti alla facoltà di provenienza, confermano il titolo di professore».

12.0.2

ASCIUTTI, BRUNI, BEVILACQUA, MARRI

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

**Dichiarato
inammissibile**

«Art. 12-bis.

1. La lettera *e*) del comma 1 dell'articolo 2 della legge 2 febbraio 1990, n. 17, è sostituita dalla seguente:

“*e*) essere in possesso del diploma di perito industriale o di altro titolo dichiarato equipollente ai sensi della presente legge o delle disposizioni dell'ordinamento scolastico;”.

2. All'articolo 2 della citata legge n. 17 del 1990, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

“1-bis. Il diploma di maturità professionale per tecnico delle industrie meccaniche, elettriche, elettroniche e chimiche, conseguito presso un istituto professionale di cui alla legge 27 ottobre 1969, n. 754, e successive modificazioni, è equiparato a tutti gli effetti al diploma di perito industriale.

1-ter. Coloro i quali sono provvisti del diploma di maturità professionale di cui al comma 1-bis sono iscritti in una sezione speciale dell'albo dei periti industriali. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono regolate le modalità della iscrizione alla predetta sezione speciale nonché dell'esercizio professionale.”.

3. Il decreto di cui al comma 1-ter dell'articolo 2 della citata legge n. 17 del 1990, è emanato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

12.0.3

ASCIUTTI, BEVILACQUA, MARRI

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

**Dichiarato
inammissibile**

«Art. 12-bis.

1. Il personale di ruolo dipendente dalle amministrazioni comunali che presta servizio per le scuole elementari statali è trasferito alle dipen-

denze dello Stato e inquadrato nei ruoli provinciali del personale insegnante delle scuole elementari statali.

2. Al personale di cui al comma 1 è riconosciuta integralmente, a tutti gli effetti giuridici ed economici, l'anzianità di servizio maturata presso l'amministrazione comunale di provenienza.

3. Ai fini di cui al comma 1 sono rivalutati, secondo le disposizioni vigenti per il personale docente statale, sia i punteggi conseguiti per gli anni di servizio prestati alle dipendenze dell'ente locale, sia i titoli posseduti all'atto del trasferimento nei ruoli dello Stato.

4. Il trasferimento del predetto personale che ne faccia richiesta entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, avviene secondo tempi e modalità da stabilire con decreto del Ministro della pubblica istruzione, emanato di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica, sentita l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI).

5. A decorrere dall'anno in cui hanno effetto le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, si procede alla riduzione dei trasferimenti statali a favore dell'ente locale, in misura pari alle spese comunque sostenute dagli stessi enti nell'anno finanziario precedente a quello dell'effettivo trasferimento del personale; i criteri e le modalità per la determinazione degli oneri sostenuti dall'ente locale sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno emanato entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della pubblica istruzione e per la funzione pubblica, sentita l'ANCI».

12.04

ASCIUTTI, BEVILACQUA, MARRI

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

**Dichiarato
inammissibile**

«Art. 12-bis.

1. Per il personale di cui all'articolo 4, terzo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 207, attualmente trattenuto in servizio presso i policlinici Universitari ai sensi dell'articolo 19, comma 9-bis, del contratto collettivo nazionale di lavoro del 17 luglio 1997 integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto «Università» del 21 maggio 1996. Le università devono provvedere alle assunzioni improrogabilmente entro il 31 dicembre 2000 a tempo indeterminato previo giudizio di idoneità.

2. La prima integrazione delle graduatorie nazionali permanenti di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, della legge 3 maggio 1999, n. 124, deve essere comunque disposta con effetto dall'inizio dell'anno accademico 1999-2000».

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 36.000;
2001: - 27.000;
2002: - 18.000».

12.0.5

ASCIUTTI, BEVILACQUA, MARRI

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

**Dichiarato
inammissibile**

«Art. 12-bis.

1. Il personale di ruolo dipendente dalle amministrazioni comunali che presta servizio per le scuole elementari statali è trasferito alle dipendenze dello Stato e inquadrato nei ruoli provinciali del personale insegnante delle scuole elementari statali.

2. Al personale di cui al comma 1 è riconosciuta integralmente, a tutti gli effetti giuridici ed economici, l'anzianità di servizio maturata presso l'amministrazione comunale di provenienza.

3. Ai fini di cui al comma 1 sono rivalutati, secondo le disposizioni vigenti per il personale docente statale, sia i punteggi conseguiti per gli anni di servizio prestati alle dipendenze dell'ente locale, sia i titoli posseduti all'atto del trasferimento nei ruoli dello Stato.

4. Il trasferimento del predetto personale, che ne faccia richiesta entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, avviene secondo tempi e modalità da stabilire con decreto del Ministro della pubblica istruzione, emanato di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica, sentita l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI).

5. A decorrere dall'anno in cui hanno effetto le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, si procede alla riduzione dei trasferimenti statali a favore dell'ente locale, in misura pari alle spese comunque sostenute dagli stessi enti nell'anno finanziario precedente a quello dell'effettivo trasferimento del personale; i criteri e le modalità per la determinazione degli oneri sostenuti dall'ente locale sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, emanato entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della pubblica istruzione e per la funzione pubblica, sentita l'ANCI».

12.0.6

FIRRARELLO, MUNDI, NAPOLI Roberto

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

**Dichiarato
inammissibile**

«Art. 12-bis.

1. I provvedimenti di inquadramento nel Ruolo ispettivo del personale direttivo e docente, di cui al decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246, adottati dall'amministrazione entro la data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 140 del 1988, sono da considerare legittimi, perfetti ed efficaci a partire dalla stessa data del medesimo decreto».

12.0.7

MELUZZI

Art. 13.

Sostituire l'articolo con il seguente:

Respinto

«Art. 13. - 1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.

3. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, quali che siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda l'emendamento 3.40.

13.1

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

**Dichiarato
inammissibile**

«1-bis. Le indennità previste al comma 3 dell'articolo 38 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, sono rideterminate in misura di lire 584.000 lorde mensili».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 169;
2001: - 147,875;
2002: - 84,5.

13.2

PETTINATO

Art. 14.

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«tenuto conto di quanto già corrisposto all'INPS, ai sensi dell'articolo 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, dell'articolo 1, comma 1 della legge 3 agosto 1998, n. 315, e del relativo decreto ministeriale 11 settembre 1998».

**Dichiarato
inammissibile**

14.1

GUBERT

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

Respinto

«1-bis. Per i professori di ruolo e per i professori associati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, il servizio prestato in una delle figure previste dall'articolo 7 della legge 21 febbraio 1980, n. 28, deve intendersi riconosciuto a domanda, per il periodo corrispondente, ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza, in analogia ad istituti contrattuali già in essere per le altre categorie del comparto».

Conseguentemente, incrementare la percentuale di cui all'articolo 18, comma 4, in maniera tale che assicurino un risparmio netto non inferiore a lire 50 miliardi.

14.2

MANIERI, MARINO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

**Dichiarato
inammissibile**

«1-bis. Al comma 124 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per i bandi per posti di ricercatore, professore associato e di professore ordinario destinati a personale docente in lingua straniera, le facoltà degli atenei di cui al comma 120 possono scegliere i componenti della commissione per la valutazione comparativa dei candidati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), punti 1, 2 e 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210, rispettivamente tra professori e ricercatori di ruolo in possesso delle necessarie conoscenze linguistiche, eletti dalla corrispondente fascia di professori e ricercatori di ruolo o, in difetto, tra professori e ricercatori che rivestano analoghe qualifiche a quelle anzidette presso università straniere».

14.3

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA, DONDEYNAZ

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

**Dichiarato
inammissibile**

«Art. 14-bis.

1. È legittimamente conseguita l'idoneità, di cui agli articoli 50, 51, 52 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, da parte di coloro che, ammessi con riserva ai relativi giudizi, per effetto di ordinanza di sospensione dell'efficacia di atti preclusivi alla partecipazione emessa dai competenti organi di giurisdizione amministrativa, li abbiano superati e siano inquadrati o inquadrabili dalle università senza aggravio di spesa».

14.0.1

LOMBARDI SATRIANI

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

Respinto

«Art. 14-bis.

(Formazione nel settore della difesa del suolo).

1. Per favorire la formazione e in particolare l'alta formazione nel settore della difesa del suolo e della riduzione del rischio idrogeologico, è istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2000, presso il Ministero dell'ambiente, il "Fondo nazionale per l'alta formazione nel settore della difesa del suolo".

2. Il Fondo sarà alimentato con un'aliquota pari allo 0,1 per cento delle risorse destinate, ogni anno, all'attuazione della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, e del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente. A valere sulle disponibilità finanziarie del Fondo, il Ministero dell'ambiente predispose d'intesa con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche, un piano pluriennale approvato dal Comitato dei ministri di cui all'articolo 4 della legge n. 183 del 1989, e successive modificazioni».

14.0.2

VELTRI, FERRANTE

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

**Dichiarato
inammissibile**

«Art. 14-bis.

1. Le scuole di specializzazione in didattica dell'italiano come lingua straniera, attivate ai sensi delle leggi 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, 17 febbraio 1992, n. 204 e 14 gennaio 1999, n. 4, rilasciano un titolo avente valore legale a tutti gli effetti di legge».

14.0.3

ASCIUTTI, BEVILACQUA, MARRI

Art. 15.

Sopprimere l'articolo.

Respinto

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda l'emendamento 3.40.

15.1

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Sopprimere il comma 1.

Respinto

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda l'emendamento 3.40.

15.2

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 1, sostituire le parole da: «Il Presidente...» fino a: «27 dicembre 1997, n. 449», con le seguenti: «Il Governo è impegnato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge a presentare al Parlamento un disegno di legge recante».

Respinto

Conseguentemente, per la copertura si veda l'emendamento 3.40.

15.3

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

All'emendamento 15.4, sopprimere le parole: «anche con il supporto dell'Ufficio per Roma capitale e grandi eventi e».

Accolto

15.4/1

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

All'emendamento 15.4, primo periodo, aggiungere le seguenti parole: «Sono comunque escluse dalla applicazione del presente comma le Forze armate e le Forze di polizia».

**Dichiarato
inammissibile**

15.4/2

PALOMBO, PELLICINI

Al comma 1, sostituire le parole: «con il supporto dell'Osservatorio sul patrimonio immobiliare» con le seguenti: «anche con il supporto dell'Ufficio per Roma Capitale e grandi eventi e dell'Osservatorio sul patrimonio immobiliare». **Respinto**

Al comma 3, dopo le parole: «dell'Osservatorio di cui al medesimo comma 1» aggiungere le seguenti: «e dell'Ufficio per Roma Capitale e grandi eventi».

15.4

IL GOVERNO

Al comma 1, sostituire le parole da: «a ridurre gradualmente» fino a: «2001 e 2002, l'ammontare dei», con le altre: «all'uso razionale del totale dei». **Respinto**

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda l'emendamento 3.40.

15.5

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 1, sostituire le parole: «utilizzati dalle» con le seguenti: «utilizzati dall'insieme delle». **Accolto**

15.6

GUBERT

All'emendamento 15.7, prima della parola: «promuovendo», inserire le seguenti: «, salvo che per le Forze armate e le Forze di polizia,». **Respinto**

15.7/1

PALOMBO, PELLICINI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «promuovendo, essenzialmente, il riaccorpamento di uffici distaccati per indisponibilità di spazi, e la razionalizzazione del lavoro di uffici dotati di mezzi informatici». **Ritirato**

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda la compensazione n. 1 dell'emendamento 2.4.

15.7

MANTICA, MACERATINI, CURTO, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO, FLORINO, MULAS, PONTONE, TURINI, DEMASI

Sopprimere il comma 2.

Respinto

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda l'emendamento 3.40.

15.8

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 3, sostituire le parole da: «rinegoziano» fino a: «in essere», con le altre: «, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, chiedono di poter rinegoziare i contratti di affitto attualmente in essere».

Respinto

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda l'emendamento 3.40.

15.9

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Sopprimere il comma 4.

Respinto

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda l'emendamento 3.40.

15.10

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Sopprimere il comma 5.

Respinto

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda l'emendamento 3.40.

15.11

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Sopprimere il comma 6.

Respinto

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda l'emendamento 3.40.

15.12

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

All'emendamento 15.13, inserire all'inizio il seguente periodo: «Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "salvo che per le Forze armate e le Forze di polizia"». **Respinto**

15.13/1

PALOMBO, PELLICINI

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono esenti da costo d'uso le Forze armate, le Forze di polizia ed il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco». **Respinto**

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda la compensazione n. 2 dell'emendamento 2.4.

15.13

PALOMBO, PELLICINI, MANTICA, VEGAS, TAROLLI, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, CURTO, PEDRIZZI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

Ritirato

«6-bis. Il locatore può usufruire delle agevolazioni fiscali previste all'articolo 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, solo qualora nei comuni di cui al comma 1 dell'articolo 8 della medesima legge sia stato depositato un unico accordo definito in sede locale nel rispetto dei criteri indicati dal decreto di cui al comma 2 dell'articolo 4 della citata legge n. 431 del 1998. Qualora si sia in presenza di più accordi si applica quanto previsto al comma 3 dell'articolo 4 della citata legge n. 431 del 1998.

15.14

DE LUCA Athos, PAROLA, AGOSTINI, D'ALESSANDRO PRISCO, RIPAMONTI, FERRANTE

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

Respinto

«6-bis. Il locatore può usufruire delle agevolazioni fiscali previste all'articolo 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, solo qualora nei comuni di cui al comma 1 dell'articolo 8 della medesima legge sia stato depositato un unico accordo definito in sede locale nel rispetto dei criteri indicati dal decreto di cui al comma 2 dell'articolo 4 della citata legge n. 431 del 1998. Qualora si sia in presenza di più accordi si applica quanto previsto al comma 3 dell'articolo 4 della citata legge n. 431 del 1998.

15.15

BORTOLOTTI, RIPAMONTI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

Respinto

«6-bis. Il Ministro delle finanze predispone, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano per l'utilizzazione di immobili di proprietà pubblica attualmente disponibili, eventualmente realizzando permutate tra diverse amministrazioni, al fine di contenere la spesa per fitti passivi nella misura di lire 20 miliardi per l'anno 2000, 50 miliardi per l'anno 2001 e 100 miliardi per l'anno 2002».

15.16

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, COSTA, VENTUCCI

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

Respinto

«Art. 15-bis.

1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda l'importo pari alla spesa sostenuta per il pagamento dell'attività di intermediazione quando quest'ultima è volta all'acquisto della prima casa.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano a partire dal 1° gennaio 2000».

Conseguentemente, all'articolo 7, aumentare le accise sugli oli emulsionati fino a copertura del maggior onere previsto.

15.0.1

NAPOLI Roberto, MUNDI, LAURIA Baldassare, CIMMINO, NAVA, CIRAMI, CORTELLONI, DI BENEDETTO, FIRRARELLO, LOIERO, MISSERVILLE

Art. 16.

Al comma 1, dopo le parole: «del Consiglio dei ministri» inserire le seguenti: «, previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti,». **Respinto**

16.1

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 1, dopo le parole: «per l'energia elettrica» aggiungere le seguenti: «i telefoni». **Respinto**

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda la compensazione n. 1 dell'emendamento 2.4.

16.2

MANTICA, MACERATINI, CURTO, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO

Al comma 1, dopo le parole: «dei consorzi» aggiungere le seguenti: «anche con la partecipazione di enti pubblici economici e d'impres». **Respinto**

16.3

DONDEYNAZ

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

**Dichiarato
inammissibile****«Art. 16-bis.**

1. Nell'ambito delle somme di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, 2.000 milioni di lire sono destinati:

a) alla definizione, da parte del Ministero dell'ambiente, delle metodologie concernenti le informazioni ed i dati da rendere accessibili con il sistema cartografico di riferimento;

b) al coordinamento delle attività svolte dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali relativamente alla produzione, raccolta ed informatizzazione di materiale cartografico;

c) allo studio della riorganizzazione delle strutture operative di livello nazionale per la produzione di cartografia ufficiale di base e tematica, al fine di adeguarle alle necessità di predisposizione ed aggiornamento dei supporti di informazione geografica digitale su base nazionale ed europea, di cui all'accordo fra lo Stato e le regioni sottoscritto in data 30 luglio 1998 nonchè alle necessità di monitoraggio delle trasformazioni territoriali di cui all'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112».

16.0.1

VELTRI

Art. 17.

Sopprimere l'articolo.

Respinto

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda la compensazione n. 1 dell'emendamento 2.4.

17.1 MANTICA, MACERATINI, CURTO, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO

Sopprimere l'articolo.

**Dichiarato
inammissibile**

17.2 FUMAGALLI CARULLI

Sopprimere i commi 1 e 2.

Respinto

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda la compensazione n. 1 dell'emendamento 2.4.

17.3 PONTONE, TURINI, DEMASI, MANTICA, MACERATINI, CURTO,
PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO

Sopprimere i commi 1 e 2.

**Dichiarato
inammissibile**

17.4 MUNDI

Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

**Dichiarato
inammissibile**

«1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, avvalendosi di società specializzate, stabilisce parametri di qualità e di prezzo per l'acquisto di forniture da parte delle amministrazioni pubbliche».

17.5 FUMAGALLI CARULLI

Al comma 1, sopprimere le parole: «anche avvalendosi di società specializzate». **Respinto**

17.6 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 1, dopo le parole: «società specializzate» inserire le seguenti: «selezionate con procedura ad evidenza pubblica». **Respinto**

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda la compensazione n. 2 dell'emendamento 2.4.

17.7 MANTICA, MACERATINI, CURTO, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo. **Respinto**

17.8 VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, COSTA, VENTUCCI

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere la parola: «non». **Respinto**

17.9 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

All'emendamento 17.10, sostituire le parole: «non è richiesto» con le seguenti: «è richiesto». **Respinto**

17.10/1 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

V. nuovo testo

«1-bis. Il parere del Consiglio di Stato, previsto dall'articolo 17, comma 25, lettera c), della legge 15 maggio 1997, n. 127, non è richiesto per le convenzioni di cui al comma 1. Alle predette convenzioni e ai relativi contratti stipulati da amministrazioni dello Stato, in luogo dell'articolo 3, comma 1, lettera g), della legge 14 gennaio 1994, n. 20, si applica l'articolo 4 della stessa legge n. 20 del 1994».

17.10 IL GOVERNO

All'articolo 17, sostituire il comma 1 con i seguenti:

Accolto

«1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, stipula, anche avvalendosi di società specializzate, selezionate anche in deroga alla normativa di contabilità pubblica, convenzioni

con le quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura deliberati dalle amministrazioni dello Stato. I contratti conclusi con l'accettazione di tali ordinativi non sono sottoposti al parere di congruità economica.

1-bis. Il parere del Consiglio di Stato, previsto dall'articolo 17, comma 25, lettera c), della legge 15 maggio 1997, n. 127, non è richiesto per le convenzioni di cui al comma 1. Alle predette convenzioni e ai relativi contratti stipulati da amministrazioni dello Stato, in luogo dell'articolo 3, comma 1, lettera g), della legge 14 gennaio 1994, n. 20, si applica l'articolo 4 della stessa legge».

17.10 (Nuovo testo)

IL GOVERNO

Al comma 2, sostituire le parole: «sono tenute ad» con la seguente: «possono». **Respinto**

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda l'emendamento 3.40.

17.11

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 2, sopprimere le parole da: «ovvero devono» fino alla fine del comma. **Respinto**

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda l'emendamento 3.40.

17.12

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 3, sostituire le parole da: «verificano l'osservanza dei parametri di cui al comma 2, richiedendo» con le altre: «possono richiedere». **Respinto**

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda l'emendamento 3.40.

17.13

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

*Al comma 3, sopprimere le parole: «in termini di riduzione di **Respinto** spese».*

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda l'emendamento 3.40.

17.14

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Art. 18.

Al comma 1, in fine, aggiungere le seguenti parole: «e di quelle previste dall'articolo 44 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'articolo 3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n. 662». **Respinto**

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda la compensazione n. 2 dell'emendamento 2.4.

18.1 PALOMBO, PELLICINI, MANTICA, VEGAS, TAROLLI, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, CURTO, PEDRIZZI

Sopprimere il comma 3.

Respinto

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda la compensazione n. 1 dell'emendamento 2.4.

18.2 MANTICA, MACERATINI, CURTO, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO

Al comma 4, sostituire le seguenti parole: «sono ridotti del 5 per cento» con le seguenti: «sono ridotti del 6 per cento». **Respinto**

18.4 MARINO, ALBERTINI

Al comma 4, dopo le parole: «5 per cento» inserire le altre: «, ad eccezione di quelle relative al Ministero della difesa, che vengono ridotti del 25 per cento,». **Respinto**

18.3 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 4, dopo le parole: «accordi internazionali», inserire le seguenti: «alle assegnazioni per il funzionamento amministrativo e didattico delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado,». **Dichiarato inammissibile**

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare la seguente variazione:
2000: - 40.000.

18.100 PAGANO, BISCARDI, BRUNO GANERI, DONISE, LOMBARDI
SATRIANI, MASULLO, MELE

Al comma 4, in fine, aggiungere le seguenti parole: «e di quelli iscritti nello Stato di previsione del Ministero della difesa». **Respinto**

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda la compensazione n. 2 dell'emendamento 2.4.

18.5 PALOMBO, PELLICINI, MANTICA, VEGAS, TAROLLI, AZZOLLINI,
D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, CURTO, PEDRIZZI

Sopprimere il comma 5.

18.6 MARINO, ALBERTINI, MANZI **Respinto**

Sopprimere il comma 5.

18.7 SEMENZATO, SALVATO, RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA **Respinto**

Sopprimere il comma 5.

18.9 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA **Respinto**

Sopprimere il comma 5.

18.10 RIPAMONTI, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTI, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, SARTE, SEMENZATO **Respinto**

Sopprimere il comma 5.

18.11 DOLAZZA **Respinto**

- Sopprimere il comma 6.* **Respinto**
- Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda la compensazione n. 2 dell'emendamento 2.4.*
- 18.14** PONTONE, TURINI, DEMASI, MANTICA, MACERATINI, CURTO, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO
- Sopprimere il comma 6.* **Dichiarato inammissibile**
- 18.15** MUNDI
- Sopprimere il comma 6.* **Respinto**
- 18.16** VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, COSTA, VENTUCCI
- All'emendamento 18.18, dopo le parole: «di quelli aventi ad oggetto» inserire le seguenti: «i beni culturali e i».* **Dichiarato inammissibile**
- 18.18/1** PASSIGLI
- All'emendamento 18.18, sostituire le parole da: «prodotti alimentari» fino alla fine dell'emendamento con le seguenti: «i beni culturali».* **Dichiarato inammissibile**
- 18.18/2** PASSIGLI
- Al comma 6, dopo le parole: «delle amministrazioni statali» inserire le seguenti: «ad esclusione di quelli aventi ad oggetto prodotti alimentari e servizi di ristorazione comunque prestati».* **Dichiarato inammissibile**
- 18.18** GAMBINI, PASQUINI, POLIDORO
- Al comma 6, sostituire le parole: «nel triennio 2000-2002», con le seguenti: «nel quadriennio 1999-2002».* **Respinto**
- 18.19** MINARDO

Al comma 6, dopo le parole: «essere rinnovati» inserire le seguenti: «per una sola volta e». **Accolto**

18.17

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. L'indennità di comunicazione erogata ai sordomuti ai sensi della legge 21 novembre 1988, n. 508, come modificata dalla legge 11 ottobre 1990, n. 289, è stabilita in misura pari all'indennità di accompagnamento stabilita in favore dei ciechi civili assoluti, ivi compresi i meccanismi di adeguamento automatico».

**Dichiarato
inammissibile**

Conseguentemente al comma 6 sostituire le parole: «3 per cento» con le seguenti: «6 per cento».

18.39

NAPOLI Roberto, MUNDI

Al comma 6, dopo le parole: «il rimanente contenuto del contratto» aggiungere le seguenti: «e, nel caso di forniture di servizi, garantendo l'applicazione dei contratti collettivi di lavoro e la copertura degli oneri previdenziali e relativi all'igiene e alla sicurezza nei luoghi di lavoro». **Respinto**

18.12

MARINO, ALBERTINI, MANZI

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. I termini di cui all'articolo 41, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono differiti, rispettivamente, al 1° gennaio 2001 e al 1° ottobre 2001. Le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 41, comma 3, della predetta legge n. 448 del 1998 sono determinate, a decorre dall'anno 2001, rispettivamente, in lire 350 miliardi per le finalità di cui alle lettere a) e b) e in lire 80 miliardi per le finalità di cui alla lettera c) del comma 1 dello stesso articolo 41. Fermo restando quanto stabilito all'articolo 41, comma 2, della predetta legge n. 448 del 1998, nei decreti ivi previsti, i cui termini di emanazione sono differiti al 1° ottobre 2000, sono indicati i termini di presentazione delle domande di accesso ai contributi, nonché i requisiti di ammissione ai contributi medesimi a favore dei soggetti da definire nell'ambito delle categorie di cui all'articolo 41, comma 1, della citata legge n. 448 del 1998».

**Dichiarato
inammissibile****18.21**

FALOMI

Al comma 8, al primo periodo, sostituire le parole: «al 1° luglio 2000 e al 1° aprile 2000» con le seguenti: «al 1° gennaio 2001 e al 1° ottobre 2000»; al secondo periodo, sostituire le parole: «per il periodo 1° luglio-31 dicembre 2000» con le seguenti: «per l'anno 2000», ed aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «I giornali e i periodici di cui alla lettera b) dell'articolo 41, comma 1, della citata legge n. 448 del 1998, sono ammessi a condizione che non contengano inserzioni pubblicitarie per un'area superiore al 45 per cento di quella dell'intero stampato e che i relativi abbonamenti siano stati stipulati a titolo oneroso, diretto o indiretto mediante il pagamento di una quota associativa dai destinatari per una percentuale superiore al 20 per cento del totale degli abbonamenti. Dal contributo sono esclusi i giornali di pubblicità; la promozione delle vendite di beni o servizi; di vendita per corrispondenza; di cataloghi; quelli a carattere puramente postulatorio; quelli editi da enti pubblici; quelli contenenti gadget non costituenti prodotti editoriali, nonchè i giornali pornografici».

**Dichiarato
inammissibile**

18.22 PIERONI, BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos,
LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, SEMENZATO

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: «al 1° luglio 2000 al 1° aprile 2000» con le seguenti: «al 1° gennaio 2001 e al 1° ottobre 2000»; nonchè, allo stesso comma 8, aggiungere in fine le seguenti parole: «Hanno diritto a fruire dei rimorsi previsti per la finalità di cui alla lettera c) dell'articolo 41, comma 1, della predetta legge n. 448 del 1998 i seguenti soggetti:

**Dichiarato
inammissibile**

a) organizzazioni di volontariato riconosciute ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266;

b) le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), le organizzazioni non governative e le organizzazioni senza scopo di lucro che svolgono attività in uno o più dei seguenti settori:

- 1) assistenza sociale e socio-sanitaria;
- 2) assistenza sanitaria;
- 3) beneficenza;
- 4) istruzione;
- 5) formazione;
- 6) sport dilettantistico;

7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, ivi compresi le biblioteche ed i beni di cui al decreto del Presidente della repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

8) tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività esercitata abitualmente di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

- 9) tutela e protezione degli animali;

- 10) promozione della cultura e dell'arte;
- 11) tutela dei diritti civili;
- 12) ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni, ovvero da esse affidata a università, enti di ricerca e altre fondazioni che la svolgano direttamente.

18.20 MANCONI, RIPAMONTI, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTI, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, PETTINATO, SARTO, SEMENZATO

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: «al 1° luglio 2000 e al 1° aprile 2000» con le seguenti: «al 1° gennaio 2001 e al 1° luglio 2000»; al secondo periodo, sostituire le parole da: «in lire 350 miliardi» sino a «di cui alla citata lettera c)» con le seguenti: «in lire 530 miliardi per le finalità di cui alle lettere a) e b) e in lire 70 miliardi per le finalità di cui alla lettera c); per l'anno 2002 le autorizzazioni di spesa sono determinate rispettivamente in lire 450 miliardi per le finalità di cui alle lettere a) e b) e in lire 50 miliardi per le finalità di cui alla lettera c); e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «tenendo conto, in particolare, delle finalità delle pubblicazioni e dei costi della loro spedizione».

Respinto

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda la compensazione n. 2 dell'emendamento 2.4.

18.13 MANTICA, VEGAS, TAROLLI, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, CURTO, PEDRIZZI, BONATESTA, BORNACIN, MEDURI, RAGNO

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: «al 1° luglio 2000 e al 1° aprile 2000» con le seguenti: «al 1° gennaio 2001 e al 1° ottobre 2000»; al secondo periodo, sostituire le parole: «per il periodo 1° luglio-31 dicembre 2000» con le seguenti: «per l'anno 2000», nonchè sostituire le parole: «195 miliardi» con le seguenti: «399 miliardi» e le parole: «45 miliardi» con le seguenti: «99 miliardi».

**Dichiarato
inammissibile**

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare la seguente variazione:

2000: - 16.000.

18.23 RIPAMONTI, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTI, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, SARTO, SEMENZATO

Sostituire il comma 9 con il seguente:

Ritirato

«9. Il canone di abbonamento alle radioaudizioni circolari ed alla televisione è attribuito per il 99 per cento alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo. A decorrere dall'anno 2000 la parte residua incrementa il fondo di cui al comma 3 dell'articolo 45 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ad eccezione della quota già spettante all'Accademia di Santa Cecilia. Il secondo periodo del comma 8 dell'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come sostituito dall'articolo 45, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è soppresso».

18.24 DI PIETRO, OCCHIPINTI, MAZZUCA POGGIOLINI, GIARETTA

Sostituire il comma 9 con il seguente:

Ritirato

«9. Il canone di abbonamento alle radioaudizioni circolari ed alla televisione è attribuito nella misura di lire 187 miliardi annue, all'emittenza televisiva locale. Detta somma è erogata, entro il 30 giugno di ogni anno, in base al regolamento previsto dall'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con la riserva del 50 per cento in favore delle emittenti televisive locali aventi sede e diffusione del segnale per almeno il 70 per cento nelle aree depresse. La parte restante del canone di abbonamento alle radioaudizioni circolari e alla televisione è attribuito alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, ad eccezione della quota già spettante all'Accademia di Santa Cecilia. Il secondo periodo del comma 8 dell'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come sostituito dall'articolo 45, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è soppresso».

18.25 DI PIETRO, OCCHIPINTI, PAPINI, CAMO, MAZZUCA POGGIOLINI, GIARETTA

Sostituire il comma 9 con il seguente:

Ritirato

«9. Il canone di abbonamento alle radioaudizioni circolari e alla televisione è attribuito nella misura di lire 187 miliardi annue, all'emittenza televisiva locale. Detta somma è erogata, entro il 30 giugno di ogni anno, in base al regolamento previsto dall'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con la riserva del 50 per cento in favore delle emittenti televisive locali aventi sede e diffusione del segnale per almeno il 70 per cento nelle aree depresse. La parte restante del canone di abbonamento alle radioaudizioni circolari e alla televisione è attribuito alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, ad eccezione della quota già spettante all'Accademia di Santa Cecilia. Il secondo periodo del comma 8 dell'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come sostituito dall'articolo 45, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è soppresso».

18.26 ERROI, FOLLIERI, BATTAFARANO, MANIERI, PAPPALARDO, FERRANTE

Sostituire il comma 9 con il seguente:

Ritirato

«9. Il canone di abbonamento alle radioaudizioni circolari e alla televisione è attribuito alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, ad eccezione della quota già spettante alla Accademia di Santa Cecilia e di una quota pari al 6,97 per cento destinata alla attuazione del piano di interventi e di incentivi di cui all'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422».

18.28

FALOMI, FERRANTE

Al comma 9, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e di una ulteriore quota dello 0,1 per cento da destinare a servizi informativi trasmessi a mezzo emittenti radiofoniche e televisive comunitarie private».

Respinto

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda la compensazione n. 1 dell'emendamento 2.4.

18.27

MANTICA, MACERATINI, CURTO, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO, BONATESTA, BORNACIN, MEDURI, RAGNO

All'emendamento 18.29, sostituire il capoverso 9-bis con il seguente:

Respinto

«9-bis. La concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo è tenuta al pagamento di un canone annuo pari all'uno per cento del fatturato». *Inoltre, al capoverso 9-ter secondo periodo, sostituire le parole da: «i soggetti che» fino a: «sono tenuti» con le altre: «la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo è tenuta»; e sopprimere le parole: «Conseguentemente è soppresso il contributo di cui all'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448».*

18.29/1

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

All'emendamento 18.29, al capoverso 9-ter, sostituire le parole da: «Le maggiori entrate» fino a: «legge 27 ottobre 1993, n. 422» con le seguenti: «Le maggiori entrate derivanti dai nuovi criteri di determinazione dei canoni di concessione per la radiodiffusione rispetto a quelle accertate per il 1999 sono destinate alle misure di sostegno previste dall'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448».

Accolto

Inoltre, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «All'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le parole: "24 miliardi per l'anno 2000 e 33 miliardi per l'anno 2001" sono soppresse».

18.29/2

IL GOVERNO

Dopo il comma 9, inserire i seguenti:

Accolto

«9-bis. I titolari di concessioni radiotelevisive, pubbliche e private, sono tenuti al pagamento:

a) di un canone annuo pari all'uno per cento del fatturato, se emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale;

b) di un canone annuo pari all'uno per cento del fatturato, fino ad un massimo di lire 140 milioni, se emittente radiofonica nazionale, fino ad un massimo di 30 milioni, se emittente televisiva locale, e fino ad un massimo di lire 20 milioni, se emittente radiofonica locale.

9-ter. Il canone è versato entro il 31 ottobre di ogni anno sulla base del fatturato conseguito nell'anno precedente, tenendo conto anche dei proventi derivanti dal finanziamento del servizio pubblico al netto dei diritti dell'erario. Entro il 31 ottobre 2000, i soggetti che esercitano legittimamente l'attività di radiodiffusione, pubblica e privata, sonora e televisiva in ambito nazionale e locale sono tenuti a corrispondere il predetto canone sulla base del fatturato conseguito nel 1999. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può disporre in qualsiasi momento accertamenti e verifiche utilizzando gli strumenti di cui all'articolo 1, comma 6, lettera c), numero 6), della legge 31 luglio 1997, n. 249. Decorso un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni provvede alla rideterminazione dei canoni ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249. Le maggiori entrate accertate per l'anno 2000 rispetto a quelle accertate per il 1999 derivanti dai nuovi criteri di determinazione dei canoni di concessione per la radiodiffusione sono destinate all'attuazione del piano di interventi e di incentivi di cui all'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422.».

Conseguentemente, è soppresso il contributo di cui all'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1997, n. 448.

18.29

IL GOVERNO

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

**Dichiarato
inammissibile**

«9-bis. L'articolo 17 della legge 13 maggio 1999, n. 133, è abrogato.

18.30

OCCHIPINTI, MAZZUCA POGGIOLINI

*Al comma 10, dopo le parole: «dalla legge 19 luglio 1993, n. 236»,
inserire le seguenti: «dal decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1998, n. 95».*

Accolto**18.31**

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

**Dichiarato
inammissibile****«Art. 19-bis.**

1. Le terapie anticoncezionali, dell'osteoporosi e della menopausa sono totalmente a carico dello Stato».

Conseguentemente, all'articolo 18, sopprimere il comma 11.

18.32

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

**Dichiarato
inammissibile****«Art. 19-bis.**

1. Le terapie delle allergie per pazienti di età fino a 18 anni sono totalmente a carico dello Stato».

Conseguentemente, all'articolo 18, sopprimere il comma 11.

18.33

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

**Dichiarato
inammissibile****«Art. 36-bis.**

1. Nei confronti dei soggetti che hanno percepito indebitamente somme a titolo di pensione di guerra, ovvero a titolo di assegni accessori delle medesime, non si fa luogo al recupero dell'indebito, salvo nei casi in cui sia accertato il dolo da parte dell'interessato. Ai fini di detto accertamento, l'omissione di denuncia non costituisce reato.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai procedimenti di recupero in corso alla data di entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente sopprimere il comma 11 dell'articolo 18.

18.130 (già 8.1) VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Sopprimere il comma 11.

18.34 VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Respinto

Al comma 11, primo periodo, dopo le parole: «definisce un programma», inserire la seguente: «nazionale». **Ritirato**

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda la compensazione n. 1 dell'emendamento 2.4.

18.36 MANTICA, MACERATINI, CURTO, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO, BONATESTA, BORNACIN, MEDURI, RAGNO

Al comma 11, sopprimere le parole: «con corrispondente riduzione della citata autorizzazione di spesa». **Respinto**

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda l'emendamento 3.40.

18.35 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«11-bis. All'articolo 10, comma 1, lettera b), della legge 13 maggio 1999, n. 133, le parole: “comunque non inferiore a 1,5 punti percentuali” e le parole: “, in misura non superiore al 20 per cento del gettito IVA complessivo” sono soppresse».

18.41 IL GOVERNO

Accolto

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. L'articolo 3 del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 496, è sostituito dal seguente:

“Art. 3. - *1.* Per il conseguimento degli obiettivi loro affidati, i comandanti degli alti comandi di cui al decreto legislativo 28 novembre

**Dichiarato
inammissibile**

1997, n. 464, delle regioni militari territoriali, dei dipartimenti marittimi e delle regioni aeree, nonchè gli ufficiali generali ed i colonnelli delle Forze armate e gradi corrispondenti preposti ad organismi militari provvisti di autonomia amministrativa, esercitano i poteri di spesa nei limiti dei fondi loro assegnati per la realizzazione di ciascun programma di propria competenza, con facoltà di modificarne la destinazione in caso di necessità e l'obbligo di rendicontazione. La predetta facoltà non può essere esercitata per finanziare programmi di acquisizione di materiali d'armamento"».

18.37

DOLAZZA, MORO

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il primo comma dell'articolo 30, come sostituito dall'articolo 19 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relativo alla ritenuta sui premi e sulle vincite, è sostituito dal seguente:

“I premi derivanti da operazioni e concorsi a premio, gli altri premi comunque diversi da quelli su titoli e le vincite derivanti dalla sorte, da giochi di abilità, da quelli derivanti da pronostici e da scommesse, corrisposti dallo Stato, da persone giuridiche pubbliche o private e dai soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23, sono soggetti ad una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta del 25 per cento, con facoltà di rivalsa, con esclusione dei premi derivanti da operazioni a premio rivolte ai consumatori finali. A tale ritenuta sono soggetti anche i premi delle operazioni a premio rivolte ai dipendenti della promotrice, se il valore complessivo dei premi attribuiti nel periodo d'imposta dal sostituto d'imposta al medesimo soggetto non supera il valore di lire 5.000.000. Se tale valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito di lavoro dipendente del soggetto percettore. Le ritenute alla fonte non si applicano se il valore complessivo dei premi derivanti da operazioni a premio attribuiti nel periodo d'imposta dal sostituto d'imposta al medesimo soggetto non supera l'importo di lire 50.000; se il detto valore è superiore al citato limite, lo stesso è assoggettato interamente a ritenuta”».

18.38MUNDI, NAPOLI Roberto, LAURIA Baldassare, CIMMINO,
NAVA

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Il beneficio di quattro mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di servizio prestato presso le pubbliche amministrazioni o aziende private, utile ai soli fini pensionistici e dell'anzianità contributiva, beneficio già riconosciuto, ai fini del diritto alla pensione, ai lavoratori privi della vista, dall'articolo 2 della legge 28 marzo 1991, n. 120, è

**Dichiarato
inammissibile****Dichiarato
inammissibile**

esteso ai soggetti riconosciuti sordomuti ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381. Conseguentemente il Ministero delle finanze è autorizzato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad elevare l'imposta di base sugli alcolici fino a concorrenza dell'importo dell'onere derivante dal presente comma».

18.39

NAPOLI Roberto, MUNDI

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-bis. Il termine di cui al comma 4 dell'articolo 29 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è anticipato all'esercizio finanziario 2001. Per gli stessi fini di cui alla predetta norma, la giacenza di cassa consentita alle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, nonchè alle istituzioni educative, è determinata nella misura massima del 60 per cento dell'importo annuo dei pagamenti autorizzati ai sensi del comma 2 del medesimo articolo. Nella quantificazione del limite di giacenza di cassa di cui al presente comma rilevano unicamente le somme derivanti da finanziamenti e contributi provenienti direttamente dal bilancio dello Stato e destinate a coprire le spese di funzionamento.

11-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2000, la previsione di cui al comma 5 dell'articolo 29 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è estesa almeno al 60 per cento delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, nonchè delle istituzioni educative. Il Ministro della pubblica istruzione, con uno o più decreti emanati sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, individua i provveditorati agli studi e le istituzioni scolastiche destinatari della sperimentazione. A decorrere dal 1° gennaio 2001, la disposizione di cui al primo periodo si applica indistintamente a tutte le scuole di ogni ordine e grado ed alle istituzioni educative».

18.40

ASCIUTTI, BEVILACQUA, MARRI

Al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per migliorare la qualità e l'efficienza delle soprintendenze aventi competenza su complessi di beni distinti da eccezionale valore archeologico, storico, artistico o architettonico, anche ai fini della loro trasformazione in soprintendente autonome in conformità a quanto previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2000».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 2.000;
2001: - 2.000;
2002: - 2.000.

18.42

PAROLA, PACE

**Dichiarato
inammissibile****Dichiarato
inammissibile**

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

Accolto

«11-bis. All'articolo 38 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 45, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: "30 giugno 1999" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2000";

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Le disposizioni regolamentari di cui al comma 2 entrano in vigore il 1° gennaio 2001; dalla data di entrata in vigore del regolamento non è più dovuto il contributo di cui all'articolo 11-bis della legge 24 dicembre 1969, n. 990, introdotto dall'articolo 126 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175"».

18.43

IL GOVERNO

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

**Dichiarato
inammissibile**

«11-bis. All'articolo 1, comma 3, della legge 8 ottobre 1998, n. 354, le parole: "da ripartire in dieci anni" sono sostituite dalle seguenti: "da ripartire in dodici anni" e conseguentemente all'articolo 3, comma 1, della stessa legge n. 354 del 1998, le parole: "da ripartire in dieci anni", sono sostituite dalle seguenti: "da ripartire in dodici anni"».

18.44

VEDOVATO

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

**Dichiarato
inammissibile**

«11-bis. Per garantire con continuità l'assistenza anche pomeridiana alle udienze civili e penali; per assicurare lo smaltimento dell'arretrato prodottosi nell'aggiornamento dei registri penali, nella redazione delle schede dei casellari giudiziari e nell'espletamento delle procedure preordinate alla riscossione dei crediti dello Stato per pene pecuniarie, spese di giustizia, imposte, tasse, diritti e spese prenotate a debito; per assicurare, nell'ambito dell'Amministrazione penitenziaria, la riduzione dell'arretrato nei settori contabile e amministrativo, con riferimento alla gestione del personale, e nel settore dell'attività istruttoria relativa alla concessione e all'esecuzione di misure alternative alla detenzione, il Ministero della giustizia definisce, entro il mese di febbraio 2000, programmi di attività su base biennale, stabilendo le priorità, i tempi e le modalità di attuazione, in modo da assicurarne la realizzazione a partire dal mese successivo. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 31 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001 destinati ad integrare il fondo unico di amministrazione istituito dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro».

18.45

MARINO, ALBERTINI, MARCHETTI, BERGONZI, CAPONI,
MANZI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge 3 agosto 1998, n. 288, le parole: "dell'orario complessivo di apertura al pubblico dell'esercizio" sono sostituite dalle seguenti: "della durata complessiva dell'intrattenimento nell'esercizio"».

Conseguentemente, all'articolo 36, comma 2, sostituire le parole: «È autorizzata la spesa di lire 1.000 miliardi» con le seguenti: «È autorizzata la spesa di lire 998 miliardi».

18.46

MAZZUCA POGGIOLINI

**Dichiarato
inammissibile**

All'articolo 18, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«11-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

a) per "aree depresse" quelle individuate dalla Commissione delle comunità europee come ammissibili agli interventi dei fondi strutturali, obiettivi 1, 2, quelle ammesse, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, al sostegno transitorio a titolo degli obiettivi 1 e 2 e quelle rientranti nelle fattispecie dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato che istituisce la Comunità europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam, previo accordo con la Commissione, nonchè, ferme restando le limitazioni previste dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, la regione Abruzzo;"

11-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2000 il riferimento, contenuto in disposizioni di legge e di regolamento, ai territori dell'obiettivo 1 deve intendersi riferito, ferme restando le limitazioni previste dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, anche alle regioni Abruzzo e Molise.

11-quater. Con la stessa decorrenza di cui al comma 11-ter e con le stesse limitazioni in materia di aiuti di Stato:

a) il riferimento ai territori dell'obiettivo 2 deve intendersi riferito anche alle aree ammesse, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, al sostegno transitorio a titolo dell'obiettivo 2;

b) il riferimento ai territori dell'obiettivo 5-b deve intendersi riferito alle aree ammesse, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, al sostegno transitorio a titolo dell'obiettivo 2.».

18.47

IL GOVERNO

V. nuovo testo

All'articolo 18, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

Accolto

«11-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

“a-bis) per ‘aree depresse’, a decorrere dal 1° gennaio 2000, quelle individuate dalla Commissione delle Comunità europee come ammissibili agli interventi dei fondi strutturali, obiettivi 1 e 2, quelle ammesse, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, al sostegno transitorio a titolo degli obiettivi 1 e 2 e quelle rientranti nelle fattispecie dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato che istituisce la Comunità europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam, di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209, previo accordo con la Commissione, nonché, ferme restando le limitazioni previste dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, la regione Abruzzo. Con la stessa decorrenza del 1° gennaio 2000 e con le stesse limitazioni in materia di aiuti di Stato:

1) il richiamo, contenuto in disposizioni di legge e di regolamento, ai territori dell'obiettivo 1 deve intendersi riferito anche alle regioni Abruzzo e Molise;

2) il richiamo ai territori dell'obiettivo 2 deve intendersi riferito anche alle aree ammesse, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, al sostegno transitorio a titolo dell'obiettivo 2;

3) il richiamo ai territori dell'obiettivo 5-b deve intendersi riferito alle aree ammesse, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, al sostegno transitorio a titolo dell'obiettivo 2”».

18.47 (Nuovo testo)

IL GOVERNO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

**Dichiarato
inammissibile**

«11-bis. Al fine di ulteriore sostegno alla produttività del Servizio ispettivo delle direzioni regionali e provinciali del lavoro, il fondo di cui all'articolo 79, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, viene ulteriormente incrementato del 10 per cento. Le risorse economiche reperite attraverso l'incremento confluiranno nel Fondo unico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale istituito con l'articolo 31 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 1998-2001 del Comparto Ministeri in data 16 febbraio 1999».

18.48

PIZZINATO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«11-bis. I termini di decorrenza del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, sono fissati al 1° gennaio 2001».

18.49

BIANCO

**Dichiarato
inammissibile**

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Il beneficio della esenzione del pagamento della tassa automobilistica erariale e regionale è esteso ai motoveicoli e agli autoveicoli ad uso privato dei soggetti minorati dell'udito e della parola, di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 381, e all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, esenzione già prevista dall'articolo 8, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per i motoveicoli e gli autoveicoli necessari alla locomozione dei soggetti con ridotte o impedito capacità motorie».

Conseguentemente all'articolo 7, aumentare le accise sugli oli emulsionati fino a copertura del maggior onere previsto.

18.104

NAPOLI Roberto, MUNDI

Respinto

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Per garantire con continuità l'assistenza anche pomeridiana alle udienze civili e penali; per assicurare lo smaltimento dell'arretrato prodottosi nell'aggiornamento dei registri penali, nella redazione delle schede dei casellari giudiziari e nell'espletamento delle procedure preordinate alla riscossione dei crediti dello Stato per pene pecuniarie, spese di giustizia, imposte, tasse, diritti e spese prenotate a debito; per assicurare, nell'ambito dell'Amministrazione penitenziaria, la riduzione dell'arretrato nei settori contabile e amministrativo con riferimento alla gestione del personale, e nel settore dell'attività istruttoria relativa alla concessione e all'esecuzione di misure alternative alla detenzione, il Ministero della giustizia definisce, entro il mese di febbraio 2000, programmi di attività su base biennale, stabilendo le priorità, i tempi e le modalità di attuazione, in modo da assicurarne la realizzazione a partire dal mese successivo. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 31 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001 destinati ad integrare il fondo unico di amministrazione istituito dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro».

All'onere relativo si provvede utilizzando quota parte degli importi di cui alla Tabella A, Ministero delle finanze.

V. nuovo testo

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «sono ridotti del 5 per cento» con le seguenti: «sono ridotti del 6 per cento».

18.103 MARINO, ALBERTINI, CAPONI, BERGONZI, MARCHETTI,
MANZI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

Accolto

«11-bis. Per garantire con continuità l'assistenza anche pomeridiana alle udienze civili e penali; per assicurare lo smaltimento dell'arretrato prodottosi nell'aggiornamento dei registri penali, nella redazione delle schede dei casellari giudiziari e nell'espletamento delle procedure preordinate alla riscossione dei crediti dello Stato per pene pecuniarie, spese di giustizia, imposte, tasse, diritti e spese prenotate a debito; per assicurare, nell'ambito dell'Amministrazione penitenziaria, la riduzione dell'arretrato nei settori contabile e amministrativo con riferimento alla gestione del personale, e nel settore dell'attività istruttoria relativa alla concessione e all'esecuzione di misure alternative alla detenzione, il Ministero della giustizia definisce, entro il mese di febbraio 2000, programmi di attività su base biennale, stabilendo le priorità, i tempi e le modalità di attuazione, in modo da assicurarne la realizzazione a partire dal mese successivo. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 31 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001 destinati ad integrare il fondo unico di amministrazione istituito dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro».

All'onere relativo si provvede utilizzando quota parte degli importi di cui alla Tabella A, Ministero delle finanze.

18.103 (Nuovo testo) MARINO, ALBERTINI, CAPONI, BERGONZI, MARCHETTI,
MANZI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

**Dichiarato
inammissibile**

«11-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2000 gli importi mensili della maggiorazione sociale dei pensionati ultra sessantacinquenni al minimo, di cui all'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, sono elevati di lire 150.000 mensili».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 270.000;
2001: - 270.000;
2002: - 270.000.

Conseguentemente al comma 4 dell'articolo 18 sostituire le parole: «sono ridotti del 5 per cento» con le altre. «sono ridotti del 6 per cento».

18.102 MANZI, MARINO, ALBERTINI, CAPONI, BERGONZI, MARCHETTI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«11-bis. Le somme recuperate ai sensi dell'articolo 16 della legge 15 marzo 1997, n. 59, destinate al finanziamento di nuovi progetti finalizzati approvati entro il 30 ottobre 1999 possono essere utilizzate nell'anno 2000».

18.101

IL GOVERNO

Accolto e collocato, quale articolo aggiuntivo, dopo l'articolo 36

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

Dichiarato inammissibile

«Art. 18-bis.

(Riordinamento di indennità militare)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000, nell'ambito delle attività di prevenzione degli atti di "nonnismo", le Forze armate sono autorizzate ad assegnare specifici compiti di governo e controllo del personale ed una aliquota pari al 5 per cento degli Ufficiali e Sottufficiali destinati presso le caserme e gli istituti di formazione. A detto personale viene corrisposta una indennità supplementare giornaliera nella misura e con le modalità determinate ai sensi del comma 3.

2. Con la stessa decorrenza indicata dal comma 1, al personale militare imbarcato su unità della Marina militare, quando in servizio di navigazione, è attribuita una indennità speciale giornaliera di navigazione, per un tetto medio individuale di novanta giorni all'anno, nella misura e con le modalità determinate ai sensi del comma 3.

3. Gli importi e le modalità di corresponsione delle indennità di cui ai commi 1 e 2 sono definite con apposito decreto dei Ministri della difesa e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Al personale beneficiario delle predette indennità non si applicano le norme della legge 8 agosto 1990, n. 231, e del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, e successive modificazioni».

Conseguentemente, all'articolo 18, comma 4, modificare la percentuale di riduzione delle spese classificate «Consumi intermedi» dal «5 per cento» al «6 per cento».

18.0.1 CIMMINO, FIRRARELLO, CIRAMI, MISSERVILLE, CORTELLONI,
DI BENEDETTO, NAPOLI Roberto, MUNDI, LAURIA Bal-
dassare, NAVA

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

Respinto

«Art. 18-bis.

1. All'articolo 2, comma 38, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dall'articolo 10, comma 5-bis, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, le parole: "anche qualora la notifica intervenga successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge" sono soppresse».

18.0.3 MUNDI, NAPOLI Roberto, LAURIA Baldassare, CIMMINO,
NAVA

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

Respinto

«Art. 18-bis.

1. La domanda di cui all'articolo 39, comma 10-bis, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, introdotto dall'articolo 2, comma 37, lettera g), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di notifica del provvedimento di diniego, se successiva alla data di entrata in vigore della presente legge. Gli eventuali interessi sulle somme dovute a titolo di oblazione e di anticipazione degli oneri concessori vanno calcolati a decorrere dalla data della richiesta di rideterminazione».

18.0.4 MUNDI, NAPOLI Roberto, LAURIA Baldassare, CIMMINO,
NAVA

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

**Dichiarato
inammissibile**

«Art. 18-bis.

1. Compatibilmente con la realizzazione degli obiettivi fissati dal Piano di stabilità, con decorrenza dalla data di accertamento di cui

all'articolo 64, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le minori spese sostenute dal Tesoro per il servizio interessi sul debito pubblico misurate in relazione al bilancio preventivo per il 1999 sono accantonate per il triennio 2000-2002 in un apposito fondo istituito presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il fondo viene destinato:

a) a compensare i minori introiti derivanti dalla deducibilità fino ad un tetto massimo del 30 per cento dell'IRAP dalle imposte sui redditi e tenuto conto dell'obiettivo di cui alla lettera b);

b) a compensare le minori entrate derivanti dalla soppressione degli oneri sociali impropri gravanti sul costo del lavoro nella misura massima dell'1,2 per cento.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è autorizzato, ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, a definire, di concerto con i Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale, l'attuazione della presente disposizione».

18.0.5

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

**Dichiarato
inammissibile**

«Art. 18-bis.

1. Tra le cessioni di satellite ad organi dello stato previste dall'articolo 8-bis, primo comma, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, debbono intendersi comprese le cessioni degli impianti di ricerca realizzati dal Centro italiano ricerche aerospaziali in attuazione del Piano spaziale nazionale approvato dal CNR e finanziato dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica».

18.0.6

NAPOLI Roberto, MUNDI, LAURIA Baldassare, CIMMINO,
NAVA

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

**Dichiarato
inammissibile**

«Art. 18-bis.

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: “, previa autorizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale,” sono soppresse;

b) i commi 4, 5 e 6 sono abrogati;

c) al comma 7, lettera b), le parole: “La gestione e l’implementazione del SIL da parte delle regioni e degli enti locali sono disciplinate con apposita convenzione tra i medesimi soggetti e il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, previo parere dell’organo tecnico di cui al comma 8.” sono soppresse;

d) i commi 8, 9 e 10 sono abrogati».

18.0.7 VEGAS, MANTICA, TAROLLI, AZZOLLINI, D’ALÌ, COSTA,
VENTUCCI, CURTO, PEDRIZZI

Dopo l’articolo 18, inserire il seguente:

**Dichiarato
inammissibile**

«Art. 18-bis.

1. All’articolo 10, quinto comma, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall’articolo 18, comma 11, della legge 13 maggio 1999, n. 133, concernente, tra l’altro, il contributo obbligatorio pari allo 0,6 per mille del gettito dell’ICI a favore del consorzio gestore dell’anagrafe dei contribuenti ICI e a carico dei soggetti è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Detta contribuzione non si applica nella ipotesi di riscossione svolta in proprio dall’ente locale”».

18.0.8 MUNDI, NAPOLI Roberto, CIMMINO, NAVA, LAURIA
Baldassare

Dopo l’articolo 18, inserire il seguente:

**Dichiarato
inammissibile**

«Art. 18-bis.

1. Il comma 9 dell’articolo 2 della legge 13 maggio 1999, n. 133, è sostituito dal seguente:

“9. Agli effetti del comma 8:

a) gli investimenti devono riguardare beni destinati a strutture situate nel territorio dello Stato e rilevano, in ciascun periodo d’imposta, per la parte eccedente le cessioni, le dismissioni e gli ammortamenti dedotti;

b) sono esclusi in ogni caso gli investimenti, le cessioni, le dismissioni e gli ammortamenti relativi ai beni di cui all'articolo 121-*bis*, comma 1, lettera *a)*, numero 1), del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, tranne quelli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa o adibiti ad uso pubblico e relativi ai beni immobili diversi dagli impianti e dagli opifici appartenenti alla categoria catastale D, utilizzati direttamente dall'impresa nei quali vengono collocati gli impianti stessi».

18.0.9 MUNDI, NAPOLI Roberto, CIMMINO, NAVA, LAURIA
Baldassare

Art. 19.

- Sopprimere il comma 4.*
- 19.11** TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA **Dichiarato inammissibile**
- Sopprimere il comma 4.*
- 19.27** MORO, MANARA **Respinto**
- Conseguentemente, nella tabella A, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le relative variazioni, fino a concorrenza dell'onere.*
- Sostituire i commi 4 e 5 con il seguente:*
- «4. Le spese relative alle prestazioni libero professionali erogate in regime di ricovero o di *day hospital*, di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 2 dell'articolo 15-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono a totale carico dell'utente».
- Conseguentemente, sostituire il comma 11 con il seguente:*
- «11. Le economie derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti del presente articolo, sono destinate, in misura non superiore a 150 miliardi di lire, al fondo per l'esclusività del rapporto dei dirigenti del ruolo sanitario di cui all'articolo 72, comma 6, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e, per la rimanente parte, per interventi strutturali al fine di rendere effettivamente realizzabile l'opzione professionale da parte degli operatori».
- Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda la compensazione n. 1 dell'emendamento 2.4.*
- 19.31** CAMPUS, CASTELLANI Carla, MONTELEONE, MANTICA, VEGAS, TAROLLI, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, CURTO, PEDRIZZI **Respinto**
- Al comma 4, sostituire le parole: «50 per cento» con le seguenti: «15 per cento».*
- 19.12** TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA **Respinto**

Al comma 4, sostituire le parole: «50 per cento» con le seguenti: **Respinto**
«20 per cento».

19.13

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Al comma 4, sostituire le parole: «del 50 per cento» con le seguenti: **Respinto**
«del 25 per cento».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda l'emendamento 3.40.

19.36

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Sopprimere il comma 5.

19.14

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

**Dichiarato
inammissibile**

Sopprimere il comma 5.

Respinto

Conseguentemente, nella tabella A, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le relative variazioni, fino a concorrenza dell'onere.

19.28

MORO, MANARA

Al comma 5, sostituire le parole: «25 per cento» con le seguenti: **Respinto**
«5 per cento».

19.16

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Al comma 5, sostituire le parole: «25 per cento» con le seguenti: **Respinto**
«10 per cento».

19.15

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Al comma 5, sostituire le parole: «del 25 per cento» con le seguenti: «del 10 per cento». **Respinto**

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda l'emendamento 3.40.

19.37 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Sopprimere il comma 6. **Respinto**

Conseguentemente, nella tabella A, accantonamenti di segno positivo, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica apportare le seguenti variazioni:

2000: - 40.000;

2001: - 30.000;

2002: - 20.000.

19.35 FUMAGALLI CARULLI

Al comma 6, sopprimere le seguenti parole: «all'azienda è dovuta una quota della tariffa non inferiore al 20 per cento della tariffa stessa». **Dichiarato inammissibile**

19.19 TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Al comma 6, sostituire le parole: «20 per cento» con le seguenti: «40 per cento». **Respinto**

19.38 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 6, sostituire le parole: «20 per cento» con le seguenti: «5 per cento». **Dichiarato inammissibile**

19.18 DE ANNA, TOMASSINI, BRUNI

Al comma 6, sostituire le parole: «20 per cento» con le seguenti: «10 per cento». **Dichiarato inammissibile**

19.17 DE ANNA, TOMASSINI, BRUNI

Al comma 6, sostituire le parole: «20 per cento» con le seguenti: **Respinto**
«10 per cento».

Conseguentemente, nella tabella A, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le relative variazioni, fino a concorrenza dell'onere.

19.29

MORO, MANARA

Al comma 6, sostituire le parole: «20 per cento» con le seguenti: **Respinto**
«10 per cento».

Conseguentemente, alla tabella A, accantonamenti di segno positivo, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 20.000;

2001: - 15.000;

2002: - 10.000.

19.34

FUMAGALLI CARULLI

Sopprimere il comma 7.

19.23

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA, VEGAS, AZZOLLINI

**Dichiarato
inammissibile**

Al comma 7, sostituire le parole: «50 per cento» con le seguenti: **Respinto**
«70 per cento».

Conseguentemente, nella tabella A, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le relative variazioni, fino a concorrenza dell'onere.

19.30

MORO, MANARA

Al comma 7, sostituire le parole: «50 per cento» con le seguenti: **Respinto**
«15 per cento».

19.21

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Al comma 7, sostituire le parole: «50 per cento» con le seguenti: «25 per cento». **Respinto**

19.20

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. È data facoltà alle aziende, in funzione di una riduzione delle liste di attesa e dei singoli bilanci aziendali, di consentire ai medici che hanno optato per l'esclusività di rapporto di svolgere l'attività libero professionale *intra moenia* ambulatoriale e domiciliare, in nome e per conto dell'azienda, su tutto il territorio nazionale, al di fuori dell'orario di lavoro, al di fuori delle strutture convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, dotati di bollettario e ricettario regolarmente seriatati dall'azienda da cui dipendono e sotto il controllo dell'azienda stessa. Deve essere prevista la possibilità di detrarre le spese inerenti la conduzione dello studio privato».

**Dichiarato
inammissibile**

19.42

BRIENZA, TAROLLI

Al comma 8, sopprimere l'ultimo periodo.

Respinto

Conseguentemente, nella tabella A, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le relative variazioni, fino a concorrenza dell'onere.

19.26

MORO, MANARA

Al comma 8, sostituire le parole: «20 per cento» con le seguenti: «40 per cento». **Respinto**

19.39

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Sopprimere il comma 10.

19.22

DE ANNA, TOMASSINI, BRUNI

**Dichiarato
inammissibile**

Sopprimere il comma 10.

Respinto

Conseguentemente, nella tabella A, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le relative variazioni, fino a concorrenza dell'onere.

19.25

MORO, MANARA

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

**Dichiarato
inammissibile**

«10-bis. Alla legge 22 maggio 1978, n. 217, dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

“Art. 8-bis. – 1. Qualora le prestazioni di cui all'articolo 8 siano effettuate nell'ambito di una azienda sanitaria locale (ASL), i documenti di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 8 possono essere presentati dall'interessato all'ASL competente nel rispetto dei termini previsti. L'ASL, verificata la conformità ai requisiti, provvede a darne comunicazione al Ministero della sanità».

19.44

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA, DONDEYNAZ

Sostituire il comma 11 con il seguente:

**Dichiarato
inammissibile**

«11. Le economie derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 10 sono destinate in misura non superiore a 150 miliardi di lire prioritariamente alla messa a norma o alla nuova costruzione di reparti di rianimazione o terapia intensiva delle aziende ospedaliere situate nelle regioni più svantaggiate; successivamente, le economie residue sono destinate al fondo per l'esclusività del rapporto dei dirigenti del ruolo sanitario di cui all'articolo 72, comma 6, della legge 23 dicembre 1998, n. 448».

19.24

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Sostituire il comma 11 con il seguente:

**Dichiarato
inammissibile**

«11. Le economie derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti sono destinate in misura non superiore a 100 miliardi di lire al fondo per l'esclusività dei dirigenti; ciò che resta viene destinato ad effettuare la sperimentazione di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, ad iniziare dalle malattie cardiovascolari e tumorali».

19.40

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

Respinto

«11-bis. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della sanità è tenuto a predisporre una relazione che attesti la situazione dell'attività libero professionale dei medici nelle strutture pubbliche».

19.3

BRUNI, TOMASSINI, DE ANNA

Sopprimere il comma 12.

Respinto

19.33

MORO, MANARA

Sostituire il comma 12 con il seguente:

**Dichiarato
inammissibile**

«12. È autorizzata l'ulteriore spesa di 1.500 miliardi di lire per gli anni 2000-2001, di cui 750 per l'anno 2000 e 750 per l'anno 2001, prioritariamente per la messa a norma dei reparti di emergenza-urgenza o per la sostituzione delle apparecchiature di alta tecnologia delle aziende ospedaliere e, successivamente, per potenziare le attività previste dall'articolo 72, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448».

19.2

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Sopprimere il comma 13.

**Dichiarato
inammissibile**

19.5

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Al comma 13, sostituire le parole: «750 miliardi» con le seguenti: «300 miliardi».

**Dichiarato
inammissibile**

19.6

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Al comma 13, sostituire le parole: «750 miliardi» con le seguenti: «400 miliardi».

**Dichiarato
inammissibile**

19.7

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Al comma 13, sostituire le parole: «750 miliardi» con le seguenti: «600 miliardi». **Dichiarato inammissibile**

19.8 TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Sopprimere il comma 14. **Dichiarato inammissibile**

19.9 DE ANNA, TOMASSINI, BRUNI

Al comma 14, sostituire le parole: «2,5 per cento» con le seguenti: «1,5 per cento». **Dichiarato inammissibile**

19.32 MORO, MANARA

Aggiungere, in fine, il seguente comma: **Accolto**

«15-bis. All'articolo 72, comma 15, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabilite le modalità di acquisizione delle risorse da far affluire al fondo di cui al comma 6"».

19.1 IL GOVERNO

Aggiungere, in fine, il seguente comma: **Dichiarato inammissibile**

«15-bis. I primari in servizio di ruolo che non abbiano optato per il contratto individuale quinquennale sono esclusi dall'obbligo di opzione per il rapporto esclusivo».

19.4 TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Aggiungere, in fine, il seguente comma: **Accolto**

«15-bis. In ragione dell'autofinanziamento del settore sanitario, le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle province autonome di Trento e di Bolzano, alla regione Valle d'Aosta e alla regione Friuli Venezia-Giulia».

19.41 DONDEYNAZ, TAROLLI, MORO

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. All'articolo 10, comma 1, lettera l), della legge 13 maggio 1999, n. 133, i numeri 1) e 2) sono sostituiti dal seguente:

“1) assicurare la parità di trattamento fiscale tra tutti i fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, sia pubblici che privati”».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda la compensazione n. 1 dell'emendamento 3.57.

19.10

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

**Dichiarato
inammissibile**

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«15-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nelle regioni e nelle province autonome nelle quali il finanziamento dell'assistenza sanitaria avviene senza ricorso al Fondo per il Servizio sanitario nazionale».

19.43

GUBERT

**Dichiarato
assorbito**

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Sperimentazioni gestionali)

1. Le regioni sono autorizzate a proporre sperimentazioni gestionali innovative riguardanti in particolare i grandi ospedali metropolitani, ivi inclusa la concessione della gestione di questi complessi a Fondazioni di partecipazione analoghe a quelle previste dal decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367».

19.0.1

TOMASSINI, DE ANNA, BRUNI

**Dichiarato
inammissibile**

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Oneri per polizze di mutualità integrativa)

1. È a carico dello Stato l'onere del 50 per cento delle spese che i cittadini sostengono con la stipula di polizze di mutualità

Respinto

integrativa per malattie ad andamento cronico, degenerativo, riabilitativo e tumorale».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda la compensazione n. 1 dell'emendamento 3.57.

19.0.2

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

**Dichiarato
inammissibile**

«Art. 19-bis.

(Servizio remoto di telemedicina)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle comunicazioni, provvede con proprio decreto ad istituire un servizio remoto di telemedicina in tutte le isole minori».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero della sanità, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 7.000;

2001: - 4.750;

2002: - 3.500.

19.0.3

LAURO, TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

**Dichiarato
inammissibile**

«Art. 19-bis.

(Proroga termini)

1. Il termine previsto per la scadenza relativa all'esercizio del diritto di opzione da parte dei medici in ordine al rapporto esclusivo di lavoro con il Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 15-*quater*, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'articolo 13 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, è prorogato al 30 aprile 2000».

19.0.4

NAPOLI Roberto, LAURIA Baldassare, CIMMINO, CIRAMI, DI BENEDETTO, FIRRARELLO, CORTELLONI, LOIERO, MISSEVILLE, MUNDI, NAVA

Art. 20.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «le farmacie provvedono», inserire le seguenti: «sulla base di una relazione attestante la reale entità dello sfondamento del tetto di spesa certificata dalla Corte dei conti redatta e diffusa a tutti gli operatori coinvolti entro il 1° gennaio.».

Respinto**20.4**

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Nel decreto di cui al presente comma, il calcolo dell'eccedenza rispetto al limite di spesa programmato per gli anni 1998 e 1999 è effettuata al netto dell'IVA sull'intera spesa farmaceutica per gli anni considerati.».

**Dichiarato
inammissibile****20.1**

MAZZUCA POGGIOLINI

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Per tutte le categorie interessate la quota del contributo è calcolata in rapporto all'incremento di fatturato realizzato da ciascuna impresa per i medicinali appartenenti alle classi a) e b) di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.».

Ritirato

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda la compensazione dell'emendamento 2.0.3.

20.5

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA, AZZOLLINI

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «del fatturato realizzato» con le parole: «dell'aumento di fatturato realizzato nell'anno 1998.».

V. nuovo testo**20.2**

ROGNONI

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «la quota del contributo è calcolata in funzione» sostituire le parole: «del fatturato realizzato» con le seguenti: «del fatturato medio realizzato negli ultimi due anni.».

Accolto**20.2** (Nuovo testo)

ROGNONI, TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Per l'anno 1999, l'onere a carico del Servizio sanitario nazionale previsto dall'articolo 36, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è rideterminato in lire 11.850 miliardi, nell'ambito delle complessive disponibilità del Fondo sanitario nazionale, fermo restando il disposto del secondo periodo dello stesso comma 15».

20.251

IL GOVERNO

**Dichiarato
inammissibile**

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le imprese farmaceutiche che nel 1999 hanno dato occupazione ad un numero di addetti superiore di almeno il 20 per cento rispetto a quelli impiegati nel 1997, il contributo, dovuto in applicazione del presente comma, per gli esercizi di bilancio 1998 e 1999, sarà ridotto del 60 per cento».

20.3

BRUNI, TOMASSINI, DE ANNA

**Dichiarato
inammissibile**

Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Dal predetto fatturato sono esclusi i medicinali di nuova immissione in commercio negli anni di riferimento, nonché altri prodotti che siano stati ammessi alla rimborsabilità nello stesso periodo».

Conseguentemente, alla copertura dell'onere, si provvede attraverso il rifinanziamento dell'innalzamento dell'IVA, come raccomandato nell'ordine del giorno accolto dal Governo in sede di approvazione della legge finanziaria 1999.

20.6

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

**Dichiarato
inammissibile**

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Ai fini della valutazione delle eccedenze di cui al comma 16 dell'articolo 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dal comma 4 dell'articolo 68 della legge n. 448 del 1998, viene detratto, ogni anno, l'importo di spesa corrispondente all'aumento di IVA di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), numero 2), del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30. Il Ministro delle finanze è autorizzato, con propri decreti, a coprire il maggiore onere per il bilancio dello Stato con equivalenti incrementi delle imposte di fabbricazione su superalcolici e tabacchi e/o con una rimodulazione delle quote erariali relative alla voce "lotto, lotterie e altre attività di gioco"».

Respinto

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, vedi la compensazione 1 dell'emendamento 2.4.

20.7 CAMPUS, CASTELLANI Carla, MONTELEONE, MANTICA, VEGAS, TAROLLI, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, CURTO, PEDRIZZI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2000 la quota del 5 per cento della spesa sostenuta dalle aziende farmaceutiche per l'informazione scientifica sui farmaci è destinata ad aumentare il tetto di spesa a carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica per l'anno 2000».

20.8 TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

**Dichiarato
inammissibile**

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Per l'anno 2000, l'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica previsto dall'articolo 36, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è rideterminato in lire 12.650 miliardi. L'onere predetto può registrare un incremento non superiore al 20 per cento fermo restando il mantenimento delle occorrenze finanziarie delle regioni nei limiti degli stanziamenti complessivi previsti per il medesimo anno».

20.9 FUMAGALLI CARULLI

Respinto

Al comma 2, sopprimere le parole: «, fermo restando il disposto del secondo periodo dello stesso comma 15» ed aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'onere predetto può registrare un incremento non superiore al 14 per cento, fermo restando il mantenimento delle occorrenze finanziarie delle regioni nei limiti degli stanziamenti complessivi previsti per il medesimo anno».

20.250 IL GOVERNO

Accolto

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il calcolo dell'eccedenza rispetto al limite di spesa di cui al presente comma è effettuato al netto dell'IVA sull'intera spesa farmaceutica».

20.10 MAZZUCA POGGIOLINI

**Dichiarato
inammissibile**

Sopprimere il comma 3.

Respinto

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda la compensazione 1 dell'emendamento 2.4.

20.11 PONTONE, TURINI, DEMASI, MANTICA, MACERATINI, CURTO,
PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO

Sopprimere il comma 3.

20.12

MUNDI

**Dichiarato
inammissibile**

Sopprimere il comma 3.

Respinto

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda la compensazione 1 dell'emendamento 3.57.

20.13 AZZOLLINI, TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

**Dichiarato
inammissibile**

«3. A decorrere dal 1° gennaio 2000 il prezzo delle specialità medicinali rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale è ridotto del 5 per cento rispetto al prezzo calcolato secondo i criteri stabiliti dal Cipe.

3-bis. Sono escluse dalla riduzione di cui al comma 3:

a) le specialità medicinali coperte in Italia da brevetto di principio attivo;

b) le specialità medicinali coperte in Italia da brevetto di formulazione o di modalità di rilascio o di somministrazione purchè ottenuto con la procedura del brevetto europeo o in almeno un altro paese europeo dove il rilascio del brevetto presuppone l'esame di «novità»;

c) le specialità medicinali coperte in Italia da brevetto di indicazione terapeutica purchè giudicato dalla Commissione unica del farmaco rilevante sotto il profilo terapeutico;

d) le specialità medicinali di origine biologica o ottenute con processi biotecnologici».

20.14

FUMAGALLI CARULLI

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

**Dichiarato
inammissibile**

«3. La disposizione di cui al primo periodo del comma 7 dell'articolo 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si applica, indistintamen-

te, a tutte le specialità medicinali non coperte da brevetto o da domanda di brevetto che abbiano per oggetto almeno:

- a) un principio attivo;
- b) la tecnologia o il metodo di somministrazione o di rilascio;
- c) la forma farmaceutica.

3-bis. Nei casi indicati alle lettere b) e c) del comma 3, al brevetto o alla domanda di brevetto nel territorio italiano deve corrispondere un brevetto o una domanda di brevetto europeo o in un paese la cui legislazione preveda l'esame preventivo di novità. Tale disposizione non si applica in ogni caso ai medicinali ottenuti da biotecnologie, ai prodotti biologici o a quelli a rilascio controllato per via transdermica e ad altri medicinali ai quali la Commissione unica del farmaco abbia riconosciuto caratteristiche innovative rilevanti sotto il profilo terapeutico.

3-ter. Per le specialità medicinali attualmente in commercio, prima non sottoposte alla disposizione indicata al comma 3, la riduzione del prezzo nella misura del 20 per cento si applica in quattro anni a decorrere dal 1° gennaio 2000, per scaglioni di pari importo».

20.15

ZILIO, LAVAGNINI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il prezzo delle specialità medicinali per le quali è scaduta qualsiasi forma di tutela brevettuale, con l'esclusione dei prodotti di origine biologica o ottenuti con processi biotecnologici, è ridotto, a decorrere dal 1° gennaio 2000, del 5 per cento rispetto al prezzo calcolato secondo i criteri stabiliti dal Cipe».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda la compensazione 2 dell'emendamento 2.4.

20.16

CAMPUS, CASTELLANI Carla, MONTELEONE, MANTICA, VEGAS, TAROLLI, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, CURTO, PEDRIZZI

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

«3. La disposizione di cui al primo periodo del comma 7 dell'articolo 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si applica, indistintamente, a tutte le specialità medicinali non coperte da brevetto o da domanda di brevetto che abbiano per oggetto almeno:

- a) un principio attivo;
- b) la tecnologia o il metodo di somministrazione o di rilascio;
- c) la forma farmaceutica.

Respinto

**Dichiarato
inammissibile**

3-bis. Nei casi indicati alle lettere *b)* e *c)* del comma 3 al brevetto o alla domanda di brevetto nel territorio italiano deve corrispondere un brevetto o una domanda di brevetto europeo o in un paese la cui legislazione preveda l'esame preventivo di novità. Tale disposizione non si applica in ogni caso ai medicinali ottenuti da biotecnologie, ai prodotti biologici o a quelli a rilascio controllato per via transdermica e ad altri medicinali ai quali la Commissione unica del farmaco abbia riconosciuto caratteristiche innovative rilevanti sotto il profilo terapeutico».

20.21

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Al comma 3, primo periodo, sopprimere la parola: «indistintamente»; dopo le parole: «principi attivi non coperti da brevetto» inserire le seguenti: «il cui prezzo al pubblico, al 30 settembre 1999, ecceda le 5.000 lire»; dopo le parole: «quelli a rilascio controllato» sopprimere la parola: «per via transdermica». Inoltre, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il prezzo delle specialità medicinali attualmente in commercio a base di principi attivi non coperti da brevetto in precedenza non sottoposte alla disposizione citata è ridotto, a decorrere dal 1° gennaio 2000, nella misura del 5 per cento».

**Dichiarato
inammissibile**

20.20

ROGNONI

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: «a base» fino a: «presente comma» con le seguenti: «non coperte da brevetto o da domanda di brevetto che abbiano per oggetto almeno:

**Dichiarato
inammissibile**

- a) un principio attivo;*
- b) la tecnologia o il metodo di somministrazione o di rilascio;*
- c) la forma farmaceutica».*

Inoltre, dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Nei casi indicati alle lettere *b)* e *c)* del comma 3, al brevetto o alla domanda di brevetto nel territorio italiano deve corrispondere un brevetto o una domanda di brevetto europeo o in un paese la cui legislazione preveda l'esame preventivo di novità. Tale disposizione non si applica in ogni caso ai medicinali ottenuti da biotecnologie, ai prodotti biologici o a quelli a rilascio controllato per via transdermica e ad altri medicinali ai quali la Commissione unica del farmaco abbia riconosciuto caratteristiche innovative rilevanti sotto il profilo terapeutico».

20.30

DE LUCA Michele

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «a base di principi attivi non coperti da brevetto» con le seguenti: «non coperte da brevetti che si riferiscano almeno ad uno dei seguenti oggetti: principi attivi, procedimento produttivo del principio attivo, via di somministrazione, nuovi usi terapeutici».

**Dichiarato
inammissibile**

20.28

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «non coperti da brevetto» con le seguenti: «per i quali è scaduta la tutela brevettuale».

**Dichiarato
inammissibile**

20.19

DE LUCA Michele

Al comma 3, primo periodo, dopo la parola: «trasdermica», inserire le seguenti: «o con altri sistemi o dispositivi di somministrazione brevettati».

**Dichiarato
inammissibile**

20.18

DE LUCA Michele

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «ed eventuali altri medicinali con caratteristiche innovative che la Commissione unica del farmaco giudichi rilevanti, sotto il profilo terapeutico, ai fini dell'applicazione del presente comma» con le seguenti: «nonchè farmaci coperti da brevetti di formulazione, di indicazione, di via somministrazione o modalità di rilascio, nel rispetto dei limiti di spesa indicati dal comma 2 del presente articolo».

Respinto

Conseguentemente, per le coperture dell'onere, si veda la compensazione 2 dell'emendamento 2.4.

20.22

CAMPUS, CASTELLANI Carla, MONTELEONE, MANTICA, VEGAS, TAROLLI, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, CURTO, PEDRIZZI

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «eventuali altri medicinali con caratteristiche innovative» inserire le seguenti: «o particolari coperture brevettuali».

Respinto

Conseguentemente, per le coperture dell'onere, si veda la compensazione 2 dell'emendamento 2.4.

20.23 CAMPUS, CASTELLANI Carla, MONTELEONE, MANTICA, VEGAS, TAROLLI, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, CURTO, PEDRIZZI

Al comma 3, dopo le parole: «caratteristiche innovative» inserire le seguenti: «, anche dal punto di vista della tecnologia farmaceutica con copertura brevettuale, nonché formulazioni con particolari sistemi di rilascio che favoriscono l'assorbimento».

**Dichiarato
inammissibile**

20.24 TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Al comma 3, sostituire il secondo periodo con i seguenti: «Alle specialità medicinali attualmente in commercio ed in precedenza non sottoposte alla disposizione citata, il cui prezzo al pubblico al 30 settembre 1999 ecceda le 5.000 lire ma non superi le 6.000 lire, a decorrere dal 1° gennaio 2000 si applica una riduzione del prezzo del 2,5 per cento. Per le specialità con prezzo superiore alle 6.000 lire si applica una riduzione del 5 per cento».

**Dichiarato
inammissibile**

20.27 TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole da: «nella misura» fino alla fine del comma con le seguenti: «nella misura del 10 per cento si applica in tre anni a decorrere dal 1° gennaio 2000, per scaglioni di pari importo».

**Dichiarato
inammissibile**

20.17 DE LUCA Michele

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole da: «nella misura» fino alla fine del comma con le seguenti: «nella misura del 12 per cento si applica in tre anni a decorrere dal 1° gennaio 2000, per scaglioni di pari importo».

**Dichiarato
inammissibile**

20.26 DE LUCA Michele

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole da: «nella misura» fino alla fine del comma con le seguenti: «nella misura del 15 per cento si applica in tre anni a decorrere dal 1° gennaio 2000, per scaglioni di pari importo».

**Dichiarato
inammissibile**

20.25

DE LUCA Michele

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «del 20 per cento» con le seguenti: «del 10 per cento».

**Dichiarato
inammissibile**

20.29

MORO, MANARA

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «per scaglioni di pari importo», con le seguenti: «applicando per il primo anno una riduzione del 5 per cento. Con apposite norme inserite nella legge finanziaria per l'anno 2001 sarà stabilito se applicare la stessa riduzione percentuale anche per gli anni 2001, 2002 e 2003, o se applicare riduzioni differenziate, anche con distinte modalità, che assicurino comunque un uguale risparmio complessivo».

**Dichiarato
inammissibile**

20.31

IL GOVERNO

Al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: «per scaglioni di pari importo» con le seguenti: «applicando per il primo anno una riduzione del 5 per cento. [Con apposite norme inserite nella legge finanziaria per l'anno 2001 sarà stabilito se applicare la stessa riduzione percentuale anche per gli anni 2001, 2002 e 2003, o se applicare riduzioni differenziate, anche con distinte modalità, che assicurino comunque un uguale risparmio complessivo]. La Commissione unica del farmaco (CUF) esprime il giudizio di cui al primo periodo del presente comma entro il mese successivo a quello della domanda di esclusione della riduzione del prezzo presentata dall'impresa interessata; in caso di accoglimento l'esclusione dalla riduzione del prezzo ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della deliberazione della CUF».

**Dichiarato inammissibile
il secondo periodo.
Accolta la
restante parte**

20.31 (Nuovo testo)

IL GOVERNO

Sopprimere i commi 4 e 5.

Respinto

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda la compensazione n. 1 dell'emendamento 2.4.

20.32 CAMPUS, CASTELLANI Carla, MONTELEONE, MANTICA, VEGAS, TAROLLI, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, CURTO, PEDRIZZI

Sostituire i commi 4 e 5 con il seguente:

Respinto

«4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo ricalcola il prezzo di vendita dei farmaci rimborsabili del Servizio sanitario nazionale equiparandolo al prezzo medio europeo per singola specialità medicinale».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda la compensazione n. 1 dell'emendamento 2.4.

20.33 CAMPUS, CASTELLANI Carla, MONTELEONE, MANTICA, VEGAS, TAROLLI, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, CURTO, PEDRIZZI

Sopprimere il comma 4.

Respinto

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda la compensazione dell'emendamento 2.0.3.

20.34 AZZOLLINI, TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Sopprimere il comma 4.

**Dichiarato
inammissibile**

20.340 FUMAGALLI CARULLI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

Accolto

«4-bis. All'articolo 70, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, l'espressione "medicinali già classificati tra i farmaci non rimborsabili e successivamente ammessi per la prima volta alla rimborsabilità" deve intendersi riferita al regime di rimborsabilità introdotto dall'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537».

20.35 IL GOVERNO

Sopprimere il comma 5.

Respinto

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda la compensazione n. 1 dell'emendamento 3.57.

20.36

AZZOLLINI, TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Sostituire il comma 5 con i seguenti:

Accolto

«5. Le disposizioni sulla contrattazione dei prezzi recate dall'articolo 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, già estese in via sperimentale alle specialità medicinali autorizzate in Italia secondo il sistema del mutuo riconoscimento dal comma 10 dell'articolo 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, continuano ad applicarsi in via sperimentale fino al 31 dicembre 2000.

5-bis. Il Ministero della sanità trasmette, entro il 30 gennaio 2001, alle competenti Commissioni parlamentari, una relazione sui risultati della sperimentazione del regime di contrattazione dei prezzi dei farmaci di mutuo riconoscimento, per il triennio 1998-2000».

20.37

FUMAGALLI CARULLI

Al comma 5, sostituire le parole: «, in via definitiva, alle specialità medicinali predette», con le seguenti: «per l'anno 2000».

**Dichiarato
assorbito**

20.38

IL GOVERNO

Sopprimere il comma 6.

**Dichiarato
inammissibile**

20.39

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Al comma 6, dopo le parole: «può essere prevista,» inserire le seguenti: «previo accordo tra produttori e Ministero della sanità,».

**Dichiarato
inammissibile**

20.40

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Sopprimere il comma 7.

**Dichiarato
inammissibile**

20.41

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Al comma 7, alinea, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «due anni dalla data di definizione del regime di rimborso.». **Respinto**

20.45

FUMAGALLI CARULLI

Al comma 7, alinea, sostituire le parole: «i sei mesi» con le seguenti: «i due anni.». **Respinto**

20.43

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Al comma 7, alinea, sostituire la parola: «sei» con la seguente: «dodici»; inoltre, al capoverso 2-bis, sostituire le parole: «75 per cento» con le seguenti: «50 per cento» e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio non si applica, in ogni caso, ai medicinali di cui è documentata dalle imprese l'esportazione verso altri Paesi.». **Accolto**

20.49

IL GOVERNO

Al comma 7, alinea, sostituire le parole: «i sei mesi» con le seguenti: «l'anno.». **Dichiarato assorbito**

20.42

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Al comma 7, sopprimere le parole da: «Dopo il comma 2 dello stesso articolo» fino alla fine del comma. **Dichiarato inammissibile**

20.48

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Al comma 7, capoverso 2-bis, sostituire le parole: «al 75 per cento di quella corrisposta per ottenere l'autorizzazione sospesa» con le seguenti: «a un milione di lire.». **Respinto**

20.44

FUMAGALLI CARULLI

Al comma 7, capoverso 2-bis, sostituire le parole: «75 per cento» con le seguenti: «20 per cento».

20.46

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Respinto

Al comma 7, capoverso 2-bis, sostituire le parole: «75 per cento» con le seguenti: «35 per cento».

20.47

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Respinto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«7-bis. La sospensione dell'autorizzazione in commercio non si applica, in ogni caso, ai medicinali di cui è documentata dalle imprese l'esportazione verso altri paesi».

20.50

FUMAGALLI CARULLI

**Dichiarato
assorbito**

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«7-bis. Ai fini del calcolo, nel triennio 1998-2000, delle eccedenze da porre, per il 60 per cento, a carico degli operatori economici del settore farmaceutico, di cui al comma 16 dell'articolo 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dal comma 4 dell'articolo 68 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, viene detratta una quantità pari al 5,45 per cento della spesa farmaceutica pubblica, comprensiva delle quote di partecipazione a carico dei cittadini e degli sconti a carico delle farmacie, e viene aggiunta una quantità pari a 360 miliardi di lire».

Conseguentemente, il Ministro delle finanze è autorizzato, con proprio decreto, a coprire il maggior onere per il bilancio dello Stato con equivalenti incrementi delle imposte di fabbricazione su superalcolici e tabacchi e/o con una rimodulazione delle quote erariali relative alla voce «lotto, lotterie e altre attività da gioco».

20.51

FUMAGALLI CARULLI

Respinto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«7-bis. Il Ministero della sanità è tenuto a predisporre annualmente una relazione che identifichi i motivi dello sfondamento della spesa farmaceutica nelle singole regioni, motivando anche le discordanze esistenti fra la spesa farmaceutica delle regioni ed i dati di vendita delle ditte farmaceutiche. La relazione deve essere comunicata alle competenti Commissioni parlamentari».

20.52

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Respinto

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

Respinto

«7-bis. Il prezzo dei farmaci generici inseriti nelle fasce di rimborsabilità rappresenta il prezzo massimo a carico dello Stato per tutti i prodotti con lo stesso principio attivo, la stessa composizione e la stessa forma farmaceutica. La differenza di prezzo tra il farmaco generico e la specialità medicinale è a carico dell'assistito».

20.53

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

Respinto

«7-bis. Ai fini della valutazione delle eccedenze di cui al comma 16 dell'articolo 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dal comma 4 dell'articolo 68 della legge n. 449 del 1998, viene detratto, ogni anno, l'importo di spesa corrispondente all'aumento di IVA di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), numero 2), del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30. Il Ministro delle finanze è autorizzato, con proprio decreto, a coprire il maggior onere per il bilancio dello Stato con equivalenti incrementi delle imposte di fabbricazione su superalcolici e tabacchi e/o con una rimodulazione delle quote erariali relative alla voce: "lotto, lotterie e altre attività di gioco"».

20.54

DE ANNA, TOMASSINI, BRUNI, AZZOLLINI

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

**Dichiarato
inammissibile**

«Art. 20-bis.

(Bollo auto)

1. Il beneficio della esenzione del pagamento della tassa automobilistica erariale e regionale è esteso ai motoveicoli e agli autoveicoli ad uso privato dei soggetti minorati dell'udito e della parola, di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 381, e all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, esenzioni già previste dall'articolo 8, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per i motoveicoli e gli autoveicoli necessari alla locomozione dei soggetti con ridotte o impedito capacità motorie».

20.0.1

MAZZUCA POGGIOLINI

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

**Dichiarato
inammissibile**

«Art. 20-bis.

(Aumento indennità di comunicazione)

1. L'indennità di comunicazione erogata ai sordomuti ai sensi della legge 21 novembre 1988, n. 508, come modificata dalla legge 11 ottobre 1990, n. 289, è stabilita in misura pari all'indennità di accompagnamento stabilita in favore dei ciechi civili assoluti, ivi compresi i meccanismi di adeguamento automatico».

20.0.2

MAZZUCA POGGIOLINI

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

**Dichiarato
inammissibile**

«Art. 20-bis.

(Contribuzione figurativa)

1. Il beneficio di 4 mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di servizio prestato presso le pubbliche amministrazioni o aziende private, utile ai soli fini pensionistici e dell'anzianità contributiva, beneficio già riconosciuto, ai fini del diritto alla pensione, ai lavoratori privi della vista, dall'articolo 2 della legge 28 marzo 1991, n. 120, è esteso ai soggetti riconosciuti sordomuti ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381».

20.0.3

MAZZUCA POGGIOLINI

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

**Dichiarato
inammissibile**

«Art. 20-bis.

*(Modificazioni all'articolo 9 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502)*

1. All'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, lettera a), dopo le parole: "da professionisti e da strutture accreditati" sono aggiunte le seguenti: "e non accreditati";

b) al comma 4, lettera b), dopo le parole: "legge 23 dicembre 1996, n. 662;" è aggiunto il seguente periodo: "In attesa che l'attività libero professionale venga praticata nella generalità delle aziende sanita-

rie, gli iscritti ai fondi integrativi potranno avvalersi anche delle prestazioni fornite dalle strutture non accreditate”;

c) al comma 5, lettera a), dopo le parole: “strutture non accreditate” sono aggiunte le seguenti: “limitatamente all’omeopatia ed all’agopuntura”».

20.0.4

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Art. 21.

Sopprimere l'articolo.

Respinto

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda l'emendamento 3.40.

21.30

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Sopprimere il comma 1.

Respinto

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda l'emendamento 3.40.

21.31

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «i comuni riducono» inserire le seguenti: «in proporzione diretta al proprio disavanzo di cassa nel 1998».

Respinto

21.59

GUBERT

Al comma 1, dopo le parole: «23 dicembre 1998, n. 448» inserire le seguenti: «, al netto delle entrate derivanti dall'autonomia impositiva di ciascun Ente.».

Respinto

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda l'emendamento 3.40.

21.32

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

Respinto

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda l'emendamento 3.40.

21.33

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Alla realizzazione di tale obiettivo con riguardo alle regioni ad autonomia speciale e alle province autonome si provvede con le modalità stabilite dall'articolo 48, comma 2, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449».

Respinto

21.60

GUBERT

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

**Dichiarato
inammissibile**

«1-bis. All'articolo 28, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, il primo periodo è sostituito dal seguente: "La riduzione del rapporto tra l'ammontare di debito ed il PIL sarà sostenuta, oltre che dalla progressiva riduzione del disavanzo annuo, dalla destinazione a riduzione del debito dei proventi derivanti dalla dismissione di partecipazioni mobiliari e dalle economie di spesa per interessi passivi derivanti, in deroga alla normativa vigente, dall'assunzione di nuovi mutui destinati all'estinzione anticipata dei mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti"».

21.27

STANISCIA

Al comma 2, dopo le parole: «competenza del bilancio» aggiungere le seguenti: «nonchè sulla capacità e sulla qualità di iniziativa dell'Ente in conseguenza di tali misure».

Respinto

21.34

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Sopprimere i commi 3 e 7.

Respinto

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda la compensazione n. 1 di cui all'emendamento 2.4.

21.16

MANTICA, MACERATINI, CURTO, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO

- Sopprimere i commi 3 e 7.*
21.29 FUMAGALLI CARULLI **Dichiarato inammissibile limitatamente alla soppressione del comma 7. Respinta la parte restante**
- Sopprimere i commi 3 e 7.*
21.28 STANISCIA **V. em. 21.29**
- Sopprimere il comma 3.*
21.48 MARINO, ALBERTINI, MARCHETTI **Respinto**
- Al comma 3, dopo le parole: «comunali» inserire le seguenti: «dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti».*
21.20 IL RELATORE **Accolto**
- Al comma 3, sostituire la parola: «riferiscono» con le seguenti: «possono riferire».*
21.23 RIPAMONTI **Ritirato**
- Sopprimere i commi 5 e 6.* **Respinto**
- Conseguentemente, dopo l'articolo 33, inserire il seguente:*
- «Art. 33-bis.**
(Mutui con oneri a carico degli enti locali)

1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica autorizza la Cassa depositi e prestiti a rinegoziare, entro il 31 marzo 2000, con regioni, province, comuni e comunità montane che ne facciano richiesta i mutui con oneri a totale o parziale carico dei mede-

simi enti locali, le cui condizioni siano disallineate rispetto a quelle medie praticate sul mercato per operazioni analoghe alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede ad emanare disposizioni intese ad agevolare la rinegoziazione dei mutui di cui al comma 1.

Per la copertura dell'onere, si veda la compensazione n. 1 dell'emendamento 3.57.

21.2

SELLA DI MONTELUCE

Sopprimere il comma 5.

Respinto

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda l'emendamento 3.40.

21.35

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Sostituire il comma 5 con il seguente:

Respinto

«5. È concessa, a partire dall'anno 2000, una riduzione del tasso di interesse applicato sui mutui della Cassa depositi e prestiti in essere al 31 dicembre 1998, con esclusione di quelli il cui ammortamento è interamente a carico dello Stato. I nuovi tassi d'interesse saranno definiti in base a quanto specificato all'articolo 1 del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 13 settembre 1999, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 219 del 17 settembre 1999. Tali tassi di interesse non potranno in alcun caso superare la misura dei tassi di interesse effettivi globali medi definiti dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ai fini della legge 17 marzo 1996, n. 108».

Conseguentemente, sopprimere il comma 6.

Per la copertura dell'onere, si veda la compensazione dell'emendamento 3.57.

21.7

SELLA DI MONTELUCE, AZZOLLINI, VEGAS

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a rinegoziare i mutui in essere con gli enti locali, con esclusione di quelli il cui ammortamento è interamente a carico dello Stato, in nuovi mutui da ammortizzare al tasso vigente al momento del perfezionamento dell'operazione. All'onere derivante, valutato in 600 miliardi di lire, si provvede a carico del fondo speciale destinato alle spese correnti, di cui all'articolo 2, comma 1, tabella A, utilizzando l'accantonamento del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000».

21.4

ROSSI, MORO

**Dichiarato
inammissibile**

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Gli enti locali sono autorizzati a rinegoziare con la Cassa depositi e prestiti i mutui con onere a loro carico le cui condizioni siano disallineate rispetto a quelle medie praticate sul mercato per operazioni analoghe alla data di entrata in vigore della presente legge».

21.47

PAPINI, DI PIETRO, OCCHIPINTI, MAZZUCA POGGIOLINI

**Dichiarato
inammissibile**

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. A partire dal 1° gennaio 2000 è concessa agli enti locali una riduzione non inferiore allo 0,5 per cento del tasso di interesse applicato sui mutui della Cassa depositi e prestiti in essere al 31 dicembre 1998».

21.37

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Respinto

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda l'emendamento 3.40.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Qualora l'obiettivo di cui al comma 1 venga complessivamente conseguito per l'anno 2000 è concessa, a partire dall'anno successivo, una riduzione del 2 per cento per gli enti in disavanzo finanziario e del 2,5 per cento per gli enti in avanzo finanziario, del tasso di interesse applicato dalla Cassa depositi e prestiti in essere al 31 dicembre 1998, con esclusione di quelli il cui ammortamento è interamente a carico dello Stato. Qualora l'obiettivo non venga complessivamente raggiunto le ri-

**Dichiarato
inammissibile**

duzioni suindicate sono concesse esclusivamente agli enti che hanno conseguito l'obiettivo stesso».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 100.000;
2001: - 100.000;
2002: - 100.000.

21.26

STANISCIA

Al comma 5, sostituire le parole: «una riduzione dello 0,5 per cento» con le seguenti: «una riduzione pari alla metà della differenza tra il tasso pattuito in allora e quello attualmente corrente». **Respinto**

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda l'emendamento 2.0.3.

21.13

TONIOLLI, ASCIUTTI

Al comma 5, sostituire le parole: «0,5 per cento» con le seguenti: «1,5 per cento». **Dichiarato inammissibile**

Conseguentemente, nella tabella A, Ministero delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 33.000;
2001: - 33.000;
2002: - 33.000.

21.1

FIGURELLI, SCIVOLETTO

Al comma 5, sostituire le parole: «una riduzione dello 0,5 per cento» con le seguenti: «una riduzione dell'1 per cento». **Respinto**

Conseguentemente, all'onere relativo valutato presuntivamente in lire 400 miliardi annui si fa fronte con una riduzione di pari importo, per il triennio 2000-2002, a valere sugli accantonamenti previsti dal comma 2 dell'articolo 2, Tabella C, relativi al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, decreto legislativo n. 303 del 1999, Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997.

Oppure come copertura utilizzare la seguente:

al comma 4 dell'articolo 18 sostituire le parole: «sono ridotti del 5 per cento» con le altre: «sono ridotti del 6 per cento».

21.100

MARINO, ALBERTINI, MARCHETTI

Al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.

Respinto

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda l'emendamento 3.40.

21.36

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

Respinto

«5-bis. Gli enti locali sono autorizzati, in deroga a quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ad estinguere mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, con esclusione di quelli il cui ammortamento è interamente a carico dello Stato, rimborsando, senza alcun onere accessorio, il residuo ammontare della quota capitale del debito, maggiorata dell'1 per cento, nel triennio 2000-2002».

Conseguentemente, all'onere relativo valutato presuntivamente in lire 350 miliardi annui si fa fronte con una riduzione di pari importo, per il triennio 2000-2002, a valere sugli accantonamenti previsti dal comma 2 dell'articolo 2, Tabella C, relativi al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997.

Oppure come copertura utilizzare la seguente:

al comma 4 dell'articolo 18 sostituire le parole: «sono ridotti del 5 per cento» con le altre: «sono ridotti del 6 per cento».

21.101

MARINO, ALBERTINI

Sopprimere il comma 6.

Respinto

21.38

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

- Sopprimere il comma 7.*
- 21.21** MORO **Dichiarato inammissibile**
- Al comma 7, capoverso 2-bis, sostituire le parole: «dovranno in particolare» con le seguenti: «provvedono in particolare a».*
- 21.22** IL RELATORE **Accolto**
- Al comma 7, capoverso 2-bis, sopprimere le lettere a) e d)».*
- 21.39** CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA **Dichiarato inammissibile**
- Al comma 7, capoverso 2-bis, sopprimere le lettere a) e d).*
- 21.49** MARINO, ALBERTINI **Dichiarato inammissibile**
- Al comma 7, capoverso 2-bis, sopprimere la lettera d).*
- 21.5** MUNDI **Dichiarato inammissibile**
- Al comma 7, capoverso 2-bis, sopprimere la lettera d).*
- Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda l'emendamento 2.0.3.*
- 21.12** VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA **Respinto**
- Al comma 7, capoverso 2-bis, sopprimere la lettera d).*
- Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda la compensazione n. 2 di cui all'emendamento 2.4.*
- 21.15** PONTONE, TURINI, DEMASI, MANTICA, MACERATINI, CURTO, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO **Respinto**

Al comma 7, capoverso 2-bis, sostituire la lettera d) con la seguente: **Respinto**

«d) ridurre il ricorso all'affidamento diretto di servizi pubblici locali a società controllate o ad aziende speciali ed al rinnovo delle concessioni di tali servizi senza il previo espletamento di un'apposita gara ad evidenza pubblica».

21.43

PIZZINATO

Al comma 7, capoverso 2-bis, sostituire la lettera d) con la seguente: **Respinto**

«d) ridurre il ricorso all'affidamento diretto di servizi pubblici locali a società controllate o ad aziende speciali ed al rinnovo delle concessioni di tali servizi senza il previo espletamento di un'apposita gara ad evidenza pubblica».

21.56

PASQUINI

Al comma 7, capoverso 2-bis, lettera d), sostituire la parola: «ridurre» con la seguente: «escludere». **Respinto**

21.8

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, COSTA, VENTUCCI

All'emendamento 21.17 aggiungere, in fine, le seguenti parole:

«e dopo il comma 8 inserire il seguente:

“8-bis. A decorrere dall'anno 2000 il fondo ordinario spettante ai comuni è aumentato di un importo pari a quanto introitato da ciascun comune nell'ultimo anno di riscossione della tassa sui rifiuti a titolo di addizionale in favore degli Enti comunali di assistenza (ECA), di cui al regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, convertito dalla legge 25 aprile 1938, n. 614, e alla legge 10 dicembre 1961, n. 1346”».

21.17/1

MANTICA, MACERATINI, CURTO, PEDRIZZI, BOSELLO,
COLLINO

**Dichiarato
inammissibile**

Al comma 7, capoverso 2-bis, lettera d), dopo le parole: «ridurre il ricorso» inserire le seguenti: «, ove tali scelte si siano rivelate antieconomiche,». **Respinto**

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda la compensazione n. 1 di cui all'emendamento 2.4.

21.17 MANTICA, MACERATINI, CURTO, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO

Al comma 7, capoverso 2-bis, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «; per i servizi pubblici per i quali era prevista la corresponsione di una tassa che siano trasformati in servizi a tariffa non si applica l'imposta sul valore aggiunto (IVA)».

Respinto

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda quanto previsto all'emendamento 3.57.

21.6 VEGAS, MANTICA, TAROLLI, AZZOLLINI, D'ALÌ, COSTA, VENTUCCI, CURTO, PEDRIZZI

Al comma 7, capoverso 2-bis, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

Respinto

«d-bis) procedere alla dismissione dei terreni suscettibili di utilizzazione agricola con le procedure e le modalità di cui al comma 99-bis dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662».

21.51 BEDIN, PREDÀ, PIATTI, SCIVOLETTO

Al comma 7, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

**Dichiarato
inammissibile**

«d-bis) all'articolo 120, primo comma, del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, le parole: «torrenti, canali» sono soppresse.

Conseguentemente, nella tabella A, Ministero delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 20.000;

2001: - 15.500;

2002: - 10.000.

21.10

MANFREDI

Al comma 7, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

Accolto

«*d-bis*) sviluppare iniziative per il ricorso, negli acquisti di beni e servizi, alla formula del contratto a risultato, di cui alla norma UNI 10685, rispondente al principio di efficienza ed economicità di cui all'articolo 4, comma 3, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59».

21.24

MORANDO

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

Respinto

«*7-bis*. Le disposizioni di cui al comma 7, capoverso *2-bis*, lettera d), non si applicano all'affidamento della gestione del servizio idrico integrato e i comuni associati in autorità di ambito che hanno provveduto a tale affidamento escludono le passività di cui all'articolo 12, comma 2, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, dall'ammontare del debito da calcolare per i fini di cui al comma 1 dell'articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda la compensazione n. 2 di cui all'emendamento 2.4.

21.18

MARRI, TURINI, MANTICA, MACERATINI, CURTO, PEDRIZZI,
BOSELLO, COLLINO

Al comma 8, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, e devono comunque comprendere, anche in deroga alla legislazione vigente, una quota finalizzata al soddisfacimento dei servizi pubblici a domanda individuale a partire dal livello quantitativo e qualitativo degli stessi nell'ultimo quinquennio».

Respinto

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda l'emendamento 3.40.

21.40

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 8, secondo periodo, sopprimere la parola: «programmato».

Respinto

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda l'emendamento 3.40.

21.41

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Per l'anno 2000 è concesso ai comuni fino a 5.000 abitanti un contributo di lire 100.000.000 per interventi urgenti e indifferibili di manutenzione straordinaria. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede, nell'ambito delle prerogative di cui all'articolo 3, comma 1, capoverso 2-septies, ad assicurare maggiori entrate per un importo equivalente all'onere della presente norma, valutato in lire 500 miliardi».

21.11

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

**Dichiarato
inammissibile**

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. A decorrere dall'anno 2000, il comune Sotto Il Monte Giovanni XXIII è equiparato ai comuni con popolazione pari a 15.000 abitanti, con conseguente integrazione del contributo del fondo ordinario per un importo pari a lire 150 milioni. All'onere si provvede mediante utilizzo dello stanziamento previsto nel fondo speciale di parte corrente per l'anno 2000 nella Tabella A, all'uopo utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'interno».

21.3

ROSSI, CASTELLI, DOLAZZA

**Dichiarato
inammissibile**

All'emendamento 21.44 sostituire il capoverso 8-bis con il seguente:

«8-bis. A decorrere dall'anno 2000 il fondo ordinario spettante ai comuni è aumentato di un importo pari a quanto introitato da ciascun comune nell'ultimo anno di riscossione della tassa sui rifiuti a titolo di addizionale in favore degli Enti comunali di assistenza (ECA), di cui al regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, convertito dalla legge 25 aprile 1938, n. 614, e alla legge 10 dicembre 1961, n. 1346».

21.44/1MANTICA, MACERATINI, CURTO, PEDRIZZI, BOSELLO,
COLLINO**Dichiarato
inammissibile**

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Le società e gli enti costituiti ai sensi dell'articolo 22, comma 3, lettere c) ed e), della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, acquisiscono autonoma soggettività tributaria, sia ai fini dell'imposizione diretta che ai fini di quella indiretta, a partire dal 1° gennaio 2000. Resta comunque fermo il trattamento fiscale già applicato e non si fa luogo a rimborsi d'imposta nè è consentita la variazione di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni».

21.44

PIZZINATO

**Dichiarato
inammissibile**

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Le società e gli enti costituiti ai sensi dell'articolo 22, comma 3, lettere c) ed e), della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, acquisiscono autonoma soggettività tributaria, sia ai fini dell'imposizione diretta che ai fini di quella indiretta, a partire dal 1° gennaio 2000. Resta comunque fermo il trattamento fiscale già applicato e non si fa luogo a rimborsi d'imposta nè è consentita la variazione di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.».

21.55

PASQUINI

**Dichiarato
inammissibile**

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Il comma 1 dell'articolo 117 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sostituito da ultimo dall'articolo 31, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è sostituito dal seguente:

“1. L'applicazione delle prescrizioni di cui all'articolo 9 decorre dall'anno 2001. A tal fine gli enti locali iscrivono nell'apposito intervento di ciascun servizio l'importo dell'ammortamento accantonato per i beni relativi con la seguente gradualità del valore calcolato con i criteri di cui all'articolo 71:

- a) per il 2001 il 6 per cento del valore;
- b) per il 2002 il 12 per cento del valore;
- c) per il 2003 il 18 per cento del valore;
- d) per il 2004 il 24 per cento del valore”».

21.45

PAPINI, DI PIETRO, OCCHIPINTI, MAZZUCA POGGIOLINI

**Dichiarato
inammissibile**

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Il comma 4 dell'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è abrogato».

21.46

PAPINI, DI PIETRO, OCCHIPINTI, MAZZUCA POGGIOLINI

**Dichiarato
inammissibile**

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Al fine di incentivare un razionale impiego delle risorse finanziarie degli enti locali, il rendimento delle partecipazioni detenute da province e comuni in società di capitali deve essere contabilizzato in misura pari al 2 per cento del capitale investito. Relativamente agli enti per i quali il rendimento effettivo delle partecipazioni risulti inferiore al suddetto limite i trasferimenti statali di parte corrente sono decurtati in misura pari al differenziale tra il rendimento effettivo e il rendimento standardizzato del 2 per cento».

21.53

DEBENEDETTI

Respinto

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

Respinto

«8-bis. In attesa dell'approvazione della legge di riordino dell'assistenza, i finanziamenti previsti in maniera specifica dalle leggi di settore in materia di servizi sociali confluiscono nel fondo nazionale per le politiche sociali istituito dall'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 133, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e vengono ripartiti alle regioni in un'unica soluzione tenendo conto dei criteri di assegnazione previsti dalle rispettive leggi.

8-ter. Le regioni provvedono alla successiva ripartizione agli enti locali ed altri soggetti previsti dalla programmazione regionale assicurando la prosecuzione delle attività in atto e comunque le prestazioni previste dai provvedimenti richiamati al comma 8-bis.

8-quater. Le relazioni delle regioni al Dipartimento affari sociali sulle progettualità elaborate e sui piani finanziari previsti nelle leggi di cui al comma 8-bis sono unificate in unica relazione da inviare al Dipartimento stesso entro il 30 settembre di ciascun anno».

21.54

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 9, sopprimere le parole da: «i contratti relativi» fino alla fine del comma.

Respinto

21.42

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 9, sopprimere le parole: «; i contratti relativi agli esperti estranei alle amministrazioni pubbliche possono essere rinnovati sino all'anno 2003».

21.58

MARINO, ALBERTINI, MARCHETTI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

**Dichiarato
inammissibile**

«9-bis. All'articolo 21 della legge 8 maggio 1998, n. 146, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

“2-bis. I comuni montani di cui all'articolo 4 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e successive modificazioni, non sono soggetti al pagamento di un canone annuo per gli attraversamenti aerei dei corsi d'acqua e di una cauzione per l'occupazione di terreno demaniale.

2-ter. Le disposizioni di cui alle leggi 21 dicembre 1961, n. 1501 e 1° dicembre 1981, n. 692, nonchè nel decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165,

e successive modificazioni, non si applicano ai comuni di cui al comma 2-bis».

Conseguentemente alla tabella A, Ministero delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 20.000;
2001: - 15.000;
2002: - 10.000.

21.9

MANFREDI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Il termine di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, è differito al 1° gennaio 2001».

**Dichiarato
inammissibile**

21.14

VERALDI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. I commi 132 e 133 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, si interpretano nel senso che il conferimento delle funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta ai dipendenti comunali o delle società di gestione dei parcheggi, nonché al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone comporta anche l'attribuzione della qualifica di pubblico ufficiale».

**Dichiarato
inammissibile**

21.19

IL RELATORE

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica previsti dal presente articolo nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome si provvede con le modalità stabilite dall'articolo 48, comma 2, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449».

Accolto

21.50

DONDEYNAZ

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica previsti dal presente articolo nelle province autonome di Trento e di Bolzano si provvede con le modalità stabilite dall'articolo 48, comma 2, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449».

21.57

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA

**Dichiarato
assorbito**

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Resta fermo quanto previsto all'articolo 28, comma 15, della legge 23 dicembre 1998, n. 448».

21.52

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA

**Dichiarato
assorbito**

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

«9-bis. L'articolo 14 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, è abrogato.

9-ter. Relativamente all'imposta comunale sugli immobili (ICI) dovuta per l'anno 1993, sono fissati al 31 dicembre 2000 i termini per la notifica degli avvisi di liquidazione sulla base delle dichiarazioni e degli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio. Alla stessa data sono fissati i termini per la notifica:

a) degli avvisi di liquidazione sulla base delle dichiarazioni, relativamente all'ICI dovuta per gli anni 1994, 1995 e 1996;

b) degli avvisi di accertamento in rettifica, relativamente all'ICI dovuta per gli anni 1994 e 1995;

c) degli anni di contestazione delle violazioni non collegate all'ammontare dell'ICI, commesse negli anni dal 1993 al 1996.

9-quater. Sino all'anno d'imposta 1999 compreso, ai fini dell'ICI, l'aliquota ridotta di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, si applica soltanto agli immobili adibiti ad abitazione principale, con esclusione di quelli qualificabili come pertinenze, ai sensi dell'articolo 817 del codice civile.

9-quinquies. La disposizione di cui al comma 9-quater non ha effetto nei riguardi dei comuni che, in detto periodo, abbiano già applicato l'aliquota ridotta anche sugli immobili adibiti a pertinenze.

9-sexies. All'articolo 63, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

“f) previsione per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione

**Dichiarato
inammissibile
limitatamente al
primo capovero.
Respinta la parte
rimanente.**

zione dei pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, di un canone determinato forfettariamente sulla base dei seguenti criteri:

1) per le occupazioni del territorio comunale, il canone è commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa riferita alle sottoindicate classi di comuni:

1.1) fino a 20.000 abitanti lire 1.250 per utente;

1.2) oltre 20.000 abitanti lire 1.000 per utente;

2) per le occupazioni del territorio provinciale il canone è determinato nella misura del 20 per cento dell'importo complessivamente corrisposto ai comuni compresi nel medesimo ambito territoriale;

3) in ogni caso l'ammontare complessivo dei canoni annui dovuti a ciascun comune o provincia non può essere inferiore a lire 1.000.000. La medesima misura di canone annuo è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti di cui alla presente lettera effettuate per l'esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi".

9-septies. All'articolo 48, comma 10, lettera *d*), della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole "nell'arco di un triennio con valore massimo dello 0,2 per cento annuo" sono soppresse.

9-octies. Rientrano nelle prestazioni di servizi di cui al numero 37 della Tabella A parte II del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dagli enti locali nelle scuole di ogni ordine e grado. Resta fermo il trattamento fiscale già applicato e non si fa luogo a rimborso di imposte già pagate, nè è consentita la variazione di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni».

Conseguentemente, nella tabella A, Ministero delle finanze, appor-tare le seguenti variazioni:

2000: - 50.000;

2001: - 50.000;

2002: - 50.000.

21.25

STANISCIA

All'emendamento 21.0.1, sostituire le parole da: corrispondente riduzione» fino a: «disposizioni di legge» con le seguenti: «trasferimenti statali aggiuntivi».

Respinto

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda l'emenda-mento 3.40.

21.0.1/1

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

Accolto

«Art. 21-bis.

(Attuazione del conferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali)

1. Al fine di attuare il conferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali previsto dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, qualora la riduzione delle dotazioni di bilancio relative alle funzioni conferite alle regioni e agli enti locali, ai sensi del Capo I della predetta legge n. 59 del 1997, non risulti sufficiente ad assicurare la copertura delle quote di risorse determinate ai sensi dell'articolo 7 della stessa legge n. 59 del 1997 e dell'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, la differenza è coperta mediante corrispondente riduzione delle dotazioni relative alle funzioni residue alla competenza statale nel medesimo stato di previsione. Tale riduzione è operata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il Ministro competente. La riduzione può essere effettuata anche con riferimento a stanziamenti previsti da disposizioni di legge».

21.0.1

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

Dichiarato
inammissibile

«Art. 21-bis.

(Riordino degli enti fieristici)

1. Le regioni possono disciplinare il riordino degli enti fieristici costituiti e riconosciuti prima della data di entrata in vigore della presente legge e soggetti alla loro vigilanza, prevedendone la trasformazione in società per azioni.

2. Gli atti di trasformazione previsti dal presente articolo sono esenti da imposte e tasse, se perfezionati entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui agli enti fieristici per interventi di ampliamento, di ristrutturazione e di ammodernamento, con esclusione della sola manutenzione ordinaria dei beni immobili strumentali all'attività fieristica, posseduti dagli enti stessi».

21.0.2

MUNDI, NAPOLI Roberto, CIMMINO, NAVA

Art. 22.

- Sopprimere l'articolo.* **Respinto**
22.4 MUNDI
- Sopprimere l'articolo.* **Respinto**
Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda la compensazione n. 2 di cui all'emendamento 2.4.
22.5 PONTONE, TURINI, DEMASI, MANTICA, MACERATINI, CURTO,
PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO
- Sopprimere l'articolo.* **Respinto**
22.6 BESOSTRI
- Sopprimere l'articolo.* **Respinto**
22.7 DEBENEDETTI
- Stralciare l'articolo.* **Accolto**
22.1 IL RELATORE
- Stralciare l'articolo.* **Accolto**
22.2 BESOSTRI
- Stralciare l'articolo.* **Accolto**
22.3 GRILLO, VENTUCCI, PASTORE

Stralciare l'articolo.

Accolto

22.8 VEGAS, MANTICA, TAROLLI, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI,
COSTA, CURTO, PEDRIZZI

Al comma 1, premettere le parole: «Salvo diversa disposizione degli articoli 22 e 23 della legge 8 agosto 1990, n. 142, e successive modificazioni, e delle normative di settore di attuazione dell'ordinamento comunitario».

Precluso

22.13 BESOSTRI

Al comma 1, premettere le parole: «In via transitoria ed in attesa della riforma degli articoli 22 e 23 della legge, 8 agosto 1990, n. 142, e successive modificazioni».

Precluso

22.12 BESOSTRI

Al comma 1, dopo le parole: «legge 30 luglio 1994, n. 474» *inserire le seguenti:* «nella osservanza, in ogni caso, delle direttive 93/38/CEE e 92/50/CEE».

Precluso

22.20 FIGURELLI, SCIVOLETTO

Al comma 1, dopo le parole: «fonti di energia» *inserire le seguenti:* «con esclusione del settore di distribuzione del gas e dell'elettricità».

Precluso

22.10 BESOSTRI

Al comma 1, dopo le parole: «non comporta» *inserire le seguenti:* «in caso di conforme deliberazione delle assemblee degli enti locali che detengono la maggioranza del capitale sociale da assumere entro il 31 marzo 2000».

Precluso

22.9 BESOSTRI

Al comma 1, sostituire le parole da: «, ove l'ente titolare del servizio» sino alla fine del comma con le seguenti: «. I poteri speciali previsti dall'articolo 2 del citato decreto-legge n. 322 del 1994 sono soppressi».

**Dichiarato
inammissibile**

22.15

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, COSTA, VENTUCCI

Al comma 1, sostituire le parole da: «di uno o più dei poteri» fino alla fine del comma con le seguenti: «del 50 per cento delle partecipazioni azionarie e le azioni vengono dismesse mediante le procedure di cui al citato decreto-legge n. 332 del 1994».

Precluso

22.17

MARINO, ALBERTINI

Al comma 1, sostituire le parole: «e le azioni vengano dismesse mediante le procedure di cui al decreto-legge medesimo» con le seguenti: «e le azioni vengano dismesse mediante procedure concorsuali ad evidenza pubblica».

Precluso

22.19

GRILLO, VENTUCCI, PASTORE

Al comma 1, sostituire le parole: «le procedure di cui al decreto-legge medesimo» con le seguenti: «offerta pubblica di vendita».

Precluso

22.16

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, COSTA, VENTUCCI

Al comma 1, in fine, aggiungere le seguenti parole: «In ogni caso alla scadenza delle convenzioni la scelta della società affidataria del servizio è effettuata con procedura di evidenza pubblica».

Precluso

22.18

VEGAS, MANTICA, TAROLLI, AZZOLLINI, D'ALÌ, COSTA,
VENTUCCI, CURTO, PEDRIZZI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

Precluso

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano compatibilmente con le previsioni delle normative di settore di attuazione dell'ordinamento comunitario».

22.11

BESOSTRI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. La durata dell'affidamento diretto non può eccedere quella minima prevista dall'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, che si applica a tutte le concessioni in atto alla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge».

22.14

BESOSTRI

**Dichiarato
inammissibile**

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Incentivi alla modernizzazione della gestione dei servizi pubblici degli enti locali)

1. Al fine di favorire l'aggregazione della domanda e dell'offerta dei servizi pubblici locali negli ambiti ottimali, definiti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge ed, in assenza di esse, dalle regioni competenti, nonché la trasformazione delle aziende speciali di cui all'articolo 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nelle società di cui all'articolo 22, comma 3, lettera e), della stessa legge, come sostituita dall'articolo 17, comma 58, della legge 15 maggio 1997, n. 127, si applicano le seguenti disposizioni:

a) per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per i successivi quattro anni, il reddito complessivo netto dichiarato dalle società nate dalla trasformazione di aziende speciali, anche consortili, e delle gestioni in economia in società per azioni o a responsabilità limitata, nonché da quelle costituite in virtù di fusioni tra loro delle società e delle imprese di cui all'articolo 22, comma 3, lettere b), c) ed e), della predetta legge n. 142 del 1990, purchè da tali fusioni derivi un incremento dell'utenza servita non inferiore al 30 per cento di quella originaria, è assoggettato all'imposta sul reddito delle persone giuridiche con l'aliquota del 19 per cento;

b) le fusioni, le trasformazioni ed i conferimenti inerenti ai processi di cui alla lettera a), effettuati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2005, sono esenti, senza limite di valore, dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali.

2. Le società che beneficiano del trattamento di cui alla lettera a) del comma 1 sono tenute a trasferire agli enti locali azionisti, *pro quota*, a titolo di dividendo, in esenzione da qualsiasi imposta, tassa o contributo, la differenza tra le maggiori somme che esse avrebbero dovuto pagare all'erario a titolo di imposta sul reddito delle persone giuridiche e quella effettivamente pagata.

3. Alle trasformazioni delle gestioni in economia e delle istituzioni di cui all'articolo 22, comma 3, lettere a) e d), della predetta legge

Ritirato

n. 142 del 1990, nelle aziende o nelle società di cui alle lettere *c)* ed *e)* del medesimo articolo, al fine della gestione di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale, si applicano le disposizioni di cui al comma 1, lettera *b)*, del presente articolo. A tali aziende speciali e società si applicano, altresì, nei tre anni a partire da quello in cui avviene la trasformazione, le disposizioni tributarie applicabili agli enti locali di appartenenza».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 130.000;
2001: - 130.000;
2002: - 130.000.

22.0.4

PASQUINI, PIZZINATO

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

Ritirato

«Art. 22-bis.

(Incentivi alla modernizzazione della gestione dei servizi pubblici degli enti locali)

1. Al fine di favorire l'aggregazione della domanda e dell'offerta dei servizi pubblici locali negli ambiti ottimali, definiti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge ed, in assenza di esse, dalle regioni competenti, nonché la trasformazione delle aziende speciali di cui all'articolo 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nelle società di cui all'articolo 22, comma 3, lettera *e)*, della stessa legge, come sostituita dall'articolo 17, comma 58, della legge 15 maggio 1997, n. 127, si applicano le seguenti disposizioni:

a) per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per i successivi cinque anni, il reddito complessivo netto dichiarato dalle società nate dalla trasformazione di aziende speciali, anche consortili, e delle gestioni in economia in società per azioni o a responsabilità limitata nonché da quelle costituite in virtù di fusioni tra loro delle società e delle imprese di cui all'articolo 22, comma 3, lettere *b)*, *c)* ed *e)*, della predetta legge n. 142 del 1990, purché da tali fusioni derivi un incremento dell'utenza servita non inferiore al 30 per cento di quella originaria, è assoggettato all'imposta sul reddito delle persone giuridiche con l'aliquota del 19 per cento;

b) le fusioni, le trasformazioni e i conferimenti inerenti ai processi di cui alla lettera *a)*, effettuati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2005, sono esenti, senza limite di valore, dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali e da ogni altra imposta, tassa o diritto di qualsiasi specie o natura.

2. Le società che beneficiano del trattamento di cui alla lettera *a)* del comma 1 sono tenute a trasferire agli enti locali azionisti, *pro quota*, a titolo di dividendo, in esenzione da qualsiasi imposta, tassa o contributo, la differenza tra le maggiori somme che esse avrebbero dovuto pagare all'erario a titolo di imposta sul reddito delle persone giuridiche e quella effettivamente pagata.

3. Alle trasformazioni delle gestioni in economia e delle istituzioni di cui all'articolo 22, comma 3, lettere *a)* e *d)*, della predetta legge n. 142 del 1990, nelle aziende o nelle società di cui alle lettere *c)* ed *e)* del medesimo articolo, al fine della gestione di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale si applicano le disposizioni di cui al comma 1, lettera *b)*, del presente articolo. A tali aziende speciali e società si applicano, altresì, nei tre anni a partire da quello in cui avviene la trasformazione, le disposizioni tributarie applicabili agli enti locali di appartenenza».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 130.000;
2001: - 130.000;
2002: - 130.000.

22.0.3

PIZZINATO

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

**Dichiarato
inammissibile**

«Art. 22-bis.

*(Incentivi per l'adesione al sistema di ecogestione
ad audit ambientale - EMAS)*

1. Nella definizione delle "intese istituzionali di programma" e degli "accordi di programma quadro" come definiti dall'articolo 2, comma 203, lettere *b)* e *c)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono destinare una quota non inferiore al 5 per cento delle risorse finanziarie disponibili al cofinanziamento delle spese che le "piccole imprese" e le "imprese artigiane" devono sostenere per l'adesione volontaria al sistema comunitario di ecogestione ad *audit* (EMAS) definito dal regolamento CEE n. 1836/93 del Consiglio delle Comunità europee del 29 giugno 1993 e successive modificazioni.

2. Ai sensi del comma 1 e sulla base di appositi bandi di gara predisposti dalle amministrazioni interessate ogni "piccola impresa" o "impresa artigiana" che intenda dare attuazione ad un sistema di gestione ambientale in conformità al predetto regolamento CEE n. 1836/93, e successive modificazioni, e secondo disposizioni del presente articolo può essere assistita da un contributo che non superi il 50 per cento delle

spese preventivate e fino ad un importo massimo complessivo di lire cinquanta milioni.

3. Possono essere assistite dal contributo di cui al comma 2 le spese sostenute dalle "piccole imprese" e dalle "imprese artigiane" finalizzate all'assolvimento delle attività previste dalle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)* e *h)* dell'articolo 3 del regolamento CEE n. 1836/93 ed in particolare per:

a) effettuare un'analisi ambientale del sito in cui si svolge l'attività d'impresa;

b) introdurre, alla luce dei risultati dell'analisi ambientale, un programma ambientale per il sito e un sistema di gestione ambientale applicabile a tutte le attività svolte nel sito;

c) effettuare o far effettuare *audit* ambientali nei siti in questione;

d) elaborare una dichiarazione ambientale specifica per ciascun sito sottoposta ad *audit*;

e) far convalidare la dichiarazione ambientale.

4. Ai sensi e per gli effetti del presente articolo, per "piccola impresa" si intende quella così definita dall'articolo 1, secondo capoverso, lettere *a)*, *b)* e *c)*, del decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 18 settembre 1997, pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* 1° ottobre 1997, n. 229; per "imprese artigiane" si intendono quelle di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni,».

22.0.1

VELTRI

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

**Dichiarato
inammissibile**

«Art. 22-bis.

(Cessioni alle organizzazioni di volontariato)

1. All'articolo 14 del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, e successive modificazioni è aggiunto il seguente:

«3-bis. I beni di cui al comma 2 possono essere ceduti in proprietà a titolo gratuito alle organizzazioni di volontariato iscritte nell'apposito elenco del Dipartimento della protezione civile, che ne abbiano fatto richiesta, sulla base di un piano di ripartizione predisposto periodicamente dalle amministrazioni dello Stato, d'intesa con il suddetto Dipartimento».

22.0.2

MANFREDI

Art. 23.

Sopprimere l'articolo.

Respinto

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 5.000;

2001: - 5.000;

2002: - 5.000.

23.16

THALER AUSSEHOFER, PINGGERA, DONDEYNAZ

Sopprimere l'articolo.

23.1

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

**Dichiarato
inammissibile**

Sopprimere l'articolo.

23.2

MUNDI

**Dichiarato
inammissibile**

Sopprimere l'articolo.

23.3

CAMPUS, CASTELLANI Carla, MONTELEONE, MANTICA, VEGAS,
TAROLLI, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, CURTO,
PEDRIZZI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

23.4

MORANDO

**Dichiarato
inammissibile**

Sopprimere l'articolo.

23.5

MORO

**Dichiarato
inammissibile**

- Sopprimere l'articolo.*
- 23.6** FUMAGALLI CARULLI **Dichiarato inammissibile**
- Sopprimere l'articolo.*
- 23.7** CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA **Dichiarato inammissibile**
- Stralciare l'articolo 23.*
- 23.1000** IL RELATORE **Accolto**
- Conseguentemente, alla tabella A ridurre l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002.*
- Sostituire l'articolo con il seguente:*
- 23.8** TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA **Precluso**
- «Art. 23. - 1. A partire dall'anno 2000 le aziende ospedaliere multipresidio devono istituire un organismo comune per l'effettuazione di acquisti centralizzati per diverse tipologie di beni.
2. Le regioni, previo parere consultivo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono tenute a programmare gli acquisti delle apparecchiature di alta tecnologia, con valore superiore a due miliardi, mediante linee-guida per l'utilizzo e la destinazione nelle varie aziende sanitarie ospedaliere».
- Sostituire l'articolo con il seguente:*
- 23.9** TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA **Precluso**
- «Art. 23. - 1. Le regioni devono attivare presso le Aziende ospedaliere, in sostituzione delle gare tradizionali, acquisizioni secondo il modello di *service* che include l'utilizzo degli strumenti e manutenzione, l'addestramento degli operatori, materiali di consumo e tutto quello che occorre per l'esecuzione degli esami in rapporto alla previsione del numero degli stessi».

Sostituire l'articolo con il seguente:

Precluso

«Art. 23. - 1. Il Governo, nell'ambito del patto di stabilità, promuove le necessarie intese tra regioni, affinché provvedano, a partire dall'anno 2000, alla definizione ed alla costituzione di un organismo avente per scopo l'emanazione di linee guida per la razionalizzazione dell'acquisizione di beni e servizi da parte delle Aziende sanitarie locali».

23.10

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Sostituire l'articolo con il seguente:

Precluso

«Art. 23. - 1. Le regioni e province autonome, allo scopo di selezionare e razionalizzare la domanda delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere e di conseguire economie nella spesa, provvedono, di regola, all'acquisto centralizzato dei beni e servizi di largo consumo o di alto costo.

2. L'osservatorio centrale di cui all'articolo 1, comma 30, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, da attivare presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, effettua la rilevazione sui prezzi e sulle modalità di acquisto per le principali tipologie di beni e servizi, al fine di orientare le decisioni a livello locale, avvalendosi oltre che dei dati trasmessi dalle regioni, delle informazioni inviate semestralmente allo stesso Ministero dal proprio rappresentante presso il collegio sindacale di ciascuna azienda sanitaria.

3. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanarsi di concerto con il Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinate le tipologie di beni e servizi di largo consumo o di alto costo da acquistare, di regola, mediante procedure concorsuali indette a livello regionale, nel rispetto delle normative vigenti, nonché la classificazione dei beni e servizi da utilizzare per la costituzione dell'osservatorio nazionale e per la compilazione delle inerenti schede informative».

23.11

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Sostituire le parole da: «di un organismo comune» sino alla fine, con le seguenti: «di due organismi separati aventi per scopo la selezione e la razionalizzazione della domanda di beni e servizi, ognuno per la metà delle Aziende sanitarie locali nonché la effettuazione di acquisti centralizzati per ogni gruppo di aziende sanitarie afferenti ai due organismi operanti nella regione».

Precluso

23.14

TONIOLLI, DE ANNA

Sostituire le parole: «un organismo comune avente» *con le seguenti:* «organismi comuni a livello regionale o interregionale aventi». **Precluso**

23.12

MARINO, ALBERTINI

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «All'organismo comune partecipa un magistrato amministrativo in qualità di membro designato dalla Procura generale presso la Corte dei conti». **Precluso**

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda la compensazione n. 2 dell'emendamento 2.4.

23.13MANTICA, MACERATINI, CURTO, PEDRIZZI, BOSELLO,
COLLINO

Aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È fatta salva l'autonomia al riguardo delle regioni ad autonomia speciale e delle province autonome nelle quali l'assistenza sanitaria non è a carico del fondo statale per il Servizio sanitario nazionale». **Precluso**

23.15

GUBERT

Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

**Dichiarato
inammissibile****«Art. 23-bis.**

1. È istituita un'imposta addizionale comunale consistente in un aumento dei diritti di imbarco passeggeri previsti dall'articolo 5 della legge 5 maggio 1976, n. 324, e successive modificazioni, fissata in lire 1.000 per ogni passeggero, in relazione al traffico passeggeri in partenza dall'aeroporto.

2. I comuni che possono istituire l'addizionale di cui al comma 1 sono individuati con decreto del Ministero dell'ambiente da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. L'addizionale di cui al comma 1 è istituita con delibera del consiglio comunale da adottare entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione stabilito dalla legge 3 agosto 1999, n. 265, o dei decreti ministeriali di proroga dei termini.

4. Il gettito dell'addizionale è riversato, a cura dei soggetti di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto

1993, n. 434, direttamente ai comuni gravitanti nelle aree aeroportuali, individuati con il decreto ministeriale di cui al comma 2 del presente articolo, secondo ripartizioni e norme stabiliti dallo stesso Ministero dell'ambiente, privilegiando i criteri dell'impatto acustico sul territorio calcolato ai sensi del decreto ministeriale 31 ottobre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 15 novembre 1997, ed in rapporto alla popolazione anagrafica.

5. Per l'anno 2000 la deliberazione istitutiva è adottata entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di cui al comma 2.

6. Fermi restando gli obblighi delle società di gestione di cui alla legge 26 ottobre 1995, n. 447, e successive modificazioni, e dei decreti attuativi, i proventi dell'addizionale sono destinati al finanziamento delle spese per gli studi e l'organizzazione dei sistemi di monitoraggio e di controllo acustico, nonchè per le misure previste dai piani di risanamento di cui agli articoli 6 e 7 della citata legge n. 447 del 1995.

7. È abrogato conseguente l'articolo 18 della legge 27 dicembre 1997, n. 449».

23.0.1 SPECCHIA, MANTICA, CURZO, CARUSO, BUCCIERO, MAGGI,
MONTELEONE

Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

**Dichiarato
inammissibile**

«Art. 23-bis.

1. La regione Valle d'Aosta, le province autonome di Trento e di Bolzano, le associazioni e le organizzazioni da queste demandate all'espletamento del servizio antincendi ed aventi sede nei rispettivi territori sono esonerati dal pagamento del canone radio complessivamente dovuto per tutte le attività antincendi e protezione civile.

2. Per gli stessi soggetti di cui al comma 1 sono autorizzati tutti i collegamenti esercitati alla data 31 dicembre 1999, che non risultino incompatibili con impianti di telecomunicazioni esistenti appartenenti ad organi dello Stato o ad altri soggetti già autorizzati».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 1.000;

2001: - 1.000;

2002: - 1.000.

23.0.2 THALER AUSSERHOFER, PINGGERA, DONDEYNAZ

Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

**Dichiarato
inammissibile**

«Art. 23-bis.

1. Al comma 2, dell'articolo 52 del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sopprimere la lettera l); conseguentemente, al comma 3, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

“e-bis) prodotta nei territori montani da piccoli generatori comunque azionati, quali aerogeneratori, piccoli gruppi elettrogeni, piccole centrali idroelettriche, impianti fotovoltaici, con potenza elettrica non superiore a 30 kw”».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 1.000;
2001: - 1.000;
2002: - 1.000.

23.0.3

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA, DONDEYNAZ

Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

**Dichiarato
inammissibile**

«Art. 23-bis.

1. Al comma 3, dell'articolo 53 del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo le parole: “all'articolo 52, comma 3”, sono inserite le seguenti: “ed esenti dall'imposta di cui all'articolo 52, comma 2, lettera l), gli esercenti officine di produzione di energia”».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 1.000;
2001: - 1.000;
2002: - 1.000.

23.0.4

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA, DONDEYNAZ

Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

**Dichiarato
inammissibile**

«Art. 23-bis.

1. Al comma 3, dell'articolo 52 del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

“e-bis) prodotta da gruppi elettrogeni comunque azionati nei rifugi posti ad una altitudine superiore a 1.500 metri di altezza”».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 1.000;
2001: - 1.000;
2002: - 1.000.

23.0.5

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA, DONDEYNAZ

Art. 24.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono altresì escluse dal predetto procedimento le quote assegnate alle gestioni di cui agli articoli 31 e 34 della legge 9 marzo 1989, n. 88, per un importo pari al 50 per cento di quello definito con legge 23 dicembre 1996, n. 663».

V. nuovo testo**24.1**

POLIDORO, ZILIO, GIARETTA

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono altresì escluse dal predetto procedimento le quote assegnate alle gestioni di cui agli articoli 31 e 34 della legge 9 marzo 1989, n. 88, per un importo pari al 50 per cento di quello definito con legge 23 dicembre 1996, n. 663».

V. nuovo testo**24.1****24.2**

POLIDORO, ZILIO, GIARETTA

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono altresì escluse dal predetto procedimento le quote assegnate alle gestioni di cui agli articoli 31 e 34 della legge 9 marzo 1989, n. 88, per un importo pari al 50 per cento di quello definito con legge 23 dicembre 1996, n. 663».

V. nuovo testo**24.2****24.3**

GAMBINI, PASQUINI, POLIDORO, GIARETTA

Al comma 1, aggiungere il seguente periodo: «All'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al quinto periodo, introdotto dall'articolo 34, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono soppresse le parole: "per gli esercizi 1998 e 1999"».

Accolto**24.1** (Nuovo testo)

IL RELATORE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

Respinto

«1-bis. All'articolo 3, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "A

decorrere dal 1° gennaio 2000, il Governo procede alla ridefinizione della ripartizione dell'importo globale delle somme di cui al primo periodo del presente comma in riferimento alle effettive esigenze di apporto del contributo dello Stato, tenendo conto per ciascun fondo o gestione previdenziale dei seguenti criteri, in concorso fra loro:

- a) rapporto inferiore alla media fra lavoratori attivi e pensionati;
- b) risultanze negative dei bilanci di esercizio;
- c) rapporto inferiore alla media fra gettito contributivo e importo complessivo delle pensioni erogate dal fondo o gestione;
- d) rapporto superiore alla media fra importo complessivo delle integrazioni al trattamento minimo e importo complessivo delle pensioni erogate".».

24.4

TAROLLI, ZANOLETTI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

Respinto

«1-bis. All'articolo 3, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "A decorrere dal 1° gennaio 2000, il Governo procede alla ridefinizione della ripartizione dell'importo globale delle somme di cui al primo periodo del presente comma in riferimento alle effettive esigenze di apporto del contributo dello Stato, tenendo conto per ciascun fondo o gestione previdenziale dei seguenti criteri, in concorso fra loro:

- a) rapporto inferiore alla media fra lavoratori attivi e pensionati;
- b) risultanze negative dei bilanci di esercizio;
- c) rapporto inferiore alla media fra gettito contributivo e importo complessivo delle pensioni erogate dal fondo o gestione;
- d) rapporto superiore alla media fra importo complessivo delle integrazioni al trattamento minimo e importo complessivo delle pensioni erogate".».

24.5

DE CAROLIS

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

Respinto

«1-bis. All'articolo 3, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "A decorrere dal 1° gennaio 2000, il Governo procede alla ridefinizione della ripartizione dell'importo globale delle somme di cui al primo periodo del presente comma in riferimento alle effettive esigenze di apporto del contributo dello Stato, tenendo conto per ciascun fondo o gestione previdenziale dei seguenti criteri, in concorso fra loro:

- a) rapporto inferiore alla media fra lavoratori attivi e pensionati;

- b) risultanze negative dei bilanci di esercizio;
- c) rapporto inferiore alla media fra gettito contributivo e importo complessivo delle pensioni erogate dal fondo o gestione;
- d) rapporto superiore alla media fra importo complessivo delle integrazioni al trattamento minimo e importo complessivo delle pensioni erogate".».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda la compensazione numero 2 di cui all'emendamento 2.4.

24.6 MANTICA, MACERATINI, CURTO, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

Respinto

«1-bis. All'articolo 3, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "A decorrere dal 1° gennaio 2000, il Governo procede alla ridefinizione della ripartizione dell'importo globale delle somme di cui al primo periodo del presente comma in riferimento alle effettive esigenze di apporto del contributo dello Stato, tenendo conto per ciascun fondo o gestione previdenziale dei seguenti criteri, in concorso fra loro:

- a) rapporto inferiore alla media fra lavoratori attivi e pensionati;
- b) risultanze negative dei bilanci di esercizio;
- c) rapporto inferiore alla media fra gettito contributivo e importo complessivo delle pensioni erogate dal fondo o gestione;
- d) rapporto superiore alla media fra importo complessivo delle integrazioni al trattamento minimo e importo complessivo delle pensioni erogate".».

24.7

MUNDI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

Respinto

«1-bis. All'articolo 3, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "A decorrere dal 1° gennaio 2000, il Governo procede alla ridefinizione della ripartizione dell'importo globale delle somme di cui al primo periodo del presente comma in riferimento alle effettive esigenze di apporto del contributo dello Stato, tenendo conto per ciascun fondo o gestione previdenziale dei seguenti criteri, in concorso fra loro:

- a) rapporto inferiore alla media fra lavoratori attivi e pensionati;
- b) risultanze negative dei bilanci di esercizio;

c) rapporto inferiore alla media fra gettito contributivo e importo complessivo delle pensioni erogate dal fondo o gestione;

d) rapporto superiore alla media fra importo complessivo delle integrazioni al trattamento minimo e importo complessivo delle pensioni erogate".».

24.8 SELLA DI MONTELUCE, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per effetto dell'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, gli enti previdenziali privatizzati, di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni, con propria deliberazione da approvare da parte di ministri vigilanti ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del citato decreto legislativo n. 509 del 1994, debbono differire i termini per la regolarizzazione contributiva al 31 dicembre 2000».

24.9 WILDE, MORO, ROSSI, CASTELLI,

**Dichiarato
inammissibile**

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Alle imprese che assumono lavoratori a tempo parziale è consentito mantenere in servizio, in egual numero, i lavoratori ultra cinquantacinquenni e che accettino di ridurre la durata della propria attività lavorativa. In tal caso l'impresa provvede a corrispondere al lavoratore anziano l'intera contribuzione previdenziale, mentre quella relativa al lavoratore assunto è posta a carico dello Stato».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda l'emendamento 2.0.3.

24.10 VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, COSTA, VENTUCCI

Respinto

Dopo l'articolo 24, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

1. Le spese relative alle collaborazioni familiari, sia per i compensi che per i contributi previdenziali, sono interamente detraibili dai redditi di qualunque natura percepiti dai non vedenti».

Respinto

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda la compensazione numero 1 di cui all'emendamento 2.4.

24.0.1 BONATESTA, BORNACIN, MULAS, MANTICA, MACERATINI,
CURTO, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO

Dopo l'articolo 24, inserire il seguente:

**Dichiarato
inammissibile**

«Art. 24-bis.

1. Al primo periodo del comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, le parole: "non sono cumulabili con i redditi da lavoro dipendente ed autonomo nella misura del 50 per cento fino a concorrenza dei redditi stessi" sono sostituite dalle seguenti: "non sono cumulabili con redditi da lavoro dipendente nella misura del 50 per cento fino a concorrenza dei redditi stessi".

2. I commi 4 e 4-bis dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, sono abrogati.

3. Al comma 6 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, le parole: "non sono cumulabili con redditi da lavoro dipendente nella loro interezza, e con i redditi da lavoro autonomo nella misura per essi prevista al comma 1 ed il loro conseguimento è subordinato alla risoluzione del rapporto di lavoro" sono sostituite dalle seguenti: "non sono cumulabili con redditi da lavoro dipendente nella loro interezza ed il loro conseguimento è subordinato alla risoluzione del rapporto di lavoro".

4. Al comma 6-bis dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, le parole: "non sono cumulabili con il reddito da lavoro autonomo nella misura del 50 per cento fino a concorrenza del reddito stesso, senza obbligo di cancellazione dagli elenchi previdenziali ed assistenziali. Le predette pensioni" sono soppresse.

5. Il comma 7 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, è abrogato.

6. Il comma 14 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è abrogato».

24.0.2 MUNDI, NAPOLI Roberto, LAURIA Baldassare, CIMMINO,
NAVA

Dopo l'articolo 24, inserire il seguente:

**Dichiarato
inammissibile**

«Art. 24-bis.

1. Il comma 13 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è abrogato.

2. Sulle pensioni di cui al comma 1 dell'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, gli aumenti derivanti dalla perequazione automatica trovano applicazione fino al limite del massimale annuo previsto dall'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni.

3. La previsione di cui al comma 2 trova applicazione per il periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2001».

Conseguentemente, all'articolo 7, aumentare le accise sugli oli emulsionati fino a copertura del maggior onere previsto.

24.0.3 NAPOLI Roberto, MUNDI, CIMMINO, LAURIA Baldassare,
NAVA

Art. 25.

Sopprimere l'articolo.

Respinto

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda l'emendamento 3.40.

25.1

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Sostituire l'articolo con il seguente:

Respinto

«Art. 25. - (Cartolarizzazione dei crediti contributivi dell'INAIL). -
1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale, previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti, definisce modalità e tempi di una o più operazioni di cartolarizzazione dei crediti contributivi dell'INAIL, maturati e considerati inesigibili o di difficile esigibilità».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda l'emendamento 3.40.

25.2

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È prevista la netta separazione, diretta-indiretta, amministrativa e gestionale, tra i titolari della cartolarizzazione e gli eventuali consulenti finanziari scelti».

Respinto

25.3

TONIOLLI, ASCIUTTI

Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:

**Dichiarato
inammissibile**

«Art. 25-bis.

1. Le forme pensionistiche di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, possono essere trasformate in schemi previdenziali a contribuzione definita mediante accordi stipulati con le rappresentanze dei lavoratori di cui all'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, ovvero, in mancanza, con le organizzazioni

sindacali maggiormente rappresentative del personale dipendente. Tale disposizione si applica con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge anche nei confronti degli schemi previdenziali di cui all'articolo 59, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. La trasformazione può essere realizzata senza alcuna limitazione temporale a condizione che essa avvenga con l'accordo delle suindicate parti sociali e preveda la definizione di un sistema a contribuzione definita con individuazione di posizioni pensionistiche individuali.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono estese anche alle forme pensionistiche che per vicende concernenti i soggetti tenuti alla contribuzione non sono oggi rappresentative di tutte le fonti istitutive. In questo caso il piano di trasformazione viene proposto e sottoscritto dalle rappresentanze dei lavoratori di cui all'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, ovvero, in mancanza, con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale dipendente e successivamente approvate dall'organo di amministrazione della forma pensionistica».

25.0.1

MONTAGNINO

Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Soppressione dei contributi ex ENPI ed ex ENAOLI)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 sono soppressi il contributo a carico dell'Istituto nazionale per l'assicurazione sugli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) previsto dall'articolo 8 della legge 5 marzo 1990, n. 46, e dall'articolo 1-*duodecies* del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641.

2. L'importo relativo al contributo di cui al comma 1 è destinato alla riduzione dei premi e dei contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali».

25.0.2

MONTAGNINO, VERALDI

Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Assicurazione dei lavoratori autonomi e parasubordinati)

1. Per i lavoratori autonomi e per quelli parasubordinati, fermo il rispetto di un livello minimo di tutela obbligatoria e in coerenza con il dettato costituzionale, sono introdotte, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su delibera dell'INAIL, forme speciali assicurative che consentono flessibilità nella scelta del livello delle prestazioni e dei corrispondenti oneri, nonchè una maggiore semplificazione degli adempimenti contributivi».

25.0.3

MONTAGNINO

**Dichiarato
inammissibile**

**Dichiarato
inammissibile**

Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:

**Dichiarato
inammissibile**

«Art. 25-bis.

(Variazione e cessazione dell'attività)

1. I commi terzo e quarto dell'articolo 12 del testo unico per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

“I dati di lavoro debbono, altresì, denunciare all'INAIL le successive modificazioni di estensione e di natura del rischio già coperto dall'assicurazione e la cessazione della lavorazione non oltre il trentesimo giorno da quello in cui le modificazioni o variazioni suddette si sono verificate. Per le imprese di trasporto la denuncia non è richiesta quando la modificazione del rischio si verifica durante il viaggio indipendentemente dalla volontà del datore di lavoro.

Il datore di lavoro deve pure provvedere alla denuncia delle variazioni riguardanti l'individuazione del titolare dell'azienda, il domicilio e la residenza di esso, nonché la sede dell'azienda, entro trenta giorni da quello nel quale le variazioni si sono verificate.

In caso di mancato adempimento è dovuta la somma di lire 50.000 a titolo di sanzione amministrativa”.

2. È abrogato il quinto comma dell'articolo 12 del testo unico citato al comma 1 approvato con il predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965».

25.0.4

MONTAGNINO

Art. 26.

Sopprimere l'articolo.

Respinto

Conseguentemente, per la copertura dell'onere - stimato in lire 16 miliardi per il 2000 e 20 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002 - alla Tabella A, Ministero dei trasporti e della navigazione, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 32.000;
2001: - 30.000;
2002: - 20.000.

26.1

FUMAGALLI CARULLI

Sopprimere l'articolo.

26.2

PASTORE

**Dichiarato
inammissibile**

Sopprimere l'articolo.

Respinto

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda la compensazione numero 2 di cui all'emendamento 2.4.

26.3

PONTONE, TURINI, DEMASI, MANTICA, MACERATINI, CURTO,
PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO

Sopprimere l'articolo.

26.4

MUNDI

**Dichiarato
inammissibile**

Sostituire l'articolo con il seguente:

Respinto

«Art. 26. - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 per il periodo di due anni sugli importi di trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie e da qualsiasi altro ente, pubblica amministrazione, organismi istituzionali, casse professionali per

quanto attiene pensioni, comprese quelle indennitarie, di benemerenzza, complessivamente superiori a dieci volte il minimo pensionistico INPS è dovuto sulla parte eccedente fino al raggiungimento del massimale annuo previsto dall'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, un contributo nella misura del 2 per cento. Sulla quota eccedente tale massimale il contributo dovuto è del 5 per cento. Entro sei mesi il Governo è impegnato a presentare una proposta in materia che superi il contributo di solidarietà prevedendo norme che impediscono il formarsi di trattamenti pensionistici superiori dieci volte il minimo INPS.

2. Gli importi di contributi di cui al comma 1 concorrono all'aumento dei minimi di pensione che vengono stabiliti nella misura del 5 per cento per l'anno 2000, e nella misura di un ulteriore 5 per cento per l'anno 2001».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda l'emendamento 3.40.

26.5

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 1, dopo la parola: «enti» inserire la seguente: «pubblici».

**Dichiarato
inammissibile**

26.6

DE LUCA Michele, DUVA

Sostituire le parole: «contributo di solidarietà» con le seguenti: «un'imposta addizionale»; conseguentemente, sostituire le parole: «è dovuto» con le seguenti: «è dovuta».

Respinto

26.7

GUBERT

Al comma 1, dopo la parola: «misura» inserire le seguenti: «dell'1 per cento sino a pensioni di importo tra il massimale stabilito dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, pari a lire 141.991.000, e 180 milioni di lire, del 2 per cento da 180 milioni a 250 milioni, del 3 per cento per importi superiori ai 250 milioni».

Respinto

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda l'emendamento 2.0.3.

26.8

PERA, TONIOLLI, ASCIUTTI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il contributo è dovuto solo per i trattamenti pensionistici il cui importo è eccedente rispetto alla contribuzione versata».

**Dichiarato
inammissibile**

26.9

PASTORE

Al comma 1, sostituire le parole: «2 per cento» con le seguenti: «4 per cento».

Ritirato

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda la compensazione numero 1 di cui all'emendamento 2.4.

26.10

MANTICA, MACERATINI, CURTO, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

**Dichiarato
inammissibile**

«2-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle pensioni integrative soggette al contributo previsto dall'articolo 64, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144».

26.11

NAPOLI Roberto, MUNDI, LAURIA Baldassare, CIMMINO, NAVA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

**Dichiarato
inammissibile**

«2-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle pensioni integrative soggette al contributo previsto dall'articolo 64, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144».

26.12

GRILLO, VENTUCCI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

**Dichiarato
inammissibile**

«2-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle pensioni integrative soggette al contributo previsto dall'articolo 64, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144».

26.13

MONTAGNINO, VERALDI

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

**Dichiarato
inammissibile**

«Art. 26-bis.

1. All'articolo 59, comma 59, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 81, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le parole: "31 dicembre 1999" sono sostituite dalle seguenti: "fino alla data di emanazione del decreto legislativo di cui all'articolo 45, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, così come modificato dal decreto-legge 1° luglio 1999, n. 214, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 1999, n. 263"».

26.0.1

MONTAGNINO

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

**Dichiarato
inammissibile**

«Art. 26-bis.

(Lavoratori precoci)

1. All'articolo 1, comma 25, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, è apportata la seguente modificazione:

a) alla lettera a), in fine, è aggiunto il seguente periodo: "si prescinde dal suddetto requisito anagrafico, per i lavoratori in possesso di un'anzianità contributiva di 35 anni e per i quali la contribuzione assistenziale e previdenziale abbia avuto inizio prima che detti lavoratori abbiano compiuto il diciannovesimo anno di età. Per tale tipologia di prestatori di lavoro, il diritto alla pensione di anzianità decorre dal raggiungimento del solo requisito dei 35 anni di contribuzione."

2. Per la costituzione del diritto al godimento di trattamenti di prepensionamento o aventi, comunque, finalità e funzione di agevolazione al pensionamento, si prescinde da ogni altro requisito, diverso da quello della anzianità contributiva, per i prestatori di lavoro per i quali la contribuzione previdenziale ed assistenziale abbia avuto inizio prima che detti lavoratori abbiano compiuto il diciannovesimo anno di età».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda l'emendamento 3.40.

26.0.2

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

Respinto

«Art. 26-bis.

1. Il comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, è sostituito dal seguente:

"2. I progetti di pubblica utilità rientranti nel piano straordinario di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, attivati

alla data di pubblicazione della presente legge, e mirati alla creazione di occupazione, in particolare in nuovi bacini di impiego, della durata di dodici mesi, sono prorogabili per due periodi di mesi sei. L'ulteriore fabbisogno economico graverà sulle risorse del Fondo nazionale per l'occupazione»».

26.0.3

MONTAGNINO

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

**Dichiarato
inammissibile**

«Art. 26-bis.

(Disposizioni per gli ex dipendenti del CPDEL)

1. Ai fini del pagamento delle rivalutazioni e degli interessi legali sulle somme spettanti agli ex dipendenti del CPDEL, a causa della ritardata applicazione del decreto definitivo di pensione, è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi, a carico dello stanziamento previsto nel Fondo speciale di parte corrente per l'anno 2000 nella tabella A, all'uopo utilizzando l'accantonamento del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica».

26.0.4

ROSSI

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

**Dichiarato
inammissibile**

«Art. 26-bis.

1. Nelle more dell'approvazione della legge di riordino del sistema pensionistico, ai lavoratori sordomuti di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, è riconosciuto, a domanda, per ogni anno di servizio effettivamente svolto presso pubbliche amministrazioni o aziende private, il beneficio di quattro mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Conseguentemente, per la compensazione dell'onere, si veda la compensazione dell'onere di cui all'emendamento 2.4.

26.0.5 BORNACIN, BONATESTA, FLORINO, MULAS, MANTICA, MACERATINI, CURTO, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

V. nuovo testo

«Art. 26-bis.

1. I lavoratori del settore pubblico e privato, eletti membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo o di assemblea regionale ovvero nominati a ricoprire funzioni pubbliche, che in ragione dell'elezione o della nomina maturino il diritto ad un vitalizio o ad un incremento della pensione loro spettante, sono tenuti a corrispondere l'equivalente dei contributi pensionistici, nella misura prevista dalla legislazione vigente, per la quota a carico del lavoratore, relativamente al periodo di aspettativa non retribuita loro concessa, per lo svolgimento del mandato elettivo o della nomina. Il versamento delle relative somme, che sono deducibili dal reddito complessivo risultando ricomprese tra gli oneri di cui all'articolo 10, comma 4, lettera e) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve essere effettuato alla amministrazione dell'organo elettivo o di quello di appartenenza in virtù della nomina, che provvederà a riversarle al fondo di cui all'articolo 26, comma 2, della presente legge.

2. Le somme di cui al comma 1 sono dovute con riferimento ai contributi relativi ai ratei di pensione che maturano a decorrere dal 1° gennaio 2000».

26.0.6

FORCIERI

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Accolto

«Art. 26-bis.

*(Contributi pensionistici di lavoratori dipendenti
che ricoprono cariche elettive o funzioni pubbliche)*

1. I lavoratori dipendenti dei settori pubblico e privato, eletti membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo o di assemblea regionale ovvero nominati a ricoprire funzioni pubbliche, che in ragione dell'elezione o della nomina maturino il diritto ad un vitalizio o ad un incremento della pensione loro spettante, sono tenuti a corrispondere

l'equivalente dei contributi pensionistici, nella misura prevista dalla legislazione vigente, per la quota a carico del lavoratore, relativamente al periodo di aspettativa non retribuita loro concessa per lo svolgimento del mandato elettivo o della nomina. Il versamento delle relative somme, che sono deducibili dal reddito complessivo risultando ricomprese tra gli oneri di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve essere effettuato alla amministrazione dell'organo elettivo o di quello di appartenenza in virtù della nomina, che provvederà a riversarle al fondo dell'ente previdenziale di appartenenza.

2. Le somme di cui al comma 1 sono dovute con riferimento ai contributi relativi ai ratei di pensione che maturano a decorrere dal 1° gennaio 2000».

26.0.6 (Nuovo testo)

FORCIERI, GIARETTA

Art. 27.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. La retribuzione delle due ore di lavoro settimanale compensate come prestazione di lavoro straordinario, di cui agli articoli 63, terzo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, 7 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1984, n. 69 e 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1988, n. 234, si intende riferita a dodici mensilità.».

**Dichiarato
inammissibile**

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda la compensazione numero 2 di cui all'emendamento 2.4.

27.1 PALOMBO, PELLICINI, MANTICA, VEGAS, TAROLLI, AZZOLLINI,
D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, CURTO, PEDRIZZI, MULAS

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. I risparmi derivanti dal presente articolo sono utilizzati ai sensi dell'articolo 26, comma 2.».

**Dichiarato
inammissibile**

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda l'emendamento 2.0.3.

27.2 VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, COSTA, VENTUCCI

Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

**Dichiarato
inammissibile**

«Art. 27-bis.

1. Con decorrenza 1° gennaio 2000 ai grandi invalidi di guerra ascritti alla lettera A, numeri 1), 2), 3) e 4), comma secondo; e alla lettera A-bis), numeri 1) e 2) della Tabella E annessa al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, è corrisposto un assegno aggiuntivo della superinvalidità, non reversibile, in sostituzione e di misura pari alla somma degli assegni di integrazione di cui al quinto e sesto comma dell'articolo 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, e successive modificazioni.

2. La misura dell'assegno aggiuntivo della superinvalidità di cui al comma 1, spettante ai grandi invalidi di guerra di cui all'articolo 8 della

legge 6 ottobre 1986, n. 656, è aumentata dell'indennità di accompagnamento aggiuntiva ivi prevista. Analogamente la misura di detto assegno spettante ai grandi invalidi di guerra di cui all'articolo 2 commi 2 e 3 della legge 29 dicembre 1990, n. 422, è aumentata dell'importo delle integrazioni ivi previste.

3. L'assegno aggiuntivo della superinvalidità previsto dal presente articolo usufruisce dell'adeguamento di cui alla legge 10 ottobre 1989, n. 342.».

Conseguentemente alla Tabella A, Ministero delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 200.000;
2001: - 150.000;
2002: - 100.000.

27.0.1

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, COSTA, VENTUCCI

Art. 28.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Analoghi dati possono essere forniti, con autonoma decisione, dalle Amministrazioni del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati e delle Regioni a statuto ordinario.».

V. nuovo testo

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda la compensazione numero 1 di cui all'emendamento 2.4.

28.1 MANTICA, MACERATINI, CURTO, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Analoghi dati possono essere forniti, con autonoma decisione, dagli Organi costituzionali.».

Accolto

28.1 (Nuovo testo) MANTICA, MACERATINI, CURTO, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO

Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:

**Dichiarato
inammissibile****«Art. 28-bis.**

1. Per i lavoratori autonomi e per quelli parasubordinati, fermo il rispetto di un livello minimo di tutela obbligatoria e in coerenza con il dettato costituzionale, sono introdotte, con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, su delibera dell'istituto assicuratore, forme speciali assicurative che consentano flessibilità nella scelta del livello delle prestazioni e dei corrispondenti oneri nonchè una maggiore semplificazione degli adempimenti contributivi.».

28.0.1 NAPOLI Roberto, MUNDI, LAURIA Baldassare, CIMMINO, NAVA

Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:

**Dichiarato
inammissibile****«Art. 28-bis.**

1. I commi terzo e quarto dell'articolo 12 del testo unico per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali approvato con

decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

“I datori di lavoro debbono, altresì, denunciare all’istituto assicuratore le successive modificazioni di estensione e di natura del rischio già coperto dall’assicurazione e la cessazione della lavorazione non oltre il trentesimo giorno da quello in cui le modificazioni o variazioni suddette si sono verificate. Per le imprese di trasporto la denuncia non è richiesta quando la modificazione del rischio si verifica durante il viaggio indipendentemente dalla volontà del datore di lavoro.

Il datore di lavoro deve pure provvedere alla denuncia delle variazioni riguardanti l’individuazione del titolare dell’azienda, il domicilio e la residenza di esso, nonché la sede dell’azienda, entro trenta giorni da quello nel quale le variazioni si sono verificate.

In caso di mancato adempimento è dovuta la somma di lire 50.000 a titolo di sanzione amministrativa”.

2. È, altresì, abrogato il quinto comma dell’articolo 12 del testo unico citato al comma 1 del presente articolo, approvato con il predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965.».

28.0.2

NAPOLI Roberto, MUNDI

Dopo l’articolo 28, inserire il seguente:

**Dichiarato
inammissibile**

«Art. 28-bis.

1. Per i premi versati dai datori di lavoro per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali che sono accreditati sui conti di tesoreria vincolati intestati all’Istituto nazionale per l’assicurazione sugli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL), ente non beneficiario di trasferimenti a copertura di disavanzi, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica corrisponde un interesse pari al rendimento netto medio degli immobili rilevati negli esercizi 1997, 1998 e 1999, da fissarsi con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

2. I proventi di cui al comma 1 sono utilizzati dall’INAIL per ridurre i premi di assicurazione.».

28.0.3

NAPOLI Roberto, MUNDI

Dopo l’articolo 28, inserire il seguente:

**Dichiarato
inammissibile**

«Art. 28-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 sono soppressi il contributo a carico dell’Istituto nazionale per l’assicurazione sugli infortuni sul lavoro

ro e le malattie professionali (INAIL) previsto dall'articolo 8 della legge 5 marzo 1990, n. 46, e dall'articolo 1-*duodecies* del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641.

2. L'importo relativo al contributo di cui al comma 1 è destinato alla riduzione dei premi e dei contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.».

28.0.4

NAPOLI Roberto, MUNDI

Art. 29.

Al comma 1, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: **Respinto**
«per i periodi assicurativi anteriori all'iscrizione all'Assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti.».

29.1 VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, COSTA, VENTUCCI

Al comma 1, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: **Respinto**
«per i periodi assicurativi anteriori all'iscrizione all'Assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti.».

29.2 MUNDI

Al comma 1, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: **Respinto**
«per i periodi assicurativi anteriori all'iscrizione all'Assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti.».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda la compensazione numero 2 di cui all'emendamento 2.4.

29.3 PONTONE, TURINI, DEMASI, MANTICA, MACERATINI, CURTO, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO

Al comma 2, lettera b), primo periodo, sostituire le parole: «300 miliardi annue» con le seguenti: «150 miliardi annue». **Accolto**

Sopprimere il secondo periodo.

29.4 IL GOVERNO

Al comma 3, dopo le parole: «della presente legge» inserire le seguenti: «previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari permanenti di competenza». **Respinto**

29.5 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Respinto

«Il contributo di cui al comma 2 è prorogabile, per le annualità successive al 2002, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in relazione ai bilanci tecnici ed alle risultanze delle evidenze contabili separate dei rispettivi fondi di cui al comma 1.».

29.6

TAPPARO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

Respinto

«3-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 1 circa l'applicazione della normativa vigente al 31 dicembre 1999 presso i soppressi fondi, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica con apposito decreto, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le parti sociali, dispone misure di razionalizzazione e coordinamento tra le discipline dei fondi di cui al comma 1 e la normativa dell'assicurazione generale obbligatoria».

29.7

TAPPARO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

Respinto

«3-bis. Le autorità per l'energia elettrica e per le telecomunicazioni escludono dai costi di produzione delle imprese di loro competenza, ai fini delle determinazioni delle relative tariffe, i maggiori costi di cui al presente articolo.».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda la compensazione dell'emendamento 2.0.3.

29.8

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, COSTA, VENTUCCI

Art. 30.

Sostituire l'articolo con il seguente:

Accolto

«Art. 30.

(Fondo per il clero)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 il contributo annuo di cui all'articolo 6, primo comma, della legge 22 dicembre 1973, n. 903, dovuto dagli iscritti al Fondo di previdenza per il clero secolare e per i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, è aumentato di lire 800.000 annue, fermi restando i meccanismi di adeguamento del suddetto contributo di cui all'articolo 20 della citata legge n. 903 del 1973.

2. Per gli iscritti al Fondo di cui al comma 1 è stabilita l'elevazione a 68 anni dell'età anagrafica per il diritto alla pensione di vecchiaia in ragione di un anno per ogni diciotto mesi a decorrere dal 1° gennaio 2000. Con effetto dalla medesima data e con la medesima scansione temporale è stabilita l'elevazione del relativo requisito minimo di contribuzione a venti contributi annui. Sono conseguentemente adeguati i requisiti anagrafici e di contribuzione di cui agli articoli 11, 15 e 16 della citata legge n. 903 del 1973, previsti al fine della rideterminazione degli importi di pensione.

3. In deroga al comma 2, continua a trovare applicazione il requisito minimo di contribuzione previsto dalla previgente normativa nei confronti degli iscritti che, anteriormente alla data del 31 dicembre 1999, siano stati ammessi alla prosecuzione volontaria di cui all'articolo 9 della citata legge n. 903 del 1973 e nei confronti degli iscritti che alla data del 31 dicembre 1999 hanno maturato una anzianità contributiva tale che, anche se incrementata dai periodi intercorrenti tra la predetta data e quella riferita all'età per il pensionamento di vecchiaia, non consentirebbe loro di conseguire il requisito minimo contributivo di cui al comma 2 del presente articolo. In ogni caso la somma di cui al terzo comma dell'articolo 15 della citata legge n. 903 del 1973 si aggiunge tenendo conto del requisito minimo di contribuzione previsto dal comma 2.

4. Dal 1° gennaio 2000 il Fondo di cui al comma 1 è ordinato con il sistema tecnico-finanziario a ripartizione.

5. All'articolo 1, quarto comma, della citata legge n. 903 del 1973, le parole "pari a quello ufficiale di sconto maggiorato dello 0,50 per cento con un minimo del 5,50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "pari a quello fissato dall'INPS per la generalità delle gestioni deficitarie".».

Sopprimere i commmi 1, 2 e 3.

Precluso

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda l'emendamento 3.40.

30.2

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole «contribuzione di cui agli articoli» inserire la seguente: «11,».

Assorbito

30.3

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

**Dichiarato
inammissibile**

«Art. 30-bis.

1. Per le vedove e gli orfani dei grandi invalidi di guerra di prima categoria il limite di reddito previsto nel primo comma dell'articolo 70 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è elevato, con decorrenza 1° gennaio 2000, a lire 24 milioni ed è soggetto all'adeguamento automatico di cui all'articolo 1 della legge 10 ottobre 1989, n. 342.

*Conseguentemente, alla Tabetta A, Ministero delle finanze, appor-
tare le seguenti variazioni:*

2000: - 60.000;
2001: - 45.000;
2002: - 30.000.

30.0.1

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, COSTA, VENTUCCI

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

**Dichiarato
inammissibile**

«Art. 30-bis.

(Fondo per gli autostrasportatori)

1. Per le imprese di autotrasporto le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 9 e 10, nonchè agli articoli 9 e 10 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, e all'articolo 28 della legge 24 novembre 1989, n. 689, debbono essere interpretate nel senso che le richieste contributive antecedenti il quinquennio hanno valore a partire dalla

data di notifica degli atti interruttivi delle prescrizioni; la disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 14 giugno 1996, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1996, n. 402, per le visite ispettive non può che interpretarsi nel senso che ulteriori verifiche debbono essere limitate ai soli periodi successivi a quelli già esaminati in precedenza. A tal fine è ammessa prova testimoniale. Le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 3 del predetto decreto-legge n. 318 del 1996 deve essere altresì interpretata nel senso che i periodi di tempo durante i quali i lavoratori del settore autotrasporto si intrattengono per propria scelta con gli autoveicoli fuori dall'azienda, sia pure dal momento in cui prevedono servizio presso la sede della ditta al momento in cui cessano, dopo il viaggio, nella stessa sede, in omaggio ad accordi stipulati con la controparte sindacale o in presenza di forfettizzazione dello straordinario per effetto di Contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) non possono essere computati quale lavoro effettivo. Le norme relative ai cosiddetti "premi di operosità" previsti dai CCNL applicati ai rapporti *de quo* debbono essere interpretate nel senso che gli stessi non debbono essere inferiori al 2,5 per cento dei minimi tabellari. A tal riguardo è fatto comunque salvo il principio per cui se si applica una disciplina economica complessivamente più favorevole per i lavoratori la stessa può derogare ad una disciplina di diverso settore, la quale, relativamente al singolo istituto, risulti meno favorevole ai dipendenti.

2. In caso di domanda di condono da parte delle imprese di autotrasporto ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, con contestuale pagamento rateizzato lo stesso si intende risolto con rimborso delle somme pagate, purchè tale riserva sia stata espressa, all'atto della domanda.».

30.0.2

WILDE, ROSSI, MORO, CASTELLI

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

**Dichiarato
inammissibile**

«Art. 30-bis.

1. All'articolo 39 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

“1-bis. Per fruire delle agevolazioni previste dall'articolo 2, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, e dall'articolo 13-bis, comma 1, lettera c), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1996, n. 917, come da ultimo modificato dall'articolo 8, comma 1, della legge 27 dicembre n. 449, i soggetti, riconosciuti ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, attestano, altresì, mediante l'autocertificazione, di cui al comma precedente, la necessità dei sussidi tecnici ed informatici prescelti, rivolti a facilitare la loro autosufficienza ed integrazione sociale.

1-*ter*. L'autocertificazione, di cui al presente articolo, s'intende sostitutiva delle prescrizioni medico-specialistiche richieste dalle disposizioni normative vigenti.».

30.0.3

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, COSTA, VENTUCCI

Art. 31.

Al comma 5, sopprimere le parole da: «nei limiti di un contingente...», fino alla fine del comma. **Respinto**

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda l'emendamento 3.40.

31.1 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 7, in fine, aggiungere le seguenti parole: «, previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari permanenti». **Respinto**

31.2 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: **Respinto**

«c-bis) le risorse derivanti dalle dismissioni di cui all'articolo 6».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda la compensazione n. 2 dell'emendamento 2.4.

31.3 MANTICA, MACERATINI, CURTO, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO

Dopo l'articolo 31, inserire il seguente:

**Dichiarato
inammissibile**

«Art. 31-bis.

1. A norma dell'articolo 13, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il Governo è tenuto ad assicurare, entro il 31 dicembre 2000, il rimborso dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico dei lavoratori dipendenti colpiti dal bradisisma del 1983 e residenti nei comuni di Bacoli, Pozzuoli e Monte di Procida per i quali è stato concesso l'esonero dal pagamento ai sensi dell'articolo 4, comma 1-*septies*, del decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazioni dalla legge 30 maggio 1985, n. 211.

2. Entro lo stesso termine di cui al comma 1, l'INPDAP e l'INPS delle sedi provinciali della Campania sono tenuti a completare il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, ivi compresa la quota contributiva a carico del personale dipendente decorrente dal 5 maggio 1998 fino al 31 dicembre 1998, sospesi anche per tutti gli enti ubicati nei comuni di Quindici, San Felice a Cancellò, Bracigliano, Sarno e Siano».

31.0.1

LAURO

Dopo l'articolo 31, inserire il seguente:

Respinto

«Art. 31-bis.

1. I lavoratori dipendenti hanno diritto a mantenere, a domanda, il rapporto di lavoro successivamente al raggiungimento del limite di età per il conseguimento del pensionamento di vecchiaia, mantenendo l'iscrizione nei rispettivi istituti pensionistici.

2. A decorrere dalla data di raggiungimento del limite di età il rapporto di lavoro è trasformato a tempo determinato per la durata contrattualmente pattuita e illimitatamente rinnovabile».

31.0.2

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, COSTA, VENTUCCI

Dopo l'articolo 31, inserire il seguente:

Respinto

«Art. 31-bis.

1. I lavoratori dipendenti hanno diritto a mantenere, a domanda, il rapporto di lavoro successivamente al raggiungimento del limite di età per il conseguimento del pensionamento di vecchiaia, mantenendo l'iscrizione nei rispettivi istituti pensionistici.

2. I relativi contributi previdenziali sono calcolati diminuendo l'aliquota ordinaria in percentuale tale da compensare la mancata percezione del trattamento previdenziale, che risulta incrementato alla base dei contributi versati, anche in eccedenza al quarantesimo anno».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda l'emendamento 2.0.3.

31.0.3

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, COSTA, VENTUCCI

Dopo l'articolo 31, inserire il seguente:

**Dichiarato
inammissibile**

«Art. 31-bis.

(Regolarizzazione contributiva in agricoltura)

1. All'articolo 76 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dal decreto-legge 24 maggio 1999, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 luglio 1999, n. 236, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: "fino a tutto il 1997" sono sostituite dalle seguenti: "fino a tutto il 1998";

b) al comma 1, primo periodo, le parole: "31 ottobre 1999" sono sostituite dalle seguenti: "31 maggio 2000";

c) al comma 1, primo periodo, sono soppresse le seguenti parole: "la seconda da versare entro il 15 dicembre 1999";

d) al comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "In tal caso le somme già versate sono imputate interamente al capitale. Alla presente regolarizzazione si applica l'articolo 18, comma 17, della legge 23 dicembre 1994, n. 724"».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda l'emendamento 3.57.

31.0.4

BETTAMIO, BUCCI, MINARDO

Dopo l'articolo 31, inserire il seguente:

**Dichiarato
inammissibile**

«Art. 31-bis.

1. Al comma 1 e al comma 4 dell'articolo 46 della legge 17 maggio 1999, n. 144, recante: «Interventi straordinari a sostegno delle difficoltà occupazionali derivanti dalla chiusura del traforo del Monte Bianco», le parole: «31 dicembre 1999» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2000».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare la seguente variazione:

2000 - 3.600.

31.0.17

DONDEYNAZ

Dopo l'articolo 31, inserire il seguente:

**Dichiarato
inammissibile**

«Art. 31-bis.

(Proroga di termini concernenti le zone svantaggiate)

1. Il termine di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, è prorogato al 1° gennaio 2002».

31.0.5

BETTAMIO, BUCCI, MINARDO

Dopo l'articolo 31, inserire il seguente:

**Dichiarato
inammissibile**

«Art. 31-bis.

(Proroga di termini)

1. All'articolo 1, comma 50, del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1997, n. 81, al terzo periodo, le parole: "1998 e 1999", sono sostituite dalle seguenti: "1998, 1999, 2000 e 2001"».

31.0.6

BETTAMIO, BUCCI, MINARDO

Dopo l'articolo 31, inserire il seguente:

Respinto

«Art. 31-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 i nuovi trattamenti di pensione di anzianità sono calcolati secondo il metodo contributivo.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2000 sono abrogate le norme relative al divieto di cumulo tra trattamenti pensionistici e redditi di lavoro».

31.0.7

GRILLO

Dopo l'articolo 31, inserire il seguente:

Respinto

«Art. 31-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 la perequazione automatica relativa alle sole pensioni di anzianità non si applica ai soggetti titolari di trattamenti pensionistici fino al raggiungimento dei 65 anni di età, per la parte eccedente il doppio del trattamento pensionistico minimo».

31.0.8

GRILLO

Dopo l'articolo 31, inserire il seguente:

Respinto

«Art. 31-bis.

1. All'articolo 59, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: "per i lavoratori dipendenti iscritti" a: "dell'assicurazione generale obbligatoria" sono soppresse.

2. Le tabelle C e D di cui all'articolo 59, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono sostituite dalla seguente:

TABELLA C

ANNO	ETÀ E ANZIANITÀ	ANZIANITÀ
2000	57 e 35	38
2001	57 e 35	38
2002	57 e 35	38
2003	57 e 35	38
2004	57 e 35	38
2005	57 e 35	38
2006	57 e 35	39
2007	57 e 35	39
2008	57 e 35	40

».

31.0.9

GRILLO

Dopo l'articolo 31, inserire il seguente:

Respinto

«Art. 31-bis.

1. All'articolo 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono soppresse le parole: "che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni" e il comma 13 è abrogato».

31.0.10

GRILLO

Dopo l'articolo 31, inserire il seguente:

Respinto

«Art. 31-bis.

1. Per i lavoratori dipendenti privati, l'indennità di malattia decorre dal sesto giorno di assenza, sempre che questa non sia dovuta a cause di servizio.

2. Per i lavoratori dipendenti pubblici, i primi cinque giorni di assenza per malattia, non dovuta a causa di servizio, non sono retribuiti».

31.0.11

GRILLO

Dopo l'articolo 31, inserire il seguente:

**Dichiarato
inammissibile**

«Art. 31-bis.

1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può concedere, per la durata massima di dodici mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2000, il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di un numero massimo di 500 lavoratori dipendenti da imprese interessate ai contratti d'area di cui all'articolo 2, comma 203, lettera f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, stipulati entro il 31 marzo 1998 e per i quali siano intervenuti accordi presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale dai quali risulta la possibile rioccupazione di lavoratori nelle nuove iniziative industriali previste dai programmi di reindustrializzazione di cui agli stessi contratti d'area.

2. Il relativo onere finanziario, valutato in lire 11.500 milioni per il 2000, è posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236».

31.0.12

PELELLA, MONTAGNINO, PIZZINATO, TAPPARO, GRUOSSO

Dopo l'articolo 31, inserire il seguente:

**Dichiarato
inammissibile**

«Art. 31-bis.

(Disposizioni riguardanti il personale militare)

1. Al personale in servizio permanente delle Forze armate e delle Forze di polizia, nonché agli ufficiali e sottufficiali di complemento in ferma dodecennale di cui alla legge 19 maggio 1986, n. 224, e successive modificazioni, trasferimenti d'autorità da una ad una sede di servizio sita in comune diverso da quello di provenienza competente, per dodici mesi, in luogo di quelle previste dalla legge 10 marzo 1987, n. 100, e dal decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 402, una indennità mensile pari a 30 diarie di missione nella misura intera.

2. Al personale, che trasferisce nella nuova sede di servizio uno dei familiari conviventi, gli aumenti di cui all'articolo 12 della legge 26 luglio 1987, n. 417, sono raddoppiati.

3. L'indennità di cui al comma precedente è ridotta di un terzo al personale che fruisce nella nuova sede di alloggio gratuito di servizio».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda la compensazione n. 1 dell'emendamento 2.4.

31.0.13 PALOMBO, PELLICINI, MANTICA, VEGAS, TAROLLI, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, CURTO, PEDRIZZI

Dopo l'articolo 31, inserire il seguente:

**Dichiarato
inammissibile**

«Art. 31-bis.

(Disposizioni riguardanti il personale militare)

1. Il servizio prestato in qualità di carabiniere o agente ausiliario in ferma biennale o trattenuto delle Forze di polizia è valido ai fini di quiescenza e di previdenza. La retribuzione spettante è commisurata a quella del carabiniere o agente in ferma quadriennale delle Forze di polizia e deve essere assoggetta alle ritenute assistenziali e previdenziali previste dalla normativa vigente ivi compresa la contribuzione ai fini della indennità di buonuscita. A tal fine l'iscrizione al fondo di previdenza e credito per il personale interessato decorre dalla data di acquisizione della qualifica di cambiamento o agente ausiliario in ferma biennale o trattenuto delle Forze di polizia. La presente disposizione decorre dal 1° settembre 1994».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda la compensazione n. 2 dell'emendamento 2.4.

31.0.14 PALOMBO, PELLICINI, MANTICA, VEGAS, TAROLLI, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, CURTO, PEDRIZZI

Dopo l'articolo 31, inserire il seguente:

**Dichiarato
inammissibile**

«Art. 31-bis.

(Disposizioni riguardanti il personale militare)

1. Il quarto comma dell'articolo 5 della legge 23 marzo 1983, n. 78, è sostituito dal seguente:

“4. Agli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in possesso del brevetto di paracadutista che prestano effettivo servizio in qualità di paracadutisti presso unità paracadutisti o

svolgono la prescritta attività aviolancistica continuativa presso enti o comandi militari, spetta l'indennità mensile di aeronavigazione nelle misure stabilite dalla colonna 3 dell'annessa tabella II, tenendo conto unicamente dell'anzianità di effettivo servizio presso le anzidette unità, enti o comandi militari, in funzione di paracadutista".

2. Sono fatti salvi gli effetti economici derivati dalla corresponsione dell'indennità di cui all'articolo 5, quarto comma, della legge 23 marzo 1983, n. 78, al personale militare e delle Forze di polizia ad ordinamento civile che ha svolto la prescritta attività aviolancistica fino all'entrata in vigore della presente legge.

3. Le disposizioni dell'articolo 5, quarto comma, della legge 23 marzo 1983, n. 78, si applicano anche al personale delle Forze di polizia che svolge attività aviolancistica analoga a quella prevista per i militari in servizio presso i reparti paracadutisti delle Forze armate».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda la compensazione n. 2 dell'emendamento 2.4.

31.0.15

PALOMBO, PELLICINI, MANTICA, VEGAS, TAROLLI, AZZOLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, CURTO, PEDRIZZI

Dopo l'articolo 31, inserire il seguente:

**Dichiarato
inammissibile**

«Art. 31-bis.

(Disposizioni riguardanti il personale militare)

1. Alla data di istituzione delle forme di previdenza complementare previste dal comma 20 dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono soppresse la Cassa ufficiali dell'esercito, di cui alla legge 29 dicembre 1930, n. 1712, ed il Fondo previdenza sottufficiali dell'esercito, di cui al regio decreto-legge 22 giugno 1933, n. 930 ed alla legge 27 dicembre 1988, n. 557, con contestuale cessazione della contribuzione da parte degli iscritti.

2. In favore degli iscritti agli enti di cui al comma 1 è riconosciuto il diritto all'importo della prestazione maturata a carico degli enti di cui allo stesso comma alla data di soppressione degli enti medesimi. Tali importi, rivalutati annualmente sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per gli operai e impiegati calcolato dall'ISTAT, sono erogati al collocamento in quiescenza in aggiunta ai trattamenti pensionistici liquidati a carico dei regimi obbligatori di base.

3. A decorrere dalla data di cui al comma 1, gli oneri relativi ai trattamenti calcolati ai sensi del comma 2, restano a carico del bilancio delle rispettive amministrazioni, presso le quali è istituita apposita evidenza contabile. A tale contabilità vanno inoltre imputati i patrimoni attivi e le somme che a qualsiasi titolo risulteranno

a credito dei medesimi fondi, nonchè il gettito del contributo di cui al comma 4.

4. A decorrere dalla data di cui al comma 1 è applicato un contributo di solidarietà pari al 2 per cento sulle prestazioni di cui al comma 2.

5. La gestione dell'assegno speciale degli ufficiali dell'esercito, istituito con legge 9 maggio 1940, n. 371, rimane in vita ad esaurimento. Il beneficio, che resta a carico del bilancio delle rispettive amministrazioni ai sensi e con le modalità di cui al comma 3, compete dal compimento del sessantacinquesimo anno di età nella misura di un quarantesimo rispetto all'intera quota, definita al 1° gennaio 1999 ed annualmente rideterminata sulla base dell'indice dei prezzi di consumo per gli operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT, per ogni anno di contribuzione versata.

6. A decorrere dal 1° gennaio 1998 e fino alla data indicata al comma 1 il premio di previdenza previsto dall'articolo 1 del regio decreto-legge 22 giugno 1993, n. 930, è concesso al personale avente titolo che cessa dal servizio attivo con diritto a pensione vitalizia.

7. Con uno o più decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanate le disposizioni regolamentari necessarie per l'attuazione del presente articolo».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda la compensazione n. 2 dell'emendamento 2.4.

31.0.16

PALOMBO, PELLICINI, MANTICA, VEGAS, TAROLLI, AZZOLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, CURTO, PEDRIZZI

Art. 32.

Al comma 1, dopo le parole: «alla data di entrata in vigore della presente legge.» aggiungere il seguente periodo: «Per i mutui a parziale carico dello Stato, le condizioni applicate a seguito della rinegoziazione si applicano anche alle quote di mutuo a carico di soggetti non statali». **Respinto**

32.1

PASQUINI

Al comma 1, dopo le parole: «alla data di entrata in vigore della presente legge.» aggiungere il seguente periodo: «Per i mutui a parziale carico dello Stato, le condizioni applicate a seguito della rinegoziazione si applicano anche alle quote di mutuo a carico di soggetti non statali». **Respinto**

32.2

PIZZINATO

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «Al fine di facilitare il riallineamento dei tassi anche su mutui senza oneri a carico dello Stato contratti dai comuni, in particolare di quelli di limitata dimensione, il medesimo Ministero contratta altresì con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti di credito ordinario uno o più schemi-tipo di rinegoziazione di tali mutui, dei quali i comuni stessi possono valersi, con eventuali oneri a loro esclusivo carico». **Dichiarato inammissibile**

32.3

GUBERT

Al comma 2, dopo le parole: «con il Ministro delle finanze» inserire le seguenti: «, previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti». **Respinto**

32.4

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

Respinto

«2-bis. A decorrere dal 31 dicembre 2000 è possibile estinguere i mutui in essere con la Cassa depositi e prestiti, contraendo con la mede-

sima un nuovo mutuo alle condizioni di tasso attuale, senza l'onere della penale, o al massimo con una penale ridotta del 70 per cento rispetto a quella prevista dall'articolo 61 della legge 23 dicembre 1998, n. 448».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda l'emendamento 3.57.

32.5 VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Sono estesi a tutto l'anno 2000 gli effetti della circolare del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 26 marzo 1999, numero 1, relativa all'estinzione agevolata dei mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti».

Respinto

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda l'emendamento 3.57.

32.6 VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. La scadenza di cui al comma 14 dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è differita al 31 dicembre 2001».

**Dichiarato
inammissibile**

32.7 BIANCO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. La scadenza di cui al comma 14 dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è differita al 31 dicembre 2000».

**Dichiarato
inammissibile**

32.8 BIANCO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il tasso di interesse dei mutui contratti dai comuni e altri enti locali con la Cassa depositi e prestiti in data anteriore al 1° gennaio 1997 come stabilito con decorrenza 1° gennaio 2000 e per il periodo di ammortamento residuo è fissato nella medesima misura praticata per i

Respinto

nuovi mutui concessi dalla medesima Cassa depositi e prestiti dalla data 1° gennaio 2000. La presente disposizione si applica, a richiesta degli enti locali interessati, su ogni tipo di mutuo ancora in ammortamento compresi quelli già oggetto di eventuale rinegoziazione e/o rideterminazione con la Cassa interessata».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda l'emendamento 3.57.

32.9

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Art. 33.

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: «proprio decreto», inserire le seguenti: «sottoposto al parere vincolante delle Commissioni permanenti competenti». **Respinto**

33.1

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Dopo l'articolo 33, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

1. Nei confronti delle società miste costituite ai sensi dell'articolo 44 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si applicano, fino al termine del terzo anno dell'esercizio successivo a quello della costituzione della società, e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, le disposizioni tributarie applicabili all'ente territoriale di appartenenza». **Respinto**

Conseguentemente, per la copertura dell'onere si veda l'emendamento 2.0.3.

33.0.1

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Art. 34.

Sopprimere l'articolo.

Respinto

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda l'emendamento 3.40.

34.1

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«le emissioni di cui al presente comma non possono essere effettuate utilizzando le giacenze di tesoreria degli enti pubblici».

Respinto

34.2

MONTAGNINO, BEDIN

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«le emissioni di cui al presente comma non possono essere effettuate utilizzando le giacenze di tesoreria degli enti pubblici».

Respinto

34.3

GRILLO, VENTUCCI

Sopprimere il comma 2.

**Dichiarato
inammissibile**

34.4

MARINO, ALBERTINI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

Respinto

«2. I Consigli di amministrazione degli enti della pubblica amministrazione titolari di disponibilità liquide deliberano interventi di gestione delle medesime disponibilità al fine di aumentarne la redditività. Le deliberazioni sono sottoposte all'approvazione del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica che può avvalersi, ai fini del coordinamento complessivo delle iniziative, del Dipartimento del tesoro. Gli effetti finanziari degli interventi sono attribuiti agli enti titolari delle disponibilità».

34.6

GRILLO, VENTUCCI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

Respinto

«2. I Consigli di amministrazione degli enti titolari di disponibilità liquide deliberano interventi di gestione delle medesime disponibilità al fine di aumentarne la redditività. Le deliberazioni sono sottoposte all'approvazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica che può avvalersi, ai fini del coordinamento complessivo delle iniziative, del Dipartimento del tesoro. Gli effetti finanziari degli interventi sono attribuiti agli enti titolari delle disponibilità».

34.5

MONTAGNINO, VERALDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

Respinto

«2. I Consigli di amministrazione degli enti titolari di disponibilità liquide deliberano interventi di gestione delle medesime disponibilità al fine di aumentarne la redditività. Le deliberazioni sono sottoposte all'approvazione del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica che può avvalersi, ai fini del coordinamento complessivo delle iniziative, del Dipartimento del tesoro. Gli effetti finanziari degli interventi sono attribuiti agli enti titolari delle disponibilità».

34.7

NAPOLI Roberto, MUNDI, LAURIA, CIMMINO, NAVA

Alla fine del comma 2, aggiungere le seguenti parole: «, previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti».

Respinto

34.8

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Aggiungere il seguente comma:

Respinto

«2-bis. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad anticipare le scadenze di quella parte del debito pubblico per la quale la differenza tra l'interesse in allora promesso e quello corrente moltiplicato per gli anni ancora in essere del titolo del debito pubblico, sia inferiore alla quotazione attuale del titolo».

34.9

TONIOLLI, ASCIUTTI

Art. 35.

Al comma 1, sostituire le parole: «se inferiore a lire 3 milioni, ovvero una quota fino a lire 3 milioni» con le seguenti: «se inferiore a lire 4.500.000, ovvero fino a lire 4.500.000». **Respinto**

Conseguentemente al comma 3, dopo le parole: «carta di soggiorno», inserire le seguenti: «, a condizione che siano residenti in Italia da almeno 9 mesi prima del parto,».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda l'emendamento 3.57.

35.1 VEGAS, MANTICA, TAROLLI, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI,
COSTA, CURTO, PEDRIZZI

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «Conseguentemente, e subordinatamente all'adozione dei decreti di cui al comma 2, sono ridotti» inserire le seguenti: «, in vista della loro totale soppressione entro il 31 dicembre 2001,». **Dichiarato inammissibile**

35.2 MUNDI, NAPOLI Roberto, LAURIA, CIMMINO, NAVA

Al comma 1, alla fine del secondo periodo, sostituire la parola: «0,20» con la seguente: «0,30». **Respinto**

35.3 MUNDI

Al comma 1, alla fine del secondo periodo, sostituire la parola: «0,20» con la seguente: «0,30». **Respinto**

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda la compensazione n. 1 dell'emendamento 2.4.

35.38 PONTONE, TURINI, DEMASI, MANTICA, MACERTATINI, CURTO,
PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO

Al comma 1, alla fine del secondo periodo, sostituire la parola: «0,20» con la seguente: «0,30». **Respinto**

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda l'emendamento 3.57.

35.4 VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, COSTA, VENTUCCI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

Respinto

«1-bis. Al comma 9 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le parole: “, nel periodo dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2000,” sono soppresse. Alla fine del medesimo comma 9, sono aggiunti i seguenti periodi: “A decorrere dal 1° gennaio 2000 ai soggetti di cui al presente comma che operano nelle regioni Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna è riconosciuto lo sgravio contributivo in misura totale dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per un periodo di tre anni dalla data della prima iscrizione alla Gestione speciale degli artigiani o a quella degli esercenti attività commerciali. Nelle regioni Abruzzo e Molise il predetto sgravio contributivo è riconosciuto per un periodo di un anno”».

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Con un'ulteriore quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 2 si provvede all'onere derivante dal comma 1-bis».

Al comma 10, dopo le parole: «con esclusione di quello di cui al comma 1» inserire le seguenti: «nonchè di quello di cui al comma 1-bis».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda l'emendamento 3.57.

35.5 SELLA DI MONTELUCE, LAURO, D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

**Dichiarato
inammissibile**

«1-bis. Al comma 9 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le parole: “, nel periodo dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2000,” sono soppresse. Alla fine del medesimo comma 9, sono aggiunti i seguenti periodi: “A decorrere dal 1° gennaio 2000 ai soggetti di cui al presente comma che operano nelle regioni Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna è riconosciuto lo sgravio contributivo in misura totale dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza

sociale (INPS) per un periodo di tre anni dalla data della prima iscrizione alla Gestione speciale degli artigiani o a quella degli esercenti attività commerciali. Nelle regioni Abruzzo e Molise il predetto sgravio contributivo è riconosciuto per un periodo di un anno”».

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Con un’ulteriore quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 2 si provvede all’onere derivante dal comma 1-bis».

Al comma 10, dopo le parole: «con esclusione di quello di cui al comma 1» inserire le seguenti: «nonchè di quello di cui al comma 1-bis».

35.6

DE CAROLIS

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al comma 9 dell’articolo 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le parole: “, nel periodo dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2000,” sono soppresse. Alla fine del medesimo comma 9, sono aggiunti i seguenti periodi: “A decorrere dal 1° gennaio 2000 ai soggetti di cui al presente comma che operano nelle regioni Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna è riconosciuto lo sgravio contributivo in misura totale dei contributi dovuti all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per un periodo di tre anni dalla data della prima iscrizione alla Gestione speciale degli artigiani o a quella degli esercenti attività commerciali. Nelle regioni Abruzzo e Molise il predetto sgravio contributivo è riconosciuto per un periodo di un anno”».

**Dichiarato
inammissibile**

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Con un’ulteriore quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 2 si provvede all’onere derivante dal comma 1-bis».

Al comma 10, dopo le parole: «con esclusione di quello di cui al comma 1» inserire le seguenti: «nonchè di quello di cui al comma 1-bis».

35.7

TAROLLI, ZANOLETTI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al comma 9 dell’articolo 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le parole: “, nel periodo dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2000,” sono soppresse. Alla fine del medesimo comma 9, sono aggiunti

Respinto

i seguenti periodi: "A decorrere dal 1° gennaio 2000 ai soggetti di cui al presente comma che operano nelle regioni Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna è riconosciuto lo sgravio contributivo in misura totale dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per un periodo di tre anni dalla data della prima iscrizione alla Gestione speciale degli artigiani o a quella degli esercenti attività commerciali. Nelle regioni Abruzzo e Molise il predetto sgravio contributivo è riconosciuto per un periodo di un anno"».

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Con un'ulteriore quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 2 si provvede all'onere derivante dal comma 1-bis».

Al comma 10, dopo le parole: «con esclusione di quello di cui al comma 1» inserire le seguenti: «nonchè di quello di cui al comma 1-bis».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda la compensazione n. 1 dell'emendamento 2.4.

35.8 MANTICA, MACERATINI, CURTO, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, RECCIA, MONTELEONE, CUSIMANO, RAGNO, BATTAGLIA, MAGGI, BUCCIERO, BEVILACQUA, MULAS, CAMPUS

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

Respinto

«1-bis. Al comma 9 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le parole: " , nel periodo dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2000," sono soppresse. Alla fine del medesimo comma 9, sono aggiunti i seguenti periodi: "A decorrere dal 1° gennaio 2000 ai soggetti di cui al presente comma che operano nelle regioni Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna è riconosciuto lo sgravio contributivo in misura totale dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per un periodo di tre anni dalla data della prima iscrizione alla Gestione speciale degli artigiani o a quella degli esercenti attività commerciali. Nelle regioni Abruzzo e Molise il predetto sgravio contributivo è riconosciuto per un periodo di un anno"».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda la compensazione n. 2 dell'emendamento 2.4.

35.9 MANTICA, MACERATINI, CURTO, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, RECCIA, MONTELEONE, CUSIMANO, RAGNO, BATTAGLIA, MAGGI, BUCCIERO, BEVILACQUA, MULAS, CAMPUS

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

Respinto

«2-bis. Il beneficio della esenzione del pagamento della tassa automobilistica erariale e regionale è esteso ai motoveicoli e agli autoveicoli ad uso privato dei soggetti minorati dell'udito e della parola, di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 381, e all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, esenzione già prevista dall'articolo 8, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per i motoveicoli e gli autoveicoli necessari alla locomozione dei soggetti con ridotte o impedito capacità motorie. All'onere derivante, pari a lire 3 miliardi per gli anni 2000, 2001 e 2002, si provvede con una quota parte delle maggiori entrate derivanti dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, emanati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge».

35.11

TAROLLI

Al comma 3, dopo le parole: «carta di soggiorno» inserire le seguenti: «, a condizione che siano residenti in Italia da almeno 12 mesi prima del parto,».

Respinto

35.12

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, COSTA, VENTUCCI

Al comma 3, sopprimere le parole: «per le quali sono in atto o sono stati versati contributi per la tutela economica obbligatoria della maternità,».

Respinto

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda l'emendamento 3.40.

35.13

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «tutela economica della maternità», inserire le seguenti: «ovvero fruiscano di borse di studio per le quali si applicano l'articolo 1, comma 1, della legge 3 agosto 1998, n. 315, e il relativo decreto ministeriale 11 settembre 1998».

Respinto

Inoltre, al medesimo comma 3, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) fruisca di borsa di studio per la quale si applicano l'articolo 1, comma 1, della legge 3 agosto 1998, n. 315, e il relativo decreto ministeriale 11 settembre 1998».

Conseguentemente al comma 1, ridurre, fino a copertura del maggior onere, la riduzione dello 0,20 per cento degli oneri contributivi per maternità.

35.14

GUBERT

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «per ogni figlio nato», inserire le seguenti: «vivo oppure anche morto, purchè morto naturalmente non per interruzione volontaria della gravidanza». **Respinto**

Conseguentemente al comma 1, ridurre, fino a concorrenza del maggiore onere, la riduzione dello 0,20 per cento.

35.15

GUBERT

Al comma 3, sostituire la parola: «3.000.000», con la seguente: «6.000.000». **Respinto**

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda l'emendamento 3.40.

35.16

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'importo dell'assegno di cui al presente comma è aumentato di lire 3.000.000 qualora la madre si trovi in una delle seguenti situazioni: **Respinto**

a) sia rimasta vedova successivamente all'inizio della gravidanza;

b) si sia separata dal coniuge in modo non consensuale e per colpa del marito successivamente all'inizio della gravidanza;

c) la gravidanza sia conseguente a violenza subita;

*d) il figlio partorito sia affetto da sindrome di Down o soffra di malformazioni tali da produrre *handicap* fisico o mentale».*

Conseguentemente, al comma 1, ridurre fino a copertura del maggiore onere la riduzione dello 0,20 per cento.

35.17

GUBERT

Dopo il comma 3 inserire i seguenti:

Respinto

«3-bis. Al fine di favorire il processo di deistituzionalizzazione e di limitare il processo di istituzionalizzazione dei cittadini ultrasessantacinquenni non autosufficienti o dei cittadini portatori di *handicap* è istituito in via sperimentale, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo fino ad un ammontare massimo di lire 1.000 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000. Le regioni potranno accedervi mediante appositi progetti-obiettivo, al fine di promuovere e sostenere il mantenimento e il reinserimento delle persone portatrici di *handicap* o in stato di bisogno sanitario e/o sociale i non autosufficienti nel proprio nucleo familiare o l'inserimento in altra famiglia, mediante l'assegnazione a tali famiglie di un contributo economico, in proporzione al reddito, fino ad un massimo di lire 60.000 giornalieri per singolo utente.

3-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati i criteri e le modalità per la corresponsione del contributo di cui al comma 3-bis. Il medesimo decreto definisce la composizione delle *equipe* socio-sanitarie nonché i criteri di valutazione ai quali le stesse dovranno attenersi»

*Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero delle finanze, appor-
tare le seguenti variazioni:*

2000 - 500.000;
2001 - 1.000.000;
2002 - 1.000.000.

35.18 TAROLLI, D'ONOFRIO, BOSI, BRIENZA, CALLEGARO, DENTAMARO, DE SANTIS, FAUSTI, NAPOLI Bruno, RONCONI, ZANOLETTI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

Respinto

«3-bis. A ciascuna madre cittadina italiana, indipendentemente dal fatto che per essa siano stati versati contributi per la tutela economica della maternità, è corrisposto per ogni figlio nato un assegno di lire 3.000.000 qualora essa si trovi in una delle seguenti situazioni:

a) sia rimasta vedova successivamente all'inizio della gravidanza;

b) si sia separata dal coniuge in modo non consensuale e per colpa del marito successivamente all'inizio della gravidanza;

c) la gravidanza sia conseguente a violenza subita;

d) il figlio partorito sia affetto da sindrome di Down o soffra di malformazioni tali da produrre *handicap* fisico o mentale».

Inoltre al comma 4, dopo le parole: «comma 3» inserire le seguenti: «e quello di cui al comma 3-bis» e sostituire le parole: «è posto a

carico dello Stato, è concesso ed erogato» con le seguenti: «sono posti a carico dello Stato, sono concessi ed erogati».

Conseguentemente, al comma 1, ridurre fino a copertura del maggiore onere la riduzione dello 0,20 per cento.

35.19

GUBERT

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

Respinto

«3-bis. Presso il Ministero della pubblica istruzione è istituito un fondo di lire 1.500 miliardi a decorrere dall'anno 2000, per la copertura delle spese sostenute e documentate per il diritto allo studio e all'istruzione.

3-ter. Il fondo eroga prestazioni in favore delle famiglie degli alunni delle scuole statali e non statali, con un reddito non superiore a lire 60 milioni annue, fino a un massimo di lire 2 milioni per ogni figlio.

3-quater. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono individuati criteri e modalità per la corresponsione dei benefici di cui al comma 3-ter.».

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2000 - 1.500.000;

2001 - 1.500.000;

2002 - 1.500.000.

35.20

TAROLLI, D'ONOFRIO, BOSI, BRIENZA, CALLEGARO, DENTAMARO, DE SANTIS, FAUSTI, NAPOLI BRUNO, RONCONI, ZANOLETTI

Al comma 7, dopo le parole: «carta di soggiorno», aggiungere le seguenti: «, a condizione che siano residenti in Italia da almeno nove mesi prima del parto.».

Respinto**35.21**

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, COSTA, VENTUCCI

Al comma 8, dopo le parole: «possono essere corrisposti», inserire le seguenti: «congiuntamente ai genitori o».

Respinto**35.22**

GUBERT

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

Respinto

«8-bis. Il genitore o il familiare lavoratore, anche adottivo e affidatario, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado con *handicap* in situazione di gravità o persona non autosufficiente perchè colpita da malattia cronica e/o malattia mentale, ha diritto ad usufruire di un periodo non inferiore a cinque anni di aspettativa, distribuiti lungo l'arco dell'intera vita lavorativa, con accreditamento di contribuzione al minimo a carico del bilancio dello Stato. Il beneficio di cui al presente comma ha la finalità di sostenere e garantire la serenità del contesto e delle relazioni familiari e pertanto integra e non sostituisce le prestazioni e i servizi di ospedalizzazione a domicilio e di assistenza domiciliare previsti dalla normativa vigente».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda l'emendamento 3.40.

35.23

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 9, dopo le parole: «programmazione economica», inserire le seguenti: «previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti».

Respinto

35.24

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 10, sostituire le parole: «e in lire 186 miliardi a decorrere dal 2001.» con le seguenti: «, in lire 186 miliardi per l'anno 2001 e in lire 188 miliardi a decorrere dall'anno 2002,».

Accolto

35.26

IL GOVERNO

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

**Dichiarato
inammissibile**

«10-bis. I contributi di cui alla legge 19 dicembre 1952, n. 2390, e quelli di cui al decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 327, dovuti all'INAIL e posti a carico dei datori di lavoro, sono soppressi».

35.27

DE CAROLIS

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

Respinto

«10-bis. I contributi di cui alla legge 19 dicembre 1952, n. 2390, e quelli di cui al decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 327, dovuti all'INAIL e posti a carico dei datori di lavoro, sono soppressi».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda l'emendamento 3.57.

35.28

SELLA DI MONTELUCE

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

**Dichiarato
inammissibile**

«10-bis. I contributi di cui alla legge 19 dicembre 1952, n. 2390, e quelli di cui al decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 327, dovuti all'INAIL e posti a carico dei datori di lavoro, sono soppressi».

35.29

TAROLLI, ZANOLETTI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

**Dichiarato
inammissibile**

«10-bis. I contributi di cui alla legge 19 dicembre 1952, n. 2390, e quelli di cui al decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 327, dovuti all'INAIL e posti a carico dei datori di lavoro, sono soppressi».

35.30

MUNDI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

Respinto

«10-bis. I contributi di cui alla legge 19 dicembre 1952, n. 2390, e quelli di cui al decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 327, dovuti all'INAIL e posti a carico dei datori di lavoro, sono soppressi».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda la compensazione n. 2 dell'emendamento 2.4.

35.31

MANTICA, MACERATINI, CURTO, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«10-bis. Per le vedove e gli orfani dei grandi invalidi di guerra di prima categoria il limite di reddito previsto nel primo comma dell'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è elevato, con decorrenza 1° gennaio 2000, a lire 24 milioni ed è soggetto all'adeguamento automatico di cui all'articolo 1 della legge 10 ottobre 1989, n. 342».

35.32

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, COSTA, VENTUCCI

**Dichiarato
inammissibile**

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«10-bis. La riduzione contributiva di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 1° marzo 1986, n. 64, e successive modificazioni, con le modalità e le misure determinate ai sensi dell'articolo 1, comma 50 del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1997, n. 81, si applica anche per le ulteriori rate relative agli anni 2000, 2001 e 2002».

Conseguentemente, alla Tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, alla voce: «Legge n. 468 del 1978 - articolo 9-ter - Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (7.1.3.1 - Fondi di riserva - Cap. 4535)» apportare le seguenti variazioni:

2000: - 210.000;
2001: - 210.000;
2002: - 210.000.

35.33

SCIVOLETTO, BARRILE, CONTE, MURINEDDU, FIGURELLI

**Dichiarato
inammissibile**

All'articolo 35, aggiungere in fine, il seguente comma:

«Le disposizioni previste dall'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, continuano ad applicarsi anche nell'anno scolastico 2000-2001. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi per l'anno 2000».

Conseguentemente, alla Tabella D, legge n. 448 del 1998: art. 50, comma 1, lettera c) - (Tesoro, bilancio e programmazione economica - Edilizia sanitaria: 7.2.1.4 - Cap. 8541) apportare le seguenti variazioni:

2000: - 100.000.

35.300

IL GOVERNO

Accolto

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

Respinto

«Art. 35-bis.

1. Al comma 1 dell'articolo 13-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

«c-bis) le spese per la permanenza di persone di età non inferiore a 65 anni in case protette, residenze sanitarie per anziani ed altri istituti similari, che non siano deducibili per altro titolo, per un importo non superiore a lire 4.000.000 annue. La detrazione spetta anche se dette spese siano sostenute nell'interesse dei familiari indicati nell'articolo 433 del codice civile».

Conseguentemente alla tabella A, Ministero delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 100.000;
2001: - 100.000;
2002: - 100.000.

35.0.5

PASQUINI

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

Respinto

«Art. 35-bis.

1. Al comma 1-bis dell'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente periodo: "Sono altresì deducibili i costi di acquisto e ristrutturazione, nonché i canoni di locazione, anche finanziaria, a chiunque corrisposti, relativi a fabbricati concessi in uso ai dipendenti che non siano titolari di diritti reali o di godimento su beni immobili idonei all'uso abitativo, e che non siano titolari di un reddito imponibile annuo superiore a lire 40.000.000"».

Conseguentemente alla tabella A, Ministero delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 40.000;
2001: - 40.000;
2002: - 40.000.

35.0.6

PASQUINI

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

Respinto

«Art. 35-bis.

1. All'articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera *l*-bis), è aggiunta la seguente:

“*l*-ter) le spese di produzione del reddito da lavoro dipendente per un importo non superiore al 5 per cento del reddito complessivo dichiarato”».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda l'emendamento 3.57.

35.0.27

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

Respinto

«Art. 35-bis.

1. All'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, e successive modificazioni, la lettera *c*) è sostituita dalla seguente:

“*c*) oltre lire 30.000.000 e fino a 60.000.000 32,5”.

2. All'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Per i soggetti di cui all'articolo 6, per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2000 e per i tre successivi, l'aliquota è stabilita, rispettivamente, nelle misure del 5,4 del 5, del 6,2 e del 6,6 per cento. A decorrere dal quarto periodo d'imposta successivo, l'aliquota è stabilita nella misura del 6 per cento. Per i soggetti di cui all'articolo 7, per il periodo d'imposta in corso dal 1° gennaio 2000 e per i due successivi, l'aliquota è stabilita, rispettivamente, nelle misure del 5,4, del 5 e del 4,75 per cento”».

35.0.1

TAROLLI, D'ONOFRIO, BOSI, BRIENZA, CALLEGARO, DENTAMARO, DE SANTIS, FAUSTI, NAPOLI Bruno, RONCONI, ZANOLETTI

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

Respinto

«Art. 35-bis.

1. All'articolo 13, comma 1, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,

le parole: “lire 9.100.000” sono sostituite dalle seguenti: “lire 12.000.000”».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda l'emendamento 3.57.

35.0.42 VEGAS, MANTICA, TAROLLI, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI,
COSTA, CURTO, PEDRIZZI

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

Respinto

«Art. 35-bis.

1. All'articolo 13, comma 1, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: “lire 1.050.000” sono sostituite dalle seguenti: “lire 1.000.000”».

Conseguentemente, ridurre il totale degli accantonamenti previsti dalla Tabella C del 50 per cento.

35.0.55 VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

**Dichiarato
inammissibile**

«Art. 35-bis.

1. All'articolo 13, comma 1, lettera i), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: “lire 850.000” sono sostituite dalle seguenti: “lire 700.000”».

Conseguentemente alla tabella C, apportare le seguenti variazioni:

a) Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

legge n. 17 del 1973:

2000 - 3.000;

decreto legislativo n. 39 del 1993:

2000 - 3.000;

legge n. 109 del 1994:

2000 - 3.000;

legge n. 675 del 1996:

2000 - 3.000;

legge n. 249 del 1997:

2000 - 6.000;

- b) Ministero degli affari esteri:
legge n. 7 del 1981:
2000 - 135.000;
- c) Ministero della pubblica istruzione:
legge n. 549 del 1995:
2000 - 2.000;
legge n. 440 del 1997 e legge n. 144 del 1999:
2000 - 400.000;
- d) Ministero della difesa:
legge n. 549 del 1995:
2000 - 2.000;
- e) Ministero del commercio con l'estero:
legge n. 549 del 1995:
2000 - 10.000;
- f) Ministero per i beni e le attività culturali:
legge n. 163 del 1985:
2000 - 100.000;
legge n. 549 del 1995:
2000 - 2.000;
legge n. 534 del 1996:
2000 - 2.000;
- g) Ministero dell'ambiente:
decreto-legge n. 496 del 1993:
2000 - 100.000;
legge n. 549 del 1995:
2000 - 110.000;
- h) Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:
decreto legislativo n. 204 del 1998:
2000 - 10.000.

35.0.52

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

**Dichiarato
inammissibile**

«Art. 35-bis.

1. All'articolo 13, comma 1, lettera g), del decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole «lire 1.050.000» sono sostituite dalle seguenti: «lire 1.000.000».

Conseguentemente alla tabella C apportare le seguenti variazioni:

- a) Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:
legge n. 17 del 1973:
2000 - 3.000;

- decreto legislativo n. 39 del 1993:
2000 - 3.000;
- legge n. 109 del 1994:
2000 - 3.000;
- legge n. 675 del 1996:
2000 - 3.000;
- legge n. 249 del 1997:
2000 - 6.000;
- b) Ministero degli affari esteri:
legge n. 7 del 1981:
2000 - 135.000;
- c) Ministero della pubblica istruzione:
legge n. 549 del 1995:
2000 - 2.000;
- legge n. 440 del 1997 e legge n. 144 del 1999:
2000 - 400.000;
- d) Ministero della difesa:
legge n. 549 del 1995:
2000 - 2.000;
- e) Ministero del commercio con l'estero:
legge n. 549 del 1995:
2000 - 10.000;
- f) Ministero per i beni e le attività culturali:
legge n. 163 del 1985:
2000 - 100.000;
- legge n. 549 del 1995;
2000 - 2.000;
- legge n. 534 del 1996:
2000 - 2.000;
- g) Ministero dell'ambiente:
decreto-legge n. 496 del 1993:
2000 - 100.000;
- legge n. 549 del 1995:
2000 - 110.000;
- h) Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:
decreto legislativo n. 204 del 1998:
2000 - 10.000.

35.0.53

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

Respinto**«Art. 35-bis.**

1. All'articolo 13, comma 1, lettera i), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole "lire 850.000" sono sostituite dalle seguenti: "lire 700.000"».

Conseguentemente ridurre il totale degli accantonamenti previsti dalla Tabella C del 50 per cento.

35.0.54

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

**Dichiarato
inammissibile**

«Art. 35-bis.

*(Controversie di risarcimento del danno
per mancato rispetto della normativa a
tutela dell'invalidità da parte di un ente pubblico)*

1. Per le controversie intraprese da invalido civile con una percentuale di invalidità superiore al 45 per cento da cieco o da sordomuto contro la pubblica amministrazione ed aventi ad oggetto il risarcimento del danno derivante, in tutto o in parte, dalla violazione di un diritto connesso allo *status* di invalido, è competente il tribunale in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione ha la residenza l'attore.

2. La domanda relativa alla controversia di risarcimento del danno contro un ente pubblico per mancato rispetto dei diritti derivanti dallo *status* di invalido non è procedibile se non quando siano esauriti i procedimenti prescritti dalle leggi speciali per la composizione in sede amministrativa, o siano, comunque, decorsi sessanta giorni dalla data in cui è stato proposto il ricorso amministrativo. Se il giudice nella prima udienza di discussione rileva l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento amministrativo, sospende il giudizio e fissa all'attore un termine perentorio di sessanta giorni per la presentazione del ricorso in sede amministrativa. Il processo deve essere riassunto, a cura dell'attore, nel termine perentorio di centottanta giorni che decorre dalla cessazione della causa di sospensione.

3. Nelle controversie di risarcimento del danno contro un ente pubblico per mancato rispetto dei diritti derivanti dallo *status* di invalido che richiedano accertamenti tecnici, il giudice nomina uno o più consulenti tecnici scelti negli appositi albi previsti dall'articolo 445 del codice di procedura civile.

4. L'invalido civile, il cieco o il sordomuto soccombente nei giudizi promossi per ottenere il risarcimento del danno contro un ente pubblico per mancato rispetto dei diritti derivanti dallo *status* di invalido non è assoggettato al pagamento di spese, competenze ed onorari a favore dell'ente pubblico convenuto, a meno che la pretesa non sia manifestamente infondata e temeraria».

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2000 - 10.000;
2001 - 10.000;
2002 - 10.000.

35.0.2

PASQUINI

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

**Dichiarato
inammissibile**

«Art. 35-bis.

1. L'indennità di comunicazione erogata ai sordomuti ai sensi della legge 21 novembre 1988, n. 508, come modificata dalla legge 11 ottobre 1990, n. 289, è stabilita in misura pari all'indennità di accompagnamento stabilita in favore dei ciechi civili assoluti, ivi compresi i meccanismi di adeguamento automatico».

35.0.46 VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, COSTA, VENTUCCI, PORCARI

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

Respinto

«Art. 35-bis.

1. I soggetti riconosciuti sordomuti ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381, possono detrarre integralmente dalla dichiarazione annuale dei redditi le spese sostenute per i servizi d'interpretariato».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda l'emendamento 2.0.3.

35.0.44 VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, COSTA, VENTUCCI, PORCARI

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

**Dichiarato
inammissibile**

«Art. 35-bis.

(Gratuito patrocinio in sede civile riconosciuto agli invalidi civili per le cause di risarcimento del danno. Estensione del gratuito patrocinio per i procedimenti di interdizione e di inabilitazione)

1. La condizione di invalidità civile comporta l'insorgere di diritti soggettivi perfetti in capo all'invalido, tutelabili avanti al giudice ordinario.

2. Agli invalidi civili con una percentuale di invalidità superiore al 45 per cento, accertata dalle competenti commissioni mediche, che adiscono l'autorità giudiziaria in sede civile per il risarcimento del danno, si applica il gratuito patrocinio, seguendo il procedimento previsto nella legge 30 luglio 1990, n. 217. Tale gratuito patrocinio prescinde dal reddito dell'interessato, nonchè dal tipo di procedimento, comprendendo, oltre al processo ordinario anche i procedimenti speciali

e cautelari *ante causam*. Pari trattamento è riservato per i procedimenti di interdizione ed inabilitazione, da chiunque intentati».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2000 - 100.000;
2001 - 100.000;
2002 - 100.000.

35.0.4

PASQUINI

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

**Dichiarato
inammissibile**

«Art. 35-bis.

(Disciplina uniforme della legittimazione passiva relativa alle cause di invalidità civile)

1. Per tutte le cause di impugnazione di visita di commissione medica di prima istanza e di commissione di verifica, aventi ad oggetto sia l'accertamento del presupposto sanitario sia la richiesta della provvidenza economica, sono legittimati passivi nel medesimo processo tutti i soggetti interessati, ossia il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e l'INPS, quale ente erogatore della previdenza stessa».

35.0.3

PASQUINI

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

**Dichiarato
inammissibile**

«Art. 35-bis.

(Proroga CIGS)

1. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali il termine di cui all'articolo 81, comma 3, primo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è prorogato al 30 aprile 2000. Al relativo onere si provvede a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236».

35.0.7

POLIDORO, ZILIO

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

**Dichiarato
inammissibile**

«Art. 35-bis.

(Proroga CIGS)

1. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali il termine di cui all'articolo 81, comma 3, primo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è prorogato al 30 aprile 2000. Al relativo onere si provvede a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236».

35.0.20

POLIDORO, ZILIO

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

**Dichiarato
inammissibile**

«Art. 35-bis.

(Proroga CIGS)

1. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali il termine di cui all'articolo 81, comma 3, primo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è prorogato al 30 aprile 2000. Al relativo onere si provvede a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236».

35.0.8

GAMBINI, PASQUINI, POLIDORO

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

**Dichiarato
inammissibile**

«Art. 35-bis.

(Proroga CIGS)

1. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali il termine di cui all'articolo 81, comma 3, primo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è prorogato al 30 aprile 2000. Al relativo onere si provvede a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236».

35.0.21

VEGAS, AZZOLLINI

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

**Dichiarato
inammissibile**

«Art. 35-bis.

(Interventi per il settore metallurgico)

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede, al fine di promuovere lo sviluppo del settore metallurgico privato, di eminente rilevanza strategica industriale, affinché la produzione di cascami del rame sia prettamente indirizzata alle industrie metallurgiche che sfruttano il sistema di elettrorefinazione.».

35.0.11

WILDE, MORO, ROSSI, CASTELLI

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

**Dichiarato
inammissibile**

«Art. 35-bis.

(Interventi per il settore metallurgico)

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge provvede, al fine di promuovere lo sviluppo del settore metallurgico privato - di eminente rilevanza strategica industriale - affinché la produzione di cascami del rame sia prettamente indirizzata alle industrie metallurgiche che sfruttano il sistema di elettrorefinazione.».

35.0.12

WILDE, MORO, ROSSI, CASTELLI

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

**Dichiarato
inammissibile**

«Art. 35-bis.

(Interventi per il settore metallurgico)

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto da emanare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, provvede, al fine di promuovere lo sviluppo del settore metallurgico privato - di eminente rilevanza strategica industriale - in modo tale che il riutilizzo (la raccolta) del rottame e dei residui contenenti rame sia prettamente indirizzato (rivolta) alle industrie metallurgiche che sfruttano il sistema di elettrorefinazione.».

35.0.13

WILDE, MORO, ROSSI, CASTELLI

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

**Dichiarato
inammissibile**

«Art. 35-bis.

(Interventi per il settore metallurgico)

1. Al fine di promuovere lo sviluppo del settore metallurgico privato, di eminente rilevanza strategica industriale, si prevede che la destinazione dei rottami e dei cascami contenenti rame sia prettamente indirizzata alle industrie di produzione che sfruttano il sistema di elettrorefinazione».

35.0.14

WILDE, MORO, ROSSI, CASTELLI

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

**Dichiarato
inammissibile**

«Art. 35-bis.

*(Disposizioni agevolative il settore della metallurgia
e di recupero materiali non ferrosi)*

1. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto da emanare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge provvede, al fine di tutelare l'ambiente attraverso un organico recupero dei materiali non ferrosi e loro leghe ed in particolare il recupero del rame, nonché di incentivare il settore industriale della metallurgia, di rilevanza strategica per l'intero paese, affinché la destinazione dei residui contenenti rame, già identificati con propria tipologia e caratteristiche dal decreto ministeriale 5 febbraio 1998, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1998, sia unicamente prevista in capo a quelle attività di recupero dotate di impianti di elettrorefinazione».

35.0.15

WILDE, MORO, ROSSI, CASTELLI

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

**Dichiarato
inammissibile**

«Art. 35-bis.

*(Disposizioni agevolative il settore della metallurgia
e di recupero materiali non ferrosi)*

1. Al fine di incentivare il recupero del rame ottenuto dall'attività di elettrorefinazione dei rottami, e il settore industriale della metallurgia, è soppressa la tipologia di rifiuto [170401] di cui al punto 3.2 del suballegato 1 dell'allegato 1 al decreto ministeriale 5 febbraio 1998, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1998. La citata tipologia [170401] è inserita, in ultimo, al punto 4.3 del suballegato 1 dell'allegato 1 di cui al medesimo decreto ministeriale 5 febbraio 1998. Al punto 4.3.3, dello stesso suballegato 1 dell'allegato 1 di cui al decreto ministeriale 5 febbraio 1998 dopo le parole: "solforico [R5]", sono aggiunte le seguenti: "purchè dotati di elettrorefinazione"».

35.0.16

WILDE, MORO, ROSSI, CASTELLI

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

**Dichiarato
inammissibile**

«Art. 35-bis.

*(Disposizioni agevolative il settore della metallurgia
e di recupero materiali non ferrosi)*

1. Al fine di incentivare il settore metallurgico attraverso un organico recupero dei materiali non ferrosi e loro leghe ed in particolare il recupero del rame ottenuto dall'attività di elettrorefinazione dei rottami, è soppressa la tipologia di rifiuto [170401] di cui al punto 3.2 del suballegato 1 dell'allegato 1 al decreto ministeriale 5 febbraio 1998, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1998. La citata tipologia [170401] è inserita, in ultimo, al punto 4.3 del suballegato 1 dell'allegato 1 di cui al medesimo decreto ministeriale 5 febbraio 1998. Ai punti 4.3.3, 5.10.3, 5.11.3, 5.12.3 dello stesso suballegato 1 dell'allegato 1 di cui al decreto ministeriale 5 febbraio 1998 sono aggiunte le seguenti parole: "purchè dotati di elettrorefinazione".

35.0.17

WILDE, MORO, ROSSI, CASTELLI

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

**Dichiarato
inammissibile**

«Art. 35-bis.

(Interventi urgenti per il settore agricolo)

1. Per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, le disposizioni di cui agli articoli 11, 12 e 52 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2000.

2. I termini di cui all'articolo 4, comma 14 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, sono prorogati al 31 dicembre 2001».

35.0.19

BIANCO

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

**Dichiarato
inammissibile**

«Art. 35-bis.

(Incentivi per le aree depresse)

1. Fino all'entrata in vigore della nuova regolamentazione in materia di aiuti alle imprese, definite in relazione alle indicazioni del Quadro Comunitario di sostegno per il periodo 2000-2006, sono confermati i benefici di cui all'articolo 7 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 5 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per le aree di cui alla decisione della Commissione delle Comunità europee n. 836 del 1997, confermata con decisione n. SG (97) D/4949 del 30 giugno 1997».

35.0.9

VISERTA Costantini, POLIDORO, STANISCIÀ

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

Respinto

«Art. 35-bis.

1. All'articolo 5, trentacinquesimo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, e successive modificazioni, dopo le parole: "Gli autoveicoli ed i motocicli" sono soppresse le parole da: "d'interesse storico" fino a: "Alfa Romeo"; è aggiunto in fine il seguente periodo: "I possessori di autoveicoli e motocicli di cui al comma precedente sono tenuti al pagamento di una tassa fissa annua, rispettivamente di lire centomila e lire cinquantamila".

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 2000;

2001: - 2000;

2002: - 2000.

35.0.24

MORO, TIRELLI

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

Respinto

«Art. 35-bis.

(Disposizioni in materia di svalutazione dei crediti ed accantonamenti per rischi su crediti)

1. All'articolo 71 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è apportata la seguente modifica: "nel comma 3, primo periodo, tra le parole: "ad esse collegate" e "sono deducibili" sono inserite le seguenti: "ed i crediti non garantiti vantati verso banche residenti nei Paesi non appartenenti all'OCSE, esclusi quelli che hanno concluso speciali accordi di prestito con il Fondo monetario internazionale e sono associati agli accordi generali di prestito nel Fondo, nonchè nei Paesi appartenenti all'OCSE che abbiano ristrutturato il proprio debito estero negli ultimi cinque anni".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta per il quale il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge; relativamente ai crediti ivi considerati, il limite dello 0,50 per cento previsto dal citato comma 3 dell'articolo 71 è commisurato al valore di bilancio dei crediti stessi aumentato delle svalutazioni non dedotte nei periodi d'imposta precedenti».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda l'emendamento 3.57.

35.0.25

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

Respinto

«Art. 35-bis.

1. In deroga a quanto previsto dalla legge 27 ottobre 1993, n. 432, e successive modificazioni, il 50 per cento dei proventi realizzati nel periodo 2000-2001 con la vendita di partecipazioni dello Stato sono impiegati per la parte eccedente il risparmio prevedibile per l'utilizzo di riduzione del debito pubblico per finanziare un piano di investimenti in opere pubbliche definito dal Governo entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Entro il 31 dicembre 2001 devono essere cedute tutte le partecipazioni dello Stato in società per azioni».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda l'emendamento 2.0.3.

35.0.26

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

**Dichiarato
inammissibile**

«Art. 35-bis.

(Zone pilota)

1. Al fine di incrementare lo sviluppo economico e sociale e l'occupazione nelle aree depresse, di crisi e di declino industriale, in ogni regione possono essere istituite una o più zone pilota nelle quali è sperimentalmente sospesa, per tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per le nuove iniziative imprenditoriali, la normativa statale in materia di collocamento, di durata della prestazione lavorativa, di retribuzione, di cassa integrazione guadagni e di licenziamento, dandosi luogo, in sostituzione di essa, ad accordi tra le parti.

2. I redditi delle nuove imprese ubicate nelle zone pilota e delle nuove iniziative di ampliamento, riattivazione, ricostruzione ed ammodernamento di imprese esistenti, possono essere assoggettati, se distintamente contabilizzati dalle imprese che svolgono l'attività produttiva, ad imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone

fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche in misura pari al 5 per cento.

3. Gli utili dichiarati dalle società, dagli enti commerciali e dalle imprese in contabilità ordinaria, direttamente investiti nella costruzione, ampliamento, riattivazione o ammodernamento di impianti industriali nella zona pilota entro il terzo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge non concorrono a formare il reddito per la parte non eccedente il 25 per cento del loro ammontare e comunque fino a concorrenza del costo delle opere e degli impianti.

4. L'imposta regionale sulle attività produttive è, nelle medesime zone, ridotta alla metà nei confronti dei soggetti che vi hanno sede o che vi svolgono attività principale.

5. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo, valutate in lire 200 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 2000, all'uopo riducendo l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000 e gli anni successivi. Il predetto importo è iscritto ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle finanze per il successivo riversamento agli appropriati capitoli dell'entrata. Con provvedimenti legislativi di variazione di bilancio, gli eventuali miglioramenti del saldo netto da finanziare derivanti negli anni 2000 e successivi dalle maggiori entrate accertate in connessione con le maggiori vendite realizzate per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo potranno, in deroga alla vigente normativa contabile, essere acquisiti a reintegrazione del predetto accantonamento. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

35.0.28

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

**Dichiarato
inammissibile**

«Art. 35-bis.

1. L'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 è abrogato con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2001.

2. Con riferimento all'anno 2000 il Presidente del Consiglio dei ministri presenta al Parlamento una dettagliata relazione con motivata indicazione, programmazione e destinazione delle spese sostenute».

35.0.29

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

Respinto

«Art. 35-bis.

1. L'imposta di bollo, disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1992, n. 642, e successive modificazioni, è soppressa a decorrere dal 1° gennaio 2002.

2. Con regolamento da adottare a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministero delle finanze è disposta l'abrogazione delle norme comunque disciplinanti l'imposta in oggetto o che alla medesima fanno riferimento e vengono disposte le necessarie norme di coordinamento.

3. All'onere si fa fronte con l'aumento proporzionale dell'aliquota dell'imposta sui giochi e le scommesse, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, da determinare con decreto del Ministro delle finanze».

35.0.30

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

**Dichiarato
inammissibile**

«Art. 35-bis.

1. Per i nuovi assunti ad esclusione di quelli in sostituzione di precedenti lavoratori licenziati o dimessisi nel triennio precedente, le imprese hanno facoltà di stipulare contratti di lavoro a tempo determinato. In ogni caso il contratto si intende prorogato di diritto per un ugual termine in caso di mancata disdetta entro sei mesi dalla data di scadenza».

35.0.31

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, COSTA, VENTUCCI

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

**Dichiarato
inammissibile**

«Art. 35-bis.

1. Per le opere pubbliche da realizzarsi con il metodo della finanza di progetto, l'individuazione del concessionario equivale alla dichiarazione di pubblica utilità dell'opera stessa e sostituisce i permessi e le azioni di competenza degli enti titolari».

35.0.32

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, COSTA, VENTUCCI

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

**Dichiarato
inammissibile**

«Art. 35-bis.

1. All'articolo 39 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono aggiunti i seguenti commi:

“1-bis. Per fruire delle agevolazioni previste dall'articolo 2, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, e dell'articolo 8, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, i soggetti, riconosciuti ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, attestano, altresì, mediante l'autocertificazione, di cui al comma 1, la necessità dei sussidi tecnici ed informatici prescelti, rivolti a facilitare la loro autosufficienza ed integrazione sociale”.

“1-ter. L'autocertificazione, di cui al presente articolo, si intende sostitutiva delle prescrizioni medico-specialistiche richieste dalle disposizioni normative vigenti”».

35.0.33

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, COSTA, VENTUCCI

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

Respinto

«Art. 35-bis.

1. Al comma 1 dell'articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le parole: “lire duecentomila” sono sostituite dalle seguenti: “lire cinquecentomila” e le parole: “lire trecentomila” sono sostituite dalla seguente: “seicentomila”.

Conseguentemente all'articolo 7, aumentare le accise sugli olii emulsionati fino a copertura del maggior onere previsto».

35.0.23

NAPOLI Roberto, MUNDI, LAURIA Baldassare, CIMMINO, NAVA, CIRAMI, CORTELLONI, DI BENEDETTO, FIRRARELLO, LOIERO, MISSERVILLE

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

**Dichiarato
inammissibile**

«Art. 35-bis.

1. Al comma 5 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, al terzo periodo, le parole: «nell'anno 1999» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 1999 e 2000».

35.0.10

VISERTA Costantini, POLIDORO, STANISCIÀ

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

**Dichiarato
inammissibile**

«Art. 35-bis.

1. Il termine di cui all'articolo 48, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, fissato al 31 dicembre 1999, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2000».

35.0.40

MINARDO

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

Respinto

«Art. 35-bis.

1. Il secondo periodo del comma 16 dell'articolo 59 della legge 30 dicembre 1997, n. 449, è abrogato, fermi restando gli aumenti di aliquota che abbiano decorrenza anteriore al 1° gennaio 2000.

2. Ai fini della copertura dell'onere derivante dal comma 1, il Ministro delle finanze, con propri decreti, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, deve provvedere, almeno ogni due anni, alla conseguente variazione delle aliquote e delle tariffe di cui all'articolo 2, commi 151, 152 e 153, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni».

35.0.22

NAPOLI Roberto, MUNDI LAURIA Baldassare, CIMMINO, NAVA, CIRAMI, CORTELLONI, DI BENEDETTO, FIRRARELLO, LOIERO, MISSERVILLE

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

**Dichiarato
inammissibile**

«Art. 35-bis.

1. Il personale avente l'età inferiore a 32 anni può essere assunto con contratto di lavoro a tempo determinato o avente modalità delle prestazioni di durata diversa rispetto a quella ordinaria, senza limiti numerici e in deroga ad ogni altra norma».

35.0.34

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

Respinto

«Art. 35-bis.

1. I redditi da lavoro dipendente o autonomo sono cumulabili, in deroga a qualsiasi altra disposizione, con i redditi da pensione, per il loro intero ammontare».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda l'emendamento 2.0.3.

35.0.35 VEGAS, MANTICA, TAROLLI, AZZOLLINI, D'ALÌ, COSTA, VENTUCCI

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Premio di assunzione)

1. Alle società ed enti privati, alle imprese e agli esercenti arti e professioni che incrementano la base occupazionale dei dipendenti, assumendo lavoratori collocati in cassa integrazione o in mobilità, apprendisti o lavoratori assunti con contratto di formazione-lavoro, lavoratori che fruiscono di integrazione salariale se non in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia o anzianità soggetti disoccupati ai sensi dell'articolo 25, comma 5, lettere a) e b), della legge 23 luglio 1991, n. 223, e soggetti handicappati individuati dall'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, compete un credito d'imposta che non concorre alla formazione del reddito imponibile e vale ai fini del versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto e delle ritenute operate alla fonte.

2. Il credito d'imposta è pari al 25 per cento dei redditi da lavoro dipendente corrisposti ai soggetti di cui al comma 1, assunti in aggiunta rispetto al numero dei dipendenti esistente alla data di entrata in vigore della presente legge, e spetta limitatamente ai periodi retributivi in relazione ai quali tale incremento occupazionale si verifica. Ai fini di tale calcolo non concorre la parte di reddito, ragguagliato al periodo di lavoro nell'anno, che eccede i 30 milioni di lire per dipendente.

3. Il credito d'imposta compete per il periodo d'imposta in corso alla data dell'assunzione e per i due periodi successivi.

4. Il credito d'imposta non utilizzato alla data di chiusura del periodo d'imposta in cui è maturato può essere utilizzato in diminuzione dei versamenti di ritenute e di versamenti d'imposte dovuti successivamente a tale data.

**Dichiarato
inammissibile
limitatamente
all'ultimo
capoverso.
Respinta la
parte rimanente**

5. Il credito d'imposta non spetta per le assunzioni di soggetti che sono stati licenziati o posti in cassa integrazione dal precedente datore di lavoro al fine di consentire a chi effettua l'assunzione di fruire del credito d'imposta stesso.

6. Il predetto importo è iscritto ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle finanze per il successivo riversamento agli appropriati capitoli dell'entrata. Con provvedimenti legislativi di variazione di bilancio, gli eventuali miglioramenti del saldo netto da finanziare derivanti negli anni 1999 e successivi dalle maggiori entrate accertate in connessione con le maggiori vendite realizzate per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo potranno, in deroga alla vigente normativa contabile, essere acquisiti a reintegrazione del predetto accantonamento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda l'emendamento 3.57».

35.0.36 VEGAS, MANTICA, TAROLLI, AZZOLLINI, D'ALÌ, COSTA, VENTUCCI, CURTO PEDRIZZI

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

Respinto

«Art. 35-bis.

1. In alternativa all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro il datore di lavoro può sottoscrivere apposita polizza assicurativa presso qualsiasi ente o istituto, a condizione che le prestazioni a favore del lavoratore in caso di infortunio o malattie professionali siano non inferiori a quella prevista dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni. In tal caso all'INAIL non è dovuto alcun contributo e l'istituto non è tenuto a corrispondere nessuna prestazione».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda l'emendamento 3.57».

35.0.37 VEGAS, MANTICA, TAROLLI, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, CURTO, PEDRIZZI

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

Respinto

«Art. 35-bis.

1. Per i lavoratori nuovi assunti per l'anno 2000, a condizione che non sostituiscano precedenti lavoratori e che risulti incrementato il nu-

mero degli occupati complessivi da parte del rispettivo datore di lavoro, è concesso lo sgravio dei contributi previdenziali per un periodo di almeno tre anni entro un limite massimo di lire 2.000 miliardi annue».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero delle Finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2000: - 2.000.000;

2001: - 2.000.000;

2002: - 2.000.000

35.0.38 VEGAS, MANTICA, TAROLLI, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, CURTO, PEDRIZZI

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

Respinto

«Art. 35-bis.

1. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2000, i soggetti di imposta con figlio convivente e a carico hanno diritto, indipendentemente dall'età del figlio, ad una detrazione di imposta pari al 10 per cento dell'imposta del reddito delle persone fisiche dovuta per ogni periodo di imposta in cui il figlio sia a carico. Nel caso di più figli, la detrazione è elevata al 15 per cento. Tale detrazione è ridotta proporzionalmente nel caso in cui il figlio non risulti a carico per l'intero anno. Nel caso in cui sia posto a carico di ciascun coniuge, la detrazione spetta in misura proporzionale».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda l'emendamento 3.57.

35.0.39 VEGAS, MANTICA, TAROLLI, AZZOLLINI, D'ALÌ, COSTA, VENTUCCI, CURTO, PEDRIZZI

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

Respinto

«Art. 35-bis.

1. I soggetti che svolgono, esclusivamente o congiuntamente ad altre attività di lavoro dipendente, attività lavorative dipendenti di carattere minore con retribuzione non superiore a lire 500.000 mensili, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e da tutti i contributi di assistenza e previdenza sociale.

2. Restano fermi i premi e i contributi, da parte dei datori di lavoro, relativi all'assistenza sul lavoro e alle malattie professionali.

3. I soggetti che svolgono più attività lavorative dipendenti di carattere minore sono in ogni caso soggetti all'obbligo fiscale e contributivo per la parte eccedente il reddito di lire 500.000».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda l'emendamento 3.57.

35.0.41 VEGAS, MANTICA, TAROLLI, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI,
COSTA, CURTO, PEDRIZZI

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

Respinto

«Art. 35-bis.

1. Il beneficio della esenzione del pagamento della tassa automobilistica erariale e regionale è esteso ai motoveicoli e agli autoveicoli ad uso privato dei soggetti minorati dell'udito e della parola, di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 381, e all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, esenzione già prevista dall'articolo 8, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per i motoveicoli e gli autoveicoli necessari alla locomozione dei soggetti con ridotte o impedito capacità motorie».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda l'emendamento 3.57.

35.0.43 VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, COSTA, VENTUCCI, PORCARI

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

**Dichiarato
inammissibile**

«Art. 35-bis.

1. Il beneficio di quattro mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di servizio prestato presso le pubbliche amministrazioni o aziende private, utile ai soli fini pensionistici e dell'anzianità contributiva, già riconosciuto, ai fini del diritto alla pensione, ai lavoratori privi della vista, dall'articolo 2 della legge 28 marzo 1991, n. 120, è esteso ai soggetti riconosciuti sordomuti ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381».

35.0.45 VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, COSTA, VENTUCCI, PORCARI

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

Respinto

«Art. 35-bis.

1. Il beneficio della riduzione dell'IVA nella misura del 4 per cento per l'acquisto di autovetture equipaggiate con particolari dispositivi per rendere più agevole e sicura la guida, è esteso ai soggetti riconosciuti sordomuti ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381, nella stessa misura».

35.0.47 VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, COSTA, VENTUCCI, PORCARI

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

Respinto

«Art. 35-bis.

1. L'aliquota IVA per le forniture di gas e telefono è fissata nella misura del 10 per cento».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda l'emendamento 3.57.

35.0.48 VEGAS, MANTICA, TAROLLI, AZZOLLINI, D'ALÌ, COSTA, VENTUCCI

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

Respinto

«Art. 35-bis.

1. Il titolo I della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive modificazioni, è abrogato».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 48.000;

2001: - 48.000;

2002: - 48.000.

35.0.49

LAURO

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

Respinto

«Art. 35-bis.

1. Al comma 1 dell'articolo 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, le parole: "con l'aliquota del 19 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "con le aliquote del 7 per cento".

2. Al terzo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 446, le parole: "una aliquota media prevista dell'imposta inferiore al 27 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "una aliquota media dell'imposta inferiore al 20 per cento"».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda l'emendamento 3.57.

35.0.50

AZZOLLINI, VEGAS

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

Respinto

«Art. 35-bis.

(Riduzione delle aliquote impositive)

1. L'IRPEF si applica in ragione di due aliquote, rispettivamente del 20 per cento e del 33 per cento.

2. Il Governo è delegato a determinare con appositi provvedimenti, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i volumi di imponibile su cui insistono le due aliquote, prevedendo in ogni caso che l'aliquota più elevata non si può applicare ai redditi inferiori a lire 35 milioni annue, con previsione di un abbattimento alla base per minimo vitale e di un volume complessivo per oneri deducibili non superiore a lire 10 milioni annue. Nessun limite è previsto per le deduzioni di spese mediche e sociali individuate e documentate.

3. L'aliquota dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche è fissata nella misura del 33 per cento.

4. I trasferimenti correnti a qualsiasi titolo destinati ad imprese pubbliche sono soppressi, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica emana apposita direttiva per gli amministratori e le assemblee di dette società, al fine di rideterminare la misura dei compensi degli amministratori stessi entro i limiti del 50 per cento delle somme percepite nell'anno 1998.

5. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per l'anno 2000 e successivi sono ridotti di complessive lire 10.000 miliardi, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa».

Conseguentemente, ridurre il valore degli accantonamenti previsti dalla Tabella C del 50 per cento.

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda l'emendamento 3.57.

35.0.51 VEGAS, MANTICA, TAROLLI, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, CURTO, PEDRIZZI, GRILLO

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

Respinto

«Art. 35-bis.

(Disposizioni a favore di soggetti portatori di handicap)

1. I commi 2, 4 e 7 dell'articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono sostituiti dai seguenti:

“2. Per i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche possessori di reddito, la detrazione di cui al comma 1 spetta al possessore di reddito di cui risultano a carico”;

“4. Gli atti di natura traslativa o dichiarativa aventi per oggetto i motoveicoli e gli autoveicoli di cui ai commi 1, 2 e 3 sono esenti dal pagamento dell'imposta erariale di trascrizione, dell'addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione e dell'imposta di registro”;

“7. Il pagamento della tassa automobilistica erariale e regionale non è dovuto con riferimento ai motoveicoli e agli autoveicoli di cui ai commi 1, 2 e 3”».

Conseguentemente alla tabella A, Ministero delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 40.000;
2001: - 40.000;
2002: - 40.000».

35.0.57

PASQUINI

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

**Dichiarato
inammissibile**

«Art. 35-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000, è concessa la deduzione dal reddito imponibile, a titolo di agevolazioni economiche dirette al sostegno dei nuclei familiari, con reddito complessivo lordo annuo fino a lire

170 milioni, degli oneri sostenuti per i figli legittimi o legittimati, naturali o adottivi, se conviventi con il contribuente, relativi a:

a) alimenti per l'infanzia, fino ad un importo annuo di lire 5.000.000, per ciascun figlio, nei primi tre anni di vita;

b) articoli igienico-sanitari per l'infanzia, fino ad un importo annuo di lire 5.000.000, per ciascun figlio, nei primi tre anni di vita».

All'onere complessivamente derivante dall'attuazione del presente comma, a decorrere dal 2000, si provvede, fino al concorrere dell'onere, mediante accantonamento, nella tabella A, alla voce: Ministero delle finanze.

35.0.18

MORO, STIFFONI

Art. 36.

Al comma 1, lettera a), sostituire il primo periodo con il seguente: «per la prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 139, e all'articolo 3, primo comma, lettere b), e), f), g), h) e i) della legge 29 novembre 1984, n. 798, e successive modificazioni, sono autorizzati, con le medesime modalità di ripartizione di cui alla legge 3 agosto 1998, n. 295, e nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 6-bis del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206, limiti di impegno quindicennali rispettivamente di lire 50 miliardi nel 2000, di lire 50 miliardi dall'anno 2001 e di lire 50 miliardi dall'anno 2002».

**Dichiarato
inammissibile**

Conseguentemente, alla tabella B, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 100.000;
2001: - 87.500;
2002: - 50.000.

36.49

SARTO

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «alla legge 5 febbraio 1992, n. 139,» *aggiungere le seguenti:* «e all'articolo 3, primo comma, lettere b), e), f), g), h) ed i) della legge 29 novembre 1984, n. 798, e successive modificazioni».

Respinto**36.50**

SARTO

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «alla legge 5 febbraio 1992, n. 139,» *aggiungere le seguenti:* «e all'articolo 3, primo comma, della legge 29 novembre 1984, n. 798, e successive modificazioni,».

Respinto**36.52**

SARTO

Al comma 1, lettera a), dopo il primo periodo, inserire il seguente: «La quota di lire 500 milioni a valere sul limite di impegno relativo all'anno 2001 è destinata alla Procuratoria di San Marco per gli interventi di propria competenza».

**Dichiarato
inammissibile****36.55**

D'URSO

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «sono autorizzati, con le medesime modalità di ripartizione di cui alla legge 3 agosto 1998, n. 295, limiti di impegno quindicennali rispettivamente» inserire le seguenti: «di lire 50 miliardi dall'anno 2000,».

**Dichiarato
inammissibile**

Conseguentemente, alla tabella B, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare la seguente variazione:

2000: - 50.000.

36.1

LAURO

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «rispettivamente di lire» aggiungere le seguenti: «50 miliardi nel 2000, di lire».

**Dichiarato
inammissibile**

Conseguentemente, alla tabella B, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 100.000;

2001: - 87.500;

2002: - 50.000.

36.44

SARTO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «di lire 50 miliardi dall'anno 2001 e lire 50 miliardi dall'anno 2002» con le seguenti: «di lire 100 miliardi dall'anno 2000, lire 80 miliardi dall'anno 2001 e lire 80 miliardi dall'anno 2002».

Respinto

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda la compensazione numero 2 dell'emendamento 2.4.

36.35 DANIELI, BORNACIN, MANTICA, MACERATINI, CURTO, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «di cui alla legge 3 agosto 1998, n. 295,» aggiungere le seguenti: «e nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 6-bis del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206».

**Dichiarato
inammissibile**

36.51

SARTO

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «e di lire 150 miliardi dall'anno 2001» con le seguenti: «, lire 200 miliardi dall'anno 2001 e lire 50 miliardi dall'anno 2002».

Respinto

Conseguentemente, sopprimere la lettera c).

Per la copertura dell'onere, si veda la compensazione numero 2 dell'emendamento 2.4.

36.36 PALOMBO, PELLICINI, MANTICA, MACERATINI, CURTO, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: « Fermi restando i limiti di impegno annuali, nel periodo di operatività del finanziamento potranno essere assunti impegni anche di durata inferiore al novennio. In tal caso le somme non utilizzate, riferite agli esercizi successivi, potranno essere finalizzati ad ulteriori programmi».

**Dichiarato
inammissibile**

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda la compensazione numero 1 dell'emendamento 2.4.

36.37 PALOMBO, PELLICINI, MANTICA, VEGAS, TAROLLI, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, CURTO, PEDRIZZI

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «50 miliardi» con le seguenti: «40 miliardi».

Respinto

Conseguentemente, al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

«m-bis) per la prosecuzione degli interventi infrastrutturali di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 3 agosto 1998, n. 315, sono autorizzati limiti d'impegno quindicennali di lire 10 miliardi dall'anno 2001».

36.41 PERUZZOTTI, MORO

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «; per la prosecuzione degli interventi relativi al rinnovo degli autobus, previsti dall'articolo 2, comma 5, della legge 18 giugno 1998, n. 194, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 100 miliardi dall'anno 2001 e di lire 180 miliardi dall'anno 2002».

**Dichiarato
inammissibile**

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2001: - 100.000;
2002: - 180.000.

36.54 GRILLO, VENTUCCI

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «50 miliardi dall'anno 2001 e lire 50 miliardi dall'anno 2002» con le seguenti: «35 miliardi dall'anno 2001 e lire 35 miliardi dall'anno 2002». **Respinto**

Conseguentemente, al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 9 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, in materia di trasporto rapido di massa, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 15 miliardi dall'anno 2001 e lire 15 miliardi dall'anno 2002, destinati alla tranvia Bergamo - S. Antonio - Bergamo - Torre Boldone;».

36.43

CASTELLI, MORO

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

Respinto

«c-bis) per la realizzazione di studi di fattibilità di una rete multimodale sul tracciato della dismessa tratta ferroviaria Melito-Vibo Valentia delle ferrovie calabro-lucane è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per l'anno 2000;».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «1.000 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001» con le seguenti: «995 miliardi per l'anno 2000 e 1.000 miliardi per l'anno 2001».

36.59

DI PIETRO, MAZZUCA POGGIOLINI

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

Respinto**36.58**

SEMENZATO

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «50 miliardi dall'anno 2001 e lire 50 miliardi dall'anno 2002» con le seguenti: «44 miliardi dall'anno 2001 e lire 43 miliardi dall'anno 2002». **Respinto**

Conseguentemente, al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

«*m-bis*) per la prosecuzione degli interventi per la realizzazione di nuove piste ciclabili, parcheggi e attrezzature di scambio con la ferrovia e il trasporto pubblico, itinerari urbani e turistici, previsti dai piani di cui all'articolo 2 della legge 19 ottobre 1998, n. 366, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 6 miliardi dall'anno 2001 e di lire 7 miliardi dall'anno 2002».

36.45 SARTO, RIPAMONTI, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTI, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, SEMENZATO

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«*e-bis*) la realizzazione della tratta autostradale direttissima Milano-Brescia è autorizzata in regime di concessione per la progettazione, costruzione e gestione, con risorse totalmente a carico del concessionario o del promotore; i candidati per l'affidamento della concessione, ivi compresi i promotori, i quali negli ultimi cinque anni devono avere svolto attività di gestione di una tratta autostradale, possono associarsi o consorziarsi con enti finanziatori e con i soggetti di cui agli articoli 10 e 17, comma 1, lettera *f*), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni; se il concessionario esegue direttamente i lavori oggetto della concessione deve possedere i requisiti di cui agli articoli 8 e 9 della legge 11 febbraio 1994, n. 104. La costruzione deve assicurare il massimo riutilizzo dei sedimi stradali esistenti e dei corridoi previsti dagli strumenti urbanistici nonché il massimo servizio al traffico locale per assicurare la massima compatibilità dell'opera con i territori attraversati».

36.60 OCCHIPINTI, MAZZUCA POGGIOLINI

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«*e-bis*) per il completamento degli interventi di viabilità d'interesse della Val d'Agri, previsti nel Protocollo d'intesa tra il Presidente del Consiglio dei ministri e il presidente della Giunta regionale di Basilicata del 7 ottobre 1998, in forza del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, è autorizzato il limite di impegno quindicennale di lire 30 miliardi dall'anno 2000;».

**Dichiarato
inammissibile**

Ritirato

Conseguentemente, nella tabella B, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (limiti di impegno), apportare le seguenti variazioni:

2000: - 7.000;
2001: - 7.000;
2002: - 7.000.

Inoltre, nella medesima tabella B, Ministero dei trasporti e della navigazione (limiti di impegno), apportare le seguenti variazioni:

2000: - 23.000;
2001: - 23.000;
2002: - 23.000.

36.101

MONTAGNINO, MICELE

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: «30 miliardi dall'anno 2000» con le seguenti: «60 miliardi dall'anno 2000». **Respinto**

Conseguentemente, alla tabella B, Ministero dei lavori pubblici (limiti di impegno a favore di soggetti non statali), apportare la seguente variazione:

2001: - 30.000.

36.9

VEGAS, MANFREDI

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

Respinto

«i-bis) per l'avvio delle attività volte alla realizzazione di una nuova trasversale ferroviaria dalla pianura padana al Vallese (CH) - Aosta Martigny, inserita nella rete europea ad alta velocità, è autorizzato il limite di impegno quindicennale di 20 miliardi a decorrere dall'anno 2001;».

Conseguentemente, alla tabella B, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (limiti di impegno), apportare le seguenti variazioni:

2001: - 27.000;
2002: - 20.000.

36.53

DONDEYNAZ

Al comma 1, lettera i), sostituire le parole: «50 miliardi dall'anno 2001 e di lire 50 miliardi dall'anno 2002» con le seguenti: «30 miliardi dall'anno 2001 e di lire 30 miliardi dall'anno 2002». **Respinto**

Conseguentemente, al comma 1, dopo la lettera i), inserire la seguente:

«i-bis) per la realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 11 della legge 30 novembre 1998, n. 413, per il risanamento del sistema idroviario padano-veneto, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 20 miliardi dall'anno 2001 e di lire 20 miliardi dall'anno 2002;».

36.42

CASTELLI, MORO

Alla lettera l), sostituire le parole: «di lire 50 miliardi dall'anno 2001» con le seguenti: «di lire 1 miliardo dall'anno 2000 e di lire 51 miliardi dall'anno 2001». **Dichiarato inammissibile**

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 1.000;
2001: - 2.000;
2002: - 2.000.

36.57

BRIGNONE, MANIS, GUBERT, LOMBARDI SATRIANI, DI PIETRO, RESCAGLIO, MONTICONE, MASULLO, DONDEYNAZ

Al comma 1, dopo la lettera l), inserire la seguente:

«l-bis) per le finalità di cui all'articolo 3 della legge 30 luglio 1998, n. 281, è riconosciuto alle associazioni dei consumatori inserite nell'elenco previsto dall'articolo 5 della medesima legge un contributo *una tantum* di lire 13 miliardi per l'anno 2000. Il fondo è ripartito paritariamente tra tutti gli aventi diritto. Il contributo è iscritto dalle associazioni in apposita posta di bilancio ed è ogni anno analiticamente rendicontato al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Salve ulteriori azioni civili e penali, l'uso improprio del fondo comporta la decadenza dall'elenco di cui all'articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281;».

Dichiarato inammissibile

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «1.000 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001» con le seguenti: «987 miliardi per l'anno 2000 e 1.000 miliardi per l'anno 2001».

36.62

DI PIETRO, MAZZUCA POGGIOLINI

Al comma 1, lettera m), dopo le parole: «interventi di sicurezza stradale» inserire le seguenti: «su tutto il territorio nazionale».

**Dichiarato
inammissibile**

Conseguentemente, per la copertura degli oneri, si veda la compensazione numero 2 dell'emendamento 2.4.

36.38 MANTICA, VEGAS, TAROLLI, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI,
COSTA, CURTO, PEDRIZZI

Alla tabella B, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni ():*

2001: + 2.000;
2002: + 2.000.

Ritirato

Conseguentemente, all'articolo 36, comma 1, lettera m), sostituire le parole: «di 40 miliardi dall'anno 2001 e di lire 40 miliardi dall'anno 2002» con le seguenti: «di lire 38 miliardi dall'anno 2001 e di lire 38 miliardi dall'anno 2002».

(*) Con finalizzazione al Progetto Restauro Italia - Ufficio Roma Capitale.

36.1003

IL RELATORE

Al comma 1, lettera m), dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Una quota del 15 per cento di tale somma è comunque destinata al finanziamento degli interventi di sicurezza stradale realizzati da parte di comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti».

**Dichiarato
inammissibile**

36.8 VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

All'emendamento 36.1004, dopo le parole: «Aosta-Martigny» inserire le seguenti: «nonchè per la realizzazione in concessione per la progettazione e la costruzione, finalizzate all'accrescimento del livello di sicurezza dei trasporti autostradali e al contenimento dei fenomeni di concentrazione dell'inquinamento atmosferico nelle zone densamente popolate, nonché della relativa gestione, con risorse totalmente o prevalentemente a carico del concessionario o del promotore, della tratta autostradale Milano-Brescia, al fine di collegare il nuovo sistema tangenziale ovest di Brescia, innestandosi sulla strada provinciale 19, con il nuovo sistema tangenziale est di Milano, compreso tra la strada provinciale 103 "Cassanese" e la strada statale 415 "Paullese".

Ritirato

36.1004/1

VEGAS, TRAVAGLIA, LAURO

Al comma 1, dopo la lettera i), inserire la seguente:

Ritirato

«i-bis) per lo studio di fattibilità sulla realizzazione della nuova trasversale ferroviaria dalla pianura padana al Vallese (CH) - Aosta Martigny - è autorizzata la spesa di lire 2,5 miliardi nel 2000 e nel 2001».

Conseguentemente, nella tabella D, legge n. 448 del 1998 - articolo 50, comma 1, sono corrispondentemente ridotti gli importi previsti per gli stessi anni.

36.1004

IL RELATORE

Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

**Dichiarato
inammissibile**

«m-bis) per la realizzazione degli interventi di raddoppio della strada statale Ragusa-Catania, di cui all'articolo 11 della legge 17 maggio 1999, n. 144, sono autorizzati limiti di impegno decennale di lire 20 miliardi dall'anno 2000, di lire 20 miliardi dall'anno 2001 e di lire 20 miliardi dall'anno 2002».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2000: - 20.000;
2001: - 20.000;
2002: - 20.000.

36.2

MINARDO

Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

**Dichiarato
inammissibile**

«m-bis) il sede di dichiarazione del reddito ai fini dell'IRPEF è prevista una opzione pari all'1 per mille a favore della ricerca scientifica».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2000 - 400.000;
2001 - 300.000;
2002 - 100.000.

36.7

TONIOLLI, ASCIUTTI

Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

«m-bis) per la realizzazione degli interventi diretti al miglioramento dei servizi offerti agli ospiti delle residenze sanitarie assistenziali sono stanziati 25 miliardi per il rifinanziamento della legge regionale del Veneto n. 1203/96».

Conseguentemente, alla tabella D, Decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997: Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione: - Art. 3 Contribuiti per spese pubbliche nei comuni di Napoli e Palermo...», apportare la seguente variazione:

2000 - 25.000.

36.11

GASPERINI

**Dichiarato
inammissibile**

Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

«m-bis) per la realizzazione degli interventi diretti all'abbattimento delle barriere architettoniche, di cui all'articolo 9 della legge 9 gennaio 1989, n. 13, e successive modificazioni, sono stanziati 10 miliardi per il rifinanziamento della legge regionale del Veneto 30 agosto 1993, n. 41».

Conseguentemente, alla tabella D, Decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997: Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione: - Art. 3 Contribuiti per spese pubbliche nei comuni di Napoli e Palermo...», apportare la seguente variazione:

2000 - 10.000.

36.12

GASPERINI

**Dichiarato
inammissibile**

Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

«m-bis) per la realizzazione della salvaguardia delle piccole scuole di montagna e dell'altopiano di Asiago "sette Comuni", sono stanziati 10 miliardi per garantire la sopravvivenza del tessuto sociale e culturale della comunità montane».

Conseguentemente, alla tabella D, Decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997 Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione: - Art. 3 Contribuiti per spese pubbliche nei comuni di Napoli e Palermo...», apportare la seguente variazione:

2000 - 10.000.

36.13

GASPERINI

**Dichiarato
inammissibile**

Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

«*m-bis*) per la realizzazione di un Fondo da ripartire in favore dei mutilati ed invalidi del lavoro appartenenti all'ANMIL sono stanziati 20 miliardi».

Conseguentemente, alla tabella D, Decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997: Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione: - Art. 3 Contribuiti per spese pubbliche nei comuni di Napoli e Palermo...», apportare la seguente variazione:

2000 - 20.000.

36.14

GASPERINI

**Dichiarato
inammissibile**

Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

«*m-bis*) per la realizzazione di un Fondo da ripartire in favore dei mutilati ed invalidi del lavoro sono stanziati 10 miliardi».

Conseguentemente, alla tabella D, Decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997: Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione: - Art. 3 Contribuiti per spese pubbliche nei comuni di Napoli e Palermo...», apportare la seguente variazione:

2000 - 10.000.

36.15

GASPERINI

**Dichiarato
inammissibile**

Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

«*m-bis*) per la realizzazione di incentivi delle strutture alberghiere, sono stanziati 10 miliardi per il rifinanziamento della legge 30 dicembre 1989, n. 424».

Conseguentemente, alla tabella D, Decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997: Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione: - Art. 3 Contribuiti per spese pubbliche nei comuni di Napoli e Palermo...», apportare la seguente variazione:

2000 - 10.000.

36.16

GASPERINI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

«m-bis) per la realizzazione di incentivi delle strutture alberghiere, sono stanziati 10 miliardi con rifinanziamento della delibera n. 2327 della giunta regionale Veneto, relativa alla legge regionale 5 marzo 1987, n. 12».

Conseguentemente, alla tabella D, Decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997: Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione: - Art. 3 Contribuiti per spese pubbliche nei comuni di Napoli e Palermo...», apportare la seguente variazione:

2000 - 10.000.

36.17

GASPERINI

**Dichiarato
inammissibile**

Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

«m-bis) per la realizzazione di provvidenze in favore di grandi invalidi per servizio di prima categoria sono stanziati 24 miliardi».

Conseguentemente, alla tabella D, Decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997: Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione: - Art. 3 Contribuiti per spese pubbliche nei comuni di Napoli e Palermo...», apportare la seguente variazione:

2000: - 24.000.

36.18

GASPERINI

**Dichiarato
inammissibile**

Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

«m-bis) per la realizzazione degli interventi diretti al recupero architettonico e al restauro di Villa Ghellini, sita in Villaverla (VI), sono stanziati 8 miliardi».

Conseguentemente, alla tabella D, Decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997: Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione: - Art. 3 Contribuiti per spese pubbliche nei comuni di Napoli e Palermo...», apportare la seguente variazione:

2000 - 8.000.

36.19

GASPERINI

**Dichiarato
inammissibile**

Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

«m-bis) per la realizzazione degli interventi diretti al risarcimento a favore dei coltivatori diretti all'Altovicentino danneggiati dalle grandinate sono stanziati 20 miliardi».

Conseguentemente, alla tabella D, Decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997: Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione: - Art. 3 Contribuiti per spese pubbliche nei comuni di Napoli e Palermo...», apportare la seguente variazione:

2000 - 20.000.

36.20

GASPERINI

**Dichiarato
inammissibile**

Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

«m-bis) per la realizzazione degli interventi diretti al risarcimento a favore dei coltivatori diretti all'Altovicentino danneggiati dalle alluvioni sono stanziati 20 miliardi».

Conseguentemente, alla tabella D, Decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997: Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione: - Art. 3 Contribuiti per spese pubbliche nei comuni di Napoli e Palermo...», apportare la seguente variazione:

2000 - 20.000.

36.21

GASPERINI

**Dichiarato
inammissibile**

All'articolo 36, comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

«m-bis) le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, si applicano fino al 31 dicembre 2002».

Conseguentemente, alla tabella B, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2001 - 50.000;
2002: 50.000».

36.23

FERRANTE, CASTELLANI Pierluigi

**Dichiarato
inammissibile**

Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

«m) nell'ambito delle risorse che si renderanno disponibili per interventi nelle aree depresse nel triennio 2000-2002, il CIPE può destinare una somma fino ad un massimo di 1.200 miliardi per il completamento degli interventi di cui all'articolo 17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni».

36.25 BARRILE, LAURICELLA, CORRAO, CIRAMI, LO CURZIO, RAGNO, LAURIA Baldassare, FIGURELLI, FERRANTE, D'ONOFRIO

**Dichiarato
inammissibile**

Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

m-bis) per la prosecuzione degli interventi di completamento e adeguamento funzionale degli impianti di provvista, adduzione e distribuzione dell'acqua ai fini di irrigazione, la cui esecuzione è a cura dello Stato, di cui all'articolo 4, comma 3, lettera d), della legge 8 novembre 1986, n. 752, sono autorizzati limiti di impegno quindicennale di lire 5 miliardi a decorrere dall'anno 2000, lire 10 miliardi a decorrere dall'anno 2001 e lire 10 miliardi a decorrere dall'anno 2002».

Conseguentemente alla tabella D, sopprimere la voce Legge n. 752 del 1986: Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura: - Art. 4, comma 3: Opere di bonifica idraulica con i relativi impianti.

Conseguentemente ancora, alla tabella F, settore d'intervento n. 19, sopprimere la voce Legge n. 752 del 1986: legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura: - Art. 4, comma 3: Opere di bonifica idraulica con i relativi importi.

36.26 SCIVOLETTO, PIATTI, BARRILE, BARBIERI, CONTE, MURINEDDU, PREDÀ, SARACCO

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

«m-bis) per la prosecuzione degli interventi finalizzati all'attuazione del piano di risanamento ambientale dell'area industriale e portuale di Genova, di cui all'articolo 4, comma 8, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, è autorizzato il limite di impegno quinquennale di lire 30 miliardi dall'anno 2008 ad integrazione delle risorse assegnate dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426».

36.27

ROGNONI

**Dichiarato
inammissibile**

Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

«*m-bis*) per la prosecuzione degli interventi concernenti la ricostruzione nelle zone terremotate della Basilicata e della Campania, colpite dagli eventi sismici del 1980-1982 di cui al testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, e alla legge 23 gennaio 1992, n. 32, e successive modificazioni, con priorità alle esigenze per il trasferimento dei centri abitati, le regioni Basilicata e Campania sono autorizzate a contrarre mutui di durata ventennale con ammortamento a carico dello Stato per oneri annui rispettivamente di 20 e 30 miliardi a decorrere dal 2001. A tale scopo sono autorizzati limiti di impegno ventennali di lire 50 miliardi a decorrere dal 2001. Il ricavato dei mutui è trasferito alle contabilità speciali preso le sezioni di tesorerie provinciali dello Stato relativamente ai comuni beneficiari secondo il riparto effettuato dal CIPE. Ai fini dei seguenti pagamenti, nell'attesa dell'erogazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 5, del citato testo unico approvato con decreto legislativo n. 76 del 1990».

36.28 NAVA, MUNDI, NAPOLI, CIMMINO, LAURIA Baldassare

**Dichiarato
inammissibile**

Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

«*m-bis*) al fine di incrementare l'attività di prevenzione nel settore dell'ordine e della sicurezza pubblica posta in essere dalle forze di polizia, di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1987, n. 121, la misura degli stanziamenti destinati alla retribuzione del lavoro straordinario già concessi per l'anno 1999 è incrementata, per l'anno 2000, di un importo pari al 25 per cento».

Conseguentemente, per la copertura degli oneri, si veda la compensazione 2 dell'emendamento 2.4.

36.39 PALOMBO, PELLICINI, MANTICA, VEGAS, TAROLLI, AZZOLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, CURTO, PEDRIZZI

**Dichiarato
inammissibile**

Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

«*m-bis*) per misure che tengano conto del maggiore costo del lavoro sostenuto da particolari categorie di imprese ad elevata intensità di lavoro, operanti in determinati settori o localizzate in aree depresse, ai fini della rimodulazione della curva di prelievo in funzione del maggior costo del lavoro, sono autorizzate detrazioni di imposta, forfettizzazione dell'imposta per i primi tre anni di attività delle nuove imprese nonché crediti d'imposta per le imprese di particolari settori o collocate nelle aree depresse, nei limiti della regola *de minimis* prevista dalla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C68/06».

Respinto

Conseguentemente, per la copertura degli oneri, si veda la compensazione n. 2 dell'emendamento 2.4.

36.40 MANTICA, VEGAS, TAROLLI, AZZOLLINI, VENTUCCI, COSTA, CURTO, PEDRIZZI

Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

«*m-bis*) per la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 10 della legge 27 marzo 1992, n. 257, in materia di protezione, decontaminazione, smaltimento e bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 10 miliardi per l'anno 2000».

Conseguentemente, alla tabella B, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 20.000;
2001: - 17.500;
2002: - 10.000.

36.46 CARELLA, RIPAMONTI, SALVATO, PIANETTA, OCCHIPINTI, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

«*m-bis*) per la progettazione esecutiva della galleria di valico della linea ferroviaria Parma-La Spezia (Pontremolese) è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi nell'anno 2000 e 15 mila nell'anno 2001».

Conseguentemente, alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Legge n. 46 del 1978: Riforma di alcune norme di compatibilità generale dello Stato in materia di bilancio: Art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 10.000;
2001: - 15.000.

36.72

FORCIERI

Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

«*m-bis*) di regioni e università e di altri soggetti pubblici, finalizzati all'acquisto, alla ristrutturazione e alla realizzazione di immobili da

**Dichiarato
inammissibile**

Respinto

**Dichiarato
inammissibile**

destinare ad alloggi e a residenze per studenti universitari, secondo *standard* tecnici ed economici, criteri generali, priorità e modalità definiti con decreti del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica previo parere del Ministero dei lavori pubblici e della Conferenza Stato-Regioni, da esprimere perentoriamente entro trenta giorni dalla richiesta, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 70 miliardi a partire dall'anno 2000».

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 70.000;
2001: - 70.000;
2002: - 70.000».

36.64

BERGONZI, MARINO, ALBERTINI

Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

Accolto

«*m-bis*) la lettera *b*) del comma 2 dell'articolo 11 del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 516, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1994, n. 598, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:

“*b*) investimenti per la ricerca industriale, per l'innovazione tecnologica, organizzativa e commerciale, per la tutela ambientale e per la sicurezza sui luoghi di lavoro”».

36.65

MARINO, CAPONI, ALBERTINI, FERRANTE, FIGURELLI

Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

**Dichiarato
inammissibile**

«*m-bis*), i contratti dei direttori e del personale delle agenzie regionali per l'impiego di cui al comma 3 dell'articolo 24 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, sono rinnovati ovvero prorogati fino alla data dell'effettivo trasferimento delle risorse alle regioni ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e comunque non oltre il 31 dicembre 2000».

36.71

PELELLA, PIZZINATO, MONTAGNINO, GRUOSSO, TAPPARO

Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

**Dichiarato
inammissibile**

«*m-bis*) per interventi di competenza della direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri, volti a fi-

nanziare progetti di cooperazione internazionale nel settore regolato dalla Convenzione dell'Aja sulle adozioni internazionali, per l'implementazione della rete, di servizi, l'istituzione di centri di raccolta dei dati, la formazione del personale, la realizzazione di ricerche e statistiche, la diffusione di notizie e informazione, lo studio e l'introduzione di sistemi di protezione dei bambini, e del relativo controllo da attivare nei Paesi di origine dei bambini successivamente adottati, è autorizzata la spesa di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001».

Conseguentemente, al comma 2, le parole: «È autorizzata la spesa di lire 1.000 miliardi» sono sostituite dalle seguenti: “È autorizzata la spesa di lire 950 miliardi”.

36.66

MAZZUCA POGGIOLINI

Al comma 1, dopo la lettera m) aggiungere la seguente:

«m-bis. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 11 del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 516, convertito, con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1994, n. 598, è sostituita dalla seguente:

“b) investimenti per la ricerca industriale, per l'innovazione tecnologica, organizzativa e commerciale, per la tutela ambientale e per la sicurezza sui luoghi di lavoro, per le certificazioni di qualità”».

36.67

ZILIO

**Dichiarato
inammissibile**

Al comma 1, dopo la lettera m) aggiungere la seguente:

«m-bis. Per la prosecuzione del programma di interventi urgenti in favore delle zone terremotate, di cui al capo I del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, le regioni Marche e Umbria sono autorizzate a contrarre mutui, a fronte dei quali il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a concorrere con contributi ventennali. A tale scopo è autorizzato un ulteriore limite di impegno di lire 20 miliardi a partire dal 2000».

Conseguentemente, dopo la tabella D, inserire la seguente:

«Tabella E: Variazioni da apportare al bilancio a legislazione vigente a seguito della riduzione di autorizzazioni legislative di spesa precedentemente disposte.

Decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997:

Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione
(Lavori pubblici: 5.2.1.2. - Opere stradali - cap. 8033):

2000 - 10.000;
2001 - 10.000;
2002 - 10.000.

Respinto

Legge n. 398 del 1998: Disposizioni finanziarie a favore dell'Ente autonomo acquedotto pugliese-EAAP (articolo 1) (Lavori pubblici: 2.2.1.3 - Opere varie - cap. 7121):

2000 - 5.000;
2001 - 5.000;
2002 - 5.000.

Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'Inail, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali: - Art. 22. Ristrutturazione finanziaria dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.52 - Servizi del Poligrafico dello Stato - cap. 7688)

2000 - 5.000;
2001 - 5.000;
2002 - 5.000».

36.70

CARPINELLI, CASTELLANI Pierluigi, FERRANTE

Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

«m-bis) per il completamento della questura di Taranto, ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 dicembre 1988, n. 521 e in deroga a quanto previsto al comma 2 dello stesso articolo 1 è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per l'anno 2000 e lire 5 miliardi per l'anno 2001».

**Dichiarato
inammissibile**

Conseguentemente all'articolo 7, aumentare le accise sugli olii emulsionati fino a copertura del maggior onere previsto.

36.100

MUNDI, NAPOLI Roberto, CIMMINO, NAVA, LAURIA
Baldassare

Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

«m-bis) per la prosecuzione degli interventi concernenti la ricostruzione nelle zone terremotate della Basilicata e della Campania, colpite dagli eventi sismici del 1980-1982 di cui al testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76 e alla legge 23 gennaio 1992, n. 32, e successive modificazioni, Marche e Umbria del 1997 e Belice del 1968 con priorità alle esigenze per il trasferimento dei centri abitati, le regioni Basilicata, Campania, Umbria, Marche e la regione siciliana sono autorizzate a contrarre mutui di durata ventennale con ammortamento a carico dello Stato per oneri annui rispettivamente di 10 miliardi a decorrere dal 2000. A tale scopo sono autorizzati limiti di impegno ventennali di lire 50 miliardi a decorrere da 2000».

Respinto

Conseguentemente, alla Tabella B, Ministero dei lavori pubblici (limiti di impegno), apportare le seguenti variazioni:

2000 - 100.000;
2001 - 67.000;
2002 - 50.000.

36.102

FIGURELLI, BARRILE, MICELE, PINTO, CASTELLANI

Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere le seguenti:

«*m-bis*) per innalzare il finanziamento del Fondo normale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazioni di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 8 dicembre 1998, n. 431, è disposto uno stanziamento di ulteriori lire 200 miliardi;

m-ter) per incrementare il fondo per le detrazioni fiscali agli inquilini con redditi fino a 60 milioni è disposto uno stanziamento di lire 200 miliardi;

m-quater) per realizzare interventi di edilizia sovvenzionata destinata a soggetti deboli (anziani, giovani coppie, nuclei monoreddito con sfratto esecutivo, immigrati, eccetera) è disposto un finanziamento di lire 300 miliardi;

m-quinquies) per interventi destinati alla realizzazione di abitazioni in locazione da parte dei Comuni ad alta tensione abitativa per dare risposta all'emergenza sfratti, è disposto un finanziamento di lire 300 miliardi;

m-sexies) per finanziare programmi di edilizia agevolata per l'affitto, è disposto un finanziamento di lire 50 miliardi in conto interessi».

36.110

BORTOLOTTO

Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere le seguenti:

«*m-bis*) per consentire la prosecuzione del servizio ferroviario integrato di tipo metropolitano nelle città in cui tale servizio viene effettuato dalle Ferrovie dello Stato spa, ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione n. 225/T del 26 novembre 1993, un limite di impegno quindicennale di lire 4 miliardi a decorrere dall'anno 2001 e di lire 6 miliardi a decorrere dall'anno 2002;

m-ter) per il completamento degli interventi di viabilità di interesse della Valle d'Agri, di cui al Protocollo d'intesa tra il Presidente del Consiglio dei ministri e il Presidente della Giunta regionale della Basilicata del 7 ottobre 1998, un limite di impegno quindicennale di lire

**Dichiarato
inammissibile**

Ritirato

15 miliardi a decorrere dall'anno 2001 e di lire 15 miliardi a decorrere dall'anno 2002;».

Conseguentemente, al medesimo comma 1, apportare le seguenti variazioni:

a) alla lettera c), sostituire le parole: «lire 50 miliardi dall'anno 2001 e lire 50 miliardi dall'anno 2002», con le seguenti: «lire 46 miliardi dall'anno 2001 e lire 44 miliardi dall'anno 2002»,

b) alla lettera m), sostituire le parole: «di lire 40 miliardi dall'anno 2001 e di lire 40 miliardi dall'anno 2002» con le seguenti: «di lire 25 miliardi dall'anno 2001 e di lire 25 miliardi dall'anno 2002».

36.2502

IL RELATORE

Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere le seguenti:

Accolto

«m-bis) per consentire la prosecuzione del servizio ferroviario integrato di tipo metropolitano nelle città in cui tale servizio viene effettuato dalla Ferrovie dello Stato spa, ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione n. 225/T del 26 novembre 1993, un limite di impegno quindicennale di lire 4 miliardi a decorrere dall'anno 2001 e di lire 6 miliardi a decorrere dall'anno 2002;

m-ter) per il completamento degli interventi di viabilità di interesse della Valle d'Agri, di cui al Protocollo d'intesa tra il Presidente del Consiglio dei ministri e il Presidente della Giunta regionale della Basilicata del 7 ottobre 1998, un limite di impegno quindicennale di lire 15 miliardi a decorrere dall'anno 2001 e di lire 15 miliardi a decorrere dall'anno 2002;».

Conseguentemente, al medesimo comma 1, apportare le seguenti variazioni:

a) alla lettera c), sostituire le parole: «lire 50 miliardi dall'anno 2001», con le seguenti: «lire 46 miliardi dall'anno 2001»,

b) alla lettera d), sostituire le parole: «lire 50 miliardi dall'anno 2002», con le seguenti: «lire 44 miliardi dall'anno 2002»,

c) alla lettera m), sostituire le parole: «di lire 40 miliardi dall'anno 2001 e di lire 40 miliardi dall'anno 2002» con le seguenti: «di lire 25 miliardi dall'anno 2001 e di lire 25 miliardi dall'anno 2002».

36.2502 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

Accolto

«m-bis) per lo studio di fattibilità sulla realizzazione delle seguenti opere sono autorizzate:

1) per la nuova traversale ferroviaria dalla pianura padana al Vallese (CH) - Aosta Martigny, la spesa di lire 2,5 miliardi nel 2000 e nel 2001;

2) per l'eliminazione dei punti neri delle strade statali 52 e 52-bis site nella regione Friuli Venezia Giulia, la spesa di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002;

3) per la sistemazione dei sentieri di alta quota situati nella provincia di Cuneo, la spesa di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002;

4) per la progettazione esecutiva della galleria di valico della linea ferroviaria Parma-La Spezia (Pontremolese), la spesa di lire 10 miliardi nell'anno 2000 e di lire 15 miliardi nell'anno 2001».

Conseguentemente, nella tabella D, Legge n. 448 del 1998, art. 50, comma 1, lettera c), ridurre corrispondentemente gli importi per gli stessi anni.

36.2503

IL RELATORE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione, è autorizzata la realizzazione in concessione per la progettazione e la costruzione, finalizzate all'accrescimento del livello di sicurezza dei trasporti autostradali e al contenimento dei fenomeni di concentrazione dell'inquinamento atmosferico nelle zone densamente popolate, nonché della relativa gestione, con risorse totalmente o prevalentemente a carico del concessionario o del promotore, della tratta autostradale Milano-Brescia, al fine di collegare il nuovo sistema tangenziale ovest di Brescia, innestandosi sulla strada provinciale 19, con il nuovo sistema tangenziale est di Milano, compreso tra la strada provinciale 103 "Casasane" e la strada statale 415 "Paullese". La costruzione deve assicurare il massimo riutilizzo dei sedimi stradali esistenti e dei corridoi già previsti dagli strumenti urbanistici, nonché il massimo servizio al traffico locale per garantire la massima compatibilità dell'opera con i territori attraversati».

36.10

VEGAS, TRAVAGLIA, LAURO

**Dichiarato
inammissibile**

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 11 del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 516, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1994, n. 598, è sostituito dalla seguente:

“b) investimenti per la ricerca industriale, per l'innovazione tecnologica organizzativa, e commerciale, per la tutela ambientale, per la sicurezza sui luoghi di lavoro e per le certificazioni di qualità”».

36.22

FERRANTE

**Dichiarato
inammissibile**

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. La percentuale di ammortamento di cui alle tabelle annesse al decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 2 febbraio 1989, attuativo dell'articolo 67 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica, 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, relativa ai mobili ed alle macchine ordinarie di ufficio è elevata dal 12 al 20 per cento, a condizione che le attrezzature rispondano ai criteri di sicurezza previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, nonchè le procedure di controllo».

**Dichiarato
inammissibile**

Conseguentemente, al comma 2 sostituire le parole: «1.000 miliardi», con le seguenti: «980 miliardi».

36.61

DI PIETRO, MAZZUCA POGGIOLINI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. È deducibile dal reddito imponibile, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, l'imposta regionale sulle attività produttive».

Respinto

Conseguentemente, per le coperture dell'onere, si vede la compensazione n. 1 dell'emendamento 3.57.

36.3

VEGAS, MANTICA, TAROLLI, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI,
COSTA, CURTO, PEDRIZZI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Per le nuove operazioni il tasso agevolato di finanziamento di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 24 aprile 1990, n. 100, e successive modificazioni, è stabilito dal CIPE. Ai finanziamenti agevolati già accordati ai sensi del predetto articolo 4, comma 1, della legge n. 100 del 1990, ancora in fase di erogazione, preammortamento, ammortamento o rimborso, su richiesta del beneficiario del finanziamento, vengono applicati i tassi di riferimento in vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Gli interessi di mora da corrispondere a fronte delle operazioni summenzionate sono fissate secondo le modalità

Respinto

stabilite al periodo precedente. Il provvedimento sui finanziamenti accordati ha natura di intervento straordinario».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si vede la compensazione n. 1 dell'emendamento 3.57.

36.4 VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, COSTA, VENTUCCI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Per le nuove operazioni il tasso agevolato di finanziamento di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 24 aprile 1990, n. 100, è stabilito dal CIPE. Ai finanziamenti agevolati già accordati ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 24 aprile 1990, n. 100, ancora in fase di erogazione, preammortamento, ammortamento o rimborso, su richiesta del beneficiario del finanziamento, vengono applicati i tassi di riferimento vigenti alla data dell'entrata in vigore della presente legge. Gli interessi di mora da corrispondere a fronte delle operazioni summenzionate sono fissate secondo le modalità stabilite al periodo precedente. Il provvedimento sui finanziamenti accordati ha natura di intervento straordinario».

**Dichiarato
inammissibile**

36.31 MUNDI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Per le nuove operazioni il tasso agevolato di finanziamento di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 24 aprile 1990, n. 100, è stabilito dal CIPE. Ai finanziamenti agevolati già accordati ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 24 aprile 1990, n. 100, ancora in fase di erogazione, preammortamento, ammortamento o rimborso, su richiesta del beneficiario del finanziamento, vengono applicati i tassi di riferimento vigenti alla data dell'entrata in vigore della presente legge. Gli interessi di mora da corrispondere a fronte delle operazioni summenzionate sono fissate secondo le modalità stabilite al periodo precedente. Il provvedimento sui finanziamenti accordati ha natura di intervento straordinario».

**Dichiarato
inammissibile**

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si vede la compensazione n. 1 dell'emendamento 2.4.

36.34 PONTONE, TURINI, DEMASI, MANTICA, MACERATINI, CURTO,
PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

Respinto

«2-bis. L'articolo 33 della legge 24 maggio 1977, n. 227, è sostituito dal seguente:

“Art. 33. - 1. I premi di assicurazione e riassicurazione relativi alle operazioni ammesse alla garanzia assicurativa della SACE o delle altre imprese di assicurazione che garantiscono il credito all'esportazione sono esenti dall'imposta sulle assicurazioni stabilita dalla legge 29 ottobre 1961, n. 1216.

2. Sono parimenti esenti dalla suddetta imposta i premi percepiti dalle imprese di assicurazione sulle eccedenze da esse assicurate al di sopra della percentuale ammessa alla garanzia, esclusa in ogni caso la quota a carico dell'assicurato.

3. Sono, inoltre, esenti dalle imposte di bollo e di registro, nonché dalla formalità della registrazione, tutti i contratti di assicurazione, di riassicurazione, le polizze, le quietanze, le ricevute e gli altri atti compilati in dipendenza delle operazioni concernenti i rischi coperti dalla garanzia assicurativa della SACE e delle altre imprese di assicurazione che garantiscono il credito all'esportazione, ivi comprese la cessione, il pegno ed il vincolo a favore di terzi dei diritti derivanti dall'assicurazione».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si vede la compensazione n. 1 dell'emendamento 2.0.3.

36.5

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, COSTA, VENTUCCI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

**Dichiarato
inammissibile**

«2-bis. L'articolo 33 della legge 24 maggio 1977, n. 227, è sostituito dal seguente:

“Art. 33. - 1. I premi di assicurazione e riassicurazione relativi alle operazioni ammesse alla garanzia assicurativa della SACE o delle altre imprese di assicurazione che garantiscono il credito all'esportazione sono esenti dall'imposta sulle assicurazioni stabilita dalla legge 29 ottobre 1961, n. 1216.

2. Sono parimenti esenti dalla suddetta imposta i premi percepiti dalle imprese di assicurazione sulle eccedenze da esse assicurate al di sopra della percentuale ammessa alla garanzia, esclusa in ogni caso la quota a carico dell'assicurato.

3. Sono, inoltre, esenti dalle imposte di bollo e di registro, nonché dalla formalità della registrazione, tutti i contratti di assicurazione, di riassicurazione, le polizze, le quietanze, le ricevute e gli altri atti compilati in dipendenza delle operazioni concernenti i rischi coperti dalla garanzia assicurativa della SACE e delle altre imprese di assicurazione che garantiscono il credito all'esportazione, ivi comprese la cessione, il pegno ed il vincolo a favore di terzi dei diritti derivanti dall'assicurazione».

36.30

MUNDI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

Respinto

«2-bis. L'articolo 33 della legge 24 maggio 1977, n. 227, è sostituito dal seguente:

“Art. 33. - 1. I premi di assicurazione e riassicurazione relativi alle operazioni ammesse alla garanzia assicurativa della SACE o delle altre imprese di assicurazione che garantiscono il credito all'esportazione sono esenti dall'imposta sulle assicurazioni stabilita dalla legge 29 ottobre 1961, n. 1216.

2. Sono parimenti esenti dalla suddetta imposta i premi percepiti dalle imprese di assicurazione sulle eccedenze da esse assicurate al di sopra della percentuale ammessa alla garanzia, esclusa in ogni caso la quota a carico dell'assicurato.

3. Sono, inoltre, esenti dalle imposte di bollo e di registro, nonché dalla formalità della registrazione, tutti i contratti di assicurazione, di riassicurazione, le polizze, le quietanze, le ricevute e gli altri atti compilati in dipendenza delle operazioni concernenti i rischi coperti dalla garanzia assicurativa della SACE e delle altre imprese di assicurazione che garantiscono il credito all'esportazione, ivi comprese la cessione, il pegno ed il vincolo a favore di terzi dei diritti derivanti dall'assicurazione».

Conseguentemente, per la copertura degli oneri, si veda la compensazione n. 2 dell'emendamento 2.4.

36.33 PONTONE, TURINI, DEMASI, MANTICA, MACERATINI, CURTO, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

Respinto

«2-bis. Per l'esercizio 2000, le disponibilità finanziarie non impegnate alla data del 1° gennaio 2000 esistenti sul conto corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato al Fondo rotativo, di cui all'articolo 26 della legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni, ed all'articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, sono destinate, per la somma di 300 miliardi, al fondo di riserva dell'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE) di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143».

Conseguentemente, alla Tabella D, Decreto legislativo n. 143 del 1998: Disposizioni in materia di commercio con l'estero», inserire il seguente capoverso:

«Art. 8, Fondo di riserva: 2000: (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3221 - Sace - cap. 8100):

2000: 300.000».

36.6 VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, COSTA, VENTUCCI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

Respinto

«2-bis. Per l'esercizio 2000, le disponibilità finanziarie non impegnate alla data del 1° gennaio 2000 esistenti sul conto corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato al Fondo rotativo, di cui all'articolo 26 della legge 24 maggio 1977, n. 227, ed all'articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sono destinate, per la somma di 300 miliardi, al fondo di riserva dell'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE) di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143».

Conseguentemente, per l'esercizio 2000, alla Tabella D: Decreto legislativo n. 143 del 1998: Disposizioni in materia di commercio con l'estero inserire il seguente capoverso:

«Art. 8, Fondo di riserva: (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3221 - Sace - cap. 8100):

2000: 300.000».

Conseguentemente, per le coperture degli oneri, si veda la compensazione n. 2 dell'emendamento 2.4.

36.32 PONTONE, TURINI, DEMASI, MANTICA, MACERATINI, CURTO,
PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

Respinto

«3. Per l'esercizio 2000, le disponibilità finanziarie non impegnate alla data del 1° gennaio 2000 esistenti sul conto corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato al Fondo rotativo, di cui all'articolo 26 della legge 24 maggio 1977, n. 227, ed all'articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sono destinate, per la somma di 300 miliardi, al fondo di riserva dell'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE) di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143».

Conseguentemente, per l'esercizio 2000, alla Tabella D: «Decreto legislativo n. 143 del 1998: Disposizioni in materia di commercio con l'estero» inserire il seguente capoverso:

«Art. 8, Fondo di riserva: (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3221 - Sace - cap. 8100):

2000: 300.000».

36.29

MUNDI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

Respinto

«2-bis. Per le finalità di cui all'articolo 3 del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 285 miliardi per l'anno 2000».

Conseguentemente, alla Tabella D, «Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo: Art. 52, comma 1: Fondo Unico per gli incentivi alle imprese», apportare le seguenti variazioni:

2000: - 285.000.

36.24

FERRANTE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

Respinto

«2-bis. Ai fini dello sviluppo della produzione e dell'incremento delle vendite delle biciclette è istituito nell'anno 2000, presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, un Fondo per il rilancio del mercato delle biciclette, ivi comprese quelle elettriche, di seguito denominato Fondo, con lo scopo di sovvenzionare iniziative pubbliche o private destinate all'incremento della vendita di biciclette, con particolare riguardo alle iniziative dei comuni che hanno promosso e realizzato la costruzione di piste ciclabili e che vogliono promuovere la diffusione della mobilità ciclistica sul proprio territorio, anche attraverso la concessione di contributi per l'acquisto di nuove biciclette. Per il finanziamento del Fondo è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per ciascun anno del triennio 2000-2002. Con regolamento del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di attribuzione delle sovvenzioni di cui al presente comma, nonché l'entità delle medesime».

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dei trasporti e della navigazione, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 10.000;

2001: - 8.750;

2002: - 5.000».

36.47

DE LUCA Athos

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

Respinto

«2-bis. Il contributo agli acquisti di ciclomotori e motoveicoli di cui all'articolo 22 della legge 7 agosto 1997, n. 266, nonché all'articolo

6 della legge 11 maggio 1999, n. 140, è prorogato al 31 dicembre 2000 per gli acquisti di ciclomotori e motoveicoli conformi ai limiti di emissione previsti dal capitolo 5 della direttiva 97/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1997».

Conseguentemente, alla Tabella C, Ministero del commercio con l'estero, Legge n. 68 del 1997: Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero: Art. 8, comma 1, lettera b): «Contributo di finanziamento attività promozionale (4.1.2.1. - Istituto commercio estero - capitolo 2101)», apportare le seguenti variazioni:

2000: - 11.700.

36.48

DE LUCA Athos

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Al fine di agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione mediante il miglioramento della dotazione infrastrutturale, è autorizzata la realizzazione della tratta autostradale Milano-Brescia, per il collegamento del sistema tangenziale Ovest di Brescia con il nuovo sistema tangenziale Est di Milano. La concessione per la progettazione, costruzione e gestione dell'opera, con risorse totalmente o prevalentemente a carico del concessionario o del promotore, può essere rilasciata a soggetti che abbiano svolto negli ultimi cinque anni attività di gestione di tratte autostradali. Tali soggetti possono associarsi o consorziarsi con enti finanziatori e con i soggetti di cui agli articoli 10 e 17, comma 1, lettera f), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. I candidati possono anche essere costituiti da società controllate dai soggetti di cui al presente comma.

2-ter. Il concessionario può eseguire direttamente i lavori oggetto della concessione, ove sia in possesso dei requisiti di cui agli articoli 8 e 9 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.

2-quater. Il tracciato autostradale deve essere individuato in modo da assicurare il massimo riuso dei sedimi stradali esistenti e dei corridoi individuati dagli strumenti urbanistici».

36.56

FUMAGALLI CARULLI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Nell'ambito del fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e successive modificazioni, la somma di lire 20 miliardi è destinata al finanziamento degli interventi di cui alla legge 14 febbraio 1987, n. 40, e successive modificazioni, in materia di formazione professionale».

36.63

MONTAGNINO, ZILIO, POLIDORO, BEDIN, PETRUCCI

**Dichiarato
inammissibile**

**Dichiarato
inammissibile**

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

Ritirato

«Art. 36-bis.

(Proroga di termini)

1. Il termine di impegnabilità dei fondi iscritti al capitolo 8278 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1999, destinati, ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici dell'8 ottobre 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 27 novembre 1998, alla promozione dei programmi innovativi in ambito urbano, denominati programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio, è fissato al 31 dicembre 2000.

2. Al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza stradale connessi all'attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale, di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e per le finalità di cui agli articoli 101 e 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le somme non impegnate nell'esercizio finanziario 1999 sul capitolo 2001 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici possono essere mantenute in bilancio sul corrispondente capitolo per l'anno finanziario 2000.

3. Il termine di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 12 luglio 1999, n. 237, è prorogato al 31 dicembre 2000. Tale termine può essere ulteriormente prorogato per il tempo strettamente necessario per completare il consolidamento strutturale e la stabilizzazione geotecnica della Torre di Pisa».

Conseguentemente alla Tabella A, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 3.000.

36.0.1000

IL RELATORE

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

Ritirato

«Art. 36-bis.

(Utilizzo di somme in perenzione)

1. Le somme relative agli interventi affidati in concessione prima dell'entrata in vigore della legge 11 febbraio 1994, n. 109, iniziati e non ultimati entro i termini di durata della concessione medesima, nonché quelle risultanti da eventuale ridimensionamento del programma affidato in concessione, sono versate in contro entrata per essere riassegnate ad

apposito capitolo di spesa dell'unità previsionale di base del Ministero competente.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio».

36.0.1001

IL RELATORE

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

**Dichiarato
inammissibile**

«Art. 36-bis.

1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può destinare una quota fino a lire 200 miliardi per l'anno 2000, nell'ambito delle disponibilità del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, agli interventi di promozione del lavoro autonomo di cui all'articolo 9-*septies* del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608».

36.0.58

PELELLA

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

**Dichiarato
inammissibile**

«Art. 36-bis.

1. Ai fini dell'articolo 75 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i corrispettivi delle prestazioni dei servizi di raccolta e riciclo dei consorzi di cui agli articoli 40 e 41 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, si considerano conseguiti in ogni esercizio per la parte del loro ammontare necessaria alla copertura dei costi di competenza dell'esercizio stesso. L'eventuale eccedenza concorre alla determinazione del reddito se non utilizzata entro il terzo esercizio successivo».

36.0.57

GIOVANELLI, GUERZONI

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

**Dichiarato
inammissibile**

«Art. 36-bis.

1. Ai fini delle imposte sui redditi, il Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) ed i consorzi di cui agli articoli 40 e 41 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, possono dedurre i costi ed oneri non determinabili oggettivamente accantonandone l'ammontare sulla base di idonee stime, contenute nel Programma generale di prevenzione e gestione presentato annualmente dal CONAI ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo n. 22 del 1997 ed approvato con decreto dei Ministri dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Tale accantonamento sarà utilizzato a fronte dei costi che si manifesteranno a partire dal secondo esercizio successivo a quello dell'accantonamento stesso, e potrà essere utilizzato non oltre il terzo esercizio successivo».

36.0.56

GIOVANELLI, GUERZONI

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

**Dichiarato
inammissibile**

«Art. 36-bis.

1. Le maggiori entrate IVA dovute al versamento dell'imposta stessa da parte del Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) e dei consorzi di cui agli articoli 40 e 41 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, affluiscono in un fondo speciale del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente, d'intesa col Ministro delle finanze, emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tale fondo è ripartito tra il CONAI e i consorzi di cui al comma 1, con destinazione a investimenti volti a rendere più efficiente il sistema di riduzione, riutilizzo, recupero e smaltimento degli imballaggi».

36.0.54

GIOVANELLI, GUERZONI

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

**Dichiarato
inammissibile**

«Art. 36-bis.

1. In deroga al terzo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le prestazioni dei consorzi si considerano effettuate ad avvenuta liquidazione delle dichiara-

zioni ambientali presentate dai consorziati, i cui eventuali versamenti anticipati hanno natura convenzionale di depositi cauzionali infruttiferi.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno efficacia dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22».

36.0.55

GIOVANELLI, GUERZONI

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

**Dichiarato
inammissibile**

«Art. 36-bis.

1. Per i comuni che applicano la tariffa gravata da IVA come corrispettivo del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, è soppresso il tributo ambientale di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504».

36.0.53

GIOVANELLI, GUERZONI, BUCCIARELLI

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

**Dichiarato
inammissibile**

«Art. 36-bis.

1. Le maggiori entrate dovute all'IVA versate sul pagamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani affluiscono a un fondo speciale del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito tra i comuni secondo criteri determinati con decreto del Ministero dell'ambiente d'intesa col Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con destinazione a investimenti volti a rendere più efficiente la raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani».

36.0.52

GIOVANELLI, GUERZONI, BUCCIARELLI

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

**Dichiarato
inammissibile**

«Art. 36-bis.

1. Le maggiori entrate dovute all'IVA versate sul pagamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) nei comuni dove è applicata in luogo della predetta tassa, affluiscono a un fondo

speciale del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito tra i comuni che applicano la TARSU, secondo criteri determinati con decreto del Ministero dell'ambiente d'intesa col Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con destinazione a investimenti volti a rendere più efficiente la raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani».

36.0.51

GIOVANELLI, GUERZONI, BUCCIARELLI

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

**Dichiarato
inammissibile**

«Art. 36-bis.

1. Al fine di promuovere la diffusione dei quotidiani di lingua slovena lo stanziamento di cui all'articolo 3 della legge 14 agosto 1991, n. 278, è elevato di lire un miliardo per il 2000 e di lire un miliardo per il 2001».

Conseguentemente alla tabella A, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 2.000;

2001: - 1.350.

36.0.50

CAMERINI, VOLCIC

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

**Dichiarato
inammissibile**

«Art. 36-bis.

1. Le disposizioni dell'articolo 2 del decreto-legge 29 maggio 1989, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1989, n. 263, si applicano anche per le somme dovute per i tributi il cui pagamento è stato sospeso e differito dall'articolo 13-*quinquies* del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, e successive modificazioni».

Conseguentemente alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio - Art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (7.1.3.1 - Fondi di riserva - Cap. 4355), apportare la seguente variazione:

2000: - 12.000.

36.0.49

VALLETTA

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

**Dichiarato
inammissibile**

«Art. 36-bis.

1. I minori invalidi civili con diritto all'assegno di accompagnamento hanno diritto al suddetto assegno in caso di ricovero in ospedale per interventi diagnostici e terapeutici».

Conseguentemente alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio - Art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (7.1.3.1 - Fondi di riserva - Cap. 4355), apportare le seguenti variazioni:

2000: - 5.000;
2001: - 5.000;
2002: - 5.000.

36.0.48

VALLETTA

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

**Dichiarato
inammissibile**

«Art. 36-bis.

1. È autorizzata la realizzazione in concessione per la progettazione, costruzione e gestione, con risorse totalmente a carico del concessionario o del promotore, della tratta autostradale Milano-Brescia che collega il nuovo sistema tangenziale ovest di Brescia, con il nuovo sistema tangenziale est di Milano.

2. I candidati per l'affidamento della concessione, ivi compresi i promotori, i quali devono aver svolto negli ultimi cinque anni attività di gestione di una tratta autostradale, possono eventualmente associarsi o consorziarsi con enti finanziatori e con soggetti di cui agli articoli 10 e 17, comma 1, lettera f), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. I candidati possono anche essere costituiti da società controllate dai soggetti di cui al presente comma.

3. Se il concessionario esegue direttamente i lavori oggetto della concessione deve possedere i requisiti di cui agli articoli 8 e 9 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.

4. La costruzione deve assicurare il massimo riuso dei sedimi stradali esistenti e dei corridoi già previsti dagli strumenti urbanistici nonché il massimo servizio al traffico locale per assicurare la massima compatibilità dell'opera con i territori attraversati».

36.0.47

PARDINI

Dopo l'articolo 36, è inserito il seguente:

Respinto

«Art. 36-bis.

1. All'articolo 25 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è prevista per il triennio 2000-2002 la disponibilità finanziaria di lire 60 miliardi per ogni anno.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 provvede il Ministro delle finanze disponendo, con proprio decreto, ulteriori aumenti dell'aliquota prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, nella misura necessaria a fornire la copertura finanziaria dell'onere stesso».

36.0.42

TAROLLI

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

**Dichiarato
inammissibile**

«Art. 36-bis.

(Promozione dello sviluppo sostenibile delle regioni di montagna)

1. Al "Comitato italiano per il 2002 - Anno internazionale delle Montagne", costituito il 30 giugno 1999 sotto l'egida della rappresentanza italiana alle Nazioni Unite, è riconosciuto il compito di promuovere, coordinare e assistere nell'esecuzione, direttamente o con il concorso di organismi internazionali, pubbliche amministrazioni, enti locali, università, enti di ricerca pubblici o privati, iniziative, programmi e progetti per il perseguimento degli obiettivi fissati dalle Nazioni Unite per la preparazione e celebrazione dell'Anno internazionale delle Montagne al fine, fra l'altro, di promuovere lo sviluppo sostenibile delle regioni di montagna, di migliorare la qualità della vita degli abitanti delle regioni montane e di proteggere il fragile ecosistema montano.

2. Il "Comitato italiano per il 2002 - Anno internazionale delle Montagne", senza oneri aggiuntivi per lo Stato, può avvalersi anche di personale comandato da pubbliche amministrazioni e, nell'ambito di convenzioni, di personale delle università, di enti pubblici e privati e delle imprese.

3. Il "Comitato italiano per il 2002 - Anno internazionale delle Montagne" sottopone alla valutazione del Ministero degli affari esteri il programma di attività e riferisce semestralmente sulla sua attuazione».

36.0.41

DONDEYNAZ

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

**Dichiarato
inammissibile**

«Art. 36-bis.

1. Al fine di garantire il finanziamento dei progetti, a livello locale, di prevenzione secondaria e terziaria della criminalità minorile, già previsti dalla legge 19 luglio 1991, n. 216, e dalla legge 28 agosto 1997, n. 285, è istituito un apposito fondo la cui dotazione finanziaria è determinata in lire 20.000 milioni per l'anno 2000 ed in lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002.

2. Alla costituzione del fondo di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, all'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, a tal fine riducendo, di pari importo, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

3. Per gli anni successivi la dotazione del fondo è quantificata annualmente secondo quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 marzo 1988, n. 362».

36.0.40

MONTAGNINO

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

**Dichiarato
inammissibile**

«Art. 36-bis.

(Calmieramento dei canoni di locazione commerciale)

1. I commi primo e secondo dell'articolo 32 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sono sostituiti dai seguenti:

“Il canone di locazione è aggiornato annualmente al 100 per cento della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall'ISTAT.

Nella rinnovazione del contratto con il precedente o con un nuovo conduttore l'incremento del canone non può essere superiore al 30 per cento del canone precedente”».

36.0.39

DI PIETRO, MAZZUCA POGGIOLINI

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

**Dichiarato
inammissibile**

«Art. 36-bis.

1. Al fine di agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione e la dotazione di infrastrutture del Paese:

a) è autorizzato l'affidamento in concessione per la progettazione, costruzione e gestione, con risorse totalmente a carico del concessionario o del promotore, della tratta autostradale Milano-Brescia che collega il nuovo sistema Tangenziale Ovest di Brescia, innestandosi sulla Strada provinciale 19, con il nuovo sistema Tangenziale Est di Milano, compreso tra la Strada provinciale 103 "Cassanese" e la Strada statale 415 "Paullese";

b) i candidati per l'affidamento della concessione, ivi compresi i promotori, i quali devono aver svolto negli ultimi cinque anni attività di gestione di una tratta autostradale, possono eventualmente associarsi o consorziarsi con enti finanziatori e con i soggetti di cui agli articoli 10 e 17, comma 1, lettera f), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. I candidati possono anche essere costituiti da società controllate dai soggetti di cui alla presente lettera;

c) se il concessionario esegue direttamente i lavori oggetto della concessione, deve possedere i requisiti di cui agli articoli 8 e 9 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, nonchè gli eventuali ulteriori requisiti stabiliti dal regolamento emanato ai sensi dell'articolo 3 della medesima legge;

d) la costruzione deve assicurare il massimo riutilizzo dei sedimi stradali esistenti e dei corridoi già previsti dagli strumenti urbanistici nonchè il massimo servizio al traffico locale per assicurare la massima compatibilità dell'opera con i territori attraversati».

36.0.38 CASTELLI, MORO, ROSSI, WILDE, TABLADINI, TIRELLI,
DOLAZZA

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

**Dichiarato
inammissibile**

«Art. 36-bis.

1. Il comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, è sostituito dal seguente:

“2. La remunerazione ordinaria di cui al comma 1 è determinata con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare entro il 31 marzo di ogni anno, tenendo conto dei rendimenti finanziari medi dei titoli obbligazionari pubblici e privati, aumentabili fino al 3 per cento a titolo di compensazione del maggior rischio, percentuale elevabile al 6 per cento complessivo nel caso di piccole e medie imprese come definite dalla normativa comunitaria vigente”.

2. Per gli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione si provvede mediante gli stanziamenti previsti nella Tabella A, Fondo speciale di parte corrente, accantonamento relativo al Ministero delle finanze».

Conseguentemente, per la copertura si veda la compensazione n. 2 dell'emendamento 2.4

36.0.37 PONTONE, TURINI, DEMASI, MULAS, FLORINO, CUSIMANO, RECCIA, BONATESTA, MAGNALBÒ, MANTICA, MACERATINI, CURTO, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO

All'emendamento 36.0.36 aggiungere il seguente capoverso:

«4. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione si provvede mediante lo stanziamento previsto nella Tabella A "Fondo speciale di parte corrente", utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze».

**Dichiarato
inammissibile**

36.0.36/1 MANTICA, MACERATINI, CURTO, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

Respinto

«Art. 36-bis.

1. Dopo il comma 8 dell'articolo 2 della legge 13 maggio 1999, n. 133, è inserito il seguente:

“8-bis. In caso di incapacienza del reddito complessivo netto di cui al comma 8, è consentito il riporto dell'eccedenza assoggettabile alla medesima aliquota ridotta nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quinto”.

2. Alla lettera a) del comma 9 dell'articolo 2 della legge 13 maggio 1999, n. 133, dopo le parole “per la parte eccedente le concessioni, le dismissioni”, le parole “e gli ammortamenti dedotti” sono sostituite dalle seguenti: “e gli ammortamenti dedotti relativi ai beni oggetto degli investimenti”.

3. Il comma 12 dell'articolo 2 della legge 13 maggio 1999, n. 133, è abrogato».

Conseguentemente, per la copertura si veda la compensazione n. 2 dell'emendamento 2.4

36.0.36 PONTONE, TURINI, DEMASI, MULAS, FLORINO, CUSIMANO, RECCIA, BONATESTA, MAGNALBÒ, MANTICA, MACERATINI, CURTO, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO

All'emendamento 36.0.35, aggiungere il seguente capoverso:

**Dichiarato
inammissibile**

«4. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione si provvede mediante lo stanziamento previsto nella Tabella A "Fondo speciale di parte corrente", utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze».

36.0.35/1 MANTICA, MACERATINI, CURTO, PEDRIZZI, BOSELLO,
COLLINO

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

Respinto

«Art. 36-bis.

1. Dopo il comma 8 dell'articolo 2 della legge 13 maggio 1999, n. 133, è inserito il seguente:

“8-bis. In caso di incapienza del reddito complessivo netto di cui al comma 8, è consentito il riporto dell'eccedenza assoggettabile alla medesima aliquota ridotta nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quinto”.

2. Alla lettera a) del comma 9 dell'articolo 2 della legge 13 maggio 1999, n. 133, dopo le parole “per la parte eccedente le concessioni, le dismissioni”, le parole “e gli ammortamenti dedotti” sono sostituite dalle seguenti: “e gli ammortamenti dedotti relativi ai beni oggetto degli investimenti”.

3. Il comma 12 dell'articolo 2 della legge 13 maggio 1999, n. 133, è abrogato».

Conseguentemente, per la copertura si veda la compensazione n. 2 dell'emendamento 2.4

36.0.35 PONTONE, TURINI, DEMASI, MULAS, FLORINO, CUSIMANO,
RECCIA, BONATESTA, MAGNALBÒ, MANTICA, MACERATINI,
CURTO, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

Respinto

«Art. 36-bis.

1. Al comma 1 dell'articolo 67 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le parole: “lire 100.000 mensili” sono sostituite dalle seguenti: “lire 200.000 mensili”».

Conseguentemente, all'articolo 7, aumentare le accise sugli oli emulsionati fino a copertura del maggior onere previsto.

36.0.34 NAPOLI Roberto, MUNDI, LAURIA Baldassare, CIMMINO, NAVA, CIRAMI, CORTELLONI, DI BENEDETTO, FIRRARELLO, LOIERO, MISSERVILLE

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

Respinto

«Art. 36-bis.

1. Al fine di assicurare il finanziamento del progetto ADRIAMED, presentato dal Ministero delle politiche agricole e forestali alla FAO, relativo alla tutela dell'ecosistema marino ed al coordinamento della gestione della pesca nel mare Adriatico, è autorizzata la spesa di lire 6.000 milioni per l'anno 2000.

2. Al fine di assicurare il finanziamento di un progetto del Ministero delle politiche agricole e forestali in ambito FAO, relativo alla tutela dell'ecosistema marino ed al coordinamento della gestione della pesca nel mar Mediterraneo con particolare riferimento al Canale di Sicilia, è autorizzata la spesa di lire 8.000 milioni per l'anno 2000».

Conseguentemente alla Tabella B, Ministero delle politiche agricole e forestali, apportare la seguente variazione:

2000: - 28.000.

36.0.33 BARRILE, SCIVOLETTO, SARACCO, PREDÀ, MURINEDDU, BEDIN, BISCARDI, FERRANTE, VISERTA COSTANTINI, CAZZARO, BARBIERI, CALVI, CORRAO, LAURIA Baldassare, PIATTI, LAURICELLA, LO CURZIO, CIRAMI, GAMBINI, CRESCENZIO, VERALDI, FIGURELLI

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

Respinto

«Art. 36-bis.

(Servizio di trasporti pubblici aggiuntivi)

1. È autorizzataa la spesa di lire 4 miliardi per l'anno 2000, di lire 6 miliardi per l'anno 2001 e di lire 6 miliardi per l'anno 2002, quale concorso statale per consentire la prosecuzione del servizio ferroviario integrato di tipo metropolitano nelle città in cui tale servizio viene effettuato dalle Ferrovie dello Stato ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione n. 225/T del 26 novembre 1993».

Conseguentemente all'articolo 26, comma 1, sostituire le parole: «del 2 per cento», con le seguenti: «del 4 per cento».

36.0.32

CASTELLI, MORO

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

1. A decorrere dall'anno 1999 è istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, un fondo per l'innovazione tecnologica, l'ammodernamento ed il miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti a fune situati nelle regioni alpine a statuto ordinario, a cui possono accedere i soggetti, pubblici e privati, gestori dei medesimi.

2. Le domande devono essere presentate entro il 31 marzo 2000, presso le regioni competenti per territorio.

3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ripartisce le risorse tra le regioni interessate, sulla base delle domande pervenute entro il termine di cui al comma 2.

4. La gestione completa delle istruttorie delle domande viene affidata alle regioni, come pure la gestione delle risorse assegnate ed i controlli sulla regolare esecuzione delle opere che, comunque, devono essere completate entro un anno dall'inizio dei lavori.

5. Le domande sono accolte secondo l'ordine cronologico di presentazione fino ad esaurimento delle risorse disponibili e finanziate mediante un contributo annuo pari ad un massimo del 10 per cento della spesa. Le varianti in opera non comportano aumento del contributo.

6. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzato un impegno triennale di lire 150 miliardi per gli anni 2000, 2001 e 2002, da devolvere alle regioni a statuto ordinario dell'arco alpino».

Conseguentemente, nella Tabella D, inserire la seguente voce, con i rispettivi importi:

«Legge n. 140 del 1998, articolo 8:

2000: 150.000;

2001: 150.000;

2002: 150.000.

Conseguentemente ancora, nella stessa Tabella D, apportare le seguenti variazioni:

«Legge n. 208 del 1998, Articolo 1, comma 1:

2000: - 150.000;

2001: - 150.000;

2002: - 150.000».

36.0.31

WILDE, MORO, ROSSI, BRIGNONE, CASTELLI, PREIONI

In parte inamissibile in parte respinto

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

**Dichiarato
inammissibile**

«Art. 36-bis.

*(Disposizioni in materia di deduzioni
per l'imposta locale sui redditi)*

1. Nei confronti dei contribuenti che hanno ricevuto avvisi di accertamento relativi a rettifiche delle deduzioni di cui all'articolo 120 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di imposta locale sui redditi, e che abbiano effettuato l'accertamento con adesione, o che abbiano comunque pagato la maggiore imposta locale sui redditi rettificata, non si applica l'articolo 4 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516. I procedimenti penali in corso sono estinti».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 1.600.000;
2001: - 1.200.000;
2002: - 800.000».

36.0.30

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

Respinto

«Art. 36-bis.

*(Agevolazioni fiscali a favore di famiglie con persone handicappate
in situazione di particolare gravità)*

1. I trasferimenti oggetto dei testamenti fedecommissari di cui all'articolo 692 del codice civile sono esenti per il 50 per cento dell'imposta di successione e dall'INVIM ad essa relativa.

2. I trasferimenti oggetto delle donazioni modali di cui all'articolo 793 del codice civile sono esenti dall'imposta di registro e dall'INVIM ad essa relativa, quando l'onere a carico del donatario consista nell'assistenza globale per tutta la durata della vita a persone dichiarate interdette o handicappate totalmente non autosufficienti per gravi minorazioni intellettive e/o motorie.

3. Al comma 41 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, nel secondo periodo, sono soppresse le parole: "ovvero inabili", ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In presenza di una persona con *handicap* in situazione di gravità di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non operano le

percentuali di commisurazione e la relativa prestazione viene erogata nella sua interezza”.

4. Il primo periodo della lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 10 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente: “le spese mediche, quelle di assistenza specifica, necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, sostenute dai soggetti indicati nell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché le spese per assistenza domiciliare rese ai soggetti indicati nell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104”.

5. Al numero 41-*ter)* della Tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “nonchè le relative materie prime e semilavorate”.

6. Il terzo periodo della lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 13-*bis* del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente: “Le spese riguardanti i mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione, al sollevamento, all'eliminazione della barriera architettoniche e per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si assumono integralmente”».

Conseguentemente, per la copertura si veda l'emendamento 3.57.

36.0.29

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

Respinto

«Art. 36-bis.

1. All'articolo 13, comma 1, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le lettere da *l)* a *s)* sono sostituite dalla seguente:

“*l)* lire 750.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 50.000.000”».

Conseguentemente, per la copertura si veda l'emendamento 3.57.

36.0.28

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

Respinto

«Art. 36-bis.

1. Le disposizioni dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si applicano alle spese sostenute sino al 31 dicembre 2002.

2. L'agevolazione di cui al comma 1 si applica, altresì, all'acquirente, persona fisica, di singole unità immobiliari residenziali sulle quali siano stati effettuati tali interventi. In tal caso, fermo il limite dei 150 milioni, l'importo ammesso in detrazione è pari al 41 per cento dei costi sostenuti dal cedente per la realizzazione degli interventi, e risultanti da idonea documentazione».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 1.050;
2001: - 2.100;
2002: - 3.150.

36.0.27

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

Respinto

«Art. 36-bis.

1. Per le prestazioni di servizi aventi ad oggetto la realizzazione di interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457, l'IVA è dovuta nella misura del 10 per cento».

Conseguentemente, per la copertura si veda l'emendamento 3.57.

36.0.26

VEGAS, MANTICA, TAROLLI, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI,
COSTA, CURTO, PEDRIZZI

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

Respinto

«Art. 36-bis.

1. Per le prestazioni di servizi aventi ad oggetto la realizzazione di interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457, l'IVA è dovuta nella misura del 4 per cento».

Conseguentemente, per la copertura si veda l'emendamento 3.57.

36.0.25

VEGAS, MANTICA, TAROLLI, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI,
COSTA, CURTO, PEDRIZZI

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

Respinto

«Art. 36-bis.

1. Il testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2002 per il coniuge e per i parenti in linea retta.

2. Ai fini dell'imposta sono considerati parenti in linea retta i soggetti indicati nel comma 2 dell'articolo 5 del testo unico di cui al comma 1.

3. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da adottare entro il 31 marzo di ogni anno con effetto dal 1° gennaio precedente, sono ridotte le aliquote della suddetta imposta o sono estese le esenzioni dalla medesima, per un importo complessivo pari a lire 150 miliardi nell'anno 2000, e per un importo inferiore a lire 500 miliardi per ciascuno dei due anni successivi».

Conseguentemente, per la copertura si veda l'emendamento 3.57.

36.0.24 VEGAS, MANTICA, TAROLLI, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI,
COSTA, CURTO, PEDRIZZI

Dopo l'articolo 36, inserire i seguenti:

Respinto

«Art. 36-bis.

1. Il testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2002.

2. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da adottare entro il 31 marzo di ogni anno con effetto dal 1° gennaio precedente, sono ridotte le aliquote dell'imposta di cui al comma 1 o sono estese le esenzioni dalla medesima, per un importo complessivo pari a lire 300 miliardi nell'anno 2000, e per un importo non inferiore a lire 500 miliardi per ciascuno dei due anni successivi.

Art. 36-ter.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2002 gli atti indicati dall'articolo 1 del testo unico approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, sono soggetti alla disciplina dettata dal testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presi-

dente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sulla base delle seguenti disposizioni:

a) gli atti e le denunce in favore del coniuge del donante o del defunto e dei suoi parenti e affini in linea retta ovvero in linea collaterale entro il terzo grado sono considerati come atti non aventi contenuto patrimoniale e quindi soggetti ad imposta di registro in misura fissa; a tali fini sono considerati parenti in linea retta anche i genitori e i figli naturali, i rispettivi ascendenti e discendenti in linea retta, gli adottanti e gli adottati, gli affilianti e gli affiliati;

b) agli atti ed alle denunce in favore di soggetti diversi da quelli indicati alla lettera a) sono applicate le stesse imposte che si applicano ai corrispondenti atti a titolo oneroso a norma di quanto stabilito nella Tariffa, parte I, allegata al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986;

c) gli atti e le denunce in favore dei soggetti di cui all'articolo 3 del testo unico approvato con decreto legislativo n. 346 del 1990 sono soggetti ad imposta fissa di registro a condizione che risultino tutte le condizioni ivi indicate; alla stessa imposta sono soggetti gli atti e le denunce aventi per oggetto i beni di cui all'articolo 13 ed all'articolo 25, comma 2, del medesimo testo unico e quelli per i quali sia prevista l'esenzione dall'imposta di successione e donazione;

d) l'obbligo di registrazione derivante da trasferimenti a causa di morte deve essere adempiuto nei termini stabiliti nel testo unico approvato con decreto legislativo n. 346 del 1990;

e) l'alienante non è tenuto né alla registrazione né al pagamento dell'imposta di registro;

f) competente per l'applicazione dell'imposta è l'ufficio nella cui circoscrizione era l'ultima residenza del defunto o, se questa era all'estero o non è nota, l'ufficio del registro di Roma;

g) è abrogato l'articolo 26 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986;

h) resta fermo l'obbligo di denuncia all'ufficio del registro competente delle successioni a causa di morte aventi per oggetto beni immobili.

2. Con decreto da adottare a norma dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo è autorizzato ad emanare un regolamento che disponga l'abrogazione delle norme comunque disciplinanti l'imposta di successione e donazione o che alla medesima fanno riferimento e con cui vengano disposte le necessarie norme di coordinamento; con analogo regolamento il Governo provvederà a redigere un testo unico compilativo delle disposizioni in materia di imposta di registro, nel quale coordinare la normativa vigente con quella stabilita nel comma 1 e disporre le altre conseguenti abrogazioni e norme di coordinamento ed attuative».

Conseguentemente, per la copertura si veda l'emendamento 3.57.

36.0.22

VEGAS, MANTICA, TAROLLI, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI,
COSTA, CURTO, PEDRIZZI, LAURO

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

Respinto

«Art. 36-bis.

1. All'articolo 8, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, le parole: “, determinato ai sensi dell'articolo 34 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,” sono sostituite dalle seguenti: “, comunque determinato,”».

Conseguentemente, per la copertura si veda l'emendamento 3.57.

36.0.21 VEGAS, MANTICA, TAROLLI, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI,
COSTA, CURTO, PEDRIZZI

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

Respinto

«Art. 36-bis.

1. All'articolo 17, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. L'imposta comunale sugli immobili è deducibile agli effetti delle imposte erariali sui redditi nella misura di un quarto del suo ammontare, con esclusione di quelli che concorrono a formare il reddito di impresa”».

Conseguentemente, per la copertura si veda l'emendamento 3.57.

36.0.20 VEGAS, MANTICA, TAROLLI, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI,
COSTA, CURTO, PEDRIZZI

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

Respinto

«Art. 36-bis.

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il comma 6 è sostituito dal seguente:

“6. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle spese sostenute dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 2001”».

Conseguentemente, per la copertura si veda l'emendamento 3.57.

36.0.19 VEGAS, MANTICA, TAROLLI, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI,
COSTA, CURTO, PEDRIZZI

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

Respinto

«Art. 36-bis.

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono soppresse le parole: "ridotte nella misura del 50 per cento"».

Conseguentemente, per la copertura si veda l'emendamento 3.57.

36.0.18 VEGAS, MANTICA, TAROLLI, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI,
COSTA, CURTO, PEDRIZZI

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

Respinto

«Art. 36-bis.

1. All'articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. L'imposta comunale sugli immobili è deducibile agli effetti delle imposte erariali sui redditi, nella misura di un quarto del suo ammontare, limitatamente alla somma dovuta in relazione all'abitazione principale da parte dei titolari di un reddito complessivo non superiore a lire 30 milioni”».

Conseguentemente, per la copertura si veda l'emendamento 3.57.

36.0.17 VEGAS, MANTICA, TAROLLI, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI,
COSTA, CURTO, PEDRIZZI

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

Respinto

«Art. 36-bis.

1. All'articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. L'imposta comunale sugli immobili è deducibile agli effetti delle imposte erariali sui redditi, nella misura di un quarto del suo ammontare, limitatamente alla somma dovuta in relazione all'abitazione principale da parte dei titolari di un reddito complessivo non superiore a lire 50 milioni”».

Conseguentemente, per la copertura si veda l'emendamento 3.57.

36.0.16 VEGAS, MANTICA, TAROLLI, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI,
COSTA, CURTO, PEDRIZZI

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

Respinto

«Art. 36-bis.

1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, stabilisce un contributo da assegnare alle agenzie private che svolgono attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro per ogni lavoratore dipendente collocato nelle aree di cui all'obiettivo n. 1 dell'Unione europea».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 500.000;
2001: - 500.000;
2002: - 500.000.

36.0.15

GRILLO, AZZOLLINI

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

Respinto

«Art. 36-bis.

1. Il comma 10 dell'articolo 10 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, è sostituito dal seguente:

“10. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, stabilisce le misure massime del compenso dell'attività di mediazione che può essere richiesto a carico del prestatore di lavoro. Con il medesimo decreto fissa la percentuale del compenso suddetto che deve essere devoluta allo Stato per permettere lo svolgimento, per pari importo, di nuovi programmi di formazione e qualificazione professionale e per misure di sostegno dei livelli occupazionali”».

36.0.14

GRILLO

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

Respinto

«Art. 36-bis.

1. Allo scopo di favorire l'instaurazione di rapporti di lavoro con contratto a tempo indeterminato, ad incremento dei lavoratori occupati con il predetto tipo di contratto nelle aree di cui all'obiettivo n. 1 dell'Unione europea, per i contratti stipulati nelle predette aree fino al 31 dicembre 2002 può essere corrisposta, per i primi tre anni di durata, una retribuzione inferiore, rispettivamente, per il primo anno del 15 per cento, per il secondo anno del 10 per cento e per il terzo anno del 5 per cento, a quella prevista dei contratti collettivi di lavoro per i lavoratori di pari qualifica.

2. A totale o parziale compensazione della minore retribuzione percepita dai lavoratori di cui al comma 1, il Ministro delle finanze con proprio decreto fissa annualmente uno specifico aumento delle detrazioni IRPEF».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 1.000.000;

2001: - 1.000.000;

2002: - 1.000.000.

36.0.13 GRILLO, VEGAS, MANTICA, TAROLLI, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, CURTO, PEDRIZZI

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

Respinto

«Art. 36-bis.

1. Al comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono soppresse le seguenti parole: "e le spese per il personale dipendente"».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 500.000;

2001: - 500.000;

2002: - 500.000.

36.0.12 GRILLO, VEGAS, MANTICA, TAROLLI, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, CURTO, PEDRIZZI

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

Respinto

«Art. 36-bis.

1. Al comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono soppresse le seguenti parole: "esclusi gli interessi passivi e le spese per il personale dipendente"».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 1.500.000;
2001: - 1.500.000;
2002: - 1.500.000.

36.0.11 GRILLO, VEGAS, MANTICA, TAROLLI, AZZOLLINI, D'ALÌ,
VENTUCCI, COSTA, CURTO, PEDRIZZI

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

Respinto

«Art. 36-bis.

1. La lettera *a*) del comma 4 dell'articolo 1 della legge 24 giugno 1997, n. 196, è abrogata.

2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con proprio decreto stabilisce un contributo da assegnare alle agenzie di lavoro interinale per ogni contratto relativo a qualifiche di esiguo contenuto professionale».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 500.000;
2001: - 500.000;
2002: - 500.000.

36.0.10

GRILLO

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

Respinto

«Art. 36-bis.

1. I lavoratori dipendenti che hanno raggiunto i requisiti minimi di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, per il

diritto alla pensione di anzianità, qualora proseguano l'attività lavorativa per tre anni, sono esonerati dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a loro carico».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 1.000.000;
2001: - 1.000.000;
2002: - 1.000.000.

36.0.9

GRILLO

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

**Dichiarato
inammissibile**

«Art. 36-bis.

1. Alla legge 26 giugno 1997, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

“a) nei casi di aumento delle attività connesso a richieste del mercato”;

b) il comma 3 dell'articolo 1 è abrogato;

c) la lettera a) del comma 4 dell'articolo 1 è abrogata;

d) il comma 2 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:

“2. Al prestatore di lavoro temporaneo è corrisposto lo specifico trattamento previsto dal contratto collettivo di lavoro per la categoria delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo”».

36.0.8

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, COSTA, VENTUCCI

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

Respinto

«Art. 36-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 i motoveicoli e gli autoveicoli ad uso privato, destinati al trasporto di persone, non sono più soggetti al pagamento delle tasse automobilistiche di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni.

2. Alle minori entrate delle regioni si fa fronte con trasferimento erariale corrispondente alle mancate entrate stesse».

Conseguentemente, per la copertura si veda l'emendamento 3.57.

36.0.7 VEGAS, MANTICA, TAROLLI, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI,
COSTA, CURTO, PEDRIZZI, GRILLO

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

Respinto

«Art. 36-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 i motoveicoli e gli autoveicoli, di potenza fino a 85KW, ad uso privato, destinati al trasporto di persone, non sono più soggetti al pagamento delle tasse automobilistiche di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni.

2. Alle minori entrate delle regioni si fa fronte con riferimento erariale corrispondente alle mancate entrate stesse».

Conseguentemente, per la copertura si veda l'emendamento 3.57.

36.0.6 VEGAS, MANTICA, TAROLLI, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI,
COSTA, CURTO, PEDRIZZI, GRILLO

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

Respinto

«Art. 36-bis.

1. All'articolo 3, comma 144, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al numero 3), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ed il costo per i contributi previdenziali obbligatori per il personale,".

2. All'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 10 aprile 1998, n. 137, al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e del costo per i contributi previdenziali obbligatori per il personale"».

Conseguentemente, per la copertura si veda l'emendamento 3.57.

36.0.5 VEGAS, MANTICA, TAROLLI, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI,
COSTA, CURTO, PEDRIZZI

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

**Dichiarato
inammissibile**

«Art. 36-bis.

1. Agli ultra 75enni e malati terminali, con reddito inferiore a lire 30 milioni annue, che necessitano di assistenza continuativa e che non siano autosufficienti, è corrisposto per il periodo di mancata autosufficienza un assegno di assistenza di lire 50.000 giornaliero, non sottoposto ad imposizioni e cumulabile con altri assegni percepiti. Tale norma non si applica ai soggetti per i quali si applicano le norme del codice civile».

Conseguentemente, per la copertura si veda l'emendamento 2.0.3.

36.0.4 VEGAS, MANTICA, TAROLLI, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI,
COSTA, CURTO, PEDRIZZI

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

Respinto

«Art. 36-bis.

(IRAP)

1. All'articolo 3, comma 144, lettera *c*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al numero 3), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ed il costo del personale".

2. All'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 10 aprile 1998, n. 137, al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e del costo del personale"».

Conseguentemente, per la copertura si veda l'emendamento 3.57.

36.0.3 VEGAS, MANTICA, TAROLLI, AZZOLLINI, D'ALÌ, COSTA,
VENTUCCI, CURTO, PEDRIZZI

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

Respinto

«Art. 36-bis.

(Completamento ricostruzione zone terremotate)

1. Al fine della razionalizzazione degli interventi di completamento della ricostruzione dei territori della Sicilia, Friuli, Irpinia, Marche, Umbria colpiti da terremoto, le risorse finanziarie previste dalle rispettive

autorizzazioni di spesa affluiscono ad un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il fondo è incrementato di 170 miliardi per il 2000, 170 miliardi per il 2001 e 160 miliardi per il 2002».

Conseguentemente, alla tabella B, è operata una riduzione pari a 340 miliardi per il 2000, 227 miliardi per il 2001 e 160 miliardi per il 2002 degli importi dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

36.0.2

FIGURELLI, SCIVOLETTO

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

Respinto**«Art. 36-bis.**

1. Il Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura di cui all'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, è rifinanziato nella misura di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 100.000;

2001: - 100.000;

2002: - 100.000.

36.0.1

FIGURELLI, SCIVOLETTO

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

Ritirato**«Art. 36-bis.**

(Sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualità)

1. Al fine di promuovere lo sviluppo di una produzione agricola di qualità ed ecocompatibile all'interno di un sistema di regole in materia di sicurezza alimentare, tutela della salute dei consumatori, salvaguardia ambientale, protezione degli animali e tutela del lavoro, nonché ai fini dello sviluppo di settori produttivi ad alto impiego di forza lavoro, si provvede, a decorrere dal 1° gennaio 2000, ad introdurre disposizioni mirate ad orientare la produzione e i consumi in base a quanto stabilito nei commi successivi.

2. I titolari di stabilimenti di produzione e degli esercizi di vendita di prodotti fitosanitari sono tenuti al versamento di un contributo per la

sicurezza alimentare nella misura dell'1,5 per cento del fatturato annuo direttamente attribuibile, rispettivamente, alla produzione e alla vendita dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti di sintesi.

3. Le maggiori entrate derivanti per effetto della disposizione di cui al comma 2 vengono assegnate al "Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualità", di seguito denominato Fondo, appositamente istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali. Le risorse del Fondo sono ripartite, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base della presentazione di piani e di programmi finalizzati allo sviluppo dell'agricoltura biologica e dei prodotti tipici. I piani e i programmi di cui al presente comma, elaborati e realizzati delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in collaborazione con gli istituti pubblici ed universitari di ricerca e sperimentazione agraria, nonché con le associazioni dei produttori agricoli biologici maggiormente rappresentative a livello regionale e con gli ordini e i collegi professionali del settore agricolo, prevedono:

a) la realizzazione di iniziative sistematiche, idonee a favorire la diffusione di buone pratiche agricole fitosanitarie, di aggiornate e razionali tecniche agronomiche conformi al metodo di produzione biologico, nonché la promozione dell'etichettatura di prodotti agricoli ottenuti con metodo biologico utilizzando anche appositi fondi stanziati dall'Unione europea;

b) l'incentivazione della produzione agricola biologica mediante l'attribuzione di priorità agli alimenti e prodotti alimentari regolarmente certificati, ai sensi del regolamento (CEE) 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, e successive modificazioni, nei capitolati d'acquisto delle mense di istituzioni pubbliche, con particolare riguardo alle mense scolastiche ed ospedaliere, nonché mediante la promozione di metodi di cooperazione tra il sistema distributivo e produttivo per la diffusione dei prodotti biologici;

c) la realizzazione di interventi sistematici di formazione tecnico-professionale agraria, utilizzando anche gli appositi fondi stanziati dall'Unione europea, nonché la promozione di iniziative di informazione e divulgazione rivolte agli operatori e ai consumatori, in collaborazione con le associazioni dei produttori agricoli biologici;

d) il supporto delle attività dei produttori delle "produzioni DOP, IGP, AS" di cui ai regolamenti (CEE) nn. 2081/92 e 2082/92, ai sensi delle disposizioni vigenti, in particolare contribuendo alla realizzazione di campagne di promozione e di informazione, cofinanziate dall'Unione europea.

4. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 2».

36.0.44

RIPAMONTI, CORTIANA, BORTOLOTTO, PIERONI, BOCO, CARELLA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, SARTO, SEMENZATO

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

Ritirato

«Art. 36-bis.

(Sviluppo della zootecnia biologica e di qualità)

1. Al fine di promuovere lo sviluppo di una produzione zootecnica di qualità ed ecocompatibile all'interno di un sistema di regole in materia di sicurezza alimentare, tutela della salute dei consumatori, salvaguardia ambientale, protezione degli animali e tutela del lavoro, nonché ai fini dello sviluppo di settori produttivi ad alto impiego di forza lavoro, si provvede, a decorrere dal 1° gennaio 2000, ad introdurre disposizioni mirate ad orientare la produzione e i consumi in base a quanto stabilito nei commi successivi.

2. Al fine di privilegiare sistemi di allevamenti estensivi e biologici di cui al regolamento (CE) n. 1804/99 del Consiglio, del 19 luglio 1999, è istituita una imposta sui consumi pari al 20 per cento del prezzo dei mangimi e degli integratori contenenti farine e proteine animali, nonché dei mangimi e degli integratori contenenti mais e soia geneticamente manipolata o loro derivati. È fatto altresì divieto di somministrare agli animali da allevamento mangimi medicati, integratori medicati, nonché mangimi addizionati con alcali, acidi composti azotati non proteici o altri prodotti farmaceutici di sintesi, sostanze coloranti, conservanti, appetizzanti, urea, elementi minerali, sostanze ad azione auxinica, aminoacidi di origine sintetica.

3. Le maggiori entrate derivanti per effetto delle disposizioni di cui al comma 2 vengono assegnate al "Fondo per lo sviluppo del settore zootecnico biologico", di seguito denominato Fondo, appositamente istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali. Le risorse del Fondo sono ripartite, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base della presentazione di piani e di programmi finalizzati allo sviluppo degli allevamenti biologici ed estensivi. I piani e i programmi di cui al presente comma, elaborati e realizzati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, in collaborazione con gli istituti pubblici ed universitari di ricerca e sperimentazione agraria e veterinaria, nonché con le organizzazioni degli operatori agricoli e zootecnici maggiormente rappresentative a livello regionale e con gli ordini e i collegi professionali del settore agricolo e veterinario, prevedono:

a) la riconversione degli allevamenti intensivi in allevamenti estensivi o biologici, da realizzare con il contributo alle spese di investimento sostenute nella misura che verrà indicata dalle regioni, e comunque, in misura non superiore al 30 per cento delle spese documentate. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro della sanità e con il Ministro delle finanze, con decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina la tipologia delle spese ammissibili;

b) l'incentivazione della produzione di carne biologica, anche mediante l'attribuzione di priorità ai prodotti ottenuti con metodi di pro-

duzione biologica di cui al regolamento (CE) n. 1804/99 del Consiglio, del 19 luglio 1999, di cui sia certa la provenienza sulla base di specifica certificazione, nei capitolati d'acquisto delle mense di istituzioni pubbliche, con particolare riguardo alle mense scolastiche ed ospedaliere;

c) l'organizzazione di corsi di qualificazione professionale al fine di favorire la più ampia conoscenza degli operatori in materia di etologia animale applicata, fisiologia e zootecnia biologica;

d) la realizzazione, anche in collaborazione con i provveditorati agli studi, le associazioni di tutela degli animali, dell'ambiente e dei consumatori, di campagne di informazione e sensibilizzazione dirette ad informare i cittadini sulla corretta alimentazione e sulle condizioni di vita degli animali domestici da allevamento.

4. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 2».

36.0.43

RIPAMONTI, CORTIANA, BORTOLOTTO, PIERONI, BOCO, CARELLA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, SARTO, SEMENZATO

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

Respinto

«Art. 36-bis.

(Sviluppo dell'agricoltura e della zootecnia biologica e di qualità)

1. Al fine di promuovere lo sviluppo di una produzione agricola e zootecnica di qualità ed ecocompatibile all'interno di un sistema di regole in materia di sicurezza alimentare, tutela della salute dei consumatori, salvaguardia ambientale, protezione degli animali e tutela del lavoro, nonchè ai fini dello sviluppo di settori produttivi ad alto impiego di forza lavoro, si provvede, a decorrere dal 1° gennaio 2000, ad introdurre disposizioni mirate ad orientare la produzione e i consumi in base a quanto stabilito nei commi successivi.

2. I titolari di stabilimenti di produzione e degli esercizi di vendita di prodotti fitosanitari sono tenuti al versamento di un contributo per la sicurezza alimentare nella misura dell'1,5 per cento del fatturato annuo direttamente attribuibile, rispettivamente, alla produzione e alla vendita dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti di sintesi.

3. Le maggiori entrate derivanti per effetto della disposizione di cui al comma 2 vengono assegnate al "Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualità", di seguito denominato Fondo, appositamente istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali. Le risorse del Fondo sono ripartite, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolza-

no, sulla base della presentazione di piani e di programmi finalizzati allo sviluppo dell'agricoltura biologica e dei prodotti tipici. I piani e i programmi di cui al presente comma, elaborati e realizzati delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in collaborazione con gli istituti pubblici ed universitari di ricerca e sperimentazione agraria, nonché con le associazioni dei produttori agricoli biologici maggiormente rappresentative a livello regionale e con gli ordini e i collegi professionali del settore agricolo, prevedono:

a) la realizzazione di iniziative sistematiche, idonee a favorire la diffusione di buone pratiche agricole fitosanitarie, di aggiornate e razionali tecniche agronomiche conformi al metodo di produzione biologico, nonché la promozione dell'etichettatura di prodotti agricoli ottenuti con metodo biologico utilizzando anche appositi fondi stanziati dall'Unione europea;

b) l'incentivazione della produzione agricola biologica mediante l'attribuzione di priorità agli alimenti e prodotti alimentari regolarmente certificati, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, e successive modificazioni, nei capitoli d'acquisto delle mense di istituzioni pubbliche, con particolare riguardo alle mense scolastiche ed ospedaliere, nonché mediante la promozione di metodi di cooperazione tra il sistema distributivo e produttivo per la diffusione dei prodotti biologici;

c) la realizzazione di interventi sistematici di formazione tecnico-professionale agraria, utilizzando anche gli appositi fondi stanziati dall'Unione europea, nonché la promozione di iniziative di informazione e divulgazione rivolte agli operatori e ai consumatori, in collaborazione con le associazioni dei produttori agricoli biologici;

d) il supporto delle attività dei produttori delle "produzioni DOP, IGP, AS" di cui ai regolamenti (CEE) n. 2081/92 e n. 2082/92, ai sensi delle disposizioni vigenti, in particolare contribuendo alla realizzazione di campagne di promozione e di informazione, cofinanziate dall'Unione europea.

4. Al fine di privilegiare sistemi di allevamenti estensivi e biologici di cui al regolamento (CE) n. 1804/99 del Consiglio, del 19 luglio 1999, è istituita una imposta sui consumi pari al 20 per cento del prezzo dei mangimi e degli integratori contenenti farine e proteine animali, nonché dei mangimi e degli integratori contenenti mais e soia geneticamente manipolata o loro derivati. È fatto altresì divieto di somministrare agli animali da allevamento mangimi medicati, integratori medicati, nonché mangimi addizionati con alcali, acidi composti azotati non proteici o altri prodotti farmaceutici di sintesi, sostanze coloranti, conservanti, appetizzanti, urea, elementi minerali, sostanze ad azione auxinica, aminoacidi di origine sintetica.

5. Le maggiori entrate derivanti per effetto delle disposizioni di cui al comma 4 vengono assegnate al «Fondo per lo sviluppo del settore zootecnico biologico», di seguito denominato Fondo, appositamente istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali. Le risorse del Fondo sono ripartite, con decreto del Ministro delle politiche agrico-

le e forestali, tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base della presentazione di piani e di programmi finalizzati allo sviluppo degli allevamenti biologici ed estensivi. I piani e i programmi di cui al presente comma, elaborati e realizzati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, in collaborazione con gli istituti pubblici ed universitari di ricerca e sperimentazione agraria e veterinaria, nonché con le organizzazioni degli operatori agricoli e zootecnici maggiormente rappresentative a livello regionale e con gli ordini e i collegi professionali del settore agricolo e veterinario, prevedono:

a) la riconversione degli allevamenti intensivi in allevamenti estensivi o biologici, da realizzare con il contributo alle spese di investimento sostenute nella misura che verrà indicata dalle regioni, e comunque in misura non superiore al 30 per cento delle spese documentate. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro della sanità e con il Ministro delle finanze, con decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina la tipologia delle spese ammissibili;

b) l'incentivazione della produzione di carne biologica, anche mediante l'attribuzione di priorità ai prodotti ottenuti con metodi di produzione biologica di cui al regolamento (CE) n. 1804/99 del Consiglio, del 19 luglio 1999, di cui sia certa la provenienza sulla base di specifica certificazione, nei capitolati d'acquisto delle mense di istituzioni pubbliche, con particolare riguardo alle mense scolastiche ed ospedaliere;

c) l'organizzazione di corsi di qualificazione professionale al fine di favorire la più ampia conoscenza degli operatori in materia di etologia animale applicata, fisiologia e zootecnia biologica;

d) la realizzazione, anche in collaborazione con i provveditorati agli studi, le associazioni di tutela degli animali, dell'ambiente e dei consumatori, di campagne di informazione e sensibilizzazione dirette ad informare i cittadini sulla corretta alimentazione e sulle condizioni di vita degli animali domestici da allevamento.

6. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 4».

36.0.46

RIPAMONTI, CORTIANA, BORTOLOTTI, PIERONI, BOCO, CARELLA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, SARTO, SEMENZATO

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

Ritirato

«Art. 36-bis.

(Sviluppo dell'agricoltura e della zootecnia biologica e di qualità)

1. Al fine di promuovere lo sviluppo di una produzione agricola e zootecnica di qualità ed ecocompatibile all'interno di un sistema di re-

gole in materia di sicurezza alimentare, tutela della salute dei consumatori, salvaguardia ambientale, protezione degli animali e tutela del lavoro, nonchè ai fini dello sviluppo di settori produttivi ad alto impiego di forza lavoro, si provvede, a decorrere dal 1° gennaio 2000, ad introdurre disposizioni mirate ad orientare la produzione e i consumi in base a quanto stabilito nei commi successivi.

2. I titolari di stabilimenti di produzione e degli esercizi di vendita di prodotti fitosanitari sono tenuti al versamento di un contributo per la sicurezza alimentare nella misura dell'1 per cento del fatturato annuo direttamente attribuibile, rispettivamente, alla produzione e alla vendita dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti di sintesi.

3. Le maggiori entrate derivanti per effetto della disposizione di cui al comma 2 vengono assegnate al "Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualità", di seguito denominato Fondo, appositamente istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali. Le risorse del Fondo sono ripartite, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base della presentazione di piani e di programmi finalizzati allo sviluppo dell'agricoltura biologica e dei prodotti tipici. I piani e i programmi di cui al presente comma, elaborati e realizzati delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in collaborazione con gli istituti pubblici ed universitari di ricerca e sperimentazione agraria, nonché con le associazioni dei produttori agricoli biologici maggiormente rappresentative a livello regionale e con gli ordini e i collegi professionali del settore agricolo, prevedono:

a) la realizzazione di iniziative sistematiche, idonee a favorire la diffusione di buone pratiche agricole fitosanitarie, di aggiornate e razionali tecniche agronomiche conformi al metodo di produzione biologico, nonché la promozione dell'etichettatura di prodotti agricoli ottenuti con metodo biologico utilizzando anche appositi fondi stanziati dall'Unione europea;

b) l'incentivazione della produzione agricola biologica mediante l'attribuzione di priorità agli alimenti e prodotti alimentari regolarmente certificati, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, e successive modificazioni, nei capitolati d'acquisto delle mense di istituzioni pubbliche, con particolare riguardo alle mense scolastiche ed ospedaliere, nonché mediante la promozione di metodi di cooperazione tra il sistema distributivo e produttivo per la diffusione dei prodotti biologici;

c) la realizzazione di interventi sistematici di formazione tecnico-professionale agraria, utilizzando anche gli appositi fondi stanziati dall'Unione europea, nonché la promozione di iniziative di informazione e divulgazione rivolte agli operatori e ai consumatori, in collaborazione con le associazioni dei produttori agricoli biologici;

d) il supporto delle attività dei produttori delle "produzioni DOP, IGP, AS" di cui ai regolamenti (CEE) n. 2081/92 e n. 2082/92, ai sensi delle disposizioni vigenti, in particolare contribuendo alla realizzazione di campagne di promozione e di informazione, cofinanziate dall'Unione europea.

4. Al fine di privilegiare sistemi di allevamenti estensivi e biologici di cui al regolamento (CE) n. 1804/99 del Consiglio, del 19 luglio 1999, è istituita una imposta sui consumi pari al 20 per cento del prezzo dei mangimi e degli integratori contenenti farine e proteine animali, nonché dei mangimi e degli integratori contenenti mais e soia geneticamente manipolata o loro derivati. È fatto altresì divieto di somministrare agli animali da allevamento mangimi medicati, integratori medicati, nonché mangimi addizionati con alcali, acidi composti azotati non proteici o altri prodotti farmaceutici di sintesi, sostanze coloranti, conservanti, appetizzanti, urea, elementi minerali, sostanze ad azione auxinica, aminoacidi di origine sintetica.

5. Le maggiori entrate derivanti per effetto delle disposizioni di cui al comma 4 vengono assegnate al “Fondo per lo sviluppo del settore zootecnico biologico”, di seguito denominato Fondo, appositamente istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali. Le risorse del Fondo sono ripartite, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base della presentazione di piani e di programmi finalizzati allo sviluppo degli allevamenti biologici ed estensivi. I piani e i programmi di cui al presente comma, elaborati e realizzati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, in collaborazione con gli istituti pubblici ed universitari di ricerca e sperimentazione agraria e veterinaria, nonché con le organizzazioni degli operatori agricoli e zootecnici maggiormente rappresentative a livello regionale e con gli ordini e i collegi professionali del settore agricolo e veterinario, prevedono:

a) la riconversione degli allevamenti intensivi in allevamenti estensivi o biologici, da realizzare con il contributo alle spese di investimento sostenute nella misura che verrà indicata dalle regioni, e comunque in misura non superiore al 30 per cento delle spese documentate. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro della sanità e con il Ministro delle finanze, con decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina la tipologia delle spese ammissibili;

b) l’incentivazione della produzione di carne biologica, anche mediante l’attribuzione di priorità ai prodotti ottenuti con metodi di produzione biologica di cui al regolamento (CE) n. 1804/99 del Consiglio, del 19 luglio 1999, di cui sia certa la provenienza sulla base di specifica certificazione, nei capitolati d’acquisto delle mense di istituzioni pubbliche, con particolare riguardo alle mense scolastiche ed ospedaliere;

c) l’organizzazione di corsi di qualificazione professionale al fine di favorire la più ampia conoscenza degli operatori in materia di etologia animale applicata, fisiologia e zootecnia biologica;

d) la realizzazione, anche in collaborazione con i provveditori agli studi, le associazioni di tutela degli animali, dell’ambiente e dei consumatori, di campagne di informazione e sensibilizzazione dirette ad informare i cittadini sulla corretta alimentazione e sulle condizioni di vita degli animali domestici da allevamento.

6. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 4».

36.0.45

RIPAMONTI, CORTIANA, BORTOLOTTO, PIERONI, BOCO, CARELLA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, SARTO, SEMENZATO

Art. 38.

Sopprimere l'articolo.

Respinto

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda l'emendamento 3.40.

38.1

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 1, sopprimere il primo periodo.

**Dichiarato
inammissibile**

Conseguentemente, al medesimo comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «le operazioni» inserire le seguenti: «di dismissione delle partecipazioni detenute dallo Stato».

38.3

MARINO, ALBERTINI, CAPONI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «1994, n. 474,» aggiungere le seguenti: «previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari permanenti di competenza,».

Respinto

38.2

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «dalla legge 30 luglio 1994, n. 474,» inserire le seguenti: «previo parere delle Commissioni parlamentari competenti,».

Respinto

38.4

MARINO, ALBERTINI, CAPONI

Dopo il titolo IV (Interventi per lo sviluppo), inserire il seguente:

**Dichiarato
inammissibile**

«TITOLO IV-bis

(Interventi di razionalizzazione della finanza pubblica)

Art. 38-bis (...). - 1. Relativamente all'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1993, sono fissati al 31 dicembre 2000 i termi-

ni per la notifica degli avvisi di liquidazione sulla base delle dichiarazioni e degli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio. Alla stessa data sono fissati i termini per la notifica:

a) degli avvisi di liquidazione sulla base delle dichiarazioni, relativamente all'imposta comunale sugli immobili dovuta per gli anni 1994, 1995 e 1996;

b) degli avvisi di accertamento in rettifica, relativamente all'imposta comunale sugli immobili dovuta per gli anni 1994 e 1995;

c) degli atti di contestazione delle violazioni non collegate all'ammontare dell'imposta, commesse negli anni dal 1993 al 1996».

Consequentemente, per la copertura dell'onere, si veda la compensazione numero 1 dell'emendamento 2.4.

38.0.1 MANTICA, MACERATINI, PEDRIZZI, CURTO, BOSELLO,
COLLINO

Dopo il titolo IV (Interventi per lo sviluppo), inserire il seguente: **Respinto**

«TITOLO IV-bis

(Interventi di razionalizzazione della finanza pubblica)

Art. 38-bis (...). - 1. Il comma 17 dell'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è abrogato.».

Consequentemente, per la copertura dell'onere, si veda la compensazione numero 1 dell'emendamento 2.4.

38.0.2 MANTICA, MACERATINI, PEDRIZZI, CURTO, BOSELLO,
COLLINO

Dopo il titolo IV (Interventi per lo sviluppo), inserire il seguente: **Dichiarato
inammissibile**

«TITOLO IV-bis

(Interventi di razionalizzazione della finanza pubblica)

Art. 38-bis (...). - 1. Sino all'anno di imposta 1999 compreso, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), l'aliquota ridotta di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, si applica soltanto agli immobili adibiti ad abitazione principale, con esclusione di quelli qualificabili come pertinenze, ai sensi dell'articolo 817 del codice civile.

2. La disposizione di cui al comma 1 non ha effetto nei riguardi dei comuni che in detto periodo abbiano già applicato l'aliquota ridotta anche agli immobili adibiti a pertinenze».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda la compensazione numero 2 dell'emendamento 2.4.

38.0.3 MANTICA, MACERATINI, PEDRIZZI, CURTO, BOSELLO,
COLLINO

*Dopo il titolo IV (Interventi per lo sviluppo), inserire il seguente: **Respinto***

«TITOLO IV-bis

(Interventi di razionalizzazione della finanza pubblica)

Art. 38-bis (...). - 1. All'articolo 63, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

“f) per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, il predetto canone è determinato forfettariamente sulla base dei seguenti criteri:

1) per le occupazioni del territorio comunale, il canone è commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa riferita alle sottoindicate classi di comuni:

- 1.1) fino a 20.000 abitanti lire 1.250 per utente;
- 1.2) oltre 20.000 abitanti lire 1.000 per utente;

2) per le occupazioni del territorio provinciale il canone è determinato nella misura del 20 per cento dell'importo complessivamente corrisposto ai comuni compresi nel medesimo ambito territoriale;

3) in ogni caso l'ammontare complessivo dei canoni annui dovuti a ciascun comune o provincia non può essere inferiore a lire 1.000.000. La medesima misura di canone annuo è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti di cui alla presente lettera effettuate per l'esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi”».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda la compensazione numero 2 dell'emendamento 2.4.

38.0.8 MANTICA, MACERATINI, PEDRIZZI, CURTO, BOSELLO,
COLLINO

Dopo il titolo IV (Interventi per lo sviluppo), inserire il seguente: **Respinto**

«TITOLO IV-bis

(Interventi di razionalizzazione della finanza pubblica)

Art. 38-bis (...). – 1. All'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, lettera *d*), sono soppresse le parole: “nell’arco di un triennio con un valore massimo dello 0,2 per cento annuo”.

2. All'articolo 1, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni e integrazioni, sono soppresse le parole: “con un incremento annuo non superiore a 0,2 punti percentuali”.

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda la compensazione numero 1 dell'emendamento 2.4.

38.04 MANTICA, MACERATINI, PEDRIZZI, CURTO, BOSELLO,
COLLINO

Dopo il titolo IV (Interventi per lo sviluppo), inserire il seguente: **Dichiarato
inammissibile**

«TITOLO IV-bis

(Interventi di razionalizzazione della finanza pubblica)

Art. 38-bis (...). – 1. Il comma 1 dell'articolo 117 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, come sostituito dall'articolo 49, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è sostituito dal seguente:

“1. L'applicazione delle prescrizioni di cui all'articolo 9 decorre dall'anno 2001. A tal fine gli enti locali iscrivono nell'apposito intervento di ciascun servizio l'importo dell'ammortamento accantonato per i beni relativi con la seguente gradualità del valore calcolato con i criteri di cui all'articolo 71:

- a) per il 2001 il 6 per cento;
- b) per il 2002 il 12 per cento;
- c) per il 2003 il 18 per cento;
- d) per il 2004 il 24 per cento”.

2. In alternativa superamento degli ammortamenti nel bilancio finanziario:

“L'articolo 9, il comma 2, lettera *a*) dell'articolo 31 e l'articolo 117 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono abrogati”.

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda la compensazione numero 1 dell'emendamento 2.4.

38.0.5 MANTICA, MACERATINI, PEDRIZZI, CURTO, BOSELLO,
COLLINO

Dopo il titolo IV (Interventi per lo sviluppo), inserire il seguente: **Dichiarato
inammissibile**

«TITOLO IV-bis

(Interventi di razionalizzazione della finanza pubblica)

Art. 38-bis (...). – 1. I contributi assegnati, per il trattamento economico del personale assunto ai sensi dell'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, ed immesso nei ruoli speciali ad esaurimento, sono definitivamente confermati negli importi attribuiti relativamente ai periodi precedenti la data di emissione dei decreti dell'Ufficio del Ministro per il coordinamento della protezione civile di approvazione delle graduatorie di merito».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda la compensazione numero 2 dell'emendamento 2.4.

38.0.6 MANTICA, MACERATINI, PEDRIZZI, CURTO, BOSELLO,
COLLINO

Dopo il titolo IV (Interventi per lo sviluppo), inserire il seguente: **Respinto**

«TITOLO IV-bis

(Interventi di razionalizzazione della finanza pubblica)

Art. 38-bis (...). – 1. Rientrano nelle prestazioni di servizi di cui al n. 37 della tabella A, parte II, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dagli enti locali nelle scuole di ogni ordine e grado. Resta fermo il trattamento fiscale già applicato e non si fa luogo a rimborso di imposte già pagate, nè è consentita la variazione di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda la compensazione numero 1 dell'emendamento 2.4.

38.0.7 MANTICA, MACERATINI, PEDRIZZI, CURTO, BOSELLO,
COLLINO

Art. 39.

Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:

**Dichiarato
inammissibile**

«Art. 39-bis.

*(Norme per la defiscalizzazione dei prodotti petroliferi
nella provincia di Ragusa)*

1. Al fine di compensare lo sfruttamento delle risorse petrolifere estratte e le alterazioni eco-ambientali causate dalle attività estrattive, le imposte gravanti sui prodotti petroliferi immessi al consumo all'interno della provincia di Ragusa sono applicate secondo le seguenti modalità:

a) le accise sui prodotti petroliferi (benzine, gas GPL, gasolio per autotrazione e per riscaldamento), di cui all'articolo 17 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono abolite per gli autoveicoli e natanti di proprietà dei cittadini domiciliati e residenti nei comuni della provincia di Ragusa, che inoltrano apposita domanda alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della stessa provincia.

2. Il Governo è delegato ad emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo che contenga le misure di cui alla lettera *a)*, comma 1, del presente articolo».

39.0.1

MINARDO

Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:

**Dichiarato
inammissibile**

«Art. 39-bis.

(Riclassificazione delle zone svantaggiate: proroga dei termini)

1. Il termine di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, già prorogato dall'articolo 2, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è ulteriormente prorogato di un anno».

39.0.2

SCIVOLETTO, PIATTI, BARRILE, BARBIERI, CONTE, MURINEDDU, PREDÀ, SARACCO, FIGURELLI

Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Interventi di razionalizzazione della finanza pubblica)

1. Relativamente all'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1993, sono fissati al 31 dicembre 2000 i termini per la notifica degli avvisi di liquidazione sulla base delle dichiarazioni e degli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio. Alla stessa data sono fissati i termini per la notifica:

a) degli avvisi di liquidazione sulla base delle dichiarazioni, relativamente all'imposta comunale sugli immobili dovuta per gli anni 1994, 1995 e 1996;

b) degli avvisi di accertamento in rettifica, relativamente all'imposta comunale sugli immobili dovuta per gli anni 1994 e 1995;

c) degli atti di contestazione delle violazioni non collegate all'ammontare dell'imposta, commesse negli anni dal 1993 al 1996.

2. Il comma 17 dell'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è abrogato.

3. Sino all'anno di imposta 1999 compreso, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), l'aliquota ridotta di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, si applica soltanto agli immobili adibiti ad abitazione principale, con esclusione di quelli qualificabili come pertinenze, ai sensi dell'articolo 817 del codice civile. La disposizione di cui al precedente periodo non ha effetto nei riguardi dei comuni che, in detto periodo abbiano già applicato l'aliquota ridotta anche agli immobili adibiti a pertinenze.

4. All'articolo 63, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

“f) per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, il predetto canone è determinato forfettariamente sulla base dei seguenti criteri:

1) per le occupazioni del territorio comunale, il canone è commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa riferita alle sottoindicate classi di comuni:

1.1) fino a 20.000 abitanti lire 1.250 per utente;

1.2) oltre ventimila abitanti lire 1.000 per utente;

2) per le occupazioni del territorio provinciale il canone è determinato nella misura del 20 per cento dell'importo complessivamente corrisposto ai comuni compresi nel medesimo ambito territoriale;

3) in ogni caso l'ammontare complessivo dei canoni annui dovuti a ciascun comune o provincia non può essere inferiore a lire 1.000.000. La medesima misura di canone annuo è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti di cui alla presente lettera effettuate per l'esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi.

Dichiarato inammissibile limitatamente ai capoversi 1, 3, 6 e 7. Respinte le parti rimanenti

5. All'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, lettera d), sono soppresse le parole: "nell'arco di un triennio con un valore massimo dello 0,2 per cento annuo". All'articolo 1, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni ed integrazioni, sono soppresse le parole: "con un incremento annuo non superiore a 0,2 punti percentuali".

6. Il comma 1 dell'articolo 117 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, come sostituito dall'articolo 49, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è sostituito dal seguente:

"1. L'applicazione delle prescrizioni di cui all'articolo 9 decorre dall'anno 2001. A tal fine gli enti locali iscrivono nell'apposito intervento di ciascun servizio l'importo dell'ammortamento accantonato per i beni relativi con la seguente gradualità del valore calcolato con i criteri di cui all'articolo 71:

- a) per il 2001 il 6 per cento del valore;
- b) per il 2002 il 12 per cento del valore;
- c) per il 2003 il 18 per cento del valore;
- d) per il 2004 il 24 per cento del valore".

7. I contributi assegnati per il trattamento economico del personale assunto ai sensi dell'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, ed immesso nei ruoli speciali ad esaurimento, sono definitivamente confermati negli importi attribuiti relativamente ai periodi precedenti la data di emissione dei decreti dell'Ufficio del Ministro per il coordinamento della Protezione civile di approvazione della graduatoria di merito.

8. Rientrano nelle prestazioni di servizi di cui al n. 37 della tabella A, parte II, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dagli enti locali nelle scuole di ogni ordine e grado. Resta fermo il trattamento fiscale già applicato e non si fa luogo a rimborso di imposte già pagate, nè è consentita la variazione di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda la compensazione n. 2 dell'emendamento 2.4.

39.0.3 MANTICA, MACERATINI, CURTO, PEDRIZZI, BOSELLO,
COLLINO

Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(...)

1. Per i finanziamenti agevolati erogati a qualsiasi titolo ai sensi del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazio-

**Dichiarato
inammissibile**

ni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni, l'estinzione del debito residuo delle imprese previsto dall'articolo 4-*quinqüies*, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, è effettuato sulla base delle spese effettivamente sostenute e documentate nei limiti delle risorse finanziarie assegnate.

2. I termini di cui all'articolo 1-*ter*, comma 2, e all'articolo 4-*quater*, comma 1, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, e successive modificazioni ed integrazioni, è fissato al 30 giugno 2000.

3. La documentazione per la concessione dei contributi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, può essere presentata entro il 30 giugno 2000.

4. I finanziamenti di cui all'articolo 4-*quinqüies*, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, ricomprendono anche gli oneri conseguenti la sostituzione degli impianti produttivi per i quali è accertata con apposita perizia giurata l'impossibilità di trasferimento con irrimediabile pregiudizio della funzionalità ovvero nei casi di non convenienza economica al trasferimento, sempre nei limiti della pari capacità produttiva e delle risorse finanziarie assegnate.

5. All'articolo 4-*quinqüies*, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

“4-*bis*. L'estinzione del finanziamento ai sensi del precedente comma 4 è da considerare contributo in conto capitale e non concorre alla formazione del reddito di impresa del soggetto che ha fruito della predetta estinzione”.

6. Nei casi di immobili, ad uso di civile abitazione, interessati da eventi calamitosi avvenuti in conseguenza dell'alluvione del novembre 1994, la regione Piemonte può concedere ai proprietari contributi al fine di consentire la ricostruzione in altro sito o l'acquisto di abitazioni sostitutive. All'onere si provvede, nel limite massimo di 2 miliardi di lire, utilizzando le residue disponibilità di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni, presenti per l'anno 1999 sui capitoli dei bilanci dei comuni interessati, e la regione è autorizzata ad utilizzare le economie derivanti dai ribassi d'asta, fino alla concorrenza dei 2 miliardi di lire, relative all'esecuzione di interventi strutturali, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni. I medesimi comuni sono autorizzati a versare le predette disponibilità all'entrata del bilancio regionale per essere riassegnati. Per le aree su cui insistono gli immobili da demolire, l'onere della demolizione è a carico dei bilanci comunali, e le aree sono acquisite al patrimonio indisponibile dei medesimi comuni.

7. Il tasso di interesse dell'1,5 per cento previsto dall'articolo 3-*quinqües* del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, si applica, nei limiti delle risorse assegnate, anche alle imprese che rilocalizzano le attività produttive ai sensi dell'articolo 4-*quinqües* del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228.

8. Nell'ambito delle risorse eventualmente ancora a disposizione dei comuni alluvionati per l'erogazione dei contributi a favore dei privati proprietari di immobili danneggiati dall'alluvione del novembre 1994, vengono ammessi trasferimenti diretti tra i comuni stessi a favore di quelli in cui lo stanziamento disponibile risulti insufficiente al soddisfacimento delle richieste.

9. Le imprese locatarie degli insediamenti ubicati nelle aree di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 24 aprile 1998, attuativo del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, possono accedere ai finanziamenti previsti anche per l'acquisto o la realizzazione del nuovo insediamento».

39.0.4

SARACCO, TAPPARO, ZANOLETTI

Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:

**Dichiarato
inammissibile**

«Art. 39-bis.

(...)

1. Per i finanziamenti agevolati erogati a qualsiasi titolo ai sensi del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni, l'estinzione del debito residuo delle imprese previsto dall'articolo 4-*quinqües* del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, è effettuato sulla base delle spese effettivamente sostenute e documentate nei limiti delle risorse finanziarie assegnate.

2. I termini di cui all'articolo 1-*ter*, comma 2, e all'articolo 4-*quater*, comma 1, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, e successive modificazioni ed integrazioni, è fissato al 30 giugno 2000.

3. La documentazione per la concessione dei contributi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, può essere presentata entro il 30 giugno 2000.

4. I finanziamenti di cui all'articolo 4-*quinqües*, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, ricomprendono anche gli oneri conseguenti

la sostituzione degli impianti produttivi per i quali è accertata con apposita perizia giurata l'impossibilità di trasferimento con irrimediabile pregiudizio della funzionalità ovvero nei casi di non convenienza economica al trasferimento, sempre nei limiti della pari capacità produttiva e delle risorse finanziarie assegnate.

5. All'articolo 4-*quinqüies* del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

“4-*bis*. L'estinzione del finanziamento ai sensi del precedente comma 4 è da considerare contributo in conto capitale e non concorre alla formazione del reddito di impresa del soggetto che ha fruito della predetta estinzione”.

6. Nei casi di immobili, ad uso di civile abitazione, interessati da eventi calamitosi avvenuti in conseguenza dell'alluvione del novembre 1994, la regione Piemonte può concedere ai proprietari contributi al fine di consentire la ricostruzione in altro sito o l'acquisto di abitazioni sostitutive. All'onere si provvede, nel limite massimo di 2 miliardi di lire, utilizzando le residue disponibilità di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995 n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni, presenti per l'anno 1999 sui capitoli dei bilanci dei comuni interessati, e la Regione è autorizzata ad utilizzare le economie derivanti dai ribassi d'asta, fino alla concorrenza dei 2 miliardi di lire, relative all'esecuzione di interventi strutturali, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni. I medesimi comuni sono autorizzati a versare le predette disponibilità all'entrata del bilancio regionale per essere riassegnati. Per le aree su cui insistono gli immobili da demolire, l'onere della demolizione è a carico dei bilanci comunali, e le aree sono acquisite al patrimonio indisponibile dei medesimi comuni.

7. Il tasso di interesse dell'1,5 per cento previsto dall'articolo 3-*quinqüies*, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, si applica, nei limiti delle risorse assegnate, anche alle imprese che rilocalizzano le attività produttive ai sensi dell'articolo 4-*quinqüies* del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228».

39.0.5

SARACCO, TAPPARO, ZANOLETTI

Tabella A

Alla tabella A, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 507.000;

2001: - 275.000.

**Dichiarato
inammissibile**

Di cui: regolazione debitoria

2000: - 507.000;

2001: - 275.000.

5^a-2.Tab.A.1

ANTOLINI

Alla tabella A apportare le seguenti variazioni:

2000: - 107.000;

2001: - 100.000.

**Dichiarato
inammissibile**

5^a-2.Tab.A.2

ANTOLINI

Alla tabella A, inserire la rubrica: Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con i seguenti importi ():* **Ritirato**

2000: 800.000;

2001: 800.000;

2002: 800.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 800.000;

2001: - 800.000;

2002: - 800.000.

(*) Accantonamento finalizzato ad incrementare il contributo annuo a favore del Club alpino italiano per le spese di funzionamento dello stesso.

5^a-2.Tab.A.3

CASTELLI, MORO

Alla tabella A, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare la seguente variazione: **Respinto**

2000: - 400.

Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero per i beni e le attività culturali, apportare la seguente variazione ():*

2000: + 400.

(*) Aumento destinato al finanziamento dell'Opera del Duomo di Orvieto.

5^a-2.Tab.A.4

CARPINELLI

Alla tabella A, Ministero dei trasporti e della navigazione, apportare le seguenti variazioni ():* **Respinto**

2000: + 200.000;

2001: + 100.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 200.000;

2001: - 100.000.

(*) Aumento destinato all'allineamento contributivo dei dipendenti dei traporti pubblici e locali.

5^a-2.Tab.A.5

FERRANTE

Alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, decreto legislativo n. 165 del 1999: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (3.1.2.11 - agenzia per le erogazioni in agricoltura - cap. 1940/p), apportare le seguenti variazioni: **Dichiarato inammissibile**

2000: + 90.000;

2001: + 90.000;

2002: + 90.000.

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 90.000;

2001: - 90.000;

2002: - 90.000.

5^a-2.Tab.A.6

MUNDI, NAPOLI Roberto, LAURIA Baldassare,
CIMMINO, NAVA

Alla tabella D, Legge n. 97 del 1994: Nuove disposizioni per le zone montane (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 8.2.1.16 - Fondo per la montagna cap. 9260), apportare le seguenti variazioni: **Dichiarato inammissibile**

2000: + 75.000;

2001: + 75.000;

2001: + 75.000.

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 75.000;
2001: - 75.000;
2001: - 75.000.

5^a-2.Tab.A.7

MORO

Alla tabella A, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare la seguente variazione: **Respinto**

2000: - 50.000.

Coseguentemente, alla medesima tabella, Ministero della difesa, apportare la seguente variazione ():*

2000: + 50.000.

(*) Aumento finalizzato al finanziamento del Fondo nazionale per il servizio civile degli obiettori di coscienza.

5^a-2.Tab.A.8

BUCCIARELLI

Alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, decreto-legge n. 694 del 1981, convertito dalla legge n. 19 del 1982: Modificazioni al regime fiscale sullo zucchero e finanziamento degli aiuti nazionali previsti dalla normativa comunitaria nel settore bieticolo-saccarifero (AGEA) (3.1.2.15 - Cassa conguaglio zucchero - cap. 1980), apportare le seguenti variazioni: **Respinto**

2000: + 20.000;
2001: + 20.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 40.000;
2001: - 27.000.

5^a-2.Tab.A.9

PREDA, SCIVOLETTO, PIATTI, PASQUINI, BARBIERI,
BEDIN, ROBOL, CRESCENZIO, BARRILE

Alla tabella A, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni: **Respinto**

2000: - 30.000;
2001: - 30.000;
2002: - 30.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni ():*

2000: + 30.000;
2001: + 30.000;
2002: + 30.000.

(*) Aumento finalizzato al finanziamento di un Fondo per la rappresentanza degli enti locali.

5^a-2.Tab.A.10

IULIANO

Alla tabella A, inserire la voce: Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con i seguenti importi ():* **Respinto**

2000: + 20.000;
2001: + 20.000;
2002: + 20.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 20.000;
2001: - 20.000;
2002: - 20.000.

(*) Accantonamento finalizzato all'attuazione dei progetti d'intervento a valenza nazionale elaborati dagli osservatori chimico e tessile, abbigliamento e calzature.

5^a-2.Tab.A.11

LARIZZA

Alla tabella C, Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, legge n. 292 del 1990: Ordinamento dell'Ente nazionale per il turismo (8.1.2.1. - Ente nazionale italiano per il turismo - cap. 3930), apportare le seguenti variazioni: **Respinto**

2000: + 7.400;
2001: + 7.400;
2002: + 7.400.

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 15.000;
2001: - 10.000;
2002: - 7.400.

5^a-2.Tab.A.12

GAMBINI, CADDEO, DE LUCA Athos, POLIDORO

Alla tabella A, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni: **Respinto**

2000: - 10.000;
2001: - 20.000;
2002: - 20.000.

Conseguentemente, alla tabella B, Ministero per i beni e le attività culturali, apportare le seguenti variazioni ():*

2000: + 10.000;
2001: + 20.000;
2002: + 20.000.

(*) Aumento finalizzato ad interventi straordinari di tutela dei beni culturali di Capri.

5^a-2.Tab.A.13

D'URSO, LAURO, CIMMINO

Alla tabella A, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni: **Respinto**

2000: - 10.000;
2001: - 20.000;
2002: - 20.000.

Conseguentemente, alla tabella B, Ministero per i beni e le attività culturali, apportare le seguenti variazioni ():*

2000: + 10.000;
2001: + 20.000;
2002: + 20.000.

(*) Aumento finalizzato ad interventi straordinari di tutela dei beni culturali di Capri.

5^a-2.Tab.A.14

CIMMINO, CIRAMI, CORTELLONI, DI BENEDETTO,
FIRRARELLO, LAURIA Baldassare, LOIERO, MIS-
SERVILLE, NAPOLI Roberto, NAVA, MUNDI

Alla tabella A, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni: **Respinto**

2000: - 10.000;
2001: - 50.000;
2002: - 50.000.

Conseguentemente, alla tabella B, Ministero dei trasporti e della navigazione, apportare le seguenti variazioni ():*

2000: + 10.000;
2001: + 50.000;
2002: + 50.000.

(*) Aumento finalizzato alla progettazione e costruzione dell'aeroporto di Agrigento, previsto dalla legge 25 febbraio 1971, n. 111.

5^a-2.Tab.A.15

CIRAMI, MUNDI, NAPOLI Roberto

Alla tabella A, Ministero delle politiche agricole e forestali, apportare le seguenti variazioni ():* **Respinto**

2000: - ;
2001: + 45.000;
2002: + 45.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2000: - ;
2001: - 45.000;
2002: - 45.000.

(*) Aumento finalizzato alla proroga dei progetti di utilità sociale.

5^a-2.Tab.A.16

PETTINATO

Alla tabella A, Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni ():* **Respinto**

2000: + 10.000;
2001: + 10.000;
2002: + 10.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 10.000;
2001: - 10.000;
2002: - 10.000.

(*) Aumento finalizzato ai campi profughi della ex-Jugoslavia e della Repubblica federale di Jugoslavia.

5^a-2.Tab.A.17

SARTO

Alla tabella A, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni: **Respinto**

2000: -10.000;
2001: -10.000;
2002: -10.000.

Conseguentemente, alla tabella B, Ministero dei lavori pubblici, apportare le seguenti variazioni ():*

2000: + 10.000;
2001: + 10.000;
2002: + 10.000.

(*) Aumento finalizzato alla realizzazione della superstrada Randazzo-Fiumefreddo.

5^a-2.Tab.A.18 FIRRARELLO, MUNDI, NAPOLI Roberto, CIMMINO

Alla tabella A, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni: **Respinto**

2000: - 10.000;
2001: - 10.000;
2002: - 10.000.

Conseguentemente, alla tabella B, Ministero dei lavori pubblici, apportare le seguenti variazioni ():*

2000: + 10.000;
2001: + 10.000;
2002: + 10.000.

(*) Aumento finalizzato alla realizzazione della superstrada Adriano-Brante.

5^a-2.Tab.A.19 FIRRARELLO, MUNDI, NAPOLI Roberto, CIMMINO

Alla tabella A, Ministero della difesa, apportare le seguenti variazioni: **Respinto**

2000: + 10.000;
2001: + 10.000;
2002: + 10.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 10.000;
2001: - 10.000;
2002: - 10.000.

5^a-2.Tab.A.20 PALOMBO, PELLICINI, MANTICA, VEGAS, TAROLLI, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, CURTO, PEDRIZZI

Alla tabella A, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni: **Respinto**

2000: - 5.000;
2001: - 10.000;
2002: - 30.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero dell'ambiente, apportare le seguenti variazioni ():*

2000: + 5.000;
2001: + 10.000;
2002: + 30.000.

(*) Aumento finalizzato al finanziamento degli interventi in materia di contabilità ambientale dello Stato, delle regioni e degli enti locali.

5^a-2.Tab.A.21

GIOVANELLI, VELTRI

Alla tabella A, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni ():* **Respinto**

2000: + 5.000;
2001: + 10.000;
2002: + 15.000.

Conseguentemente, alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio - Art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (7.1.3.1 - Fondi di riserva - cap. 4355), apportare le seguenti variazioni:

2000: - 5.000;
2001: - 10.000;
2002: - 15.000.

(*) Aumento finalizzato ad interventi per favorire l'integrazione e la comunicazione dei cittadini affetti da sordità.

5^a-2.Tab.A.22

PETRUCCI, DE GUIDI, RUSSO, DANIELE GALDI

Alla tabella B, Ministero dei lavori pubblici, apportare le seguenti variazioni ():* **Respinto**

2000: + 5.000;
2001: + 8.000;
2002: + 8.000.

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 5.000;
2001: - 8.000;
2002: - 8.000.

(*) Aumento finalizzato al potenziamento della rete stradale provinciale di accesso al comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII.

5^a-2.Tab.A.23

CASTELLI, DOLAZZA, ROSSI, MORO

Alla tabella A, Ministero della sanità, apportare le seguenti variazioni ():* **Respinto**

2000: + 5.000;
2001: + 5.000;
2002: + 5.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 5.000;
2001: - 5.000;
2002: - 5.000.

(*) Aumento finalizzato alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori ex esposti all'amianto, ai sensi dei decreti legislativi n. 277 del 1991 e n. 626 del 1992.

5^a-2.Tab.A.24

SARTO, CARELLA, PIZZINATO, RIPAMONTI

Alla tabella A, Ministero della sanità, apportare le seguenti variazioni ():* **Respinto**

2000: + 3.000;
2001: + 3.000;
2002: + 3.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 3.000;
2001: - 3.000;
2002: - 3.000.

(*) Aumento finalizzato ad integrazione della legge 14 agosto 1991, n. 281, in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo.

5^a-2.Tab.A.25

IULIANO

Alla tabella A, Ministero delle politiche agricole e forestali, apportare le seguenti variazioni ():* **Respinto**

2000: + 1.500;
2001: + 1.500;
2002: + 1.500.

Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 1.500;
2001: - 1.500;
2002: - 1.500.

(*) Aumento finalizzato alle indennità e rimborso spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale e compenso per lavoro straordinario al personale del Corpo forestale dello Stato per l'attività di sorveglianza per la protezione della fauna selvatica ai sensi della legge n. 157 del 1992, nonché per azioni di tutela del patrimonio naturalistico nazionale ai sensi della legge n. 349 del 1996.

5^a-2.Tab.A.26

RIPAMONTI, CORTIANA, BORTOLOTTO, PIERONI, BO-
CO, CARELLA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI
RICCO, MANCONI, PETTINATO, SARTO, SEMENZA-
TO

Alla tabella A, Ministero delle finanze, apportare la seguente variazione: **Respinto**

2000: - 60.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare la seguente variazione ():*

2000: + 60.000.

(*) Aumento finalizzato alla rinegoziazione dei mutui degli enti locali in essere presso la Cassa depositi e prestiti.

5^a-2.Tab.A.27

ROSSI

Alla tabella A, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni ():* **Respinto**

2000: + 130.000;
2001: + 130.000;
2002: + 130.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero dei trasporti e della navigazione, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 130.000;
2001: - 130.000;
2002: - 130.000.

(*) Aumento finalizzato all'aumento della dotazione del fondo nazionale per il servizio civile.

5^a-2.Tab.A.28

SEMENZATO

Alla tabella A, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni ():* **Respinto**

2000: + 100.000;
2001: + 100.000;
2002: + 100.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, apportare le seguenti variazioni:

Ministero delle finanze:

2000: - 20.000;
2001: - 20.000;
2002: - 20.000;

Ministero della giustizia:

2000: - 10.000;
2001: - 10.000;
2002: - 10.000;

Ministero degli affari esteri:

2000: - 10.000;
2001: - 10.000;
2002: - 10.000;

Ministero della pubblica istruzione:

2000: - 10.000;
2001: - 10.000;
2002: - 10.000;

Ministero dell'interno:

2000: - 10.000;
2001: - 10.000;
2002: - 10.000;

Ministero dei trasporti e della navigazione:

2000: - 10.000;
2001: - 10.000;
2002: - 10.000;

Ministero della difesa:

2000: - 10.000;
2001: - 10.000;
2002: - 10.000;

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

2000: - 10.000;
2001: - 10.000;
2002: - 10.000;

Ministero della sanità:

2000: - 10.000;
2001: - 10.000;
2002: - 10.000.

(*) Aumento finalizzato all'attuazione della delega per il riordino della disciplina delle pensioni di guerra.

5^a-2.Tab.A.29

AGOSTINI, MORANDO, VEGAS, CURTO, MACERATINI,
COVIELLO, TAROLLI, FUMAGALLI CARULLI, RIPAMONTI,
MARINO, MUNDI, DONDEYNAZ

Alla tabella A, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni ():* **Respinto**

2000: + 50.000;
2001: + 50.000;
2002: + 50.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero della difesa, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 50.000;
2001: - 50.000;
2002: - 50.000.

(*) Aumento finalizzato alla realizzazione di forme di ricerca e di sperimentazione di difesa civile non armata e non violenta così come previsto dalla lettera e) del comma 2 dell'articolo 8 della legge n. 230 del 1998, recante: «Nuove norme per l'obiezione di coscienza», in particolare alla creazione dello *European Civilian Peace Corps* e dei Caschi bianchi per le Nazioni Unite.

5^a-2.Tab.A.30

SEMENZATO, SALVATO, RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

Alla tabella A, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni ():* **Respinto**

2000: + 50.000;
2001: + 50.000;
2002: + 50.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero della difesa, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 50.000;
2001: - 50.000;
2002: - 50.000.

(*) Aumento finalizzato alla realizzazione di forme di ricerca e di sperimentazione di difesa civile non armata e non violenta così come previsto dalla lettera e) del comma 2 dell'articolo 8 della legge n. 230 del 1998, recante: «Nuove norme per l'obiezione di coscienza», in particolare alla creazione dello *European Civilian Peace Corps* e dei Caschi bianchi per le Nazioni Unite.

5^a-2.Tab.A.31

DOLAZZA

Alla tabella A, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni ():* **Respinto**

2000: + 40.000;
2001: + 40.000;
2002: + 40.000.

Conseguentemente, alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio - Art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (7.1.3.1 - Fondi di riserva - cap. 4355), apportare le seguenti variazioni:

2000: - 40.000;
2001: - 40.000;
2002: - 40.000.

(*) Aumento finalizzato al rifinanziamento della legge n. 216 del 1991, per interventi a favore di minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attività criminose.

5^a-2.Tab.A.32

D'ALESSANDRO PRISCO, BUCCIARELLI, PARDINI

Alla tabella A, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni ():* **Accolto**

2000: + 20.000;
2001: + 20.000;
2002: + 20.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 20.000;
2001: - 20.000;
2002: - 20.000.

5^a-2-Tab.A.1300

IL GOVERNO

(*) Aumento finalizzato al finanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali.

Alla tabella A, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni ():* **Respinto**

2000: + 20.000;
2001: + 10.000;
2002: + 10.000.

Conseguentemente, alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio - Art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (7.1.3.1 - Fondi di riserva - cap. 4355), apportare le seguenti variazioni:

2000: - 20.000;
2001: - 10.000;
2002: - 10.000.

(*) Aumento finalizzato al rifinanziamento della cosiddetta legge «Bacchelli» (legge n. 440 del 1985), che prevede un assegno vitalizio ai cittadini che abbiano illustrato la Patria e versino in stato di particolare necessità.

5^a-2.Tab.A.33

CALVI

Alla tabella A, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare la seguente variazione ():* **Respinto**

2000: + 20.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero degli affari esteri, apportare la seguente variazione:

2000: - 20.000.

(*) Aumento finalizzato al pagamento delle rivalutazioni e degli interessi legali relative alle somme percepite per la ritardata applicazione dei decreti definitivi di pensioni dagli ex-dipendenti della CPDEL, come da sentenza della Corte dei conti.

5^a-2.Tab.A.34

ROSSI

Alla tabella A, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni ():* **Respinto**

2000: + 10.000;
2001: + 10.000;
2002: + 10.000.

Conseguentemente, alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio - Art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (7.1.3.1 - Fondi di riserva - cap. 4355), apportare le seguenti variazioni:

2000: - 10.000;
2001: - 10.000;
2002: - 10.000.

(*) Aumento finalizzato alla realizzazione da parte delle regioni dei piani di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dei pericoli derivanti dall'amianto come previsto dall'articolo 10 della legge 27 marzo 1992, n. 257.

5^a-2.Tab.A.35

PIZZINATO

Alla tabella A, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni ():* **Respinto**

2000: + 5.000;
2001: + 5.000;
2002: + 5.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 5.000;
2001: - 5.000;
2002: - 5.000.

(*) Aumento finalizzato al finanziamento di interventi di prima assistenza delle persone senza fissa dimora.

5^a-2.Tab.A.36

FUMAGALLI CARULLI

Alla tabella A, Ministero delle finanze, apportare le seguenti variazioni: **Respinto**

2000: - 2.300.000;
2001: - 1.400.000;
2002: - 1.000.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero dell'interno, apportare le seguenti modificazioni:

2000: + 2.300.000;
2001: + 1.400.000;
2002: + 1.000.000.

(*) Aumento finalizzato all'istituzione di un fondo da destinare alle province il cui territorio è risultato diviso a seguito dell'istituzione di nuova provincia.

5^a-2.Tab.A.37 VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Alla tabella A, Ministero delle finanze, apportare le seguenti **Respinto**
variazioni ():*

2000: - 2.000.000;
2001: - 1.400.000;
2002: - 1.000.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2000: + 2.000.000;
2001: + 1.400.000;
2002: + 1.000.000.

(*) Aumento finalizzato alla revisione delle competenze del personale operativo delle Forze di polizia e Carabinieri.

5^a-2.Tab.A.38 VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA,
LAURO

Alla tabella A, Ministero delle finanze, apportare le seguenti **Respinto**
variazioni:

2000: - 500.000;
2001: - 500.000;
2002: - 500.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni ():*

2000: + 500.000;
2001: + 500.000;
2002: + 500.000.

(*) Aumento finalizzato a programmi di integrazione per immigrati extracomunitari.

5^a-2.Tab.A.39

GRILLO

Alla tabella D, Legge n. 97 del 1994: Nuove disposizioni per le zone nontane (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 8.2.1.16 - Fondo per la montagna - cap. 9260), apportare le seguenti variazioni ():* **Respinto**

2000: + 400.000;
2001: + 400.000;
2002: + 400.000.

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 400.000;
2001: - 400.000;
2002: - 400.000.

5^a-2.Tab.A.79

STANISZIA

Alla tabella A, Ministero della pubblica istruzione, apportare la seguente variazione ():* **Respinto**

2000: + 300.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero delle finanze, apportare la seguente variazione:

2000: - 300.000.

(*) Aumento finalizzato alla prosecuzione degli interventi di cui al comma 1 dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

5^a-2.Tab.A.40

BERGONZI, MARINO, ALBERTINI

Alla tabella D, Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo - Art. 52, comma 1: Fondo unico per gli incentivi alle imprese (Industria: 6.2.1.16 - Incentivi alle imprese - cap. 7800), apportare la seguente variazione: **Respinto**

2000: + 200.000.

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero delle finanze, apportare la seguente variazione:

2000: - 200.000.

5^a-2.Tab.A.41

CAPONI

Alla tabella A, Ministero delle politiche agricole e forestali, apportare le seguenti variazioni ():* **Respinto**

2000: + 10.000;
2001: + 10.000;
2002: + 10.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 10.000;
2001: - 10.000;
2002: - 10.000.

(*) Aumento finalizzato alla copertura delle minori entrate, determinate dalla applicazione dell'articolo 8, comma 8, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, anche ad abitazioni ed insediamenti produttivi ubicati in parti di comuni classificate in zone climatiche E od F ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412. L'agevolazione risultante si applica al comparto floro-vivaistico in aggiunta a quanto già previsto dalla legislazione vigente per la riduzione dell'accisa sul gasolio agricolo per il riscaldamento delle serre. Nel caso di comuni metanizzati classificati in zone climatiche E del decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993, le agevolazioni si applicano limitatamente alle aree non raggiunte dalla metanizzazione.

5^a-2.Tab.A.42

PASSIGLI

Alla tabella A, Ministero delle politiche agricole e forestali, apportare le seguenti variazioni ():* **Respinto**

2000: + 10.000;
2001: + 10.000;
2002: + 10.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 10.000;
2001: - 10.000;
2002: - 10.000.

(*) Aumento finalizzato alla copertura delle minori entrate, determinate dalla applicazione delle agevolazioni previste dall'articolo 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, a tutte le aziende agricole operanti nelle zone agricole svantaggiate, così come classificate ai sensi della direttiva 75/268/CEE indipendentemente dalle altre agevolazioni.

5^a-2.Tab.A.43

PASSIGLI

Alla tabella A, Ministero delle politiche agricole e forestali, apportare le seguenti variazioni ():* **Respinto**

2000: + 10.000;
2001: + 10.000;
2002: + 10.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 10.000;
2001: - 10.000;
2002: - 10.000.

(*) Aumento finalizzato alla copertura delle minori entrate determinate dalla soppressione dell'accisa sul gasolio agricolo per il riscaldamento delle serre.

5^a-2.Tab.A.44

PASSIGLI

Alla tabella B, Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, apportare le seguenti variazioni ():* **Respinto**

2000: + 5.000;
2001: + 10.000;
2002: + 10.000.

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 5.000;
2001: - 10.000;
2002: - 10.000.

(*) Aumento finalizzato all'Università di Torino per edilizia universitaria nella sede decentrata di Cuneo.

5^a-2.Tab.A.45

BRIGNONE, MANIS, GUBERT, RESCAGLIO, MONTICONE, MASULLO, DONDEYNAZ

Alla tabella D, Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987) - Art. 7, comma 8: Edilizia universitaria (Università e ricerca: 2.2.1.2 - Edilizia universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica - cap. 7109), apportare le seguenti variazioni ():* **Respinto**

2000: + 5.000;
2001: + 10.000;
2002: + 10.000.

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 5.000;
2001: - 10.000;
2002: - 10.000.

5^a-2.Tab.A.46

BRIGNONE, MANIS, GUBERT, LOMBARDI SATRIANI,
RESCAGLIO, MONTICONE, MASULLO, DONDEYNAZ

Alla tabella A, Ministero delle finanze, apportare le seguenti variazioni: **Respinto**

2000: - 5.000;
2001: - 5.000;
2002: - 5.000.

Conseguentemente, alla tabella B, Ministero dei lavori pubblici, apportare le seguenti variazioni ():*

2000: + 5.000;
2001: + 5.000;
2002: + 5.000.

(*) Aumento finalizzato alla realizzazione della superstrada San Severo-Lucera.

5^a-2.Tab.A.47

MUNDI, NAPOLI Roberto, CIMMINO

Alla tabella B, Ministero di trasporti e della navigazione, apportare le seguenti variazioni ():* **Respinto**

2000: + 2.000;
2001: + 4.000;
2002: + 4.000.

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero delle finanze, apportare le seguenti variazioni :

2000: - 2.000;
2001: - 4.000;
2002: - 4.000.

(*) Aumento finalizzato a consentire il concorso statale per investimenti e funzionamento dei servizi ferroviari metropolitani.

5^a-2.Tab.A.48

CASTELLI, MORO

Alla tabella A, Ministero delle politiche agricole e forestali, apportare le seguenti variazioni ():* **Respinto**

2000: + 700;
2001: + 500;
2002: + 500.

Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 700;
2001: - 500;
2002: - 500.

(*) Aumento finalizzato alla salvaguardia economica e biogenetica del lupo italiano.

5^a-2.Tab.A.49

TAPPARO, SARACCO, SCIVOLETTO, BESSO CORDERO,
CUSIMANO, MONTELEONE, BARRILE, PIATTI, PRE-
DA, MURINEDDU

Alla tabella A, Ministero delle finanze, apportare le seguenti variazioni ():* **Dichiarato inammissibile**

2000: + 1.000.000;
2001: + 1.000.000;
2002: + 1.000.000.

(*) Aumento finalizzato a coprire misure di riduzione fiscale per costi sostenuti dai capi famiglia per le persone ultra settantenni a loro carico.

5^a-2.Tab.A.50

GRILLO

Alla tabella A, Ministero delle finanze, apportare le seguenti variazioni ():* **Dichiarato inammissibile**

2000: + 100.000;
2001: + 100.000;
2002: + 100.000.

(*) Aumento finalizzato a coprire misure di riduzione fiscale per costi sostenuti per l'impiego di vigilanza privata.

5^a-2.Tab.A.51

GRILLO

Alla tabella A, Ministero delle finanze, apportare le seguenti variazioni ():* **Respinto**

2000: + 50.000;
2001: + 50.000;
2002: + 50.000.

Conseguentemente, alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio - Art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (7.1.3.1 - Fondi di riserva - cap. 4355), apportare le seguenti variazioni:

2000: - 50.000;
2001: - 50.000;
2002: - 50.000.

5^a-2.Tab.A.52

CURTO, BUCCIERO, MAGGI, SPECCHIA, MANTICA,
MACERATINI, CURTO, PEDRIZZI, BOSELLO, COL-
LINO

Alla tabella A, Ministero della giustizia, apportare la seguente variazione ():* **Respinto**

2000: + 50.000.

Conseguentemente, alla tabella C, Ministero degli affari esteri, legge n. 7 del 1981: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo e decreto-legge n. 155 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 243 del 1993 (3.1.1.0 - Funzionamento - capp. 2150, 2151, 2152, 2153, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170; 3.1.2.1 - Paesi in via di sviluppo - capp. 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2195), apportare la seguente variazione:

2000: - 50.000.

(*) Aumento finalizzato al rifinanziamento del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura, di cui all'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108.

5^a-2.Tab.A.53

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA,
SELLA

Alla tabella B, Ministero dei trasporti e della navigazione, apportare le seguenti variazioni ():* **Dichiarato inammissibile**

2000: + 55;

2001: + 55;
2002: + 55;

di cui limiti di impegno a favore di soggetti non statali:

2000: + 55;
2001: + 55;
2002: + 55.

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 55;
2001: - 55;
2002: - 55.

(*) Aumento finalizzato alla realizzazione delle opere ferrovie e tramviarie per la provincia di Bergamo (articolo 3 del disegno di legge A.S. 3226).

5^a-2.Tab.A.54

ROSSI, MORO

Alla tabella A, Ministero dei lavori pubblici, apportare le seguenti variazioni ():* **Respinto**

2000: + 20.000;
2001: + 20.000;
2002: + 20.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 20.000;
2001: - 20.000;
2002: - 20.000.

(*) Aumento finalizzato all'Ente nazionale per le strade per compensare i mancati introiti derivanti dalla riscossione dei canoni per concessioni e autorizzazioni d'uso di accessi carrai alle proprietà immobiliari adibite ad abitazione principale da sopprimere con provvedimento legislativo.

5^a-2.Tab.A.55

MORO

Alla tabella A, Ministero dell'ambiente, apportare le seguenti variazioni ():* **Respinto**

2000: + 16.000;
2001: + 16.000;
2002: + 16.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 16.000;
2001: - 16.000;
2002: - 16.000.

(*) Aumento finalizzato ad interventi idraulici e forestali per il torrente But, sito nel Friuli-Venezia-Giulia.

5^a-2.Tab.A.56

MORO

Alla tabella A, Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni ():* **Respinto**

2000: + 50.000;
2001: + 50.000;
2002: + 50.000.

(*) Aumento finalizzato a: misure per garantire l'ordine pubblico; misura per la riqualificazione professionale delle Forze dell'ordine operanti in Puglia sul fronte dell'immigrazione; misure per l'adeguamento tecnologico delle Forze dell'Ordine operanti in Puglia sul fronte dell'immigrazione; misure per garantire il controllo dei flussi migratori interessanti la regione Puglia; misure per garantire la sicurezza delle coste, dei confini terrestri, marittimi, aerei e principali assi viari della regione Puglia.

*Alla medesima tabella A, Ministero della sanità, apportare le seguenti variazioni (**):*

2000: + 50.000;
2001: + 50.000;
2002: + 50.000.

(**) Aumento finalizzato a: misure a favore delle strutture sanitarie della Regione Puglia impegnate sul fronte dell'immigrazione; misure a favore delle strutture di volontariato della regione Puglia, impegnate nel settore dell'assistenza sanitaria a rifugiati e profughi; misure per il monitoraggio e controllo epidemiologico degli immigrati e profughi presenti all'interno della regione Puglia.

*Alla medesima tabella A, Ministero della pubblica istruzione, apportare le seguenti variazioni (***):*

2000: + 50.000;
2001: + 50.000;
2002: + 50.000.

(***) Aumento finalizzato a misure a favore dell'integrazione culturale degli immigrati stabilmente residenti nella regione Puglia.

Conseguentemente, alla tabella C, Ministero degli affari esteri, legge n. 7 del 1981: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo e decreto-legge n. 155 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 243 del

1993 (3.1.10 - Funzionamento - capp. 2150, 2151, 2152, 2153, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170; 3.1.2.1 - Paesi in via di sviluppo - capp. 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2195), *apportare le seguenti variazioni:*

2000: - 150.000;
2001: - 150.000;
2002: - 150.000.

5^a-2.Tab.A.57

CURTO, BUCCIERO, MAGGI, SPECCHIA, MANTICA,
MACERATINI, CURTO, PEDRIZZI, BOSELLO, COL-
LINO

Alla tabella A, Ministero dell'interno, apportare le seguenti **Respinto**
variazioni ():*

2000: + 10.000;
2001: + 10.000;
2002: + 10.000.

*Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero dei trasporti e
della navigazione, apportare le seguenti variazioni:*

2000: - 10.000;
2001: - 10.000;
2002: - 10.000.

(*) Aumento finalizzato all'istituzione delle province di Avezzano, Barletta, Fermo, Sulmona, Sibariti de Pollino e Monza.

5^a-2.Tab.A.58

MARINI

Alla tabella A, Ministero dell'interno, apportare le seguenti **Respinto**
variazioni ():*

2000: + 250.000;
2001: + 250.000;
2002: + 250.000.

Conseguentemente, alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinato della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (3.1.3.2 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - capp. 2710, 2711, 2712, 2713, 2714), apportare le seguenti variazioni:

2000: - 250.000;
2001: - 250.000;
2002: - 250.000.

(*) Aumento finalizzato per garantire la gratuità dei libri di testo in favore degli alunni in possesso dei requisiti richiesti, nonché alla fornitura di libri di testo da dare in comodato agli studenti della scuola secondaria superiore.

5^a-2.Tab.A.59

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Alla tabella A, Ministero dell'interno, apportare le seguenti **Respinto**
variazioni ():*

2000: + 20.000;
2001: + 14.000;
2002: + 10.000.

*Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero dei trasporti e
della navigazione, apportare le seguenti variazioni:*

2000: - 20.000;
2001: - 14.000;
2002: - 10.000.

(*) Aumento finalizzato all'istituzione dalle provincie di Avezzano, Barletta, Castrovillari, Fermo e Sulmona.

5^a-2.Tab.A.60

PASTORE

Alla tabella A, Ministero dell'interno, apportare le seguenti **Respinto**
variazioni ():*

2000: + 10.000;
2001: + 10.000;
2002: + 10.000.

*Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero dei trasporti e
della navigazione, apportare le seguenti variazioni:*

2000: - 10.000;
2001: - 10.000;
2002: - 10.000.

(*) Aumento finalizzato all'istituzione dalle provincie di Avezzano, Barletta, Castrovillari, Fermo e Sulmona.

5^a-2.Tab.A.61

PIERONI, CAMO, POLIDORO, CARELLA

Alla tabella A, Ministero dell'interno, apportare le seguenti **Respinto**
variazioni ():*

2000: + 10.000;
2001: + 10.000;
2002: + 10.000.

*Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero dei trasporti e
della navigazione, apportare le seguenti variazioni:*

2000: - 10.000;

2001: - 10.000;
2002: - 10.000.

(*) Aumento finalizzato all'istituzione dalle provincie di Avezzano, Barletta, Castrovillari, Fermo e Sulmona.

5^a-2.Tab.A.62

BRIENZA, TAROLLI

Alla tabella A, Ministero dell'interno, apportare le seguenti **Respinto**
variazioni ():*

2000: + 10.000;
2001: + 10.000;
2002: + 10.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero dei trasporti e della navigazione, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 10.000;
2001: - 10.000;
2002: - 10.000.

(*) Aumento finalizzato all'istituzione dalle provincie di Avezzano, Barletta, Castrovillari, Fermo e Sulmona.

5^a-2.Tab.A.63

DI PIETRO

Alla tabella A, Ministero dell'interno, apportare le seguenti **Respinto**
variazioni ():*

2000: + 10.000;
2001: + 10.000;
2002: + 10.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero dei trasporti e della navigazione, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 10.000;
2001: - 10.000;
2002: - 10.000.

(*) Aumento finalizzato all'istituzione dalle provincie di Avezzano, Barletta, Castrovillari, Fermo e Sulmona.

5^a-2.Tab.A.64

PIERONI

Alla tabella A, Ministero dell'interno, apportare le seguenti **Respinto**
variazioni:

2000: + 10.000;
2001: + 10.000;
2002: + 10.000.

*Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero dei trasporti e
della navigazione, apportare le seguenti variazioni:*

2000: - 10.000;
2001: - 10.000;
2002: - 10.000.

5^a-2.Tab.A.65

POLIDORO, RESCAGLIO, ZILIO, PALUMBO

Alla tabella A, Ministero dell'interno, apportare le seguenti **Respinto**
variazioni ():*

2000: + 10.000;
2001: + 10.000;
2002: + 10.000.

*Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero dei trasporti e
della navigazione, apportare le seguenti variazioni:*

2000: - 10.000;
2001: - 10.000;
2002: - 10.000.

(*) Accantonamento finalizzato all'istituzione dalle provincie di Avezzano, Barletta, Castrovillari, Fermo e Sulmona.

5^a-2.Tab.A.66

MUNDI, NAPOLI Roberto, CIMMINO

Nella tabella A, n. 1) Accantonamenti di segno positivo per nuove **Dichiarato**
o maggiori spese o riduzioni di entrate, Ministero dei trasporti e della **inammissibile**
navigazione, apportare le seguenti variazioni:

2000: + 300.000;
2001: + 200.000;
2002: + 100.000.

e sostituire la nota con la seguente:

«_____»

a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento di

segno negativo contrassegnato dalla medesima lettera (a) per i seguenti importi: 2000: 400.000; 2001: 400.000; 2002: 400.000».

Conseguentemente, nella stessa tabella A, n. 2) Accantonamenti di segno negativo per riduzioni di spese o incrementi di entrate, Ministero dei trasporti e della navigazione, apportare le seguenti variazioni:

2000: + 300.000;

2001: + 200.000;

2002: + 100.000.

5^a-2.Tab.A.67

VERALDI, RESCAGLIO

Nella tabella A, n. 1) Accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate, Ministero dei trasporti e della navigazione, apportare le seguenti variazioni:

2000: + 300.000;

2001: + 200.000;

2002: + 100.000.

e sostituire la nota con la seguente:

«_____»

a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento di segno negativo contrassegnato dalla medesima lettera (a) per i seguenti importi: 2000: 400.000; 2001: 400.000; 2002: 400.000».

Conseguentemente, nella stessa tabella A, n. 2) Accantonamenti di segno negativo per riduzioni di spese o incrementi di entrate, Ministero dei trasporti e della navigazione, apportare le seguenti variazioni:

2000: + 300.000;

2001: + 200.000;

2002: + 100.000.

5^a-2.Tab.A.68

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Nella tabella A, n. 1) Accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate, Ministero dei trasporti e della navigazione, apportare le seguenti variazioni:

2000: + 300.000;

2001: + 200.000;

2002: + 100.000.

e sostituire la nota con la seguente:

«_____»

a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento di segno negativo contrassegnato dalla medesima lettera (a) per i seguenti importi: 2000: 400.000; 2001: 400.000; 2002: 400.000».

**Dichiarato
inammissibile****Dichiarato
inammissibile**

Conseguentemente, nella stessa tabella A, n. 2) Accantonamenti di segno negativo per riduzioni di spese o incrementi di entrate, Ministero dei trasporti e della navigazione, apportare le seguenti variazioni:

2000: + 300.000;
2001: + 200.000;
2002: + 100.000.

5^a-2.Tab.A.69

MANTICA, MACERATINI, CURTO, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO, BORNACIN, MEDURI, RAGNO

Alla tabella A, Ministero delle politiche agricole e forestali, apportare le seguenti variazioni ():* **Respinto**

2000: + 2.500;
2001: + 2.500;
2002: + 2.500.

(*) Aumento finalizzato alla dismissione degli allevamenti per animali da pelliccia e alla loro riconversione ecologica.

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero dei trasporti e della navigazione, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 2.500;
2001: - 2.500;
2002: - 2.500.

5^a-2.Tab.A.70

RIPAMONTI, CORTIANA, BORTOLOTTO, PIERONI, BOCO, CARELLA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, SARTO, SEMENZATO

Alla tabella B, apportare le seguenti variazioni:

Ministero dei trasporti e della navigazione (*):

2000: + 20.000;
2001: + 20.000;
2002: + 20.000.

(*) Aumento finalizzato alla realizzazione di un corridoio pan-europeo in Puglia, regione di frontiera.

Ministero del lavoro e della previdenza sociale (**):

2000: + 40.000;
2001: + 40.000;
2002: + 40.000.

(**) Aumento finalizzato ad interventi strutturali diretti all'accoglienza e all'integrazione sociale, nonché al sostegno all'imprenditoria impegnata nei settori tessile, ma-

nifatturiero e calzaturiero ad alto contenuto di manodopera in Puglia, regione di frontiera.

Ministero delle politiche agricole e forestali (***):

2000: + 40.000;
2001: + 40.000;
2002: + 40.000.

(***) Aumento finalizzato ad interventi per l'adeguamento strutturale delle imprese agricole, al progetto di formazione e riqualificazione degli imprenditori e produttori agricoli, nonché alla fiscalizzazione supplementare oneri sociali a favore di imprese esercenti attività agricole, di cooperative e di consorzi operanti in Puglia, regione di frontiera.

Conseguentemente, alla medesima tabella C, apportare le seguenti variazioni:

a) Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, legge n. 16 del 1980: Disposizioni concernenti la corresponsione di indennizzi... (3.2.1.39 - Accordi ed organismi internazionali - cap. 7576):

2000: - 20.000;
2001: - 20.000;
2002: - 20.000;

b) Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, legge n. 282 del 1991...: Riforma dell'ENEA (3.2.1.13 - ENEA - cap. 7210):

2000: - 40.000;
2001: - 40.000;
2002: - 40.000;

c) Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, decreto legislativo n. 165 del 1999: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (3.2.1.11 - AGEA - cap. 1940/P):

2000: - 40.000;
2001: - 40.000;
2002: - 40.000.

5^a-2.Tab.A.71

CURTO, BUCCIERO, MAGGI, SPECCHIA

*Alla tabella C, Ministero degli affari esteri, legge n. 7 del 1991, **Respinto** apportare le seguenti variazioni:*

2000: + 45.000;
2001: + 50.000;
2002: + 50.000.

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero della difesa, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 90.000;
2001: - 70.000;
2002: - 50.000.

5^a-2.Tab.A.72

BEDIN

Alla tabella A, Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, apportare le seguenti variazioni ():* **Respinto**

2000: + 20.000;
2001: + 20.000;
2002: + 20.000.

Conseguentemente, alla stessa tabella, Ministero della difesa, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 20.000;
2001: - 20.000;
2002: - 20.000.

(*) Aumento finalizzato alle attività degli osservatori chimico e tessile abbigliamento calzature (TAC).

5^a-2.Tab.A.73

CAPONI

Alla tabella A, apportare le seguenti variazioni:

Respinto

Ministero della difesa (*):

2000: + 2.000.

(*) Aumento finalizzato al finanziamento della ristrutturazione del Museo storico delle armi di Terni.

Ministero per i beni e le attività culturali (**):

2000: + 4.000;
2001: + 3.000;
2002: + 2.000.

(**) Aumento finalizzato: quanto a lire 1.000 milioni per il 2000, al finanziamento del restauro dell'ex Campo di concentramento di Carpi Fossoli; quanto a lire 1.000 milioni per il 2001, al finanziamento della conservazione della foresta fossile di Duna-robba; quanto a lire 3.000 milioni per l'anno 2000, lire 2.000 milioni per il 2001, lire 2.000 milioni per il 2002, al finanziamento per il recupero filarmonico di Ascoli Piceno.

Conseguentemente, alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio - Art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (7.1.3.1 - Fondi di riserva - Cap. 4355), apportare le seguenti variazioni:

2000: - 6.000;
2001: - 3.000;
2002: - 2.000.

5^a-2.Tab.A.74

DE GUIDI, GUERZONI, FERRANTE

Alla tabella A, Ministero delle politiche agricole e forestali, apportare le seguenti variazioni ():* **Respinto**

2000: + 10.000;
2001: + 12.000;
2002: + 12.000.

Inoltre, alla tabella B, Ministero delle politiche agricole e forestali, apportare le seguenti variazioni ():*

2000: + 10.000;
2001: + 12.000;
2002: + 12.000.

(*) Aumento finalizzato all'istituzione del Consorzio nazionale per la salvaguardia della biodiversità animale e vegetale e per lo sviluppo di tecniche e sistemi di produzione agrozootecnica nell'area del Mediterraneo.

Conseguentemente, alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980) - Art. 36: Assegnazione a favore dell'istituto nazionale di statistica (3.1.2.36 - Istituto nazionale di statistica - Cap. 2504/p), apportare le seguenti variazioni:

2000: - 20.000;
2001: - 24.000;
2002: - 24.000.

5^a-2.Tab.A.75

NAVA, NAPOLI Roberto, MUNDI

Alla tabella A, introdurre la voce: Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il seguente importo ():* **Respinto**

2000: 13.000.

(*) Accantonamento finalizzato alla creazione di un fondo per le spese giudiziarie delle associazioni dei consumatori riconosciute ai sensi della legge n. 281 del 1998, legittimate ad agire a tutela degli interessi collettivi ai sensi dell'articolo 3 della medesima legge.

Conseguentemente, nella medesima tabella, Ministero dell'ambiente, apportare la seguente variazione:

2000: - 13.000.

5^a-2.Tab.A.76

DI PIETRO

Alla tabella A, Ministero del lavoro e della previdenza sociale, apportare la seguente variazione ():* **Dichiarato inammissibile**

2000: + 100.000.

Consequentemente alla tabella D, Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione, apportare le conseguenti riduzioni.

(*) Aumento finalizzato ad estendere al socio lavoratore i diritti previsti per l'incremento ed il mantenimento dell'occupazione.

5^a-2.Tab.A.77

MONTAGNINO

Alla tabella A, Ministero del lavoro e della previdenza sociale, apportare la seguente variazione ():*

2000: + 100.000.

**Dichiarato
inammissibile**

Consequentemente alla tabella D, Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione, apportare le conseguenti riduzioni.

(*) Aumento finalizzato ad estendere al socio lavoratore i diritti previsti per l'incremento ed il mantenimento dell'occupazione.

5^a-2.Tab.A.78

PASQUINI, PREDÀ, PILONI, CAZZARO

Tabella B

Alla tabella B, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 989.800;
2001: - 989.800;
2002: - 989.800.

**Dichiarato
inammissibile**

5^a-2.Tab.B.1

ANTOLINI

Alla tabella B, Ministero dei lavori pubblici, apportare le seguenti variazioni ():* **Respinto**

2000: + 1.000.000;
2001: + 1.000.000;
2002: + 1.000.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 1.000.000;
2001: - 1.000.000;
2002: - 1.000.000.

(*) Aumento finalizzato a consentire il finanziamento delle opere di viabilità ordinaria della regione Lombardia.

5^a-2.Tab.B.2

CASTELLI, MORO

Alla tabella D, Legge n. 418 del 1998 - Art. 52, comma 1: Fondo unico per gli incentivi alle imprese (Industria: 6.2.1.16), apportare le seguenti variazioni: **Dichiarato
inammissibile**

2000: + 2.000.000;
2001: + 2.000.000;
2002: + 2.000.000.

Conseguentemente, alla tabella B, apportare le seguenti variazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: - 1.000.000;

2001: - 1.000.000;
2002: - 1.000.000.

Ministero delle politiche agricole e forestali:

2000: - 500.000;
2001: - 500.000;
2002: - 500.000.

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

2000: - 300.000;
2001: - 300.000;
2002: - 300.000.

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

2000: - 50.000;
2001: - 50.000;
2002: - 50.000.

Ministero delle comunicazioni:

2000: - 150.000;
2001: - 150.000;
2002: - 150.000.

5^a-2.Tab.B.3

AZZOLLINI, VEGAS

Alla tabella B, apportare le seguenti variazioni:

**Dichiarato
inammissibile**

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: - 1.000.000;
2001: - 1.000.000;
2002: - 1.000.000.

Ministero delle politiche agricole e forestali:

2000: - 500.000;
2001: - 500.000;
2002: - 500.000.

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

2000: - 300.000;
2001: - 300.000;
2002: - 300.000.

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

2000: - 50.000;
2001: - 50.000;
2002: - 50.000.

Ministero delle comunicazioni:

2000: - 150.000;

2001: - 150.000;
2002: - 150.000.

Conseguentemente, alla tabella D, inserire la seguente voce: «Decreto-legge n. 415 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488 del 1992, Rifinanziamento della legge 1° marzo 1986, n. 64, recante disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno», con i seguenti importi:

2000: + 2.000.000;
2001: + 2.000.000;
2002: + 2.000.000.

5^a-2.Tab.B.4

AZZOLLINI, VEGAS

Alla tabella B, Ministero dei lavori pubblici, apportare le seguenti variazioni ():* **Respinto**

2000: + 500.000;
2001: + 500.000;
2002: + 500.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella B, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 500.000;
2001: - 500.000;
2002: - 500.000.

(*) Aumento finalizzato a consentire il finanziamento delle opere di viabilità ordinaria della regione Veneto.

5^a-2.Tab.B.5

MORO

Alla tabella D, Legge n. 1329 del 1965: Provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.46 - cap. 7658), apportare la seguente variazione: **Respinto**

2000: + 180.000.

Conseguentemente, alla tabella B, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare la seguente variazione:

2000: - 360.000.

5^a-2.Tab.B.6

FERRANTE

Alla tabella B, Ministero dei trasporti e della navigazione, apportare le seguenti variazioni ():* **Respinto**

2000: + 350.000;
2001: + 350.000;
2002: + 350.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella B, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 350.000;
2001: - 350.000;
2002: - 350.000.

(*) Aumento finalizzato all'acquisto, da parte delle Ferrovie Nord di Milano Spa, di 30 treni T.A.F.

5^a-2.Tab.B.7

CASTELLI, PERUZZOTTI, MORO

Alla tabella B, Ministero dei lavori pubblici, apportare le seguenti variazioni ():* **Respinto**

2000: + 300.000;
2001: + 300.000;
2002: + 300.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 300.000;
2001: - 300.000;
2002: - 300.000.

(*) Aumento finalizzato a consentire la realizzazione dell'autostrada Pedemontana Padana (corridoio 5), tratti Torino-Milano-Venezia-Tarvisio.

5^a-2.Tab.B.8

CASTELLI, MORO

Alla tabella B, Ministero dei lavori pubblici, apportare le seguenti variazioni ():* **Respinto**

2000: + 300.000;
2001: + 300.000;
2002: + 300.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 300.000;
2001: - 300.000;
2002: - 300.000.

(*) Aumento finalizzato a consentire il finanziamento delle opere di viabilità ordinaria della regione Piemonte.

5^a-2.Tab.B.9

MORO

Alla tabella B, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare la seguente variazione ():* **Respinto**

2000: - 240.000;

Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero dei trasporti e della navigazione, apportare la seguente variazione:

2000: + 240.000.

(*) Aumento finalizzato all'elettrificazione e all'armamento nonché all'ampliamento della stazione di Patti in provincia di Messina.

5^a-2.Tab.B.10

GERMANÀ

Alla tabella B, Ministero dei lavori pubblici, apportare le seguenti variazioni ():* **Respinto**

2000: + 230.000;
2001: + 230.000;
2002: + 230.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 230.000;
2001: - 230.000;
2002: - 230.000.

(*) Aumento finalizzato a consentire il prolungamento dell'autostrada Valdastico A31 fino a Rovereto.

5^a-2.Tab.B.11

MORO

Alla tabella B, Ministero dei trasporti e della navigazione, apportare le seguenti variazioni ():* **Respinto**

2000: + 200.000;
2001: + 300.000;
2002: + 300.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 200.000;
2001: - 300.000;
2002: - 300.000.

(*) Aumento finalizzato a finanziare il potenziamento dei mezzi di trasporto collettivi degli enti locali.

5^a-2.Tab.B.12

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, COSTA, VENTUCCI

Alla tabella B, Ministero dei lavori pubblici, apportare le seguenti variazioni ():* **Respinto**

2000: + 200.000;
2001: + 200.000;
2002: + 200.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 200.000;
2001: - 200.000;
2002: - 200.000.

(*) Aumento finalizzato a consentire il superamento dell'insufficienza infrastrutturale del nodo di Mestre.

5^a-2.Tab.B.13

MORO

Alla tabella B, Ministero dei lavori pubblici, apportare le seguenti variazioni ():* **Respinto**

2000: + 200.000;
2001: + 200.000;
2002: + 200.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 200.000;
2001: - 200.000;
2002: - 200.000.

(*) Aumento finalizzato a consentire il completamento dei collegamenti viari con l'aeroporto di Malpensa 2000, ulteriori interventi di viabilità minore e la messa a norma dell'attuale rete autostradale.

5^a-2.Tab.B.14

CASTELLI, MORO

Alla tabella B, Ministero dei lavori pubblici, apportare le seguenti variazioni ():* **Respinto**

2000: + 200.000;
2001: + 200.000;
2002: + 200.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 200.000;
2001: - 200.000;
2002: - 200.000.

(*) Aumento finalizzato a consentire il finanziamento delle opere di viabilità ordinaria della regione Emilia Romagna.

5^a-2.Tab.B.15

MORO

Alla tabella B, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni: **Respinto**

2000: - 200.000;
2001: - 150.000;
2002: - 100.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero dei lavori pubblici, apportare le seguenti variazioni ():*

2000: + 200.000;
2001: + 150.000;
2002: + 100.000.

(*) Aumento finalizzato alla progettazione e costruzione di una «casa per anziani» a Favignana.

5^a-2.Tab.B.16

D'ALÌ

Alla tabella D, inserire la seguente voce: «Decreto-legge n. 8 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 1993: Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica: - Art. 1, comma 3: Reti di metanizzazione dei comuni montani del centro-nord (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.24 - Metanizzazione - cap. 7885)», con il seguente importo:

2000: + 150.000;

Conseguentemente, alla tabella B, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare la seguente variazione:

2000: - 150.000.

5^a-2.Tab.B.17

MORO

**Dichiarato
inammissibile**

Alla tabella B, Ministero dei lavori pubblici, apportare le seguenti variazioni ():*

2000: + 120.000;

2001: + 120.000;

2002: + 120.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 120.000;

2001: - 120.000;

2002: - 120.000.

(*) Aumento finalizzato a consentire la contrazione di mutui ventennali da parte della provincia di Bergamo, per il miglioramento del sistema viario della provincia medesima.

5^a-2.Tab.B.18

CASTELLI, MORO

Respinto

Alla tabella B, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare la seguente variazione:

2000: - 116.000;

Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero dell'ambiente, apportare la seguente variazione ():*

2000: + 116.000;

(*) Aumento finalizzato al recupero dei centri alluvionati colpiti dal dissesto idrogeologico delle zone di Messina e provincia.

5^a-2.Tab.B.19

GERMANÀ

Respinto

Alla tabella B, Ministero dei lavori pubblici, apportare le seguenti variazioni ():*

**Dichiarato
inammissibile**

2000: + 140;
2001: + 140;
2002: + 140.

di cui:

limiti di impegno a favore di soggetti non statali:

2000: + 140;
2001: + 140;
2002: + 140.

Conseguentemente, alla medesima tabella, apportare le seguenti variazioni:

Ministero delle politiche agricole e forestali:

2000: - 40;
2001: - 40;
2002: - 40.

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: - 100;
2001: - 100;
2002: - 100.

(*) Aumento finalizzato alla realizzazione delle opere stradali per il miglioramento della viabilità statale nella provincia di Bergamo (articolo 1 del disegno di legge A.S. 3226).

5^a-2.Tab.B.20

ROSSI, MORO

Alla tabella B, Ministero dei lavori pubblici, apportare le seguenti variazioni ():*

Respinto

2000: + 100.000;
2001: + 100.000;
2002: + 100.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 100.000;
2001: - 100.000;
2002: - 100.000.

(*) Aumento finalizzato a consentire la realizzazione del tratto Trescore-Pianico della strada statale n. 42.

5^a-2.Tab.B.21

CASTELLI, MORO

Alla tabella B, Ministero dei lavori pubblici, apportare le seguenti variazioni ():* **Respinto**

2000: + 100.000;
2001: + 100.000;
2002: + 100.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 100.000;
2001: - 100.000;
2002: - 100.000.

(*) Aumento finalizzato a consentire la riqualificazione e l'ammodernamento della strada statale n. 242, tratti Bergamo-Cisano-Ponte-San Pietro-Lecco-Como-Varese.

5^a-2.Tab.B.22

CASTELLI, MORO

Alla tabella B, Ministero dei lavori pubblici, apportare le seguenti variazioni ():* **Respinto**

2000: + 100.000;
2001: + 100.000;
2002: + 100.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 100.000;
2001: - 100.000;
2002: - 100.000.

(*) Aumento finalizzato all'incremento delle risorse per il completamento della viabilità della provincia di Sondrio.

5^a-2.Tab.B.23

PROVERA, MORO

Alla tabella B, Ministero dei lavori pubblici, apportare le seguenti variazioni ():* **Respinto**

2000: + 100.000;
2001: + 100.000;
2002: + 100.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 100.000;
2001: - 100.000;
2002: - 100.000.

(*) Aumento finalizzato alla realizzazione dei trafori Spluga e Val Chiavenna - Val Mesolcina.

5^a-2.Tab.B.24

CASTELLI, MORO

Alla tabella B, Ministero dei lavori pubblici, apportare le seguenti variazioni ():* **Respinto**

2000: + 100.000;
2001: + 100.000;
2002: + 100.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 100.000;
2001: - 100.000;
2002: - 100.000.

(*) Aumento finalizzato a consentire la realizzazione dell'Autostrada Valtrompia, tratto Brescia-Ospitaletto-Lumezzane.

5^a-2.Tab.B.25

CASTELLI, MORO

Alla tabella B, Ministero dei lavori pubblici, apportare le seguenti variazioni ():* **Respinto**

2000: + 100.000;
2001: + 100.000;
2002: + 100.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 100.000;
2001: - 100.000;
2002: - 100.000.

(*) Aumento finalizzato a consentire il finanziamento delle opere di viabilità ordinaria della regione Liguria.

5^a-2.Tab.B.26

MORO

Alla tabella B, Ministero dei trasporti e della navigazione, apportare le seguenti variazioni ():* **Respinto**

2000: + 100.000;
2001: + 100.000;
2002: + 100.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 100.000;
2001: - 100.000;
2002: - 100.000.

(*) Aumento finalizzato a consentire il completamento delle opere ferroviarie funzionali al progetto Malpensa 2000.

5^a-2.Tab.B.27

CASTELLI, MORO

Alla tabella B, Ministero dei lavori pubblici, apportare le seguenti variazioni ():* **Respinto**

2000: + 80.000;
2001: + 80.000;
2002: + 80.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 80.000;
2001: - 80.000;
2002: - 80.000.

(*) Aumento finalizzato a consentire l'ammodernamento e l'ampliamento della strada statale n. 246, tratto Montecchio Maggiore-Recoaro.

5^a-2.Tab.B.28

MORO

Alla tabella B, Ministero dell'ambiente, apportare le seguenti variazioni ():* **Respinto**

2000: + 80.000;
2001: + 80.000;
2002: + 80.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella B, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 80.000;
2001: - 80.000;
2002: - 80.000.

(*) Aumento finalizzato a consentire la realizzazione degli impianti di depurazione di Milano a Ronchetto delle Rane, a Nosedo e a Peschiera Borromeo.

5^a-2.Tab.B.29

MORO

Alla tabella B, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni: **Respinto**

2000: - 80.000;
2001: - 40.000;
2002: - 30.000.

Conseguentemente, alla tabella D, Legge n. 448 del 1998 - Art. 52, comma 1: Fondo unico per gli incentivi alle imprese (Industria: 6.2.1.16 - cap. 7800), apportare le seguenti variazioni:

2000: + 40.000;
2001: + 30.000;
2002: + 30.000.

5^a-2.Tab.B.30

BATTAFARANO

Alla tabella B, Ministero dei lavori pubblici, apportare le seguenti variazioni ():* **Respinto**

2000: + 50.000;
2001: + 50.000;
2002: + 50.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 50.000;
2001: - 50.000;
2002: - 50.000.

(*) Aumento finalizzato a consentire ulteriori interventi per il riassetto idrogeologico della Valtellina.

5^a-2.Tab.B.31

PROVERA, MORO

Alla tabella B, Ministero dei lavori pubblici, apportare le seguenti variazioni ():* **Respinto**

2000: + 50.000;
2001: + 50.000;
2002: + 50.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 50.000;
2001: - 50.000;
2002: - 50.000.

(*) Aumento finalizzato a consentire la conclusione dei lavori di ammodernamento delle strade statali 510 e 42.

5^a-2.Tab.B.32

TABLADINI

Alla tabella B, Ministero dei lavori pubblici, apportare le seguenti variazioni ():* **Respinto**

2000: + 50.000;
2001: + 50.000;
2002: + 50.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 50.000;
2001: - 50.000;
2002: - 50.000.

(*) Aumento finalizzato al miglioramento della viabilità nelle zone montane site nella regione Friuli-Venezia Giulia.

5^a-2.Tab.B.33

MORO

Alla tabella B, Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, apportare la seguente variazione ():* **Respinto**

2000: + 50.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare la seguente variazione:

2000: - 50.000.

(*) Aumento finalizzato all'adeguamento e armonizzazione della normativa tariffaria e fiscale per le imprese turistiche.

5^a-2.Tab.B.34

GAMBINI, CADDEO, DE LUCA Athos, POLIDORO

Alla tabella D, Legge n. 26 del 1986, articolo 6, primo comma, lettera b) (Fondo per gli interventi nel territorio di Trieste), apportare la seguente variazione:

2000: - 45.000.

Consequentemente alla tabella B, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare la seguente variazione:

2000: + 45.000.

5^a-2.Tab.B.35

CAMBER, VENTUCCI, VEGAS

**Dichiarato
inammissibile**

Alla tabella B, Ministero dei lavori pubblici, apportare le seguenti variazioni ():*

2000: + 40.000;

2001: + 40.000;

2002: + 40.000.

Consequentemente, alla medesima tabella, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 40.000;

2001: - 40.000;

2002: - 40.000.

(*) Aumento finalizzato a consentire l'ammodernamento e l'ampliamento della strada statale n. 246, tratto Montecchio Maggiore-Recoaro.

5^a-2.Tab.B.36

MORO

Respinto

Alla tabella B, Ministero dei trasporti e della navigazione, apportare le seguenti variazioni ():*

2000: + 40.000;

2001: + 40.000;

2002: + 40.000.

Consequentemente, alla medesima tabella, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 40.000;

2001: - 40.000;

2002: - 40.000.

(*) Aumento finalizzato a consentire la realizzazione della variante alla strada statale n. 515 tratto Noale-Scozzè-Zerobranco-Treviso.

5^a-2.Tab.B.37

MORO

Respinto

Alla tabella B, Ministero dei lavori pubblici, apportare le seguenti variazioni ():* **Respinto**

2000: + 35.000;
2001: + 35.000;
2002: + 35.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 35.000;
2001: - 35.000;
2002: - 35.000.

(*) Aumento finalizzato a consentire la realizzazione della tangenziale di Zogno sulla strada statale n. 470.

5^a-2.Tab.B.38

CASTELLI, MORO

Alla tabella B, Ministero dei lavori pubblici, apportare le seguenti variazioni ():* **Respinto**

2000: + 34.000;
2001: + 33.000;
2002: + 33.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 34.000;
2001: - 33.000;
2002: - 33.000.

(*) Aumento finalizzato al finanziamento del progetto dei lavori di costruzione della variante di San Giovanni Bianco tra i km. 26+760 e km. 30+200 della strada statale n.470 "della Val Brembana" tronco Bergamo-Lenna.

5^a-2.Tab.B.39

ROSSI, MORO, CASTELLI

Alla tabella B, Ministero dei lavori pubblici, apportare le seguenti variazioni ():* **Respinto**

2000: + 32.000;
2001: + 40.000;
2002: + 40.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 32.000;
2001: - 40.000;
2002: - 40.000.

(*) Aumento finalizzato al completamento del 1° lotto da Bonate Sopra a Mapello (Bergamo) - strada statale n. 342 - Progetto n. 9396.

5^a-2.Tab.B.40

ROSSI, MORO, CASTELLI

Alla tabella B, Ministero dei lavori pubblici, apportare le seguenti variazioni ():* **Respinto**

2000: + 30.000;
2001: + 30.000;
2002: + 30.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 30.000;
2001: - 30.000;
2002: - 30.000.

(*) Aumento finalizzato a consentire l'ammodernamento e la messa a norma dell'autostrada A4 Milano-Bergamo.

5^a-2.Tab.B.41

CASTELLI, MORO

Alla tabella B, Ministero dei lavori pubblici, apportare le seguenti variazioni ():* **Respinto**

2000: + 30.000;
2001: + 30.000;
2002: + 30.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 30.000;
2001: - 30.000;
2002: - 30.000.

(*) Aumento finalizzato a consentire l'ammodernamento in nuova sede della strada statale n. 53 - Treviso-Vicenza, tratto tra Castelfranco Veneto e Ciudadella.

5^a-2.Tab.B.42

MORO

Alla tabella B, Ministero dei lavori pubblici, apportare le seguenti variazioni ():* **Respinto**

2000: + 30.000;
2001: + 30.000;
2002: + 30.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 30.000;
2001: - 30.000;
2002: - 30.000.

(*) Aumento finalizzato a consentire la realizzazione del traforo di collegamento tra la Valle Camonica e la Val Trompia.

5^a-2.Tab.B.43

TABLADINI

Alla tabella B, Ministero dei trasporti e della navigazione, apportare le seguenti variazioni ():* **Respinto**

2000: + 30.000;
2001: + 30.000;
2002: + 30.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 30.000;
2001: - 30.000;
2002: - 30.000.

(*) Aumento finalizzato al potenziamento della linea ferroviaria «Di Gronda»: Novara-Busto-Seregno-Carnate-Bergamo, attraverso collegamenti alle linee verticali Ferrovie dello Stato.

5^a-2.Tab.B.44

CASTELLI, MORO

Alla tabella B, Ministero dei trasporti e della navigazione, apportare le seguenti variazioni ():* **Respinto**

2000: + 30.000;
2001: + 30.000;
2002: + 30.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 30.000;
2001: - 30.000;
2002: - 30.000.

(*) Aumento finalizzato a consentire la realizzazione del traforo di collegamento ferroviario tra la Valle Camonica e la Valtellina.

5^a-2.Tab.B.45

TABLADINI

Alla tabella B, Ministero dei lavori pubblici, apportare le seguenti variazioni ():* **Respinto**

2000: + 25.000;
2001: + 25.000;
2002: + 50.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 25.000;
2001: - 25.000;
2002: - 50.000.

(*) Aumento finalizzato a consentire l'ammodernamento dei trafori del Brennero e del Frejus.

5^a-2.Tab.B.46

CASTELLI, MORO

Alla tabella B, Ministero dei lavori pubblici, apportare le seguenti variazioni ():* **Respinto**

2000: + 25.000;
2001: + 25.000;
2002: + 25.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 25.000;
2001: - 25.000;
2002: - 25.000.

(*) Aumento finalizzato a consentire la realizzazione della Variante sud della strada statale n. 53 - Postumia, di collegamento tra i comuni di Ponte di Piave - Oderzo - Gorgo al Monticano - Motta di Livenza.

5^a-2.Tab.B.47

MORO

Alla tabella B, Ministero dei lavori pubblici, apportare le seguenti variazioni ():* **Respinto**

2000: + 20.000;
2001: + 20.000;
2002: + 20.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 20.000;
2001: - 20.000;
2002: - 20.000.

(*) Aumento finalizzato a consentire il completamento della nuova strada statale n. 307 - del Santo, fino al passante di Castel Franco Veneto.

5^a-2.Tab.B.48

MORO

Alla tabella B, Ministero dei lavori pubblici, apportare le seguenti variazioni ():* **Respinto**

2000: + 20.000;
2001: + 20.000;
2002: + 20.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 20.000;
2001: - 20.000;
2002: - 20.000.

(*) Aumento finalizzato a consentire l'ammodernamento e l'ampliamento della strada statale n. 246, tratto Montecchio Maggiore - Recoaro.

5^a-2.Tab.B.49

MORO

Alla tabella B, Ministero dei trasporti e della navigazione, apportare le seguenti variazioni ():* **Respinto**

2000: + 20.000;
2001: + 20.000;
2002: + 20.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 20.000;

2001: - 20.000;
2002: - 20.000.

(*) Aumento finalizzato al potenziamento asta delle F.N.M da Meda - Merone - Asso con trasformazione in metropolitana leggera su tutto il tronco Asso - Milano e realizzazione di sistemi di parcheggio di interscambio.

5^a-2.Tab.B.50

CASTELLI, MORO

Alla tabella B, Ministero dei trasporti e della navigazione, apportare le seguenti variazioni ():* **Respinto**

2000: + 20.000;
2001: + 20.000;
2002: + 20.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 20.000;
2001: - 20.000;
2002: - 20.000.

(*) Aumento finalizzato a finanziare l'attività del consorzio del canale navigabile Milano - Cremona - Po.

5^a-2.Tab.B.51

MORO

Alla tabella B, Ministero dei lavori pubblici, apportare le seguenti variazioni ():* **Respinto**

2000: + 20.000;
2001: + 20.000;
2002: + 10.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 20.000;
2001: - 20.000;
2002: - 10.000.

(*) Aumento finalizzato al rifacimento dei ponti al fine di consentire la navigazione in alcuni tratti fluviali.

5^a-2.Tab.B.52

CASTELLI, MORO

Alla tabella B, Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, apportare le seguenti variazioni ():* **Respinto**

2000: + 20.000;
2001: + 20.000;
2002: + 10.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 20.000;
2001: - 20.000;
2002: - 10.000.

(*) Aumento finalizzato all'istituzione di un fondo per il potenziamento e l'ammodernamento degli impianti tecnologici delle aziende operanti nel settore motociclistico aventi sedi sul territorio italiano.

5^a-2.Tab.B.53

CASTELLI, MORO

Alla tabella B, Ministero dei lavori pubblici, apportare le seguenti variazioni ():* **Respinto**

2000: + 20.000;
2001: + 15.000;
2002: + 10.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 20.000;
2001: - 15.000;
2002: - 10.000.

(*) Aumento finalizzato al trasferimento di maggiori somme all'ANAS per una migliore manutenzione delle strade e dei ponti in Sicilia.

5^a-2.Tab.B.54

GERMANÀ

Alla tabella B, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni ():* **Respinto**

2000: - 20.000;
2001: - 15.000;
2002: - 10.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero dei lavori pubblici, apportare le seguenti variazioni:

2000: + 20.000;
2001: + 15.000;
2002: + 10.000.

(*) Aumento finalizzato alla ristrutturazione dell'ex stabilimento «Tonnara Florio».

5^a-2.Tab.B.55

D'ALÌ

Alla tabella B, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni ():* **Respinto**

2000: - 20.000;
2001: - 15.000;
2002: - 10.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero dei lavori pubblici, apportare le seguenti variazioni:

2000: + 20.000;
2001: + 15.000;
2002: + 10.000.

(*) Aumento finalizzato alla sistemazione dell'esistente casa circondariale di Favignana e a provvedere all'apertura del nuovo carcere di Castelvetro.

5^a-2.Tab.B.56

D'ALÌ

Alla tabella B, Ministero dei lavori pubblici, apportare la seguente variazione ():* **Respinto**

2000: + 20.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare la seguente variazione:

2000: - 20.000.

(*) Aumento finalizzato a consentire l'ammodernamento del tratto stradale compreso tra Faenza e Modigliano nelle province di Ravenna e Forlì (strade provinciali 16 e 20).

5^a-2.Tab.B.57

MORO

Alla tabella B, Ministero dei lavori pubblici, apportare la seguente variazione ():* **Respinto**

2000: + 20.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare la seguente variazione:

2000: - 20.000.

(*) Aumento finalizzato a consentire la messa in sicurezza idrogeologica del manto vegetale del bacino imbrifero della Valle Bova e dei laghi di Alserio e di Pusiano.

5^a-2.Tab.B.58

CASTELLI, MORO

Alla tabella B, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni ():* **Respinto**

2000: - 16.000;

2001: - 12.000;

2002: - 8.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero dei lavori pubblici, apportare le seguenti variazioni:

2000: + 16.000;

2001: + 12.000;

2002: + 8.000.

(*) Aumento finalizzato alla sistemazione dei porti-rifugio di Favignana e Marettimo.

5^a-2.Tab.B.59

D'ALÌ

Alla tabella B, Ministero dei lavori pubblici, apportare le seguenti variazioni ():* **Respinto**

2000: + 15.000;

2001: + 15.000;

2002: + 15.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 15.000;

2001: - 15.000;
2002: - 15.000.

(*) Aumento finalizzato a consentire la realizzazione della tangenziale ovest di Treviso, di collegamento tra la strada statale n. 53 - Postumia e la strada statale n. 348 - Feltrina (quarto lotto), e della variante Nord-Sud del centro abitato di Postumia.

5^a-2.Tab.B.60

MORO

Alla tabella B, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni: **Respinto**

2000: - 15.000;
2001: - 15.000;
2002: - 15.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero dei lavori pubblici, apportare le seguenti variazioni ():*

2000: + 15.000;
2001: + 15.000;
2002: + 15.000.

(*) Aumento finalizzato alla realizzazione di un nuovo fronte di ormeggio da destinare all'attracco di navi traghetto e aliscafi provenienti dalla sponda orientale dell'Adriatico e ad essa diretti nel porto di S. Benedetto del Tronto.

5^a-2.Tab.B.61

FERRANTE

Alla tabella B, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare la seguente variazione: **Dichiarato inammissibile**

2000: - 15.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella B, Ministero dell'ambiente, apportare la seguente variazione ():*

2000: + 87.000.

(*) Aumento finalizzato alla possibilità per la regione Sicilia di contrarre mutui ventennali per fronteggiare il dissesto idrogeologico.

5^a-2.Tab.B.62

GERMANÀ

Alla tabella B, Ministero dei lavori pubblici, apportare la seguente variazione ():* **Respinto**

2000: + 15.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella B, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare la seguente variazione:

2000: - 15.000.

(*) Aumento finalizzato a consentire il rifinanziamento della Variante Sud, abitati Caerano S. Marco, Montebelluna, Volpago, della strada statale n. 248.

5^a-2.Tab.B.63

MORO

Alla tabella B, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni: **Respinto**

2000: - 10.000;

2000: - 20.000;

2000: - 20.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero dei lavori pubblici, apportare le seguenti variazioni ():*

2000: + 10.000;

2000: + 20.000;

2000: + 20.000.

(*) Aumento finalizzato alla realizzazione di un programma innovativo - Programmi di riqualificazione urbana e per lo sviluppo sostenibile del territorio (PRUSST) interregionale Marche-Abruzzo, al potenziamento della ferrovia Ascoli - S. Benedetto del Tronto - Massignano Marina, ai fini della realizzazione della metropolitana di superficie.

5^a-2.Tab.B.64

FERRANTE

Alla tabella B, Ministero per i beni e le attività culturali, apportare le seguenti variazioni ():* **Respinto**

2000: + 10.000;

2000: + 20.000;

2000: + 20.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 10.000.

2000: - 20.000.

2000: - 20.000.

(*) Aumento finalizzato al finanziamento di interventi straordinari di tutela dei beni culturali di Capri.

5^a-2.Tab.B.65

D'URSO, LAURO

Alla tabella B, Ministero dei lavori pubblici, apportare le seguenti variazioni ():* **Respinto**

2000: + 10.000;
2001: + 10.000;
2002: + 10.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 10.000;
2001: - 10.000;
2002: - 10.000.

(*) Aumento finalizzato a consentire la realizzazione delle opere esterne all'autostrada A28 di collegamento con la strada statale n. 13.

5^a-2.Tab.B.66

MORO

Alla tabella B, Ministero dei trasporti e della navigazione, apportare le seguenti variazioni ():* **Respinto**

2000: + 10.000;
2001: + 10.000;
2002: + 10.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 10.000;
2001: - 10.000;
2002: - 10.000.

(*) Aumento finalizzato alla realizzazione di un eliporto, situato ad Erba, di collegamento della Brianza con Malpensa.

5^a-2.Tab.B.67

CASTELLI, MORO

Alla tabella B, Ministero dei trasporti e della navigazione, apportare le seguenti variazioni ():* **Respinto**

2000: + 10.000;
2001: + 10.000;
2002: + 10.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 10.000;
2001: - 10.000;
2002: - 10.000.

(*) Aumento finalizzato alla realizzazione di opere di ammodernamento e di potenziamento della linea di collegamento ferroviario Lecco-Merone-Como, con interscambio F.N.M. a Merone sulla tratta ferroviaria Milano-Asso.

5^a-2.Tab.B.68

CASTELLI, MORO

Alla tabella B, Ministero dei lavori pubblici, apportare la seguente variazione ():* **Respinto**

2000: + 10.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare la seguente variazione:

2000: - 10.000.

(*) Aumento finalizzato a consentire l'ammodernamento del tratto stradale compreso tra Dovadola e Rocca S. Casciano sulla statale Forlì-Firenze in località S. Ruffino.

5^a-2.Tab.B.69

MORO

Alla tabella B, Ministero dei lavori pubblici, apportare la seguente variazione ():* **Respinto**

2000: + 10.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare la seguente variazione:

2000: - 10.000.

(*) Aumento finalizzato a consentire la riqualificazione del tratto stradale compreso tra Albavilla e Eupilio sulla strada statale n. 36 e la costruzione di opere relative a rotonde, svincoli, rettifica tracciato e sottopassi.

5^a-2.Tab.B.70

CASTELLI, MORO

Alla tabella B, Ministero dei lavori pubblici, apportare la seguente variazione ():* **Respinto**

2000: + 10.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare la seguente variazione:

2000: - 10.000.

(*) Aumento finalizzato a consentire il rifinanziamento della legge regionale veneto 30 agosto 1993, n. 41, concernente «Norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche e per favorire la vita di relazione».

5^a-2.Tab.B.71

MORO

Alla tabella B, Ministero dei lavori pubblici, apportare le seguenti variazioni ():* **Respinto**

2000: + 7.000 (limiti d'impegno a favore di soggetti non statali);

2001: + 20.000 (limiti d'impegno a favore di soggetti non statali);

2002: + 30.000 (limiti d'impegno a favore di soggetti non statali);

di cui limiti d'impegno a favore di soggetti non statali:

2000: + 7.000;

2001: + 20.000;

2002: + 30.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 7.000;

2001: - 20.000;

2002: - 30.000;

di cui limiti d'impegno a favore di soggetti non statali:

2000: - 7.000;

2001: - 20.000;

2002: - 30.000.

(*) Aumento finalizzato alla realizzazione di una nuova trasversale ferroviaria alpina dalla pianura padana al Vallese (CH) - Aosta Martigny - inserita nella rete europea ad alta velocità.

5^a-2.Tab.B.72

DONDEYNAZ

Alla tabella B, Ministero dei lavori pubblici, apportare le seguenti variazioni ():* **Respinto**

2000: + 7.000;
2001: + 7.000;
2002: + 7.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 7.000;
2001: - 7.000;
2002: - 7.000.

(*) Aumento finalizzato a consentire la realizzazione della variante alla strada statale n. 13 nel centro abitato di Conegliano Veneto e il collegamento delle autostrade A27-A28 con la strada statale n. 13.

5^a-2.Tab.B.73

MORO

Alla tabella B, Ministero dei lavori pubblici, apportare le seguenti variazioni ():* **Respinto**

2000: + 6.000;
2001: + 6.000;
2002: + 6.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 6.000;
2001: - 6.000;
2002: - 6.000.

(*) Aumento finalizzato a consentire la realizzazione dello svincolo di S. Vendemiano della autostrada A27, uscita Conegliano, e il collegamento con la strada provinciale n. 15.

5^a-2.Tab.B.74

MORO

Alla tabella B, Ministero per i beni e le attività culturali, apportare le seguenti variazioni ():* **Respinto**

2000: + 6.000;
2001: + 6.000;
2002: + 6.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 6.000;
2001: - 6.000;
2002: - 6.000.

(*) Aumento finalizzato a consentire la ristrutturazione e la riorganizzazione della Pinacoteca di Faenza, nonchè il restauro e la valorizzazione delle opere.

5^a-2.Tab.B.75

MORO

Alla tabella B, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni: **Respinto**

2000: - 6.000;
2001: - 4.500;
2002: - 3.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero per i beni e le attività culturali, apportare le seguenti variazioni ():*

2000: + 6.000;
2001: + 4.500;
2002: + 3.000.

(*) Aumento finalizzato all'apertura in Favignana di un centro di archeologia subacque idonea alla promozione delle attività di ricerca, scoperta e restauro.

5^a-2.Tab.B.76

D'ALÌ

Alla tabella B, Ministero dei lavori pubblici, apportare le seguenti variazioni ():* **Respinto**

2000: + 5.000;
2001: + 5.000;
2002: + 5.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 5.000;
2001: - 5.000;
2002: - 5.000.

(*) Aumento finalizzato a consentire l'ammodernamento e il consolidamento della strada statale n. 203 - Agordina.

5^a-2.Tab.B.77

MORO

Alla tabella B, Ministero dei lavori pubblici, apportare le seguenti variazioni ():* **Respinto**

2000: + 5.000;
2001: + 5.000;
2002: + 5.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 5.000;
2001: - 5.000;
2002: - 5.000.

(*) Aumento finalizzato a consentire la contrazione di mutui quindicennali da parte dei comuni delle zone della Valtellina e Valchiavenna, danneggiate dagli eventi alluvionali del 1997 e 1998, per il ripristino e la realizzazione degli impianti di collettamento e depurazione.

5^a-2.Tab.B.78

PROVERA, MORO

Alla tabella B, Ministero dei lavori pubblici, apportare le seguenti variazioni ():* **Respinto**

2000: + 5.000;
2001: + 5.000;
2002: + 5.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 5.000;
2001: - 5.000;
2002: - 5.000.

(*) Aumento finalizzato a consentire la realizzazione del casello autostradale dell'autostrada A27, Mareno di Piave, e il collegamento con la strada statale n.13.

5^a-2.Tab.B.79

MORO

Alla tabella B, Ministero dei trasporti e della navigazione, apportare le seguenti variazioni ():* **Respinto**

2000: + 5.000;
2001: + 5.000;
2002: + 5.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 5.000;
2001: - 5.000;
2002: - 5.000.

(*) Aumento finalizzato alla qualificazione delle aree sublacuali e pedemontane al fine di consentire la realizzazione di piste ciclabili e percorsi pedonali attrezzati.

5^a-2.Tab.B.80

CASTELLI, MORO

Alla tabella B, Ministero delle politiche agricole e forestali, apportare la seguente variazione ():* **Respinto**

2000: + 5.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare la seguente variazione:

2000: - 5.000.

(*) Aumento finalizzato a consentire interventi di rimboschimento e riforestazione dell'area collinare del triangolo Lariano e dell'area collinare erbese.

5^a-2.Tab.B.82

CASTELLI, MORO

Alla tabella B, Ministero per i beni e le attività culturali, apportare la seguente variazione ():* **Respinto**

2000: + 5.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare la seguente variazione:

2000: - 5.000.

(*) Aumento finalizzato a consentire la valorizzazione del Museo internazionale delle ceramiche di Faenza.

5^a-2.Tab.B.83

MORO

Alla tabella B, Ministero per i beni e le attività culturali, apportare la seguente variazione ():* **Respinto**

2000: + 5.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare la seguente variazione:

2000: - 5.000.

(*) Aumento finalizzato a consentire il recupero e la riqualificazione del sistema degli antichi percorsi di origine romana e dediti alla transumanza, che collegano la Brianza di pianura con l'ambito motano-collinare.

5^a-2.Tab.B.84

CASTELLI, MORO

Alla tabella B, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni ():*

2000: + 4.000;

2001: + 4.000;

2002: + 4.000.

**Dichiarato
inammissibile**

Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 4.000;

2001: - 4.000;

2002: - 4.000.

(*) Aumento finalizzato alla concessione di un contributo a favore delle imprese editrici di cui all'articolo 3, comma 10, della legge 7 agosto 1990, n. 250, per l'abbonamento alle agenzie di stampa.

5^a-2.Tab.B.85

CASTELLI, MORO

Alla tabella B, Ministero dei lavori pubblici, apportare le seguenti variazioni ():*

2000: + 4.000;

2001: + 4.000;

2002: + 4.000.

Respinto

Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 4.000;

2001: - 4.000;

2002: - 4.000.

(*) Aumento finalizzato a consentire la realizzazione della variante sud di Crepano sulla strada provinciale n. 26, tratto tra la strada provinciale n. 6 e l'innesto con la strada provinciale n. 94.

5^a-2.Tab.B.86

MORO

Alla tabella B, Ministero dei lavori pubblici, apportare le seguenti variazioni ():* **Respinto**

2000: + 4.000;
2001: + 4.000;
2002: + 4.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 4.000;
2001: - 4.000;
2002: - 4.000.

(*) Aumento finalizzato a consentire la costruzione del Ponte di Polo e il suo collegamento con la valle di Carazzagno nel comune di Arsiè, provincia di Belluno.

5^a-2.Tab.B.87

MORO

Alla tabella B, Ministero dei lavori pubblici, apportare le seguenti variazioni ():* **Respinto**

2000: + 3.000;
2001: + 3.000;
2002: + 3.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 3.000;
2001: - 3.000;
2002: - 3.000.

(*) Aumento finalizzato a consentire la realizzazione del ponte di attraversamento del lago del Corlo nel comune di Arsiè (Belluno).

5^a-2.Tab.B.88

MORO

Alla tabella B, Ministero dei trasporti e della navigazione, apportare le seguenti variazioni ():* **Respinto**

2000: + 3.000;
2001: + 3.000;
2002: + 3.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 3.000;
2001: - 3.000;
2002: - 3.000.

(*) Aumento finalizzato alla proroga, di almeno quaranta anni, della durata della gestione privata dell'aeroporto di Bergamo-Orio al Serio.

5^a-2.Tab.B.89

CASTELLI, MORO

Alla tabella B, Ministero dei trasporti e della navigazione, apportare le seguenti variazioni ():* **Respinto**

2000: + 3.000;
2001: + 3.000;
2002: + 3.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 3.000;
2001: - 3.000;
2002: - 3.000.

(*) Aumento finalizzato a consentire la realizzazione dello scalo merci nella tratta ferroviaria Conegliano-Vittorio Veneto.

5^a-2.Tab.B.90

MORO

Alla tabella B, Ministero dei trasporti e della navigazione, apportare le seguenti variazioni ():*

2000: + 3.000;
2001: + 3.000;
2002: + 3.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 3.000;
2001: - 3.000;
2002: - 3.000.

(*) Aumento finalizzato alla copertura del finanziamento per la prosecuzione dei lavori di costruzione della diga foranea del porto di Molfetta (BA).

5^a-2.Tab.B.3000

AZZOLLINI

Alla tabella B, Ministero per i beni e le attività culturali, apportare la seguente variazione ():* **Respinto**

2000: + 3.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare la seguente variazione:

2000: - 3.000.

(*) Aumento finalizzato a consentire il restauro e la ristrutturazione della Torre di Oriolo.

5^a-2.Tab.B.91

MORO

Alla tabella B, Ministero dei trasporti e della navigazione, apportare le seguenti variazioni ():* **Respinto**

2000: + 2.000;

2001: + 4.000;

2002: + 4.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 2.000;

2001: - 4.000;

2002: - 4.000.

(*) Aumento finalizzato a consentire il concorso statale per investimenti e funzionamento dei servizi ferroviari metropolitani.

5^a-2.Tab.B.92

CASTELLI, MORO

Alla tabella B, Ministero dell'ambiente, apportare le seguenti variazioni ():* **Respinto**

2000: + 2.000;

2001: + 4.000;

2002: + 4.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 2.000;

2001: - 4.000;
2002: - 4.000.

(*) Aumento finalizzato a consentire la bonifica del Monte S. Martino (Lecco).

5^a-2.Tab.B.93

CASTELLI, MORO

Alla tabella B, Ministero dei lavori pubblici, apportare le seguenti variazioni ():* **Ritirato**

2000: + 2.000;
2001: + 2.000;
2002: + 2.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 2.000;
2001: - 2.000;
2002: - 2.000.

(*) Aumento finalizzato alla concessione di un finanziamento all'amministrazione provinciale di Cuneo per la sistemazione dei sentieri di alta quota.

5^a-2.Tab.B.94

BRIGNONE, MORO

Alla tabella B, Ministero delle comunicazioni, apportare le seguenti variazioni ():* **Respinto**

2000: + 2.000;
2001: + 2.000;
2002: + 2.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 2.000;
2001: - 2.000;
2002: - 2.000.

(*) Aumento finalizzato alla previsione di un contributo per la copertura delle spese di gestione e degli investimenti necessari per garantire, mediante sistemi satellitari, agli italiani residenti nella Unione europea, nel continente americano e in quello australiano, programmi di informazione trasmessi, da emittenti radiofoniche con concessione comunitaria nazionale, per un tempo superiore alle 8 ore giornaliere.

5^a-2.Tab.B.95

CASTELLI, MORO

Alla tabella B, Ministero delle comunicazioni, apportare le seguenti variazioni ():* **Respinto**

2000: + 2.000;
2001: + 2.000;
2002: + 2.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 2.000;
2001: - 2.000;
2002: - 2.000.

(*) Aumento finalizzato alla previsione di un contributo a favore delle emittenti radiofoniche con concessione comunitaria nazionale che trasmettono programmi di informazione per un tempo superiore alle 8 ore giornaliere.

5^a-2.Tab.B.96

CASTELLI, MORO

Alla tabella B, Ministero delle comunicazioni, apportare le seguenti variazioni ():* **Respinto**

2000: + 2.000;
2001: + 2.000;
2002: + 2.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 2.000;
2001: - 2.000;
2002: - 2.000.

(*) Aumento finalizzato alla concessione di un contributo a favore delle emittenti radiotelevisive con concessione comunitaria, che optano per il sistema satellitare in alternativa ai ponti di trasferimento terrestri.

5^a-2.Tab.B.97

CASTELLI, MORO

Alla tabella B, Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, apportare le seguenti variazioni ():* **Respinto**

2000: + 2.000;
2001: + 2.000;
2002: + 2.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 2.000;

2001: - 2.000;

2002: - 2.000.

(*) Aumento finalizzato al potenziamento delle strutture e attività del Politecnico di Milano.

5^a-2.Tab.B.98

CASTELLI, MORO

Alla tabella B, Ministero dei lavori pubblici, apportare le seguenti variazioni ():* **Respinto**

2000: + 2.000;

2001: + 2.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 2.000;

2001: - 2.000.

(*) Aumento finalizzato a consentire l'ampliamento dell'Uscita al casello Vittorio Veneto sud dell'autostrada A27 e l'ampliamento e il collegamento con la zona industriale nel comune di Vittorio Veneto.

5^a-2.Tab.B.99

MORO

Alla tabella B, Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni: **Respinto**

2000: - 2.000;

2001: - 1.000;

2002: - 1.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero dei trasporti e della navigazione, apportare le seguenti variazioni ():*

2000: + 2.000;

2001: + 1.000;

2002: + 1.000.

(*) Aumento finalizzato al progetto di fattibilità della tratta Ascoli Piceno-Antrodoco (Rieti) al fine di realizzare il completamento ferroviario Adriatico Tirreno.

5^a-2.Tab.B.100

FERRANTE

Alla tabella B, Ministero per i beni e le attività culturali, apportare la seguente variazione ():* **Respinto**

2000: + 1.500.

Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare la seguente variazione:

2000: - 1.500.

(*) Aumento finalizzato a consentire il completamento del restauro del Castello di Zumella nel comune di Mel.

5^a-2.Tab.B.101

MORO

Alla tabella B, Ministero dei lavori pubblici, apportare le seguenti variazioni ():* **Respinto**

2000: + 1.000;

2001: + 2.000;

2002: + 3.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 1.000;

2001: - 2.000;

2002: - 3.000.

(*) Aumento finalizzato al finanziamento studio di fattibilità per la realizzazione di una nuova trasversale ferroviaria alpina dalla pianura padana al Vallese (Ch) - Aosta Martigny - inserita nella rete europea ad alta velocità.

5^a-2.Tab.B.102

DONDEYNAZ

Alla tabella B, Ministero dei trasporti e della navigazione, apportare le seguenti variazioni ():* **Respinto**

2000: + 1.000;

2001: + 1.000;

2002: + 1.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 1.000;

2001: - 1.000;
2002: - 1.000.

(*) Aumento finalizzato alla predisposizione dello studio di fattibilità del collegamento ferroviario Bergamo-Orio al Serio.

5^a-2.Tab.B.103

CASTELLI, MORO

Alla tabella B, Ministero dei lavori pubblici, apportare la seguente variazione ():* **Respinto**

2000: + 1.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare la seguente variazione:

2000: - 1.000.

(*) Aumento finalizzato a consentire la predisposizione dello studio di fattibilità e del progetto preliminare per la realizzazione della galleria alternativa al passante di Mestre.

5^a-2.Tab.B.104

MORO

Alla tabella B, Ministero dei trasporti e della navigazione, apportare la seguente variazione ():* **Respinto**

2000: + 1.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare la seguente variazione:

2000: - 1.000.

(*) Aumento finalizzato a consentire la predisposizione dello studio di fattibilità per la tratta ferroviaria Feltre-Primolano.

5^a-2.Tab.B.105

MORO

Alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, aggiungere la seguente voce: Legge n. 162 del 1992: «Provvedimenti per i volontari del Corpo nazionale del **Dichiarato inammissibile**

soccorso alpino e speleologico e per l'agevolazione delle relative operazioni di soccorso» *con i seguenti importi:*

2000: 800;
2001: 800;
2002: 800.

Conseguentemente, alla tabella B, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 800;
2001: - 800;
2002: - 800.

5^a-2.Tab.B.106

CASTELLI, MORO

Alla tabella B, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare la seguente variazione: **Respinto**

2000: - 1.000.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, apportare la seguente variazione ():*

2000: + 1.000.000.

(*) Aumento finalizzato all'informatizzazione nelle scuole.

5^a-2.Tab.B.107VEGAS, MANTICA, TAROLLI, AZZOLLINI, D'ALÌ,
VENTUCCI, COSTA, CURTO, PEDRIZZI

Alla tabella B, apportare le seguenti variazioni:

Respinto

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (*):

2000: + 100.000;
2001: + 100.000;
2002: + 100.000.

Ministero dei lavori pubblici:

2000: - 30.000;
2001: - 50.000;
2002: - 50.000.

Ministero delle comunicazioni:

2000: - 50.000;
2001: - 50.000;
2002: - 50.000.

Ministero dell'ambiente:

2000: - 20.000.

(*) Aumento finalizzato al finanziamento delle Olimpiadi del 2006.

5^a-2.Tab.B.108

VEGAS, MIGONE, FASSONE, MANFREDI, LARIZZA,
SILQUINI, VEDOVATO, SELLA, GAWRONSKI

Alla tabella B, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni ():* **Respinto**

2000: + 20.000;

2001: + 15.000;

2002: + 10.000.

Conseguentemente, alla tabella C, Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica: Legge n. 537 del 1993: Interventi correttivi di finanza pubblica, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 20.000;

2001: - 15.000;

2002: - 10.000.

(*) Aumento finalizzato al finanziamento delle opere necessarie alla metanizzazione degli insediamenti abitativi delle isole Egadi.

5^a-2.Tab.B.109

D'ALÌ

Alla tabella B, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni ():* **Respinto**

2000: + 10.000;

2001: + 15.000;

2002: + 10.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero delle comunicazioni, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 10.000;

2001: - 15.000;

2002: - 10.000.

(*) Aumento finalizzato al recupero delle storiche fortezze di S. Caterina in Favignana e di Punta Troia in Marettimo.

5^a-2.Tab.B.110

D'ALÌ

Alla tabella B, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni* (*): **Respinto**

2000: + 10.000;
2001: + 15.000;
2002: + 10.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, *apportare le seguenti variazioni*:

2000: - 10.000;
2001: - 15.000;
2002: - 10.000.

(*) Aumento finalizzato alla metanizzazione della Sicilia.

5^a-2.Tab.B.111

GERMANÀ

Alla tabella B, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni* (*): **Dichiarato inammissibile**

2000: + 1.600;
2001: + 800;
2002: + 800.

Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero degli affari esteri, *apportare le seguenti variazioni*:

2000: - 1.600;
2001: - 800;
2002: - 800.

(*) Aumento finalizzato a consentire la copertura delle spese effettuate per l'assolvimento delle funzioni istituzionali del CNSAS (Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico) di cui alla legge 18 febbraio 1992, n. 162, quali: acquisto di materiali di primaria importanza, spese destinate alla ricerca scientifica in materia di soccorso alpino e speleologico.

5^a-2.Tab.B.112

CASTELLI, MORO

Alla tabella B, Ministero dell'interno, *apportare le seguenti variazioni* (*): **Dichiarato inammissibile**

2000: + 5.000;
2001: + 5.000;
2002: + 5.000.

Conseguentemente, alla tabella B, Ministero delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 5.000;
2001: - 5.000;
2002: - 5.000.

(*) Aumento finalizzato all'istituzione di un programma per il potenziamento dei mezzi e l'incremento dell'organico della polizia municipale.

5^a-2.Tab.B.113

MORO, STIFFONI

Alla tabella B, Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni ():* **Respinto**

2000: + 20.000;
2001: + 20.000;
2002: + 20.000.

Conseguentemente, alla tabella D, Legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse ... nelle aree depresse: - Art. 1, comma 1: Prosecuzione degli interventi per le aree depresse (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.8 aree depresse - cap. 8590), apportare le seguenti variazioni:

2000: - 20.000;
2001: - 20.000;
2002: - 20.000.

(*) Aumento finalizzato all'incremento dei fondi finalizzati all'informatizzazione degli enti locali ed alla costituzione di reti civiche.

5^a-2.Tab.B.114

BRIGNONE, MORO

Alla tabella B, Ministero dei lavori pubblici, apportare le seguenti variazioni: **Respinto**

2000: - 100.000;
2001: - 66.000;
2002: - 50.000.

Conseguentemente, alla tabella D inserire la seguente voce: «Decreto-legge n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 493 del 1993: Disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia: - Art. 9: Nuovi contributi in materia edilizia»; con i seguenti importi:

2000: + 50.000;
2001: + 50.000;
2002: + 50.000.

All'allegato 1 aggiungere, in fine, la seguente voce:

«Decreto-legge n. 398 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 493 del 1993: Disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia:

– Art. 9: Nuovi contributi in materia edilizia».

5^a-2.Tab.B.115

VEDOVATO

Alla tabella B, Ministero dei lavori pubblici, apportare le seguenti variazioni ():* **Respinto**

2000: + 1.000.000;
2001: + 1.000.000;
2002: + 1.000.000.

Conseguentemente, alla tabella D, Legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse – Art. 1, comma 1: Prosecuzione degli interventi per le aree depresse (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.8 – Aree depresse – cap. 8590), apportare le seguenti variazioni:

2000: – 1.000.000;
2001: – 1.000.000;
2002: – 1.000.000.

5^a-2.Tab.B.116

CASTELLI, MORO

Alla tabella B, Ministero dei lavori pubblici, apportare le seguenti variazioni ():* **Respinto**

2000: + 500.000;
2001: + 500.000;
2002: + 500.000.

Conseguentemente, alla tabella D, Legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse – Art. 1, comma 1: Prosecuzione degli interventi per le aree depresse (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.8 – Aree depresse – cap. 8590), apportare le seguenti variazioni:

2000: – 500.000;
2001: – 500.000;
2002: – 500.000.

(*) Aumento finalizzato a consentire il finanziamento delle opere di viabilità ordinaria della regione Veneto.

5^a-2.Tab.B.117

MORO

Alla tabella B, Ministero dei lavori pubblici, apportare le seguenti variazioni ():* **Respinto**

2000: + 300.000;
2001: + 300.000;
2002: + 300.000.

Conseguentemente, alla tabella D, Legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse - Art. 1, comma 1: Prosecuzione degli interventi per le aree depresse (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.8 - Aree depresse - cap. 8590), apportare le seguenti variazioni:

2000: - 300.000;
2001: - 300.000;
2002: - 300.000.

(*) Aumento finalizzato a consentire il finanziamento delle opere di viabilità ordinaria della regione Piemonte.

5^a-2.Tab.B.118

MORO

Alla tabella B, Ministero dei lavori pubblici, apportare le seguenti variazioni ():* **Respinto**

2000: + 200.000;
2001: + 200.000;
2002: + 200.000.

Conseguentemente, alla tabella C, Ministero per i beni e le attività culturali, Legge n. 163 del 1985 e articolo 30, comma 7 della legge n. 1213 del 1965, come sostituito dall'articolo 24 del decreto-legge n. 26 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153 del 1994, Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (7.1.2.2 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 4301, 4302, 4303, 4304, 4305, 4306; 7.2.1.1. - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 8211, 8212, 8213, 8214, 8215), apportare le seguenti variazioni:

2000: - 200.000;
2001: - 200.000;
2002: - 200.000.

(*) Aumento finalizzato a consentire l'incremento delle risorse disponibili per la risoluzione dei problemi creati dall'innalzamento della falda acquifera di Milano.

5^a-2.Tab.B.119

CASTELLI, MORO

Alla tabella B, Ministero dei lavori pubblici, apportare le seguenti variazioni ():* **Respinto**

2000: + 200.000;
2001: + 200.000;
2002: + 200.000.

Conseguentemente, alla tabella D, Legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nella aree depresse - Art. 1 comma 1: Prosecuzione degli interventi per le aree depresse (Tesoro, bilancio e programmazione economica 7.2.1.8 - Aree depresse - cap. 8589), apportare le seguenti variazioni:

2000: - 200.000;
2001: - 200.000;
2002: - 200.000.

(*) Aumento finalizzato a consentire il finanziamento delle opere di viabilità ordinaria della regione Emilia Romagna.

5^a-2.Tab.B.120

MORO

Alla tabella B, Ministero dei lavori pubblici, apportare le seguenti variazioni ():* **Respinto**

2000: + 100.000;
2001: + 100.000;
2002: + 100.000.

Conseguentemente, alla tabella D, Legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nella aree depresse - Art. 1 comma 1: Prosecuzione degli interventi per le aree depresse (Tesoro, bilancio e programmazione economica 7.2.1.8 - Aree depresse - cap. 8589), apportare le seguenti variazioni:

2000: - 100.000;
2001: - 100.000;
2002: - 100.000.

(*) Aumento finalizzato a consentire il finanziamento delle opere di viabilità ordinaria della regione Liguria.

5^a-2.Tab.B.121

MORO

Alla tabella C, Ministero dei lavori pubblici, inserire la seguente voce: «Legge n. 493 del 1993: Disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia», con i seguenti importi: **Dichiarato inammissibile**

2000: + 50.000;
2001: + 50.000;
2002: + 50.000.

Conseguentemente, alla tabella B, Ministero dei lavori pubblici, apportare le seguenti variazioni:

2000: -100.000;
2001: - 87.000;
2002: - 50.000.

5^a-2.Tab.B.122

DE LUCA Athos, PAROLA, AGOSTINI, D'ALESSANDRO PRISCO

Alla tabella B, Ministero dei lavori pubblici, apportare le seguenti variazioni ():*

**Dichiarato
inammissibile**

2000: + 40;
2001: + 40;
2002: + 40;

di cui: limiti di impegno a favore di soggetti non statali:

2000: + 40;
2001: + 40;
2002: + 40;

Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero delle politiche agricole e forestale, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 40;
2001: - 40;
2002: - 40.

(*) Aumento finalizzato alla realizzazione delle opere stradali per il miglioramento della viabilità provinciale della provincia di Bergamo (articolo 2 del disegno di legge AS 3226).

5^a-2.Tab.B.123

ROSSI, MORO

Alla tabella B, Ministero dei lavori pubblici, apportare le seguenti variazioni ():*

Respinto

2000: + 20.000;
2001: + 20.000;
2002: + 20.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero delle politiche agricole e forestali, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 20.000;

2001: - 20.000;
2002: - 20.000.

(*) Aumento finalizzato all'eliminazione dei punti neri delle strade statali 52 e 52-bis nel Friuli-Venezia Giulia.

5^a-2.Tab.B.124

MORO

Alla tabella B, Ministero dei lavori pubblici, apportare le seguenti variazioni ():* **Respinto**

2000: + 10.000;
2001: + 10.000;
2002: + 10.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero delle politiche agricole e forestali, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 10.000;
2001: - 10.000;
2002: - 10.000.

(*) Aumento finalizzato all'eliminazione dei punti neri della strada statale 52 sita nel Friuli-Venezia Giulia.

5^a-2.Tab.B.125

MORO

Alla tabella B, Ministero dei lavori pubblici, apportare le seguenti variazioni ():* **Ritirato**

2000: + 10.000;
2001: + 10.000;
2002: + 10.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero delle politiche agricole e forestali, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 10.000;
2001: - 10.000;
2002: - 10.000.

(*) Aumento finalizzato all'eliminazione dei punti neri della strada statale 52-bis sita nel Friuli-Venezia Giulia.

5^a-2.Tab.B.126

MORO

Alla tabella B, Ministero dei lavori pubblici, apportare le seguenti variazioni ():* **Respinto**

2000: + 10.000;
2001: + 10.000;
2002: + 10.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero delle politiche agricole e forestali, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 10.000;
2001: - 10.000;
2002: - 10.000.

(*) Aumento finalizzato all'eliminazione dei punti neri della strada statale 465 sita nel Friuli-Venezia Giulia.

5^a-2.Tab.B.127

MORO

Alla tabella B, Ministero dei lavori pubblici, apportare le seguenti variazioni ():* **Respinto**

2000: - ;
2001: + 10.000;
2002: + 10.000.

Conseguentemente, alla tabella D, Decreto legislativo n. 143 del 1994: Istituzione dell'Ente nazionale per le strade: - Art. 3: Finanziamento e programmazione dell'attività per altre spese in conto capitale (Lavori pubblici: 5.2.1.3 - Ente nazionale per le strade - cap. 8061), apportare le seguenti variazioni:

2000: - ;
2001: - 10.000;
2002: - 10.000.

(*) Aumento finalizzato al raddoppio della strada statale Ragusa-Catania.

5^a-2.Tab.B.128

SCIVOLETTO

Alla tabella B, Ministero dei trasporti e della navigazione, apportare le seguenti variazioni: **Respinto**

2000: + 100.000;
2001: + 200.000;
2002: + 300.000.

Conseguentemente, per la compensazione dell'onere, si veda la compensazione n. 3 dell'emendamento 2.4.

5^a-2.Tab.B.129

MANTICA, MACERATINI, CURTO, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO, BORNACIN, MEDURI, RAGNO

Alla tabella B, Ministero dei trasporti e della navigazione, apportare le seguenti variazioni:

2000: + 100.000;
2001: + 200.000;
2002: + 300.000.

**Dichiarato
inammissibile****5^a-2.Tab.B.130**

VERALDI, RESCAGLIO

Alla tabella B, Ministero dei trasporti e della navigazione, apportare le seguenti variazioni ():*

2000: + 2.000;
2001: + 4.000;
2002: + 4.000.

Respinto

Conseguentemente, alla tabella D, apportare le seguenti variazioni:

Decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997: Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione - Art. 3: Contributi per spese pubbliche nei comuni di Napoli e Palermo (Interno: 3.2.1.3 - Altri interventi enti locali - cap. 7239):

2000: - 2.000.

Legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 ...aree depresse: - Art. 1, comma 1: Prosecuzione degli interventi per le aree depresse (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.8 - Aree depresse - cap. 8590):

2001: - 4.000;
2002: - 4.000.

(*) Aumento finalizzato a consentire il concorso statale per investimenti e funzionamento dei servizi ferroviari metropolitani.

5^a-2.Tab.B.131

CASTELLI, MORO

Alla tabella D, apportare le seguenti variazioni:

Legge n. 817 del 1971: Disposizioni per il rifinanziamento delle provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice:

2000: + 50.000;

**Dichiarato
inammissibile**

2001: + 50.000;
2002: + 50.000.

Legge n. 752 del 1986: Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura:

2000: + 50.000;
2001: + 50.000;
2002: + 50.000.

Conseguentemente, alla tabella B, Ministero delle politiche agricole, apportare le seguenti variazioni

2000: - 100.000;
2001: - 100.000;
2002: - 100.000.

5^a-2.Tab.B.132

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Alla tabella B, Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, apportare la seguente variazione ():* **Respinto**

2000: + 60.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero delle politiche agricole e forestali, apportare la seguente variazione:

2000: - 60.000.

(*) Aumento finalizzato allo sviluppo ed al potenziamento dell'Università degli studi di Bergamo (A.S. 2748).

5^a-2.Tab.B.133

ROSSI, MORO

Alla tabella D, Legge n. 817 del 1971: Disposizioni per il rifinanziamento delle provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice (Politiche agricole 2.2.1.3 - Cassa proprietà contadina - cap. 7171), apportare le seguenti variazioni: **Dichiarato inammissibile**

2000: + 50.000;
2001: + 50.000;
2002: + 50.000.

Conseguentemente, alla tabella B, Ministero delle politiche agricole e forestali, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 50.000;
2001: - 50.000;
2002: - 50.000.

5^a-2.Tab.B.134

BEDIN

Alla tabella B, Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, apportare le seguenti variazioni ():* **Respinto**

2000: + 20.000;
2001: + 20.000;
2002: + 20.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero delle politiche agricole e forestali, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 20.000;
2001: - 20.000;
2002: - 20.000.

(*) Aumento finalizzato allo sviluppo ed al potenziamento dell'Università degli studi di Bergamo (A.S. 2748).

5^a-2.Tab.B.135

ROSSI, MORO

Alla tabella D, Legge n. 817 del 1971: Disposizioni per il rifinanziamento delle provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice (Politiche agricole: 2.2.1.3 - Cassa proprietà contadina - cap. 7171), apportare la seguente variazione: **Respinto**

2000: + 10.000.

Conseguentemente, alla tabella B, Ministero delle politiche agricole e forestali, apportare la seguente variazione:

2000: - 20.000.

5^a-2.Tab.B.136

PREDA, SCIVOLETTO, PIATTI, PASQUINI, BARBIERI,
BEDIN, ROBOL, CRESCENZIO, BARRILE

Alla tabella B, Ministero per i beni culturali e ambientali, apportare le seguenti variazioni ():* **Respinto**

2000: + 20.000;
2001: + 20.000;
2002: + 20.000.

Conseguentemente, alla tabella C, Ministero per i beni e le attività culturali, Legge n. 163 del 1985 e articolo 30, comma 7, della legge n. 1213 del 1965, come sostituito dall'articolo 24 del decreto-legge n. 26 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153 del 1994: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (7.1.2.2 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 4301, 4302, 4303, 4304, 4305, 4306; 7.2.1.1 - Fondo unico per

lo spettacolo - capp. 8211, 8212, 8213, 8214, 8215), *apportare le seguenti variazioni:*

2000: - 20.000;
2001: - 20.000;
2002: - 20.000.

(*) Aumento finalizzato a consentire il recupero delle fortificazioni e delle caserme storiche austroungariche.

5^a-2.Tab.B.137

MORO

Alla tabella B, Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, apportare le seguenti variazioni ():* **Respinto**

2000: + 50.000;
2001: + 50.000;
2002: + 50.000.

Conseguentemente, alla tabella D, Legge n. 448 del 1988: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo: - Art. 50, comma 1, lettera c) : Interventi in materia di edilizia sanitaria pubblica (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.4 - Edilizia sanitaria - cap. 8541), apportare le seguenti variazioni:

2000: - 50.000;
2001: - 50.000;
2002: - 50.000.

(*) Aumento finalizzato alla realizzazione di un progetto relativo alla Biblioteca europea di Milano

5^a-2.Tab.B.138

RIPAMONTI, VEGAS, FUMAGALLI CARULLI, MUNDI,
TRAVAGLIA

Alla tabella B, Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, apportare le seguenti variazioni: **Respinto**

2000: + 50.000;
2001: + 50.000;
2002: + 50.000.

Conseguentemente, alla tabella D, Legge n. 448 del 1988: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo: - Art. 50, comma 1, lettera c) : Interventi in materia di edilizia sanitaria pubblica (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.104 - Edilizia sanitaria - cap. 8541), apportare le seguenti variazioni:

2000: - 50.000;

2001: - 50.000;
2002: - 50.000.

5^a-2.Tab.B.139

ELIA, MONTICONE, RESCAGLIO

Alla tabella B, Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, apportare le seguenti variazioni ():* **Respinto**

2000: + 50.000;
2001: + 50.000;
2002: + 50.000.

Conseguentemente, alla tabella D, Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo: - Art. 50, comma 1, lettera c): Interventi in materia di edilizia sanitaria pubblica (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.4 - Edilizia sanitaria - cap. 8541), apportare le seguenti variazioni:

2000: - 50.000;
2001: - 50.000;
2002: - 50.000.

(*) Aumento finalizzato alla realizzazione di un progetto relativo alla Biblioteca europea di Milano.

5^a-2.Tab.B.200

MANTICA

Tabella C

Alla tabella C, Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, legge n. 245 del 1990: Norme sul piano triennale di sviluppo dell'università e per l'attuazione del piano quadriennale 1986-1990, apportare le seguenti variazioni:

2000: + 50.000;
2001: + 50.000;
2002: + 50.000.

Conseguentemente alla medesima tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio. Art. 9-ter: Fondo di riserva e per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (7.1.3.1 - Fondi di riserva - Cap. 4355), apportare le seguenti variazioni:

2000: - 50.000;
2001: - 50.000;
2002: - 50.000.

5^a-2-Tab.C.1

MASULLO

Alla tabella C, inserire la seguente voce: «Legge 15 marzo 1997 n. 59 - art. 21, comma 16, decreto-legislativo 6 marzo 1998, n. 59, Attribuzione ai capi di istituto della qualifica dirigenziale» con i seguenti importi:

2000: + 20.000;
2001: + 180.000;
2002: + 260.000.

Conseguentemente alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, legge n. 468 del 1978: Art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (7.1.3.1 - Fondi di riserva - cap. 4355), apportare le seguenti variazioni:

2000: - 20.000;
2001: - 180.000;
2002: - 260.000.

5^a-2-Tab.C.2

ASCIUTTI, BEVILACQUA, MARRI

Alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Decreto legislativo n. 165 del 1999: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea) Cap. 1940/P, apportare la seguente variazione: **Respinto**

2000: + 90.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, apportare le seguenti variazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

Integrazione Fondo sanitario nazionale (cap. 3701):

2000: - 33.000.

Legge n. 468 del 1978 - Art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (cap. 4355):

2000: - 20.000.

Ministero degli affari esteri:

Legge n. 7 del 1981: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo (cap. 2150):

2000: - 20.000.

Ministero dell'ambiente:

decreto-legge n. 496 del 1993: Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali (cap. 3151):

2000: - 17.000.

5^a-2-Tab.C.3

DIANA

Alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'unità di base sottoelencata apportare, per l'anno 2000, la seguente variazione: **Respinto**

Cap. 1940/P Decreto legislativo n. 165 del 1999: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea):

2000: + 360.000;

2001: + 90.000;

2002: + 450.000 (+ 90.000).

Conseguentemente alle unità previsionali di base sottoelencate apportare, per l'anno 2000, le seguenti variazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

Cap. 3701 - Integrazione FSN, ecc.:

2000: - ;

2001: - 7.300.000;

2002: + 7.300.000 (- 33.000).

Cap. 4355 – Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente:

2000: - ;
2001: - 480.000;
2002: + 480.000 (- 20.000).

Ministero degli affari esteri:

Cap. 2150 – Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico ai paesi in via di sviluppo, ecc.:

2000: + 671.887;
2001: - 20.000;
2002: + 651.887 (- 20.000).

Ministero dell'ambiente:

Capp. 3151 e 8008 – Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali, ecc.:

2000: + 74.450;
2001: + 13.000;
2002: + 87.450 (- 17.000).

5^a-2-Tab.C.4

PASQUINI, PREDA, PIATTI, SARACCO

Alla tabella C, Ministero dell'interno, inserire la seguente voce: «Legge 8 giugno 1990, n. 142», con il seguente importo:

**Dichiarato
inammissibile**

2000: + 10.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Legge n. 468 del 1978: Art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti, apportare la seguente variazione:

2000: - 10.000.

5^a-2-Tab.C.5

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, COSTA, VENTUCCI

Alla tabella C, Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica: Legge n. 394 del 1997: Potenziamento dell'attività sportiva universitaria (2.1.2.5 Altri interventi per le università statali - cap. 1271), apportare le seguenti variazioni:

Respinto

2000: + 5.000;
2001: + 5.000;
2002: + 5.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Legge n. 468 del 1978: Ri-forma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio: Art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (7.1.3.1 - Fondi di riserva - cap. 4355), *apportare le seguenti variazioni:*

2000: - 5.000;

2001: - 5.000;

2002: - 5.000.

5^a-2-Tab.C.6

ANDREOLLI

Alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Legge n. 16 del 1980, *apportare le seguenti variazioni:*

2000: + 14.000;

2001: + 14.000;

2002: + 14.000.

Respinto

Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Legge n. 146 del 1980, Art. 36, *apportare le seguenti variazioni:*

2000: - 14.000;

2001: - 14.000;

2002: - 14.000.

5^a-2-Tab.C.7

CAMBER

Alla tabella C, Ministero degli affari esteri: Legge n. 960 del 1982: Rifinanziamento della legge 14 marzo 1977, n. 3, *apportare le seguenti variazioni:*

2000: + 5.000;

2001: + 5.000;

2002: + 5.000.

**Dichiarato
inammissibile**

Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, *apportare le seguenti variazioni:*

2000: - 5.000;

2001: - 5.000;

2002: - 5.000.

5^a-2-Tab.C.8

CAMBER

Alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione: Legge n. 440 del 1980: Utilizzazione del porto franco di Trieste, apportare le seguenti variazioni: **Respinto**

2000: + 1.000;

2001: + 1.000;

2002: + 1.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Legge n. 109 del 1994: Legge quadro in materia di lavori pubblici: Art. 4, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 1.000;

2001: - 1.000;

2002: - 1.000.

5^a-2-Tab.C.9

CAMBER

Alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Decreto-legge n. 142 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 195 del 1991: Art. 6 comma 1: Reintegro fondo protezione civile (20.2.1.3 - Fondo per la protezione civile - Cap. 9353/p), apportare le seguenti variazioni: **Respinto**

2000: + 150.000;

2001: + 150.000;

2002: + 150.000.

Conseguentemente, alla tabella D, Legge n. 208 del 1998: Art. 1 comma 1: Prosecuzione degli interventi per le aree depresse (Tesoro, bilancio e programmazione economica 7.2.1.8 - Aree depresse Cap. 8590), apportare le seguenti variazioni:

2000: - 150.000;

2001: - 150.000;

2002: - 150.000.

5^a-2-Tab.C.10

MORO

Alla tabella C, inserire la seguente voce: «Legge 18 febbraio 1992, n. 162: Provvedimenti per i volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico e per l'agevolazione delle relative operazioni di soccorso», con i seguenti importi: **Respinto**

2000: + 3.870.250;

2001: + 3.870.250;

2002: + 3.870.250.

Conseguentemente, nel disegno di legge di bilancio (A.S. 4237) apportare le seguenti variazioni:

a) Alla tabella 13, Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, all'unità previsionale di base 8.1.2.2 - Turismo - Club Alpino Italiano sopprimere le seguenti autorizzazioni di competenza e cassa per l'anno 2000 e successivi:

CP: - 2.370.250.000;

CS: - 2.370.250.000.

b) Alla tabella 14, Ministero del lavoro e della previdenza sociale all'unità previsionale di base 2.1.2.2 - Affari generali e del personale - Indennità soccorso alpino, sopprimere le seguenti autorizzazioni di competenza e cassa per l'anno 2000 e successivi;

CP: - 500.000.000;

CS: - 500.000.000.

c) Alla tabella 14, Ministero del lavoro e della previdenza sociale, all'unità previsionale di base 4.1.2.8 - Previdenza e assistenza sociale - Indennità soccorso alpino, sopprimere le seguenti autorizzazioni di competenza e cassa per l'anno 2000 e successivi;

CP: - 1.000.000.000;

CS: - 1.000.000.000.

5^a-2-Tab.C.11

CASTELLI, MORO

Alla tabella C, Ministero dell'interno, inserire la seguente voce: **Respinto**
«Legge 8 giugno 1990, n. 142 - Ordinamento delle autonomie locali: art. 16» *con i seguenti importi:*

2000: + 10.000;

2001: + 10.000;

2002: + 10.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Legge n. 20 del 1994 - Art. 4, Autonomia finanziaria Corte dei Conti, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 10.000;

2001: - 10.000;

2002: - 10.000.

5^a-2-Tab.C.12

PASTORE

Alla tabella C, legge n. 549 del 1995, apportare le seguenti variazioni:

**Dichiarato
inammissibile**

2000 - 10.000;
2001 - 10.000;
2002 - 10.000.

5^a-2-Tab.C.13

ANTOLINI

Alla tabella C, Ministero dei lavori pubblici, Legge n. 431 del 1998: Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo, apportare le seguenti variazioni:

Respinto

2000 + 1.000.000;
2001 + 1.000.000;
2002 + 1.000.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, apportare le seguenti variazioni:

2000 - 1.000.000;
2001 - 1.000.000;
2002 - 1.000.000.

5^a-2-Tab.C.14

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Alla tabella C, Ministero della sanità, Decreto legislativo n. 502 del 1992, art. 12 - Fondo sanitario nazionale (7.1.2.1. Ricerca scientifica), apportare le seguenti variazioni:

Respinto

2000 + 300.000;
2001 + 300.000;
2002 + 300.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, apportare le seguenti variazioni:

2000 - 300.000;
2001 - 300.000;
2002 - 300.000.

5^a-2-Tab.C.15

TOMASSINI

Alla tabella C, Ministero degli affari esteri, Legge n. 7 del 1981: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo, apportare le seguenti variazioni: **Ritirato**

2000 - 500.000;

2001 - 500.000;

2002 - 500.000.

Conseguentemente, alla tabella D, Legge n. 910 del 1986: Art. 7, comma 8: Edilizia universitaria, apportare le seguenti variazioni:

2000 + 500.000;

2001 + 500.000;

2002 + 500.000.

5^a-2-Tab.C.16

BRIGNONE, MORO

Alla tabella C, Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, Legge n. 292 del 1990: Ordinamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo, apportare le seguenti variazioni: **Respinto**

2000: + 20.000;

2001: + 20.000;

2002: + 20.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero degli affari esteri, Legge n. 7 del 1981: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 20.000;

2001: - 20.000;

2002: - 20.000.

5^a-2-Tab.C.17

LAURO

Alla tabella C, Ministero degli affari esteri, Legge n. 7 del 1981: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo, apportare le seguenti variazioni: **Respinto**

2000: - 5.000;

2001: - 10.000;

2002: - 10.000.

Conseguentemente, alla tabella D, Legge n. 910 del 1986, articolo 7, comma 8: Edilizia universitaria, apportare le seguenti variazioni:

2000: + 5.000;

2001: + 10.000;

2002: + 10.000.

5^a-2-Tab.C.18

BRIGNONE

Alla tabella C, Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:

2000: + 30.000;
2001: + 30.000;
2002: + 30.000.

**Dichiarato
inammissibile**

Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero della difesa, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 30.000;
2001: - 30.000;
2002: - 30.000.

5^a-2-Tab.C.19

DOLAZZA

Alla tabella C, Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:

2000: + 30.000;
2001: + 30.000;
2002: + 30.000.

**Dichiarato
inammissibile**

Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero della difesa, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 30.000;
2001: - 30.000;
2002: - 30.000.

5^a-2-Tab.C.20

SEMENZATO, SALVATO, RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

Alla tabella C, Ministero della sanità, Decreto legislativo n. 502 del 1992: Art. 12: Fondo sanitario nazionale, apportare le seguenti variazioni:

2000: + 300.000;
2001: + 300.000;
2002: + 300.000.

Respinto

Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero della pubblica istruzione, Legge n. 440 del 1997: Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 300.000;
2001: - 300.000;
2002: - 300.000.

5^a-2-Tab.C.21

VEGAS, AZZOLLINI, VENTUCCI, D'ALÌ, COSTA

Alla tabella C, Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, Decreto legislativo n. 204 del 1998: Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica (4.2.1.1 - Ricerca scientifica - cap. 7536), *apportare le seguenti variazioni:* **Respinto**

2000: + 100.000;
2001: + 100.000;
2002: + 100.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero dei lavori pubblici, Decreto legislativo n. 143 del 1994: Istituzione dell'Ente nazionale per le strade - Art. 3: Finanziamento e programmazione dell'attività - Spese in conto capitale per ammortamento mutui (5.2.1.3 - Ente nazionale per le strade - cap. 8061/P), *apportare le seguenti variazioni:*

2000: - 100.000;
2001: - 100.000;
2002: - 100.000.

5^a-2-Tab.C.22

MARINO, ALBERTINI

Alla tabella D, Legge n. 208 del 1998: Art. 1, comma 1: Prosecuzione degli interventi per le aree depresse (Tesoro, bilancio e programmazione economica 7.2.1.8 - Aree depresse - cap. 8590), *apportare la seguente variazione:* **Respinto**

2000: + 1.000.000.

Conseguentemente, alla tabella C, Ministero dei lavori pubblici, Decreto legislativo n. 143 del 1994: Art. 3: Istituzione dell'Ente nazionale per le strade - Finanziamento e programmazione delle attività - Spese in conto capitale per ammortamento mutui (5.2.1.3 - Ente nazionale per le strade - cap. 8061/P), *apportare la seguente variazione:*

2000: - 1.000.000.

5^a-2-Tab.C.31

PONTONE, TURINI, DEMASI, MULAS, FLORINO, CUSIMANO, RECCIA, BONATESTA, MANTICA, MACERATINI, CURTO, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO

Alla tabella D, Legge n. 26 del 1986, *apportare le seguenti variazioni:* **Respinto**

a) Art. 6, primo comma, lettera b): Fondo per Trieste (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.9 - Fondo per gli interventi nel territorio di Trieste - cap. 8610):

2000: + 50.000;
2001: + 40.000;
2002: + 35.000.

b) Art. 6, primo comma, lettera c): Fondo per Gorizia (Industria: 4.2.1.6 - Aree depresse - cap. 7350):

2000: + 20.000;

2001: + 15.000;

2002: + 15.000.

Conseguentemente alla tabella C, Ministero dei lavori pubblici, Decreto legislativo n. 143 del 1994: Istituzione dell'Ente nazionale per le strade - Art. 3: Finanziamento e programmazione dell'attività spese in conto capitale (5.2.1.3 - Ente nazionale per le strade - cap. 8061/P), apportare le seguenti variazioni:

2000: - 35.000;

2001: - 30.000;

2002: - 25.000.

Conseguentemente ancora, nella predetta tabella D, Legge n. 448 del 1998: Art. 50, comma 1, lettera c): Interventi in materia di edilizia sanitaria pubblica (Tesoro: 7.2.1.4 - Edilizia sanitaria - cap. 8541), apportare le seguenti variazioni:

2000: - 35.000;

2001: - 25.000;

2002: - 25.000.

5^a-2-Tab.C.23

CAMERINI, VOLCIC, PAPINI, ZILIO, OCCHIPINTI

Alla tabella C, Ministero dei trasporti e della navigazione, inserire la seguente voce: «Legge n. 366 del 1998: Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica (U.P.B.: 2.2.1.10 - Mobilità ciclistica - cap. 7111)», con i seguenti importi:

Respinto

2000: 11.000;

2001: 11.121;

2002: 11.110.

5^a-2-Tab.C.24

RIPAMONTI, CORTIANA, BORTOLOTTI, PIERONI, BOCCO, CARELLA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, SARTO, SEMENZATO

Alla tabella D, Legge n. 448 del 1998: Art. 52, comma 1, apportare le seguenti variazioni:

Respinto

2000: + 50.000;

2001: + 50.000;

2002: + 50.000.

Conseguentemente, alla tabella C, Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, Legge n. 282 del 1991: Riforma dell'ENEA, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 50.000;

2001: - 50.000;

2002: - 50.000.

5^a-2-Tab.C.25

FUMAGALLI CARULLI, D'URSO

Alla tabella C, Ministero della sanità, inserire la seguente voce: **Respinto**
«Legge n. 434 del 2 dicembre 1998: Finanziamento degli interventi in materia di animali di affezione e per la prevenzione del randagismo (U.P.B: 4.1.2.3 - Prevenzione del randagismo - Capitolo 2642)», *con i seguenti importi:*

2000: 2.600;

2001: 2.600;

2002: 2.600.

5^a-2-Tab.C.26

RIPAMONTI, CORTIANA, BORTOLOTTI, PIERONI, BOCO, CARELLA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, SARTO, SEMENZATO

Alla tabella D, Legge n. 1329 del 1965, Provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili, apportare la seguente variazione: **Respinto**

2000: + 100.000.

Conseguentemente, alla tabella C, Ministero per i beni e le attività culturali, Legge n. 163 del 1985 e legge n. 1213 del 1965, articolo 30, comma 7: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (7.1.2.2 e 7.2.1.1), apportare la seguente variazione:

2000: - 100.000.

5^a-2-Tab.C.29

PONTONE, TURINI, DEMASI, MULAS, FLORINO, CUSIMANO, RECCIA, BONATESTA, MANTICA, MACERATINI, CURTO, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO

Alla tabella D, Legge n. 1089 del 1968, articolo 4: Fondo speciale per la ricerca applicata (Università e ricerca applicata - cap. 7550), apportare la seguente variazione: **Respinto**

2000: + 100.000.

Conseguentemente, alla tabella C, Ministero per i beni e le attività culturali, Legge n. 163 del 1985 e legge n. 1213 del 1965, articolo 30, comma 7: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (7.1.2.2 e 7.2.1.1), apportare la seguente variazione:

2000: - 100.000.

5^a-2-Tab.C.30

BEVILACQUA, MARRI, PACE, MANTICA, MACERATINI, CURTO, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO

Alla tabella D, inserire la voce: «Legge n. 102 del 1990: Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina... (Tesoro Bilancio E.P.E.: 8.2.1.10 - Calamità naturali e danni bellici - cap. 9190)», con i seguenti importi:

2000: + 90.000;

2001: + 90.000;

2002: - 90.000.

2003: - 90.000.

**Dichiarato
inammissibile**

Conseguentemente, alla tabella C, Ministero per i beni e le attività culturali, Legge n. 163 del 1985 e art. 30, comma 7 della legge n. 1213 del 1965, come sostituito dall'articolo 24 del decreto-legge n. 26 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153 del 1994, Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (7.1.2.2 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 4301, 4302, 4303, 4304, 4305, 4306; 7.2.1.1 Fondo unico per lo spettacolo - capp. 8211, 8212, 8213, 8214, 8215), apportare le seguenti variazioni:

2000: - 90.000;

2001: - 90.000;

2002: + 90.000.

2003: + 90.000.

5^a-2-Tab.C.27

PROVERA, MORO

All'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: «un ulteriore 0,1» con le seguenti: «un ulteriore 0,05».

**Dichiarato
inammissibile**

Conseguentemente, alla tabella D Legge n. 208 del 1998 - Art. 1, comma 1, prosecuzione degli interventi nelle aree depresse, apportare la seguente variazione:

2000: - 1.000.000.

Inoltre, alla tabella C, Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, Legge n. 537 del 1993, articolo 5, comma 1, lettera a), Costituzione fondo finanziamento ordinario delle università, apportare la seguente variazione:

2000: - 700.000.

5^a-2-Tab.C.28

ROSSI, MORO

Tabella D

Alla tabella D, Legge n. 1329 del 1965: Provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili (Tesoro: 3.2.1.46 - cap. 7658), apportare la seguente variazione: **Respinto**

2000: + 100.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, Legge n. 448 del 1998: Art. 52, comma 1: Fondo unico per gli incentivi alle imprese (Industria: 6.2.1.16), apportare la seguente variazione:

2000: - 100.000.

5^a-2-Tab.D.1

MARINO, ALBERTINI, CAPONI

Alla tabella D, Legge n. 1329 del 1965: Provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili (Tesoro: 3.2.1.46 - cap. 7658), apportare la seguente variazione: **Respinto**

2000: + 100.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, Legge n. 448 del 1998 - Art. 49: Programmi di tutela ambientale (Ambiente: 1.2.1.4 - cap. 7082), apportare la seguente variazione:

2000: - 100.000.

5^a-2-Tab.D.2

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, COSTA, VENTUCCI

Alla tabella D, Legge n. 1329 del 1965: Provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili (Tesoro: 3.2.1.46 - cap. 7658), apportare le seguenti variazioni: **Respinto**

2000: + 20.000;

2001: + 20.000;

2002: + 20.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, Legge n. 448 del 1998: Art. 50, comma 1, lettera c): Interventi in materia di edilizia sanitaria pubblica (Tesoro: 7.2.1.4 - cap. 8541), apportare le seguenti variazioni:

2000: - 20.000;

2001: - 20.000;

2002: - 20.000.

5^a-2-Tab.D.3

LARIZZA, ZILIO, RIPAMONTI

Alla tabella D, Legge n. 266 del 1997 - Art. 12, comma 3: Fondo contributi interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane (Tesoro: 3.2.1.26 - cap. 7401), *apportare le seguenti variazioni:* **Respinto**

2000: + 100.000;

2001: + 100.000;

2002: + 100.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, Legge n. 1089 del 1968 - Art. 4: Fondo speciale per la ricerca applicata (Università e ricerca: 4.2.1.2 - cap. 7550), *apportare le seguenti variazioni:*

2000: - 50.000;

2001: - 50.000;

2002: - 50.000.

Conseguentemente ancora, alla medesima tabella, Legge n. 448 del 1998 - Art. 50, comma 1, lettera c): Interventi in materia di edilizia sanitaria pubblica (Tesoro: 7.2.1.4 - cap. 8541), *apportare le seguenti variazioni:*

2000: - 50.000;

2001: - 50.000;

2002: - 50.000.

5^a-2-Tab.D.4

FUMAGALLI CARULLI, D'URSO

Alla tabella D apportare le seguenti variazioni:

**Dichiarato
inammissibile**

a) Legge n. 1089 del 1968 - Art. 4: Fondo speciale per la ricerca applicata (Università e ricerca: 4.2.1.2 - cap. 7550):

2000: + 200.000;

2001: + 200.000;

2002: + 200.000;

b) Legge n. 208 del 1998 - Art. 1, comma 1: Prosecuzione degli interventi per le aree depresse (Tesoro: 7.2.1.8 - cap. 8590):

2001: - 200.000;

2002: - 200.000;

c) Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:

2000: - 200.000.

5^a-2-Tab.D.5

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, COSTA, VENTUCCI

Alla tabella D, Legge n. 1089 del 1968 - Art. 4: Fondo speciale per la ricerca applicata (Università e ricerca: 4.2.1.2 - cap. 7550), apportare le seguenti variazioni: **Respinto**

2000: + 200.000;

2001: + 200.000;

2002: + 200.000.

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda la compensazione n. 1 dell'emendamento 2.4.

5^a-2-Tab.D.6

PONTONE, TURINI, DEMASI, MANTICA, MACERATINI,
CURTO, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO

Alla tabella D, Legge n. 1089 del 1968 - Art. 4: Fondo speciale per la ricerca applicata (Università e ricerca: 4.2.1.2 - cap. 7550), apportare le seguenti variazioni: **Dichiarato inammissibile**

2000: + 200.000;

2001: + 200.000;

2002: + 200.000.

5^a-2-Tab.D.7

MUNDI

Alla tabella D, Legge n. 1089 del 1968 - Art. 4: Fondo speciale per la ricerca applicata (Università e ricerca: 4.2.1.2 - cap. 7550) apportare la seguente variazione: **Respinto**

2000: + 100.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, Legge n. 448 del 1998: Art. 49: Programmi di tutela ambientale (Ambiente: 1.2.1.4 - cap. 7082), apportare la seguente variazione:

2000 - 100.000.

5^a-2-Tab.D.8

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, COSTA, VENTUCCI

Alla tabella D, Legge n. 817 del 1971: Disposizioni per il rifinanziamento delle provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice - (Politiche agricole: 2.2.1.3 - cap. 7171) apportare la seguente variazione: **Respinto**

2000: + 50.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, Legge n. 448 del 1998: Art. 49: Programmi di tutela ambientale (Ambiente: 1.2.1.4 - cap. 7082), apportare la seguente variazione:

2000: - 50.000.

5^a-2-Tab.D.9

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, COSTA, VENTUCCI

Alla tabella D, Legge n. 817 del 1971: Disposizioni per il rifinanziamento delle provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice - (Politiche agricole: 2.2.1.3 - cap. 7171), apportare le seguenti variazioni:

2000: + 40.000;

2001: + 30.000;

2002: + 30.000.

Respinto

Conseguentemente, alla medesima tabella, Decreto legislativo n. 143 del 1994 - Art. 3: Finanziamento e programmazione dell'attività per altre spese in conto capitale (Lavori pubblici: 5.2.1.3 - cap. 8061), apportare le seguenti variazioni:

2000: - 40.000;

2001: - 30.000;

2002: - 30.000.

5^a-2-Tab.D.10

MINARDO

Alla tabella D, Decreto legislativo n. 143 del 1994: Istituzione ente nazionale strade, articolo 3 - Finanziamento e programmazione dell'attività per altre spese in conto capitale (Lavori pubblici 5.2.1.3 - Ente nazionale per le strade - cap. 8061) apportare le seguenti variazioni:

2000: - 7.000;

2001: - 7.000;

2002: - 9.000.

Respinto

Conseguentemente, alla medesima tabella, inserire la voce: «Legge n. 208 del 1991 - Interventi per la realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali nelle aree urbane», con i seguenti importi:

2000: 7.000;

2001: 7.000;

2002: 9.000.

Inoltre, nell'allegato n. 1, inserire la predetta legge n. 208 del 1991.

5^a-2-Tab.D.1002

IL RELATORE

Alla tabella D, Decreto-legge n. 251 del 1981 - Art. 2: Fondo rotativo finanziamento imprese esportatrici (Tesoro: 3.2.1.46 - cap. 7660), apportare la seguente variazione:

2000: + 50.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, Legge n. 448 del 1998 - Art. 49: Programmi di tutela ambientale (Ambiente: 1.2.1.4 - cap. 7082), apportare la seguente variazione:

2000: - 50.000.

5^a-2-Tab.D.11

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, COSTA, VENTUCCI

Alla tabella D, Legge n. 448 del 1998 - Art. 50, comma 1, lettera c): Interventi in materia di edilizia sanitaria pubblica (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.4 - cap. 8541), apportare la seguente variazione:

2000: - 70.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, inserire la seguente voce: Decreto-legge n. 159 del 1984, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 363 del 1984: Interventi connessi agli eventi sismici del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 e 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 20.2.1.2 - cap. 9337), con il seguente importo:

2000: + 70.000.

Nell'allegato 1 introdurre la seguente voce: Decreto-legge n. 159 del 1984, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 363 del 1984: Interventi connessi agli eventi sismici del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 e 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 20.2.1.2 - cap. 9337).

5^a-2-Tab.D.12

MAZZUCA POGGIOLINI

Alla tabella D, inserire la seguente voce: Legge n. 49 del 1985 - Art. 1: Fondo di rotazione per lo sviluppo della cooperazione (Industria - cap. 7800), con i seguenti importi:

2000: 50.000;

2001: 10.000;

2002: 10.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993 - Art. 1, comma 7: Fondo per l'occupazione (Lavoro: 7.2.1.3 - cap. 7670), apportare la seguente variazione:

2000: - 50.000.

Conseguentemente ancora, introdurre una tabella E, con la seguente voce: Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione: Art. 1, comma 7: Fondo per l'occupazione (Lavoro e previdenza: 7.2.1.3 - Occupazione - Cap. 7670), con i seguenti importi:

2001: - 10.000;

2002: - 10.000.

5^a-2-Tab.D.13

PASQUINI, PREDÀ, PILONI, CAZZARO

Alla tabella D, inserire la seguente voce: «Legge n. 49 del 1985 - Art. 17: Fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione», con i seguenti importi:

Respinto

2000: 50.000;

2001: 10.000;

2002: 10.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione - Art. 1, comma 7: Fondo per l'occupazione (Lavoro e previdenza: 7.2.1.3 - Occupazione - cap. 7670), apportare la seguente variazione:

2000: - 50.000.

Conseguentemente ancora, introdurre una tabella E, con la seguente voce: «Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione: - Art. 1, comma 7: Fondo per l'occupazione (Lavoro e previdenza: 7.2.1.3 - Occupazione - cap. 7670)», e con i seguenti importi:

2001: - 10.000;

2002: - 10.000.

5^a-2-Tab.D.14

PASQUINI, PREDÀ, PILONI, CAZZARO

Alla tabella D, inserire la seguente voce: Legge n. 49 del 1985 - Art. 17: Fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione, con i seguenti importi:

Respinto

2000: 50.000;

2001: 10.000;

2002: 10.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione: - Art. 1, comma 7: Fondo per l'occupazione (Lavoro e previdenza: 7.2.1.3 - Occupazione - cap. 7670), apportare la seguente variazione:

2000: - 50.000.

Conseguentemente ancora, introdurre una tabella E, con la seguente voce: Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione: - Art. 1, comma 7: Fondo per l'occupazione (Lavoro e previdenza: 7.2.1.3 - Occupazione - cap. 7670), e con i seguenti importi:

2001: - 10.000;

2002: - 10.000.

5^a-2-Tab.D.15

MONTAGNINO

Alla tabella D, inserire la seguente voce: «Legge n. 49 del 1985 - Art. 1: Fondo di rotazione per lo sviluppo della cooperazione», con i seguenti importi:

2000: 50.000;

2000: 10.000;

2000: 10.000;

Conseguentemente, alla medesima tabella: Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione: - Art. 1, comma 7: Fondo per l'occupazione (Lavoro e previdenza: 7.2.1.3 - Occupazione - cap. 7670), apportare la seguente variazione:

2000: - 50.000.

Conseguentemente ancora, introdurre una tabella E, con la seguente voce: «Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione: Art. 1, comma 7: Fondo per l'occupazione (Lavoro e previdenza: 7.2.1.3 - Occupazione - cap. 7670)», e con i seguenti importi:

2001: - 10.000;

2002: - 10.000.

5^a-2-Tab.D.16

MONTAGNINO

Alla tabella D, Legge n. 26 del 1986: Incentivi per il rilancio dell'economia delle province di Trieste e Gorizia, apportare le seguenti variazioni: **Dichiarato inammissibile**

- Art. 6, primo comma, lettera *b*) : Fondo per Trieste - (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.9 - Fondo per gli interventi del territorio di Trieste - cap. 8610):

2000: + 50.000;
2001: + 40.000;
2002: + 35.000.

- Art. 6, primo comma, lettera *c*): Fondo per Gorizia (Industria: 4.2.1.6 - Aree depresse - cap. 7350):

2000: + 20.000;
2001: + 15.000;
2002: + 15.000.

5^a-2-Tab.D.17

DI PIETRO

Alla tabella D, Legge n. 448 del 1998: Misura di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo - Art. 52, comma 1: Fondo unico per gli incentivi alle imprese (Industria: 6.2.1.16 - Incentivi alle imprese - cap. 7800), apportare le seguenti variazioni: **Respinto**

2000: + 20.000;
2001: + 10.000;
2002: + 10.000.

*Conseguentemente, alla medesima tabella, Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo - Art. 50, comma 1, lettera *c*): Interventi in materia di edilizia sanitaria pubblica (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.4 - Edilizia sanitaria - cap. 8541), apportare le seguenti variazioni:*

2000: - 20.000;
2001: - 10.000;
2002: - 10.000.

5^a-2-Tab.D.18

PELELLA

Alla tabella D, Legge n. 752 del 1986 - Art. 4, comma 3: Opere di bonifica idraulica (Politiche agricole: 6.2.1.1 - cap. 8111), apportare la seguente variazione: **Respinto**

2000: + 20.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, Legge n. 448 del 1998 - Art. 49: Programmi di tutela ambientale (Ambiente: 1.2.1.4 - cap 7082), apportare la seguente variazione:

2000: - 20.000.

5^a-2-Tab.D.19

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, COSTA, VENTUCCI

Alla tabella D, Legge n. 910 del 1986 - Art. 8, comma 14: Fondo sanitario nazionale (Tesoro: 8.2.11 - cap. 9100), apportare le seguenti variazioni: **Respinto**

2000: + 10.000;

2001: + 10.000;

2002: + 10.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, Decreto-legge n. 143 del 1994 - Art. 3: Finanziamento e programmazione (Lavori pubblici: 5.2.1.3 - cap. 8061), apportare le seguenti variazioni:

2000: - 10.000;

2001: - 10.000;

2002: - 10.000.

5^a-2-Tab.D.20

TOMASSINI

Alla tabella D, Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo - Art. 50, comma 1, lettera c): Interventi in materia di edilizia sanitaria pubblica (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.4 - Edilizia sanitaria - cap. 8541), apportare la seguente variazione: **Respinto**

2000: - 100.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, inserire la seguente voce: «Decreto-legge n. 8 del 1987, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 1987: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel comune di Senise ed in altri comuni interessati da dissesto del territorio e nelle zone colpite dalle avversità atmosferiche del gennaio 1987, nonché provvedimenti relativi a pubbliche calamità (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 20.2.1.2 - cap. 9339)», con il seguente importo:

2000: 100.000.

Conseguentemente ancora, nell'allegato 1 introdurre la seguente voce: «Decreto-legge n. 8 del 1987, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 1987: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel comune di Senise ed in altri comuni interessati da dissesto del territorio e nelle zone colpite dalle avversità atmosferiche del gennaio 1987, nonché provvedimenti relativi a pubbliche calamità (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 9339)».

5^a-2-Tab.D.21

VELTRI, CAPALDI, CARCARINO, CONTE, GIOVANELLI, IULIANO, PAROLA, STANISCIÀ

Alla tabella D, apportare le seguenti variazioni:

Respinto

Legge n. 97 del 1994 - Nuove disposizioni per le zone montane (Tesoro, bilancio e programmazione economica 8.2.1.16 - Fondo per la montagna - cap. 9260):

2000: + 100.000;

2001: + 100.000;

2002: + 100.000;

Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:

- Art. 49: Programmi di tutela ambientale (Ambiente: 1.2.1.4 - Programmi di tutela ambientale - cap. 7082):

2000: - 100.000;

Decreto-legge n. 180 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 267 del 1998: Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania:

- Art. 1, comma 2: Misure di prevenzione per le aree a rischio (Ambiente: 1.2.1.1 - Difesa del suolo - cap. 7008):

2001: - 100.000;

Legge n. 183 del 1989 e decreto-legge n. 398 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 493 del 1993 (articolo 12): Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.6 - Difesa del suolo - cap. 8561):

2002: - 100.000.

5^a-2-Tab.D.22

TAROLLI

Alla tabella D, inserire la seguente voce: «Decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998: ulteriori interventi in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Um-

Respinto

bria ed altre zone colpite da eventi calamitosi: - Art. 15, comma 1: Contributi straordinari alle regioni Marche e Umbria per la ricostruzione delle zone colpite agli eventi sismici (Tesoro, bilancio, e programmazione economica: 20.2.1.2 - Emergenze sul territorio - cap. 9332)», *con i seguenti importi:*

2000: 30.000;
2001: 30.000;
2002: 30.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, apportare le seguenti variazioni:

Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo: - Art. 49: Programmi di tutela ambientale (Ambiente: 1.2.1.4 - Programmi di tutela ambientale - cap. 7082):

2000: - 30.000;

Decreto-legge n. 180 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 267 del 1998: Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania: Art. 1, comma 2: Misure di prevenzione per le aree a rischio (Ambiente: 1.2.1.1 - Difesa del suolo - cap 7008):

2001: - 30.000;

Legge n. 183 del 1989 e decreto-legge n. 398 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 493 del 1993 (articolo 12): Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.6 - Difesa del suolo - cap. 8561):

2002: - 30.000.

5^a-2-Tab.D.23

RONCONI, TAROLLI

Alla tabella D, apportare le seguenti variazioni:

Respinto

Legge n. 97 del 1994: Nuove disposizioni per le zone montane (Tesoro: 8.2.1.16 - cap. 9260):

2000: + 200.000;
2001: + 200.000;
2002: + 200.000;

Legge n. 208 del 1998 - Art. 1 comma 1: Prosecuzione degli interventi nelle aree depresse (Tesoro: 7.2.1.8 - cap. 8590), *apportare le seguenti variazioni:*

2000: - 200.000;
2001: - 200.000;
2002: - 200.000.

Conseguentemente, alla tabella F, ridurre gli importi relativi.

5^a-2-Tab.D.24

GUBERT

Alla tabella D, Decreto legislativo n. 143 del 1998: Disposizioni in materia di commercio con l'estero - Art. 6, comma 1 - Fondo dotazione SACE (Tesoro: 3.2.2.1 - cap. 8101), apportare le seguenti variazioni: **Respinto**

2000: + 200.000;
2001: + 200.000;
2002: + 200.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, Decreto legislativo n. 143 del 1994: Istituzione dell'Ente nazionale per le strade - Art. 3: Finanziamento e programmazione (Lavori pubblici: 5.2.1.3 - cap. 8061), apportare le seguenti variazioni:

2000: - 200.000;
2001: - 200.000;
2002: - 200.000.

5^a-2-Tab.D.25

FUMAGALLI CARULLI, D'URSO

Alla tabella D, inserire la seguente voce: «Decreto legislativo n. 204 del 1998: Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica: - Art. 1, comma 3: Fondo integrativo speciale per la ricerca (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 7672) con i seguenti importi: **Respinto**

2000: 100.000;
2001: 100.000;
2002: 100.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, Decreto legislativo n. 143 del 1994: Istituzione dell'Ente nazionale per le strade - Art. 3: Finanziamento e programmazione dell'attività per altre spese in conto capitale (Lavori pubblici: 5.2.1.3 - Ente nazionale per le strade - cap. 8061), apportare le seguenti variazioni:

2000: - 100.000.
2001: - 100.000;
2002: - 100.000.

5^a-2-Tab.D.26

MARINO, ALBERTINI

Alla tabella D, inserire la seguente voce: «Legge n. 266 del 1997: Interventi urgenti per l'economia: Art. 5, comma 3 - Programma nazionale di ricerche in Antartide (Università e ricerca - capitolo 7533)», con i seguenti importi: **Respinto**

2000: 50.000;
2001: 50.000;
2002: 50.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, Decreto legislativo n. 143 del 1994: Istituzione dell'Ente nazionale per le strade: Art. 3: finanziamento e programmazione dell'attività per altre spese in conto capitale (Lavori pubblici: 5.2.1.3 - Ente nazionale per le strade - cap. 8061), apportare le seguenti variazioni:

2000: - 50.000;
2001: - 50.000;
2002: - 50.000.

5^a-2-Tab.D.27

MARINO, ALBERTINI

Alla tabella D, apportare le seguenti variazioni:

Respinto

Decreto legislativo n. 502 del 1992 - Art. 12: Fondo sanitario nazionale (Sanità: 7.2.1.1 - cap. 7601):

2000: + 10.000;
2001: + 10.000;
2002: + 10.000;

Decreto legislativo n. 143 del 1994 - Art. 3: Finanziamento e programmazione dell'attività (Lavori pubblici: 5.2.1.3 - cap. 8061):

2000: - 10.000;
2001: - 10.000;
2002: - 10.000.

5^a-2-Tab.D.28

TOMASSINI

Alla Tabella D, apportare le seguenti variazioni:

Respinto

Legge n. 448 del 1998 - Art. 50, comma 1, lettera c): Interventi in materia di edilizia sanitaria pubblica (Tesoro: 7.2.1.4 - cap. 8541):

2000: + 10.000;
2001: + 10.000;
2002: + 10.000;

Decreto legislativo n. 143 del 1994 - Art. 3: Finanziamento e programmazione dell'attività (Lavori pubblici: 5.2.1.3 - cap. 8061):

2000: - 10.000;
2001: - 10.000;
2002: - 10.000.

5^a-2-Tab.D.29

TOMASSINI

Alla tabella D, inserire la seguente voce: «Decreto-legge n. 26 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 95 del 1995: Disposizioni urgenti per la ripresa delle attività imprenditoriali: - Art. 1 - Imprenditorialità giovanile (Tesoro - cap. 7464)», *con i seguenti importi:* **Respinto**

2000: 150.000;
2001: 200.000;
2002: 250.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo: - Art. 50, comma 1 lettera c): Interventi in materia di edilizia sanitaria pubblica (Tesoro: 7.2.1.4 - cap. 8541), apportare le seguenti variazioni:

2000: - 150.000;
2001: - 200.000;
2002: - 250.000.

Conseguentemente ancora, nell'allegato I, Decreto-legge n. 148 del 1993: inserire il seguente capoverso: «Art. 1-bis: Promozione di nuove imprese giovanili nel settore dei servizi (Lavoro - cap. 7670)»; *inoltre inserire le seguenti voci:* «Decreto-legge n. 26 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 95 del 1995: Disposizioni urgenti per la ripresa delle attività imprenditoriali: Art. 1: Imprenditorialità giovanile (Tesoro - cap. 7464)», *e* «Decreto-legge n. 510 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 608 del 1996: Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale: - Art. 9-septies: Misure straordinarie per la promozione del lavoro autonomo nelle regioni del Mezzogiorno (Lavoro - cap. 7670)».

5^a-2-Tab.D.30

MONTAGNINI, VERALDI

Alla tabella D, inserire la seguente voce: «Decreto-legge 20 settembre 1996, n. 486, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1996, n. 582: Disposizioni urgenti per il risanamento **Respinto**

dei siti industriali delle aree di Bagnoli e di Sesto San Giovanni
- Art. 2, comma 1», *con i seguenti importi:*

2000: 40.000;
2001: 40.000;
2002: 40.000.

*Conseguentemente, alla medesima tabella, Legge n. 448 del 1998 -
Art. 50, comma 1, lettera c), apportare le seguenti variazioni:*

2000: - 40.000;
2001: - 40.000;
2002: - 40.000.

5^a-2-Tab.D.31

TOMASSINI

Alla tabella D, inserire la seguente voce: «Decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 641: Interventi per le aree depresse e protette, per manifestazioni sportive internazionali, nonchè modificate dalla legge 35 febbraio 1992, n. 210: Art. 4, comma 3», con i seguenti importi:

Respinto

2000: 60.000;
2001: 60.000;
2002: 60.000.

*Conseguentemente, alla medesima tabella, Legge n. 448 del 1998:
Art. 52, comma 1, apportare le seguenti variazioni:*

2000: - 60.000;
2001: - 60.000;
2002: - 60.000.

5^a-2-Tab.D.32

MUNGARI

Alla tabella D, inserire la seguente voce: Decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998: Ulteriori interventi in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria ed altre zone colpite da eventi calamitosi: - Art. 15: Contributi straordinari alle regioni Marche e Umbria per la ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici (Tesoro: 20.2.1.2 - Emergenza sul territorio - cap. 9332), con i seguenti importi:

Respinto

2000: + 50.000;
2001: + 50.000;
2002: + 200.000.

Conseguentemente, introdurre una tabella E, con la seguente voce:
Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: - Art. 2, comma 14: Apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato SpA (Tesoro: 3.2.1.22 - Ferrovie dello Stato - cap. 7350), e con i seguenti importi:

2000: - 50.000;
2001: - 50.000;
2002: - 200.000.

5^a-2-Tab.D.33

CAPONI, MARINO, ALBERTINI

Alla tabella D, Decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997: Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione: - Art. 3: Contributi per spese pubbliche nei comuni di Napoli e Palermo (Interno: 3.2.1.3 - cap. 7239), apportare la seguente variazione:

2002: - 190.000.

5^a-2-Tab.D.34

WILDE, ROSSI, MORO, CASTELLI

Alla tabella D, Legge n. 266 del 1997: Interventi urgenti per l'economia: Art. 12, comma 3, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 50.000;
2001: - 50.000;
2002: - 50.000.

5^a-2-Tab.D.52

SEMENZATO, SALVATO, RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

Alla tabella D, apportare le seguenti variazioni:

Legge n. 266 del 1997: Art. 12, comma 3 - Fondo contributi interessi (Tesoro: 3.2.1.26 - cap. 7401):

2000: + 130.000.

Legge n. 448 del 1998 - Art. 49: Programmi di tutela ambientale (Ambiente: 1.2.1.4 - cap. 7082):

2000: - 130.000.

5^a-2-Tab.D.35

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, COSTA, VENTUCCI

Respinto

Respinto

Respinto

Alla tabella D, apportare le seguenti variazioni:

Respinto

Legge n. 266 del 1997: Interventi urgenti per l'economia - Art. 12, comma 3: Fondo contributi interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane (Tesoro: 3.2.1.26 - Artigiancassa - cap. 7401):

2000: + 50.000;
2001: + 50.000;
2002: + 50.000.

Legge n. 208 del 1998: Art. 1, comma 1: Prosecuzione degli interventi per le aree depresse (Tesoro: 7.2.1.8 - cap. 8590):

2000: - 50.000;
2001: - 50.000;
2002: - 50.000.

5^a-2-Tab.D.36

WILDE, ROSSI, MORO, CASTELLI

Alla Tabella D, apportare le seguenti variazioni:

**Dichiarato
inammissibile**

Legge n. 266 del 1997. - Art. 12, comma 3: Fondo contributi interessi (Tesoro: 3.2.1.26 - cap. 7401):

2000: + 50.000;
2001: + 50.000.

Legge n. 448 del 1998:

2000: - 50.000;

Legge n. 208 del 1998 - Art. 1, comma 1: Prosecuzione degli interventi per le aree depresse (Tesoro: 7.2.1.8 - cap. 8590):

2001: - 50.000.

5^a-2-Tab.D.37

SELLA DI MONTELUCE, VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ,
COSTA, VENTUCCI

Alla tabella D, Legge n. 266 del 1997: Interventi urgenti per l'economia - Art. 12, comma 3: Fondo contributi interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane (Tesoro: 3.2.1.26 - Artigiancassa - cap. 7401), apportare le seguenti variazioni:

Respinto

2000: + 50.000;
2001: + 50.000.

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda la compensazione n. 2 dell'emendamento 2.4.

5^a-2-Tab.D.38

DEMASI, PONTONE, TURINI, CUSIMANO, RECCIA,
FLORINO, MULAS, MANTICA, MACERATINI, CUR-
TO, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO

Alla tabella D, Legge n. 266 del 1997: Interventi urgenti per l'economia. - Art. 12, comma 3: Fondo contributi interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane (Tesoro: 3.2.1.26 - Artigiancassa - cap. 7401), apportare le seguenti variazioni:

2000: + 50.000;
2001: + 50.000.

**Dichiarato
inammissibile**

5^a-2-Tab.D.39

MUNDI

Alla tabella D, Legge n. 266 del 1997: Interventi urgenti per l'economia. - Art. 12, comma 3: Fondo contributi interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane (Tesoro: 3.2.1.26 - Artigiancassa - cap. 7401), apportare le seguenti variazioni:

2000: + 150.000;
2001: + 150.000;
2002: + 100.000.

**Dichiarato
inammissibile**

5^a-2-Tab.D.40

TAROLLI, ZANOLETTI

Alla tabella D, Legge n. 266 del 1997: Interventi urgenti per l'economia. - Art. 12, comma 3: Fondo contributi interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane (Tesoro: 3.2.1.26 - Artigiancassa - cap. 7401), apportare le seguenti variazioni:

2000: + 150.000;
2001: + 150.000;
2002: + 100.000.

**Dichiarato
inammissibile**

5^a-2-Tab.D.41

DE CAROLIS, DONDEYNAZ

Alla tabella D, apportare le seguenti variazioni:

Legge n. 266 del 1997: Interventi urgenti per l'economia: Art. 12, comma 3: Fondo contributi interessi della Cassa per il credito alle im-

Respinto

prese artigiane (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.26 - Artigiancassa - cap. 7401):

2000: + 20.000;
2001: + 20.000;
2002: + 20.000.

Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo: Art. 50, comma 1, lettera c): Interventi in materia di edilizia sanitaria pubblica (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.4 - Edilizia sanitaria - cap. 8541):

2000: - 20.000;
2001: - 20.000;
2002: - 20.000.

5^a-2-Tab.D.42

ZILIO, LARIZZA, RIPAMONTI

Alla tabella D, inserire la seguente voce: Legge n. 266 del 1997: **Respinto**
Interventi urgenti per l'economia:

- Art. 5, comma 3: Programma nazionale di ricerche in Antartide (Università e ricerca - cap. 7533), *con i seguenti importi:*

2001: 42.000;
2002: 42.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo: - Art. 50, comma 1, lettera c): Interventi in materia di edilizia sanitaria pubblica (Tesoro: 7.2.1.4 - cap. 8541), *apportare le seguenti variazioni:*

2001: - 42.000;
2002: - 42.000.

5^a-2-Tab.D.43

ANDREOLLI

Alla tabella D, Decreto legislativo n. 143 del 1998 - Art. 6, comma 1: Fondo dotazione SACE (Tesoro: 3.2.2.1 - cap. 8101), apportare le seguenti variazioni: **Respinto**

2000: + 100.000;
2001: + 100.000;
2002: + 100.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, Legge n. 208 del 1998 - Art. 1, comma 1: Prosecuzione degli interventi per le aree depresse (Tesoro: 7.2.1.8 - cap. 8590), apportare le seguenti variazioni:

2000: - 100.000;
2001: - 100.000;
2002: - 100.000.

5^a-2-Tab.D.44

WILDE, ROSSI, MORO, CASTELLI

Alla tabella D, apportare le seguenti variazioni:

Respinto

Decreto legislativo n. 143 del 1998: Art. 6, comma 1: Fondo dotazione SACE (Tesoro: 3.2.2.1 - cap. 8101):

2000: + 100.000.

Legge n. 448 del 1998: Art. 49: Programmi di tutela ambientale (Ambiente: 1.2.1.4 - cap. 7082):

2000: - 100.000.

5^a-2-Tab.D.45

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, COSTA, VENTUCCI

Alla tabella D, Decreto legislativo n. 143 del 1998, sostituire le parole: «Art. 6, comma 1: Fondo dotazione SACE (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.2.1 - SACE - cap. 8101), con le seguenti: «Art. 8, comma 2: Fondo di riserva SACE (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.2.1 - SACE - cap. 8100)».

Accolto

5^a-2-Tab.D.46

IL GOVERNO

Alla tabella D, inserire la seguente voce: «Legge n. 423 del 1998: Interventi strutturali e urgenti nel settore agricolo, agrumicolo e zootecnico: - Art. 1, comma 1», con i seguenti importi:

Respinto

2000: 50.000;
2001: 50.000;
2002: 50.000.

Conseguentemente alla medesima tabella, Legge n. 208 del 1998: - Art. 1, comma 1: Prosecuzione degli interventi per le aree depresse (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.8), apportare le seguenti variazioni:

2000: - 50.000;

2001: - 50.000;
2002: - 50.000.

5^a-2-Tab.D.47

SCIVOLETTO, BARRILE, CONTE, MURINEDDU, PREDÀ,
FIGURELLI

Alla tabella D, inserire la seguente voce: «Legge n. 413 del 1998: Rifinanziamento degli interventi per l'industria cantieristica ed armatoriale ed attuazione della normativa comunitaria di settore: Art. 11: Risana-mento del sistema idroviario padano-veneto (Trasporti e navigazione - cap. 7331)», *con i seguenti importi:* **Respinto**

2000: 30.000;
2001: 30.000;
2002: 30.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, Legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse: Art. 1, comma 1: Prosecuzione degli interventi per le aree depresse (Tesoro: 7.2.1.8 - Aree depresse - cap. 8590), *apportare le seguenti variazioni:*

2000: - 30.000;
2001: - 30.000;
2002: - 30.000.

5^a-2-Tab.D.48

CASTELLI, MORO

Alla tabella D, inserire la seguente voce: «Legge n. 194 del 1998: Interventi nel settore dei trasporti: Art 2, comma 8: Contributi per il risanamento tecnico-economico della gestione governativa per la navigazione dei laghi Maggiore, di Como e di Garda (Trasporti e navigazione: 2.2.1.3 - Trasporti in gestione diretta ed in concessione - cap. 7283)», *con il seguente importo:* **Respinto**

2000: 20.000;

Conseguentemente, alla medesima tabella, Legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse: Art. 1, comma 1: Prosecuzione degli interventi per le aree depresse. - (Tesoro: 7.2.1.8 - Aree depresse - cap. 8590), *apportare la seguente variazione:*

2000: - 20.000.

5^a-2-Tab.D.49

CASTELLI, MORO

Alla tabella D, Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione: Art. 25: Fondo per lo sviluppo in agricoltura (Politiche agricole: 2.2.1.4 - Interventi nel settore agricolo e forestale - cap. 7186), apportare le seguenti variazioni:

2000: + 100.000;
2001: + 100.000;
2002: + 100.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo: Art. 52, comma 1: Fondo unico per gli incentivi alle imprese (Industria: 6.2.1.16 - Incentivi alle imprese - cap. 7800), apportare le seguenti variazioni:

2000: - 100.000;
2001: - 100.000;
2002: - 100.000.

5^a-2-Tab.D.50

SCIVOLETTO, PIATTI, BARRILE, BARBIERI, CONTE,
MURINEDDU, PREDÀ, SARACCO

Alla tabella D, inserire la seguente voce: «Legge n. 448 del 1998: Art. 27, comma 5: Fornitura gratuita libri di testo (Interno: 3.2.1.3 - Altri interventi enti locali - cap. 7242)», con il seguente importo:

2000: 100.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, Legge n. 448 del 1998: Art. 50, comma 1, lettera c): Interventi in materia di edilizia sanitaria pubblica (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.4 - Edilizia sanitaria - cap. 8541), apportare la seguente variazione:

2000: - 100.000.

Conseguentemente ancora, nell'allegato n. 1, Legge n. 448 del 1998, inserire il seguente capoverso: «Art. 27, comma 5: Fornitura gratuita libri di testo (Interno - cap. 7242)».

5^a-2-Tab.D.51

IL GOVERNO

Tabella E

Alla tabella E, introdurre la seguente voce, con i relativi importi: **Respinto**
Legge n. 354 del 1998: Piano triennale per la soppressione di passaggi a livello sulle linee ferroviarie dello Stato: Art. 1, comma 3: Apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato Spa per il piano triennale di soppressione dei passaggi a livello (Trasporti e navigazione: 2.2.1.9 - Ferrovie dello Stato - cap. 7095):

2000: - ;
2001: - 18.000;
2002: - 18.000;
2003 e successivi: - 90.000;

Art. 3: Apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato Spa per interventi di potenziamento e ammodernamento di itinerari (Trasporti e navigazione: 2.2.1.9 - Ferrovie dello Stato - cap. 7096):

2000: - ;
2001: - 70.000;
2002: - 70.000;
2003 e successivi: - 350.000.

Conseguentemente, alla tabella F, settore n. 11, Legge n. 354 del 1998: Piano triennale per la soppressione di passaggi a livello sulle linee ferroviarie dello Stato, apportare le seguenti variazioni: Art. 1, comma 3: Apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato spa per il piano triennale di soppressione dei passaggi a livello (Trasporti e navigazione: 2.2.1.9 - Ferrovie dello Stato - cap. 7095):

2000: - ;
2001: - 18.000;
2002: - 18.000;
2003 e successivi: - 90.000;

Art. 3: Apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato spa per interventi di potenziamento e ammodernamento di itinerari ferroviari (Trasporti e navigazione: 2.2.1.9 - Ferrovie dello Stato - cap. 7096):

2000: - ;
2001: - 70.000;
2002: - 70.000;
2003 e successivi: - 350.000.

Nel settore 11, Interventi nel settore dei trasporti, per le autorizzazioni di spesa relative alla legge n. 354 del 1998, articolo 1, comma 2 e 3, il limite di impegnabilità viene modificato da 1 a 3.

Tabella F

Alla tabella E, inserire la seguente voce con i relativi importi: **Respinto**
 UPB 6.2.1.16 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Incentivi alle imprese:

2000: - 50.000;
 2001: - 50.000;
 2002: - 50.000.

5^a-2.Tab.F.4

DOLAZZA

Alla tabella D, Legge n. 266 del 1997: Interventi urgenti per l'economia. - Art. 6, comma 1: Fondo nazionale per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile (Industria: 6.2.1.16 - Incentivi alle imprese - Cap. 7800/P), apportare le seguenti variazioni: **Respinto**

2000: + 100.000;
 2001: + 100.000;
 2002: + 100.000.

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda la compensazione n. 2 dell'emendamento 2.4.

5^a-2.Tab.F.11

MANTICA, MACERATINI, CURTO, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO, SILIQUINI, DEMASI, PONTONE, TURINI, CASTELLANI carla, PASQUALI, FLORINO, MULAS, CUSIMANO, RECCIA

Alla tabella F, settore d'intervento n. 2, Legge n. 266 del 1987: Interventi urgenti per l'economia - Art. 6, comma 1: Fondo nazionale per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile (Industria: 6.2.1.16 - Incentivi alle imprese - cap. 7800/P), apportare le seguenti variazioni: **Dichiarato inammissibile**

2000: + 80.000;
 2001: + 100.000;
 2002: + 100.000;
 2003 e successivi: - .

5^a-2.Tab.F.13

DE CAROLIS

Alla tabella F, settore d'intervento 2, Legge n. 266 del 1997: Interventi urgenti per l'economia: Art. 6, comma 1: Fondo nazionale per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile (Industria: 6.2.1.16 - Incentivi alle imprese - Cap. 7800/P), *apportare le seguenti variazioni:*

2000:	+ 80.000;
2001:	+ 100.000;
2002:	+ 100.000;
2003 e successivi:	- .

5^a-2-Tab.F.16

TAROLLI, ZANOLETTI

**Dichiarato
inammissibile**

Alla tabella F, settore d'intervento n. 2, Legge n. 266 del 1987: Interventi urgenti per l'economia - Art. 6, comma 1: Fondo nazionale per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile (Industria: 6.2.1.16 - Incentivi alle imprese - cap. 7800/P), *apportare le seguenti variazioni:*

2000:	+ 80.000;
2001:	+ 100.000;
2002:	+ 100.000;
2003 e successivi:	- .

5^a-2.Tab.F.2

SELLA DI MONTELUCE

**Dichiarato
inammissibile**

Alla tabella F, settore d'intervento n. 2, Legge n. 266 del 1987: Interventi urgenti per l'economia - Art. 6, comma 1: Fondo nazionale per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile (Industria: 6.2.1.16 - Incentivi alle imprese - cap. 7800/P), *apportare le seguenti variazioni:*

2000:	+ 80.000;
2001:	+ 100.000;
2002:	+ 100.000;
2003 e successivi:	- .

5^a-2.Tab.F.7

MUNDI

**Dichiarato
inammissibile**

Alla Tabella F, settore d'intervento n. 2, Legge n. 266 del 1987: Interventi urgenti per l'economia - Art. 6, comma 1: Fondo nazionale per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile (Industria: 6.2.1.16 - Incentivi alle imprese - cap. 7800/P), *apportare le seguenti variazioni:*

2000:	+ 80.000;
2001:	+ 100.000;
2002:	+ 100.000;
2003 e successivi:	- .

**Dichiarato
inammissibile**

Conseguentemente, alla medesima tabella, settore d'intervento n. 2, Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo: Art. 52, comma 1: Fondo unico per gli incentivi alle imprese (Industria: 6.2.1.16 - cap. 7800/P), apportare le seguenti variazioni:

2000:	-	80.000;
2001:	-	100.000;
2002:	-	100.000;
2003 e successivi:	-	.

5^a-2.Tab.F.17

MARINO, ALBERTINI, CAPONI

Alla tabella E inserire la seguente voce con i relativi importi: Legge n. 140 del 1999: Art. 2, comma 5/A: Programmi dei settori aerospaziale e duale:

Respinto

2000:	-	64.800;
2001:	-	64.800;
2002:	-	64.800.

5^a-2.Tab.F.9

WILDE, ROSSI, MORO, CASTELLI

Alla tabella E inserire la seguente voce con i relativi importi: Legge n. 140 del 1999 - Art. 2, comma 5/B: Programmi dei settori aerospaziale e duale:

Respinto

2001:	-	35.000;
2002:	-	35.000.

5^a-2-Tab.F.10

WILDE, ROSSI, MORO, CASTELLI

Alla tabella F, settore d'intervento n. 3, Legge n.102 del 1990: Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina... (Tesoro: 8.2.1.10 - Calamità naturali e danni bellici- cap. 9190), apportare le seguenti variazioni:

Respinto

2000:	+	50.000;
2001:	+	50.000;
2002:	-	100.000;
2003 e successivi:	-	.

Conseguentemente, alla medesima tabella, settore d'intervento n. 4, Legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge

finanziaria per l'anno 1998... - Art. 1, comma 1: Prosecuzione per gli interventi nelle aree depresse (a): (Tesoro: 7.2.1.8 - Aree depresse - ...), *apportare le seguenti variazioni:*

2000:	-	50.000;
2001:	-	50.000;
2002:	+	100.000;
2003 e successivi:	-	.

5^a-2-Tab.F.8

PROVERA, MORO

Alla tabella F, settore d'intervento n. 5, prevedere il rifinanziamento del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura, di cui all'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, nella misura complessiva di 100 miliardi suddivisa nei tre esercizi 2000-2002.

**Dichiarato
inammissibile**

Conseguentemente, per la copertura dell'onere si veda la compensazione n. 2 dell'emendamento 2.4.

5^a-2-Tab.F.12

SILIQINI, BUCCIERO, MANTICA, MACERATINI, CURTO, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO

Alla tabella F, settore d'intervento n.5, prevedere il rifinanziamento del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura, di cui all'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, nella misura complessiva di 100 miliardi suddivisa nei tre esercizi 2000-2002.

**Dichiarato
inammissibile**

5^a-2-Tab.F.6

MUNDI

Alla tabella F, settore d'intervento n. 5, prevedere il rifinanziamento del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura, di cui all'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, nella misura complessiva di 100 miliardi suddivisa nei tre esercizi 2000-2002.

**Dichiarato
inammissibile**

5^a-2-Tab.F.15

TAROLLI, ZANOLETTI

Alla tabella F, settore d'intervento n. 5, prevedere il rifinanziamento del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura, di cui all'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, nella misura complessiva di 100 miliardi suddivisa nei tre esercizi 2000-2002.

**Dichiarato
inammissibile**

5^a-2-Tab.F.14

DE CAROLIS

Alla tabella F, settore d'intervento n. 5, prevedere il rifinanziamento del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura, di cui all'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, nella misura complessiva di 100 miliardi suddivisa nei tre esercizi 2000-2002.

**Dichiarato
inammissibile**

5^a-2-Tab.F.1

SELLA DI MONTELUCE

Alla tabella F, settore d'intervento n. 9, Legge n. 1329 del 1965: Provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili (Tesoro: 3.2.1.46 - cap. 7658)), apportare le seguenti variazioni:

Respinto

2000:	+ 90.000;
2001:	- 45.000;
2002:	- 45.000;
2003 e successivi:	- .

Conseguentemente, alla medesima tabella, settore d'intervento n. 4, Legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse, apportare le seguenti variazioni:

2000:	- 90.000;
2001:	+ 45.000;
2002:	+ 45.000;
2003 e successivi:	- .

5^a-2-Tab.F.5

MUNDI

Alla tabella F, settore n. 11, Legge n. 662 del 1996: Art. 2, comma 14: Apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato (Tesoro: 3.2.1.33 - cap. 7350), apportare le seguenti variazioni:

Respinto

2000:	- 95.000;
2001:	- 95.000;
2002:	- 95.000;
2003 e successivi:	+ 285.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, medesimo settore, Legge n. 194 del 1998: Art. 2, comma 5: Acquisto di autobus e altri mezzi di trasporto di persone (Trasporti e navigazione: 2.2.1.5 - cap. 7056), apportare le seguenti variazioni:

2000:	+ 95.000;
2001:	+ 95.000;
2002:	+ 95.000;
2003 e successivi:	- 285.000.

5^a-2-Tab.F.3

IL GOVERNO

Allegato

Al comma 6, nell'allegato n. 1, richiamato, sostituire la voce relativa all'articolo 1, comma 1, della legge n. 208 del 1998 con la seguente: «Art. 1, comma 1: Prosecuzione degli interventi per le aree depresse (Quote aggiuntive) (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 8590)». **Accolto**

Al medesimo allegato n. 1, sopprimere le voci relative a:

l'articolo 3 della legge n. 675 del 1977;
l'articolo 14 della legge n. 46 del 1982;
l'articolo 9 della legge n. 752 del 1982;
l'articolo 17 della legge n. 752 del 1982;
l'articolo 18 della legge n. 130 del 1983, l'articolo 9 della legge n. 193 del 1984, la legge n. 317 del 1991 e l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 547 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 644 del 1994;
l'articolo 11, commi 15 e 16, della legge n. 41 del 1986 e l'articolo 3 della legge 5 luglio 1990, n. 174;
l'articolo 15, comma 23, della legge n. 67 del 1988;
l'articolo 7, del decreto-legge n. 120 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 181 del 1989;
l'articolo 3 della legge n. 221 del 1990;
l'articolo 9 della legge n. 221 del 1990;
gli articoli 22, 23, comma 1, 27 e 33, comma 2, della legge n. 317 del 1991;
l'articolo 6, comma 7, del decreto-legge n. 149 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 237 del 1993;
il decreto-legge n. 396 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 481 del 1994;
l'articolo 4, comma 1, della legge n. 266 del 1997;
l'articolo 6, comma 1, della legge n. 266 del 1997;
l'articolo 8, comma 5, della legge n. 266 del 1997;
l'articolo 14 della legge n. 266 del 1997;
l'articolo 16, comma 1, della legge n. 266 del 1997;
l'articolo 57, comma 2, della legge n. 449 del 1997.

2.6

IL RELATORE

Al comma 6, nell'allegato n. 1 richiamato, alla voce relativa alla legge n. 49 del 1985 aggiungere: «Art. 17. - Fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione». **Respinto**

2.2

PASQUINI

Al comma 6, nell'allegato n. 1 richiamato, alla voce relativa alla legge n. 49 del 1985 aggiungere: «Art. 17. - Fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione». **Respinto**

2.1

MONTAGNINO

Al comma 6, nell'allegato n. 1 richiamato, aggiungere la seguente voce: «Legge 18 febbraio 1992, n. 162, art. 3 - Provvedimenti per i volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico e per l'agevolazione delle relative operazioni di soccorso». **Respinto**

2.3

CASTELLI, MORO

Coordinamento

A seguito dello stralcio del comma 7 dell'articolo 18 disposto dal Presidente del Senato ai sensi dell'articolo 136, comma 3, del Regolamento, alla tabella C, Ministero per i beni e le attività culturali, Legge n. 549 del 1995 - Articolo 1, comma 43 (3.1.2.3 - Contributo ad enti - cap. 1951), apportare le seguenti variazioni:

2000: + 18.460;

2001: + 18.460;

2002: + 18.460.

Coord 1

IL GOVERNO

